
CENTRO STUDI EMIGRAZIONE - ROMA

ANNO LI – GENNAIO-MARZO 2014 – N. 193

SOMMARIO

Dignità liquide

Violenze, soprusi, riscatti e speranze nelle vite dei migranti

Atti della IV edizione della Summer School

“Mobilità umana e giustizia globale”

In memoria di Padre Beniamino Rossi

a cura di LAURA ZANFRINI

- 3 - Introduzione. *Dignità liquide*. Violenze, soprusi, riscatti e speranze nelle vite dei migranti, *Laura Zanfrini*
- 13 - Vite di scarto, *Beniamino Rossi*
- 50 - Caporalato e immigrazione: la necessità di un approccio integrato, *Stefania Ragusa*
- 61 - Grave sfruttamento lavorativo, caporalato, riduzione in schiavitù: la tutela della vittima alla luce del quadro normativo, *Lorenzo Trucco*
- 74 - Strumenti normativi per il contrasto della tratta di esseri umani e dello sfruttamento di minori online, *Salvatore Antonio Madaro*
- 83 - L'evoluzione del fenomeno della prostituzione e della tratta, *Giancarlo Perego*

Coordinatore editoriale: Matteo Sanfilippo

© - Centro Studi Emigrazione - Roma 2014

-
- 94 - Lo sfruttamento sessuale commerciale di minori. Contorni di un fenomeno sommerso, *Yasmin Abo Loha*
- 107 - Matrimoni internazionali in Estremo Oriente: amore o convenienza?, *Fabio Baggio*
- 133 - Processi di acculturazione e matrimoni combinati nelle seconde generazioni, *Giovanni Giulio Valtolina*
- 143 - Diritti nascosti, disuguaglianze crescenti, politiche incerte. Il diritto alla salute della donna immigrata e il caso dell'IVG, *Salvatore Geraci*
- 161 - Luoghi della migrazione e corpi della tradizione. Aggravanti e attenuanti culturali in materia di modificazioni dei genitali femminili, *Michela Fusaschi*
- 175 - *Libri ricevuti*

Introduzione

Dignità Liquide

Violenze, soprusi, riscatti e speranze nelle vite dei migranti

I saggi qui raccolti costituiscono gli Atti della IV edizione della Summer School “Mobilità umana e giustizia globale”, promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con lo Scalabrini International Migration Institute e l’Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo, con il sostegno della Fondazione Migrantes. L’intento della scuola è quello di collocare l’analisi dei processi di mobilità umana all’interno di una riflessione più ampia, che rinvia appunto alla questione della giustizia globale. La prima edizione, svoltasi a Loreto nel mese di luglio 2010, è stata dedicata al tema dei *Confini*, colti nelle loro molteplici dimensioni. Passando in rassegna i significati dei confini e la loro origine, le relazioni tra *insider* e *outsider*, i processi di inclusione ed esclusione all’interno dei confini statuali, le discutibili pratiche di “esternalizzazione” dei confini, ma anche quelle virtuose di “sconfinamento” che suggeriscono nuove modalità di cooperazione coi paesi in via di sviluppo – grazie al protagonismo dei migranti e della società civile – e nuove prospettive per il dialogo interreligioso, questa edizione della scuola ha mostrato le profonde implicazioni etiche di temi e questioni troppo spesso ridotte ai loro aspetti tecnici o peggio ancora ideologici. La seconda edizione della scuola, svoltasi sempre a Loreto nel mese di luglio 2011, ha a sua volta focalizzato l’attenzione sulle *Famiglie che migrano, si dividono, si ritrovano, si disperdono*: un tema al centro dell’agenda politica tanto dei paesi di destinazione – dove, come sappiamo, la trasformazione di una migrazione di lavoratori in una presenza stabile di famiglie ha l’effetto di modificare profondamente il significato e l’impatto dell’immigrazione –, sia di quelli d’origine – testimoni dei problemi causati dal fenomeno delle famiglie divise dalla migrazione ma anche, per altro verso, consapevoli di come sia proprio tale fenomeno ad assicurare loro il prezioso afflusso delle rimesse che

i lavoratori espatriati inviano alle proprie famiglie *left-behind*¹. Con la terza edizione della scuola, svoltasi a Roma dal 16 al 19 luglio 2012, l'attenzione è invece andata al tema della *Cittadinanza*, affrontato da differenti approcci disciplinari – da quello storico a quello giuridico-politologico e sociologico; da quello filosofico a quello psicologico – e con una specifica attenzione al contributo della dottrina sociale della Chiesa e della riflessione pastorale, prospettive sovente trascurate sebbene ricche di suggestioni – e provocazioni – che vanno ben al di là dell'interesse da parte di una ristretta cerchia di “addetti ai lavori”². Infine, la quarta edizione, svoltasi a Le Cesine (LE) dal 16 al 19 settembre 2013, ha inteso porre sotto i riflettori una dimensione spesso lasciata in disparte negli studi sulle migrazioni: quella della *Dignità*. Una dignità “liquida”, perché offesa e calpestata dai trafficanti e dagli sfruttatori che costellano le rotte della migrazione e i luoghi di lavoro dei migranti, così come dagli squallidi protagonisti del turismo del sesso e della compravendita di giovani donne sul mercato matrimoniale. Ma una dignità offesa e calpestata anche dalle stesse pratiche e culture di minoranze vecchie e nuove che impongono ai loro membri condotte e destini lesivi dei loro diritti fondamentali e delle loro legittime istanze di autorealizzazione. Una dignità, ancora, “riscattata”, attraverso esperienze e iniziative virtuose di contrasto alla criminalità, di recupero e tutela delle vittime, di sensibilizzazione ed educazione dei migranti, delle comunità etniche e degli operatori che si occupano di loro.

La scelta di dedicare questa edizione della scuola al tema delle “dignità liquide” nasce dalla percezione di uno *scarto*. Lo scarto tra una realtà contrassegnata da un elevato grado di stabilizzazione della popolazione immigrata, e quindi dall'emergere di questioni tipicamente associate a una immigrazione “da popolamento” – la famiglia, le seconde generazioni, l'accesso ai diritti, la costruzione di percorsi di cittadinanzaizzazione, temi sui quali abbiamo concentrato l'attenzione nelle precedenti edizioni della Summer School –, e un'altra realtà, ad essa parallela, composta da fenomeni e situazioni incompatibili con qualsiasi prospettiva di positiva integrazione e sui quali, troppo spesso, le nostre società chiudono gli occhi. Sono i fenomeni che ci rimandano a drammi atavici della vicenda migratoria italiana, come quelli dello sfruttamento del lavoro immigrato attraverso i sistemi di caporalato, che sembrano rievocativi di condizioni che ci rimandano oltre un secolo

¹ Gli Atti di questa Summer School sono stati pubblicati: Laura Zanfrini, a cura di, *Famiglie che emigrano, si dividono, si ritrovano, si disperdono*, numero monografico di *Studi Emigrazione*, 185, 2012.

² Laura Zanfrini, a cura di, *Costruire cittadinanza per promuovere convivenza*, numero monografico di *Studi Emigrazione*, 189, 2013.

indietro nel tempo³: esempio estremo degli esiti cui può condurre l'afflusso di immigrati quando è lasciato alle logiche della compressione dei costi e non è accompagnato dai dovuti interventi di governo dei processi di inclusione e di socializzazione alla cultura dei diritti e della cittadinanza⁴. Sono, ancora, i fenomeni collegati all'industria dell'immigrazione irregolare, che traghetta attraverso le nostre frontiere uomini e donne reduci da interminabili viaggi costellati, spesso, da violenze e soprusi. E sono le situazioni di sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini collegati alle molteplici forme di mobilità umana, dal turismo sessuale alla tratta a scopo di prostituzione. Così come i fenomeni che chiamano in causa in maniera ancor più diretta le responsabilità degli attori implicati, come quelli dei matrimoni combinati che avvengono tra giovanissimi membri di alcune comunità minoritarie, o attraverso specifiche tipologie migratorie. Ed, infine, sono le situazioni, volontarie o involontarie, che attentano all'integrità psico-fisica dei migranti, sollevando questioni quanto mai delicate per i rapporti interetnici, e svelando, al contempo, contraddizioni e ipocrisie che costellano, su ambedue i versanti, i percorsi di integrazione.

Questa ricca raccolta di contributi si apre con la lezione magistrale che Padre Beniamino Rossi, con grande competenza e con grande passione, ha proposto ai partecipanti, poche settimane prima della sua morte improvvisa. Ripercorrendo l'opera di Z. Bauman (in particolare alcuni dei suoi lavori più noti, come *Vite di scarto*), integrata da spunti tratti da altri autorevoli studiosi, l'autore colloca i temi oggetto di questa Summer School all'interno della lunga traiettoria – che ha accompagnato l'avvento della società moderna e il suo progressivo declino – di produzione di “scarti umani”, sottolineandone il legame ricorrente coi fenomeni di mobilità su scala planetaria. Una denuncia che, però, apre la strada anche a una prospettiva di riscatto e di speranza, radicata nei fondamenti costitutivi della civiltà europea; e dove le migrazioni non costituiscono soltanto il fenomeno che, per antonomasia, decreta l'insostenibilità del mito dell'omogeneità culturale, ma anche un tema capace di prospettare nuove sfide e nuove speranze.

È proprio questa prospettiva di riscatto e di speranza che fa da sfondo alla riflessione proposta dai vari contributi che compongono la rivista che, come si è anticipato, spaziano tra temi e fenomeni alquanto

³ Carlo Colloca e Alessandra Corrado, *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, FrancoAngeli, Milano 2013.

⁴ Cfr., al riguardo, Laura Zanfrini, «Il lavoro», in Fondazione ISMU, *XIX Rapporto sulle migrazioni*, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 95-110.

eterogenei. Innanzitutto, il fenomeno del caporalato che, come illustra Stefania Ragusa, prendendo le mosse da una sua indagine giornalistica, continua a essere in Italia alquanto diffuso, nonostante i provvedimenti legislativi che hanno tentato di sradicarlo. Trattandosi di un fenomeno complesso, che chiama in causa molteplici fattori – non ultimi quelli di carattere culturale e psicologico –, l'autrice segnala come, per contrastarlo, occorrerebbe un approccio di tipo integrato, che allei i diversi attori territoriali.

Approfondendo tale questione, il saggio di Lorenzo Trucco, presidente dell'ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione –, offre una sintesi del quadro legislativo generale concernente il fenomeno del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo a livello internazionale, europeo e, più in particolare, italiano. Tale apparato normativo rappresenta, segnala l'autore, il prodotto di quella che può definirsi la vera ricchezza dell'Europa, ovvero la cultura dei diritti umani sedimentatasi durante lo scorso secolo, frutto a suo volta del dolore e della sofferenza di tanti esseri umani che hanno pagato, spesso con la vita, la violazione anche dei più elementari diritti. E, tuttavia, nella fase storica che stiamo attraversando, sono gli stessi elementi basilari di questa cultura ad apparire in pericolo, laddove si consideri che un consistente numero di persone è di fatto escluso dal godimento dei diritti umani fondamentali. I migranti sono senz'altro tra questi, e proprio l'analisi dei fenomeni di sfruttamento che li coinvolgono mostra come sia facile che alla formale enucleazione di principi faccia riscontro la loro sostanziale non applicazione. Un aspetto cruciale, al riguardo, è il ruolo della vittima, che viene spesso a trovarsi in una posizione particolarmente vulnerabile, perché priva di un regolare documento di soggiorno, di informazioni e di assistenza, oltre che legata da un vincolo obbligato e innaturale al suo sfruttatore, come tende ad accadere, ad esempio, in molte situazioni nell'ambito del lavoro in agricoltura nella campagna mediterranea. Per rendere effettiva la protezione sono allora fondamentali tutte quelle misure legislative che possono contribuire a rafforzare l'inclusione sociale della vittima, ma altrettanto essenziale è la collaborazione di tanti soggetti – dalle autorità di polizia giudiziaria agli ispettorati del lavoro, dagli enti territoriali al mondo associativo e sindacale. Il problema è, prima di tutto, di ordine culturale, e chiama in causa la volontà effettiva di contrastare questi fenomeni di sfruttamento. Una volontà, aggiungiamo noi, che deve fondarsi proprio sul principio della dignità di ogni persona.

Una considerazione che è ancor più vera quando si passi ad affrontare la “versione *on line*” dei fenomeni di sfruttamento: una realtà virtuale, ma che produce vittime reali; una realtà offuscata perché genera decisamente meno allarme sociale di tanti altri fenomeni criminali, ma

sempre più avviata a divenire un problema di dimensioni mastodontiche e costitutivamente sopranazionali. Ad introdurci a questo tema, di straordinaria attualità ma ancora inadeguatamente conosciuto, è il saggio di Salvatore Antonio Madaro, ispettore della polizia postale. L'articolo offre, innanzitutto, una panoramica degli strumenti legislativi di contrasto al *cyber crime*, con particolare riferimento alla pedo-pornografia *on line* e allo sfruttamento di esseri umani. Passa in rassegna alcuni aspetti fondamentali della legislazione italiana e internazionale, nonché alcuni protocolli operativi che consentono di far fronte alla sfida del *cyber crime* in una prospettiva di cooperazione internazionale tra la polizia e gli organi giudiziari. Ad emergere è come il *cyber crime* richieda di essere trattato attraverso uno sforzo comune di prevenzione e repressione, a causa della sua particolare modalità di implementazione ed espressione, che richiede un approccio tecnologico specifico e strumenti tecnici specifici, insieme a competenze altrettanto specifiche. A partire, però, da una fondamentale consapevolezza: il contrasto del *cyber crime* è cruciale in una società dove i diritti umani e il rispetto della vita umana stanno al cuore dei principi di convivenza.

I saggi successivi si soffermano, a loro volta, ad analizzare i fenomeni del "sesso infame", descrivendo nelle loro diverse implicazioni le questioni della prostituzione e dello sfruttamento sessuale commerciale dei minori. Nel suo contributo, mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, ricostruisce la vicenda italiana della prostituzione, prima e dopo la nota legge Merlin che decretò, nel 1958, dopo un percorso addirittura decennale, la fine delle c.d. "case chiuse". All'interno del regime delle case chiuse, la prostituzione era regolata come una questione di ordine pubblico e di carattere sanitario (che tra l'altro fruttava grandi profitti non solo per gli imprenditori del settore, ma per lo stesso Stato), senza alcuna sostanziale attenzione per la dignità delle donne coinvolte, lombrosianamente definite come in qualche misura predestinate a svolgere questo tipo di attività. È soltanto nel secondo dopoguerra, proprio sulla scorta del riconoscimento della dignità della donna, che si arriva in Italia e in Europa a mettere in discussione questo tipo di regime. Già prima dell'approvazione della legge Merlin, del resto, si erano avviate diverse iniziative per il recupero e il reinserimento sociale delle donne che lasciavano le case chiuse; iniziative che vedevano, così come del resto avviene ancor oggi, un particolare impegno del mondo cattolico. Dall'articolo di Mons. Perego emerge, in particolare, il "successo" di queste iniziative, attestato dai dati che inequivocabilmente sconfessano l'ipotesi di un destino predeterminato. Per certi versi altrettanto significativo della legge Merlin è l'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione approvato nel 1998 che, a fronte dell'ormai consolidata realtà di globalizza-

zione della prostituzione (direttamente collegata a fenomeni di tratta a scopo di sfruttamento) introduce uno strumento di protezione che sarà immediatamente oggetto di attenzione e apprezzamento a livello europeo e internazionale. Il successo delle iniziative di reinserimento sociale, giova ricordarlo, si deve senza dubbio alle opportunità offerte dalla legge, ma almeno altrettanto cruciale è l'impegno profuso dalle varie organizzazioni della società civile. D'altro canto, la "svolta" imbroccata con l'applicazione delle norme del c.d. "pacchetto sicurezza" rischia di prefigurare un ritorno al passato, dissipando i risultati ottenuti e, soprattutto, offuscando le vere radici del problema che hanno a che vedere, appunto, con le istanze di protezione sociale, di difesa dalla povertà e di salvaguardia della dignità delle persone coinvolte; tanto delle addette alla prostituzione quanto, si potrebbe affermare, dei loro clienti, vittime a loro volta di una mancata educazione alla sessualità.

D'altro canto la prostituzione, per come la conosciamo nelle nostre città, è soltanto un tassello del più ampio processo di sfruttamento sessuale che ha da tempo assunto dimensioni planetarie e colossali. Yasmin Abo Loha, coordinatrice dei programmi di Ecpat-Italia, analizza nel suo articolo uno dei volti più turpi di questo fenomeno, ovvero lo sfruttamento sessuale dei bambini. Si tratta di un fenomeno che è esistito lungo tutta la storia, ma che solo negli ultimi decenni ha attratto l'attenzione delle autorità e dell'opinione pubblica, non fosse altro che per l'entità dei processi criminali che vi sono connessi. Lo sfruttamento sessuale commerciale dei bambini comprende tutti quei casi di abuso sessuale che comportano un pagamento in denaro o in natura al bambino stesso o a una terza persona. Nella sua analisi, avverte l'autrice, polizia, autorità diplomatiche, ricercatori pubblici e privati hanno da sempre dovuto affrontare il medesimo problema: è impossibile ottenere dati scientificamente dimostrabili. Nessuna fattura è disponibile per certificare i trasferimenti monetari, così come nessun documento di viaggio idoneo a dar conto delle intenzioni del turista, nessun censimento ufficiale dei minori prostituiti, nessun registro ufficiale dei luoghi della prostituzione, né dei siti web dedicati alla pornografia minore, né delle condotte corrotte. Una sua valutazione complessiva può essere ottenuta solo attraverso un'analisi esaustiva delle dinamiche che producono e alimentano il business illegale, che vanno dall'estorsione all'omicidio, al controllo del traffico di stupefacenti, delle armi, del gioco d'azzardo, e ovviamente della prostituzione di adulti e minori. La contiguità con queste dinamiche sarebbe di per sé sufficiente a decretare la gravità del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, una forma estrema di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ma ancor oggi offuscata da "giustificazioni" come quelle di cui si riferisce nell'articolo, laddove la diversità culturale è strumental-

mente evocata per legittimare comportamenti lesivi della dignità non solo di chi li subisce, ma anche di chi li commette.

Questo medesimo registro interpretativo ci può aiutare nell'affrontare un altro tema insidioso, quello dei matrimoni forzati e combinati, che la scuola ha preso in esame attraverso tre interventi diversi e complementari, due dei quali ripresi in questa sede. Nel primo di essi Padre Fabio Baggio, Preside dello Scalabrini International Migration Institute, focalizza l'attenzione sul fenomeno dei c.d. "matrimoni internazionali" che, negli ultimi due decenni, ha assunto dimensioni tali da non potere più sfuggire all'attenzione tanto dei ricercatori quanto delle autorità dei paesi coinvolti. L'articolo si sofferma ad analizzare una delle aree più "calde" del pianeta, quella dell'Est e del Sud-est asiatico, dove la migrazione per ragioni matrimoniali è uno dei molteplici volti dei processi di mobilità umana che interessano la regione. Ricerche condotte in Giappone, nella Repubblica di Corea, a Taiwan e a Singapore documentano non soltanto la vastità del fenomeno, ma anche la pluralità delle sue cause e delle sue implicazioni, sul fronte demografico e su quello delle trasformazioni sociali e dei ruoli di genere, sul fronte legislativo e su quello giudiziario e, non da ultimo, su quello etico. Attraverso la presentazione dell'esperienza delle donne filippine che emigrano per sposare uomini coreani, di norma molto più anziani di loro, l'autore evidenzia come la scelta del matrimonio internazionale è spesso causa di frustrazioni e sofferenze ma rappresenta, al contempo, una strategia d'emancipazione e di mobilità sociale per se stesse e per i propri figli.

Nel secondo contributo, Giovanni Giulio Valtolina, responsabile del Settore Famiglia e Minori della Fondazione ISMU, focalizza l'attenzione sugli aspetti psico-sociali e culturali dei matrimoni forzati e combinati, con specifico riferimento all'esperienza delle seconde generazioni nate da famiglie immigrate e con la preoccupazione di dar conto non tanto delle differenze tra i vari gruppi – certamente esistenti –, quanto piuttosto delle caratteristiche generali. L'autore sottolinea l'importanza di riconoscere come, nel contesto delle società occidentali di destinazione, ciò che in molti paesi d'origine delle famiglie immigrate è definito un matrimonio combinato "consensuale" diventa un matrimonio forzato, privo di quel significato sociale che lo rendeva in qualche modo legittimo, col conseguente strascico di conseguenze per i giovani coinvolti. È l'idea stessa di famiglia come costruzione sociale, sovente chiamata in causa per giustificare talune pratiche ancora radicate nelle culture minoritarie, all'origine delle sofferenze che investono i giovani discendenti da famiglie immigrate, tanto più se si tratta di minori (situazione nella quale, avverte correttamente l'autore, è imperativo ricorrere alla definizione di matrimonio forzato). E, a fronte di un fenomeno che si diffonde

in Italia e in Europa parallelamente alla crescita dimensionale delle seconde generazioni, occorrerebbe prestare molta più attenzione alle conseguenze di ordine clinico e sanitario connesse con i matrimoni combinati: problemi di salute mentale, disturbi nel comportamento alimentare, atti autolesivi, vulnerabilità alle malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze precoci, tentati suicidi sono altrettante possibili conseguenze documentate dei matrimoni forzati, sebbene a volte offuscate dagli stessi operatori, preoccupati di sottrarsi all'accusa di etnocentrismo.

L'ultima sessione della scuola è stata, infine, dedicata a questioni di ordine sanitario, sebbene questo stesso aggettivo richieda di essere meglio discusso alla luce di quanto emerso dal dibattito. Nel primo dei due contributi qui presentati Salvatore Geraci, in rappresentanza della Società Italiana Medicina delle Migrazioni, ci offre una panoramica generale riguardo l'accesso, da parte degli immigrati – e in particolare delle immigrate – al diritto alla salute. Ad essere sottolineata è la distanza tra una normativa orientata in senso universalistico – fino ad estendere le prestazioni agli stessi immigrati irregolari – e la sua concreta applicazione che, dovendo fare i conti con una serie di ostacoli più o meno intenzionali, produce situazioni lesive di questo stesso diritto, generando tutta una serie di disuguaglianze – sociali, etniche, di genere, territoriali – in un ambito così delicato non solo per la dignità degli esseri umani, ma per la stessa convivenza interetnica (considerate le intuitive conseguenze che la mancata risposta a un bisogno sanitario determina sulla salute collettiva e, alla lunga, sullo stesso bilancio economico dell'immigrazione per le casse pubbliche). Nel corso degli anni 1990, l'Italia si è infatti dotata di una normativa che, oltre a garantire agli stranieri l'assistenza sanitaria, estende a tutti coloro che sono presenti sul territorio nazionale il diritto a prendere parte ai percorsi di prevenzione. Tuttavia, oltre alle varie problematiche connesse all'effettiva accessibilità dei servizi – distribuite in vario grado sul territorio nazionale –, è la stessa condizione di fragilità sociale che contraddistingue una quota significativa della popolazione immigrata a incidere negativamente sui percorsi di salute e di prevenzione, facendo di essa un gruppo paradigmatico per l'analisi del rapporto tra sistema sanitario e disuguaglianze. Emblematico, nella sua drammaticità, è il fenomeno dell'interruzione volontaria di gravidanza, cui le donne straniere presenti in Italia ricorrono con una frequenza anche cinque volte superiore rispetto alle donne italiane. Sebbene in progressiva diminuzione – e verosimilmente collegato anche alla varietà di orientamenti culturali e valoriali presente nella popolazione immigrata –, il fenomeno dell'aborto intenzionale si fa denuncia di una serie di criticità sul fronte delle politiche sanitarie e delle politiche d'integrazione che ostacolano l'implementazione di efficaci azioni di prevenzione.

Michela Fusaschi, ricercatrice in antropologia culturale presso l'Università Roma 3, affronta invece nel suo saggio la delicata questione delle mutilazioni genitali femminili. E lo fa da un'angolatura particolare, ricostruendo le risposte politiche e legislative che la società italiana ha formulato nel momento in cui, insieme alle famiglie immigrate da paesi con differenti tradizioni culturali, hanno fatto la loro comparsa anche questioni che già avevano acceso dibattiti in altri paesi europei. Rileggendo da una prospettiva antropologica il testo della legge approvata dal Parlamento nel 2006, che proibisce la mutilazione genitale femminile, l'autrice propone innanzitutto un ripensamento del termine ambiguo di "mutilazione". Quindi, attraverso la presentazione del caso di una donna nigeriana arrestata con l'accusa di avere praticato la procedura a una bambina di tre mesi, illustra la contraddittorietà del comportamento delle forze di polizia e della magistratura, specie al confronto con il diverso trattamento riservato ad altre minoranze a loro volta custodi di pratiche rituali discusse (come la circoncisione dei figli maschi). Un esempio, fra i tanti possibili, di come non sia né semplice né scontato, specie nel contesto di una società sempre più visibilmente multiculturale e multireligiosa, definire cosa sia consono e cosa sia lesivo della dignità della persona. E di come sia indispensabile interrogarsi su questa materia, sottraendosi tanto ai rischi di relativismo quanto a quelli di farci guidare dal pregiudizio. È quanto abbiamo cercato di fare in questa edizione della scuola.

A fare da filo rosso a una serie di argomenti apparentemente molto diversi tra loro è una consapevolezza che vale la pena ribadire anche a conclusione di queste note introduttive. I temi qui trattati non rappresentano soltanto fenomeni di discriminazione verso le minoranze e pietre d'inciampo sul terreno dell'integrazione e della costruzione di una pacifica convivenza interculturale; essi sono anche altrettanti banchi di prova del nostro senso di civiltà che si misura, appunto, attraverso le risposte – di volta in volta di ordine repressivo, preventivo, assistenziale, terapeutico, sociale... – che una società si mostra capace di elaborare e implementare. Sebbene non sempre se ne abbia consapevolezza, attraverso le modalità con le quali si affrontano – ovvero si tollerano, si contrastano, si prevengono, si riconoscono, si ignorano... – fenomeni come il caporalato, la prostituzione, la tratta, i matrimoni combinati, le modificazioni genitali, gli aborti volontari, si affermano principi, valori e visioni del mondo. Come tende ad avvenire, in termini più generali, per tutte le politiche e le iniziative che riguardano immigrati e minoranze etniche, spesso ostaggio di pressioni securitarie e di esigenze di bilancio, ma anche di ideologie apparentemente aperturiste ma non sempre adeguatamente calibrate in tutte le loro implicazioni, politiche e iniziative che intervengono sulle questioni qui discusse

dovrebbero essere considerate alla stregua di altrettante occasioni di auto riflessività, attraverso le quali una società misura il proprio livello di civiltà e decide quali sono i valori sui quali essa si fonda e che meritano di essere lasciati in dote alle giovani generazioni. Tornano preziose, al riguardo, le parole di Padre Beniamino, laddove avverte come, presentandosi come processo planetario, le migrazioni, nell'epoca della globalizzazione, determinano ovunque la formazione di società multiculturali, multiethniche e multireligiose. E il tentativo di affermare la propria specificità altro non è, in questo contesto, se non la conferma dell'inesorabile declino delle civiltà distinte. E tuttavia, si sottolinea con forza, il fallimento della missione civilizzatrice dell'Europa non è certo rappresentato dal non essere riuscita ad assoggettare il mondo, bensì dall'essere venuta meno all'obiettivo di trasmettere i propri valori attraverso i suoi rapporti col resto del mondo. È questa convinzione che ci ha animati nella progettazione di questa edizione della scuola che ha voluto, appunto, costituire l'occasione per riflettere su temi e problemi attraverso i quali misuriamo il nostro senso di civiltà.

Il presente volume è dedicato alla memoria di Padre Beniamino Rossi, presidente dell'Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo e membro del Consiglio scientifico della Summer School "Mobilità umana e giustizia globale" fin dalla sua istituzione. Con tanto entusiasmo e tanta generosità Padre Beniamino ha offerto il suo contributo competente e discreto a tutte le edizioni, ricoprendo molteplici ruoli: da quello di docente a quello di interlocutore attento e appassionato degli altri relatori; da quello di guida nella scoperta del patrimonio artistico e culturale dei territori a quello di intrattenitore delle nostre serate; da quello di fund raiser a quello di umile esecutore di svariati compiti organizzativi. I partecipanti lo hanno ricambiato con affetto e stima, com'è attestato dalle innumerevoli testimonianze che ci sono giunte all'indomani della notizia della sua morte, avvenuta "sul campo" (come certamente desiderava), ad Haiti, in uno dei tanti luoghi in cui ha esercitato la sua missione. Nel suo ricordo perseguiremo l'ambizione di fare della nostra scuola un luogo nel quale continuare a coltivare le indiscusse qualità di Padre Beniamino, da noi tutti chiamato affettuosamente "Ben", educando ad esse le giovani generazioni: curiosità intellettuale, capacità di discernimento, disponibilità a rimettersi ogni volta in discussione, tensione etica, generosità nel condividere e trasmettere il proprio sapere.

Laura ZANFRINI

laura.zanfrini@unicatt.it

*Direttore scientifico della Summer School
Mobilità umana e giustizia globale*

Vite di scarto¹

Nella saggistica degli ultimi anni si parla frequentemente di *modernità liquida*, tanto che questo termine è diventato di uso comune. La paternità di questa espressione è comunemente attribuita al sociologo polacco Zygmunt Bauman². Quest'ultimo ha sviluppato il tema delle migrazioni all'epoca della globalizzazione nelle sue opere sino a farne una tela di sottofondo: le complesse e contraddittorie migrazioni odierne sono, infatti, diventate una cartina di tornasole delle nostre società locali e della società globalizzata. È interessante sottolineare che Bauman, nella prefazione alla seconda edizione di *Modernità liquida* (giugno 2011), evidenzia due nuove problematiche: 1) La deregolamentazione, cioè la separazione del potere (capacità di fare) dalla politica (capacità di decidere cosa fare) e, di conseguenza, un'assenza o debolezza delle agenzie (inadeguatezza degli strumenti rispetto agli obiettivi) e il policentrismo dell'azione in un pianeta integrato da una fitta ragnatela di interdipendenze: in condizioni di *liquidità*, tutto è possibile, ma nulla può essere fatto con certezza; l'incertezza è il risultato combinato del sentimento di ignoranza (impossibilità di sapere ciò che accadrà) e di impotenza (impossibilità di evitare che accada) e di una paura sfuggente e diffusa, che fluttua alla disperata ricerca di un punto fermo; 2) Il numero sempre maggiore di persone "sradicate" (migranti, profughi, esuli, richiedenti asilo) in movimento senza fissa dimora. In Europa si assiste alla schizofrenia di fronte ai due dati di fatto che determineranno il suo futuro: il ruolo strutturale dei migranti dal punto di vista demografico, economico, sociale e culturale; l'asce-

¹ Il testo originale della relazione consegnato da Padre Beniamino Rossi era corredato da un cospicuo numero di note che abbiamo ommesso o ridotto per ragioni di spazio. Inoltre la versione originale è stata significativamente ridotta.

² Zygmunt Bauman, *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari 2011. Oltre alla distinzione tra *modernità solida* dell'epoca della rivoluzione industriale e *modernità liquida* dell'epoca della globalizzazione, Bauman ha approfondito le caratteristiche specifiche della seconda. Vedi le sue pubblicazioni tradotte da Laterza: *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, 2001; *La società sotto assedio*, 2003; *Amore liquido*, 2006; *Paura liquida*, 2006; *Vita liquida*, 2006; *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, 2007; *L'arte della vita*, 2009.

sa, con la complicità e l'aiuto del potere politico, di sentimenti xenofobi avidamente convertiti in capitale elettorale³.

In questo articolo, partirò da uno scritto di Bauman sulle “vite di scarto”, con particolari riferimenti al fenomeno delle migrazioni⁴. Successivamente cercherò di ampliare la riflessione con il sussidio di altri testi del sociologo integrati con le riflessioni di Tzvetan Todorov, Amin Maalouf e Amartya Sen⁵.

Le vite di scarto

Lo *smaltimento dei rifiuti* è uno dei drammi della nostra società dei consumi: siamo immersi nei rifiuti del nostro benessere consumistico e rischiamo di esserne sommersi. Bauman, in modo paradossale e provocatorio, applica la metafora dei rifiuti alla categoria dei *rifiuti umani*, persone che vengono escluse nel nostro sistema produttivo, sociale e culturale e sono condannate alla discarica.

Il tema della sovrappopolazione, prospettato da Thomas Robert Malthus nel 1798, era collegato all'impossibilità naturale di sopportare l'aumento demografico umano. Oggi la demografia non riesce a fornire proiezioni e previsioni concordi e sufficientemente chiare. Gli istituti di ricerca occidentali (istituzioni che il mondo occidentale fonda e finanzia a propria protezione) suggeriscono che limitare la fertilità di quello che chiamiamo il Terzo Mondo sia la chiave per risolvere il rebus della sovrappopolazione: la colpa è sempre *loro*.

Bauman riposiziona il discorso demografico in quello globale della modernizzazione. Il nostro pianeta è *saturo*, ma non si tratta di un'affermazione che riguardi la geografia fisica e neppure quella umana; si tratta piuttosto di un'affermazione che riguarda la sociologia e le scienze politiche: non si riferisce allo stato della Terra, ma ai modi e ai mezzi adottati dai suoi abitanti per vivere; segnala la scomparsa delle *no man's lands* (territori di nessuno), i quali, per gran parte della storia umana, hanno svolto il ruolo cruciale di discariche per i rifiuti umani sfornati, in quantità sempre crescente, nelle parti del pianeta investite dai processi di modernizzazione. La produzione di rifiuti umani in esubero, eccedenti (la popolazione alla quale non si poteva o

³ Bauman, *Modernità liquida*, pp. XII-XX.

⁴ Zygmunt Bauman, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari 2005.

⁵ Tzvetan Todorov, *Il nuovo disordine mondiale*, Garzanti, Milano 2003; *Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico*, Garzanti, Milano 2004; *La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà*, Garzanti, Milano 2009. Amin Maalouf, *L'Identità*, Bompiani, Milano 2005, e *Un mondo senza regole*, Bompiani, Milano 2009. Amartya Sen, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari 2006, e *La disegualianza. Un riesame critico*, il Mulino, Bologna 2000.

non si voleva dare il riconoscimento o il permesso di restare) è un risultato inevitabile della modernizzazione e una compagna inseparabile della modernità: è l'ineludibile effetto collaterale della costruzione di un ordine (ogni forma di ordine scarta alcune parti della popolazione come "fuori posto", "inidonee" o "indesiderate") e del progresso economico (che non può andare avanti senza degradare e svalutare i modi di "procurarsi da vivere", divenuti inadatti e controproducenti).

Le vite di scarto della modernizzazione solida

Per gran parte della storia moderna, regioni immense del pianeta, rimaste fuori dalla modernizzazione e quindi definite "arretrate", "sottosviluppate" e "premoderne", sono state considerate come le terre in grado di assorbire l'eccesso di popolazione dei "paesi sviluppati", diventando la destinazione naturale di esseri umani in esubero, discariche per i rifiuti umani della modernizzazione. Lo smaltimento dei rifiuti umani, dalle aree "modernizzate" del pianeta verso quelle "in via di modernizzazione", è stato il senso più profondo della colonizzazione e dell'imperialismo: la "disparità" di sviluppo ha consentito alla porzione moderna del pianeta di cercare e trovare soluzioni globali ai problemi della sovrappopolazione locale. L'era moderna è stata fin dall'inizio un'epoca di grandi migrazioni: masse di popolazione si sono spostate da un capo all'altro del pianeta, lasciando i paesi che non offrivano possibilità di sopravvivenza per terre straniere che promettevano migliore fortuna, spostandosi dalle regioni "più sviluppate" verso quelle "sottosviluppate" o con ampie prospettive di sviluppo. La popolazione in eccesso, incapace di trovare un impiego redditizio, di conservare uno *status* sociale o di inserirsi nei processi di modernizzazione avanzati, si riversava verso le aree dove stava iniziando e si consolidava la modernizzazione, considerate come *vuote* e quindi pronte e impazienti di accogliere massicci insediamenti di coloni. In base a tale convinzione, dai 30 ai 50 milioni di aborigeni delle terre "premoderne" (circa l'80% della loro popolazione) furono scacciati all'epoca del primo insediamento di soldati, di mercanti e coloni europei. Molti furono ammazzati, molti morirono di malattie importate e il rimanente si estinse dopo aver perso i tradizionali mezzi di sussistenza.

La matrice coloniale della *discarica dei rifiuti umani europei* fu presente e operante nei grandi imperi coloniali del XIX secolo (inglese, francese e olandese) e intaccò anche le nuove nazioni europee, quali l'Italia e la Germania, ultime protagoniste dell'avventura coloniale.

L'ultima espressione della *discarica europea*, prodotto della rivoluzione industriale della modernità solida, è stata l'emigrazione dal Sud Europa verso il Nord e verso l'Australia, il Canada e altri poli migratori dell'immediato secondo dopoguerra.

Le vite di scarto nella modernizzazione liquida della globalizzazione

Questa situazione poteva durare finché la modernità rimaneva un privilegio: una volta che essa si fosse trasformata nella condizione comune del genere umano, gli effetti del suo dominio planetario sarebbero ricaduti su chi li aveva provocati. Nel secondo dopoguerra, di fronte alla decadenza delle potenze coloniali europee, si è assistito ad una fase, a volte turbolenta e comunque non sempre pacifica, di decolonizzazione, con la conseguente formazione di nuovi Stati-Nazione. Il tutto favorito, almeno in parte, dal clima di scontro-confronto tra le due superpotenze protagoniste della Guerra Fredda.

In un modo o in un altro, in quelli che vennero chiamati, a causa della loro incredibile espansione economica, “i trent’anni gloriosi”, il progresso trionfante della modernizzazione ha raggiunto le terre più remote del pianeta. Tutte le località (comprese quelle altamente modernizzate) devono sopportare le conseguenze del trionfo globale della modernità e si è, quindi, arrivati ad una crisi acuta dell’industria dello smaltimento dei rifiuti umani. La diffusione globale della forma di vita moderna ha sprigionato e messo in moto quantità enormi e sempre crescenti di esseri umani privati dei loro modi e mezzi di sopravvivenza nel senso sia biologico, sia socio-culturale della parola: ne consegue che per le pressioni demografiche future non ci sono sfoghi. Da qui gli allarmi per la sovrappopolazione del pianeta, ma anche la centralità nell’agenda politica dei problemi relativi agli immigrati economici o ai richiedenti asilo e il ruolo crescente che certi vaghi e diffusi timori per la sicurezza svolgono nelle strategie globali emergenti e nella logica delle lotte per il potere.

Come osserva acutamente Bauman, «*i governi, spogliati in gran parte delle loro capacità e prerogative sovrane dalle forze della globalizzazione, che non sono in grado di contrastare (e meno ancora di controllare), non possono far altro che scegliere con cura i bersagli che sono (presumibilmente) in grado di sopraffare e contro cui possono sparare le loro salve teoriche, e gonfiare i muscoli sotto gli occhi dei loro sudditi riconoscenti [...]. Per quanto l’associazione tra terroristi e richiedenti asilo o migranti per motivi economici fosse eccessivamente generale, ingiustificata o addirittura fantasiosa, ha sortito il suo effetto*»⁶.

⁶ Bauman, *Vite di scarto*, pp. 73-78.

I rifugiati e i profughi

Uno degli effetti nefasti della globalizzazione è la globalizzazione del crimine, che ha portato all'annullamento della distinzione tra legale ed illegale: in questo contesto, rifugiati e immigrati, che provengono da lontano, ma tentano di stabilirsi nel quartiere, divengono effigi da bruciare, in quanto spettro di forze globali, temute e avversate, perché sospettate di essere il vero ed unico "cattivo" della commedia umana; i rifugiati, oltre a rappresentare la grande incognita che tutti gli stranieri in mezzo a noi incarnano, recano inoltre con sé il rombo lontano della guerra.

Forse l'unica industria che prospera nelle terre degli ultimi arrivati alla modernizzazione è la produzione in massa di rifugiati e di sfollati, anche perché uno degli effetti più sinistri della globalizzazione è la deregolamentazione delle guerre: la maggioranza delle azioni belliche odierne (quelle più crudeli e sanguinose) sono condotte da entità non statuali, non soggette ad alcuna legge né ad alcuna convenzione internazionale. La parte della popolazione che decide di fuggire e riesce a farlo finisce per trovarsi in un altro tipo di illegalità, quello della terra di frontiera globale; i rifugiati sono senza Stato, ma in un modo nuovo, in quanto fuori dalla legge. Durante gli spostamenti per raggiungere i campi, i futuri reclusi vengono spogliati di tutti gli elementi che compongono la loro identità, salvo uno: quello di rifugiati senza Stato, senza luogo, senza funzione. Una volta all'interno dei recinti del campo, sono pigiati insieme fino a diventare una massa senza volto. Dal loro luogo di soggiorno, la scarica dei campi profughi, non c'è ritorno e non c'è via d'uscita: fuori da quei luoghi essi diventano un ostacolo e un fastidio; dentro sono dimenticati.

L'indeterminazione del concetto di *rifugiato* trova la sua conferma nel balletto delle cifre che lo riguardano: le cifre più attendibili sono prodotte dall'Alto Commissariato della Nazioni Unite (ACNUR) e comprendono le persone già riconosciute come corrispondenti alla definizione che l'ONU dà di rifugiato e delle quali l'ACNUR si occupa con i suoi sussidi. Ma quei 22 milioni sono la punta dell'iceberg di un fenomeno difficilmente censibile, anche perché la politica generale è quella di minimizzare il fenomeno dove esso si verifica e d'impedire a tutti i costi che la marea dei rifugiati arrivi nei nostri paesi.

Le fortezze continentali assediate

Nonostante quanto propagandato dal Nord del mondo, lo smaltimento dei rifiuti umani degli ultimi arrivati alla globalizzazione avviene all'interno degli stessi continenti di partenza: si continuano

a verificare massicci spostamenti di migranti (economici, rifugiati e sfollati) nelle regioni andine, in Africa e, soprattutto, oltre i massicci spostamenti entro i due subcontinenti della Cina e dell'India, in Asia, mentre, dopo il collasso dell'impero sovietico, in Europa si è assistito a uno spostamento da Est a Ovest. Nel Sud del mondo, nei paesi una volta chiamati *in via di sviluppo*, sono apparsi nuovi paesi emergenti: la Cina, l'India e le "tigri asiatiche", ma anche il Brasile e il Sud Africa. Nel mondo multipolare in continua trasformazione, dominato dall'unica potenza mondiale degli Stati Uniti, le migrazioni, dopo i "trent'anni gloriosi", hanno conosciuto un aumento esponenziale, che sta trasformando radicalmente la composizione delle società locali, regionali e nazionali. In tutte le nazioni, in particolare in quelle che stanno entrando nella modernizzazione, nascono megalopoli con periferie, spesso degradate, sempre più tentacolari.

I governi dei paesi avanzati, consapevoli e impressionati dall'abisso creatosi tra Nord e Sud del mondo, hanno voluto costruire vere e proprie fortezze continentali in Europa e nel Nord America per dimostrare ai loro cittadini la propria efficienza nel contrastare l'invasione destabilizzante dei *nuovi barbari*, nonché la ferma intenzione di mantenere saldi i privilegi acquisiti, il benessere e la sicurezza dei cittadini e preservare l'identità culturale locale e nazionale contro un pluralismo accusato di portare inesorabilmente al meticcio.

Le nostre società, di fatto "plurali", devono fare fronte a quegli esseri umani in esubero che già sono *dentro* e che sono destinati a restarvi: gli immigrati frutto della decolonizzazione, ma anche le ondate di immigrati economici che continuano ad approdare nei poli di attrazione delle nostre società opulente, nonostante l'attuale crisi economica. Si sono venuti così creando quelli che Loïc Wacquant ha definito *iperghetti*⁷. L'esempio del ghetto classico del XX secolo era rappresentato dai ghetti afro-americani, vera e propria discarica per coloro che non avevano un ruolo economico e politico nella società, e fungevano, almeno in parte, come uno scudo protettivo contro l'esclusione razziale. Esso si è trasformato in un iper-ghetto, perdendo il ruolo positivo di cuscinetto collettivo, e diventando un meccanismo letale di nuda segregazione sociale.

Per quanto riguarda altri ghetti urbani, in particolare quelli sorti nelle città europee con una cospicua popolazione di immigrati, è in corso un'analogia trasformazione. Anche se, a differenza degli iper-ghetti

⁷ Loïc Wacquant, «La nuova demarcazione urbana di colore: la condizione del ghetto nero americano oggi», in Paolo Guidicini e Giovanni Pieretti, a cura di, *La residualità come valore. Povertà urbane e dignità umana*, Franco Angeli, Milano 1993, pp. 238-271, e *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona, 2002.

neri americani, i ghetti urbani europei razzialmente o etnicamente puri sono una rarità e gli immigrati (recenti o relativamente recenti) che li abitano non sono rifiuti umani prodotti localmente, ma importati. Rimane tuttavia aperto l'interrogativo se il riciclaggio sia o meno parte del progetto e se la destinazione ai rifiuti sia definitiva, oppure se essi rimangano locande a metà strada o strade a due sensi. Proprio questa situazione fluttuante, percepita come una bomba ad orologeria, ha portato la popolazione stabile all'animosità verso questi luoghi, dove gli immigrati potevano sentirsi a casa loro. Da parte sua, lo Stato (spesso smidollato e indolente) si è messo a fare la voce grossa, a beneficio dell'opinione pubblica, criminalizzando quei settori marginali di popolazione che erano più deboli e conducendo spettacolari campagne anticrimine concentrate sui rifiuti umani di origine straniera scaricati nei sobborghi cittadini. Per punire gli "scroconi venuti da fuori" lo Stato ha smantellato le forme di assicurazione collettiva del welfare, coronamento della lunga storia della democrazia europea, ha accentuato le forme repressive e prodotto una politica carceraria che persegue l'isolamento dei rifiuti umani dall'habitat degli altri⁸.

Sulle fondamenta della vulnerabilità e dell'incolumità personale, anziché della precarietà e della tutela sociale, poggia una nuova domanda popolare di Stato forte, capace di resuscitare le sempre più tenui speranze di essere protetti dal finire nei rifiuti. Ad arte e con insistenza si è creato (in particolare nei confronti dei richiedenti asilo, ma più in generale di tutti gli stranieri) un vero e proprio stato di emergenza: siamo tutti potenziali candidati al ruolo di vittime collaterali di una guerra della quale i protagonisti aggressori sono gli altri venuti da fuori; si spera che, di fronte a tale minaccia i timori sociali impallidiranno e magari saranno messi a tacere⁹.

Le sfide

Bauman, rifacendosi a uno studio di Bernard Crick, delinea il tipo di unità sociale, che ritiene compatibile, plausibile e realistica all'epoca della modernità liquida: «*un genere di unità il quale assume che la società civile sia intrinsecamente pluralista, che il vivere insieme in tale società significhi negoziazione e conciliazione di interessi naturalmente diversi, e che di norma è meglio conciliare interessi diversi che reprimerli e opprimerli all'infinito*»¹⁰. Amin Maalouf, all'inizio del XXI secolo, propone questa sfida: «*O sapremo costruire in questo secolo una*

⁸ Bauman, *Vite di scarto*, pp. 105-111.

⁹ *Ibidem*, pp. 112-113.

¹⁰ Bauman, *Modernità liquida*, pp. 208-209.

civiltà comune, con cui ognuno possa identificarsi, unita dagli stessi valori universali, guidata da una fiducia possente nell'avventura umana, e arricchita da tutte le nostre diversità culturali, o sprofonderemo insieme in una comune barbarie»¹¹.

Partendo da queste intuizioni di Bauman e di Maalouf, cercherò di delineare le sfide e le speranze che le migrazioni, nei loro diversi aspetti, stanno prospettando alle nostre società e in particolare alle società della nostra Europa.

Dal mito dell'omogeneità al pluralismo

Tutte le società hanno conosciuto situazioni multiculturali: ogni espansione politica, economica e sociale ha causato anche l'incontro tra popoli e culture diverse. Tuttavia per secoli l'umanità è stata schiava del "mito" dell'omogeneità culturale: lo "straniero" era visto non solo come "estraneo", ma come un potenziale "nemico", quando non lo diventava di fatto.

Nell'epoca dello Stato-Nazione la democrazia moderna, intesa in senso repubblicano e liberale, si basava su due principi di fondo: l'autonomia della collettività e l'autonomia dell'individuo: ciò aveva comportato, come elemento essenziale e costitutivo, il pluralismo, la separazione tra il pubblico e il privato, fra il collettivo e l'individuale, come pure tra il politico e l'economico. Nel contempo, lo Stato-Nazione, per governare la "modernità solida", scaturita dalla rivoluzione democratica e dalla rivoluzione industriale, ha promosso la nascita delle "nuove Nazioni", che si ricollegano alla storia e alle identità culturali dei singoli popoli. Da qui lo svilupparsi dei nazionalismi romantici, all'insegna del patriottismo e del nazionalismo¹². L'obiettivo era quello di ripensare e riposizionare all'interno del singolo Stato-Nazione un'omogeneità sotto l'insegna della identità nazionale. L'omogeneità culturale, presupposto dell'identità nazionale, ha portato al controllo e perfino alla soppressione delle minoranze etniche, linguistiche, culturali e religiose all'interno dello Stato-Nazione (con l'eliminazione anche fisica delle minoranze) e comportato una ferrea politica di assimilazione degli immigrati, considerati spesso come la quinta colonna del nemico.

Non bisogna tuttavia dimenticare che, alla fine del XVIII secolo e all'inizio del XIX, proprio mentre si venivano costruendo i nuovi imperi coloniali inglese e francese, si era consumata la prima fase della decolonizzazione con lo sfaldamento degli imperi spagnolo e portoghese. Nonostante i presupposti razzisti della mentalità coloniale europea, nasceva

¹¹ Maalouf, *Un mondo senza regole*, p. 29.

¹² Bauman, *Modernità liquida*, pp. 203-207.

e si sviluppava un interesse verso le culture diverse: nascevano le prime grandi ricerche antropologiche ed etnografiche che lentamente, in un primo momento, e poi con molta forza, inizieranno a mettere in risalto i contenuti e i valori delle culture altre che, anche se ritenute “primitive”, facevano trasparire la loro dignità: preludio di un riconoscimento che verrà attribuito ad esse nella successiva fase della decolonizzazione.

La deriva totalitaria del Novecento trova invece le sue origini nelle due critiche alla società democratica dei conservatori della fine del secolo XIX: l'indebolimento del legame sociale nella società diventata individualista e la scomparsa dei valori comuni in una società nichilista. Da qui la sostituzione del pluralismo con un monismo, che tendeva a riunificare tutta la vita dell'individuo (non più differenziata tra il pubblico e il privato) e ad erigere un ideale unico in dogma di Stato. I due regimi totalitari più significativi e tristemente crudeli furono il comunismo bolscevico, iniziato con la rivoluzione sovietica nel 1917 da Lenin e continuato da Stalin¹³, ed il nazismo hitleriano, andato al potere nel 1933¹⁴, ma non bisogna dimenticare il clima generalizzato di fascismo che percorse tutta l'Europa e il mondo occidentale (e non solo). La dimensione millenarista di questi movimenti totalitari conferì loro uno spirito “religioso”: un utopismo tendente a costruire con la forza e la violenza una società perfetta e pura (dal punto di vista razziale per il nazismo e dal punto di vista sociale per il comunismo). Questo particolare utopismo, come osserva Todorov, si basa sul dogma-mito dello scientismo: preparato dal radicalismo cartesiano e dal materialismo del secolo dei lumi, esso sboccia nel XIX secolo ed elabora la teoria secondo la quale i fini ultimi della società non si deducono dalle esigenze degli esseri individuali, ma da quelle della specie o addirittura dalla natura nel suo insieme e quindi dalla conoscenza delle leggi naturali, che solo la scienza può fornire. Per questo tocca alla scienza assumere l'opera nel punto in cui la natura l'ha lasciata: bisogna perfezionare la specie, creare un uomo nuovo, dotato di capacità intellettuali e fisiche superiori, eliminando, se ce n'è bisogno, tutti gli esemplari difettosi dell'umanità¹⁵.

Nella nostra epoca della globalizzazione si sta cercando di accettare e di vivere il pluralismo come una situazione “normale”. All'inizio del XX secolo gli Stati-Nazione europei e gli scontri tra le loro economie portavano alla catastrofe della Prima Guerra Mondiale, che, nell'immaginario collettivo, è stata sentita e vissuta come la fine di un'epoca: tra l'altro, come conseguenza di essa, si verificarono la nascita e il consoli-

¹³ Todorov, *Memoria del male, tentazione del bene*, pp. 93-114.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 193-212.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 15-62.

damento delle esperienze totalitarie di cui sopra. L'Europa entrava inesorabilmente nell'influenza dell'emergente potenza statunitense, la cui crisi economica del 1929 determinava la fine delle economie nazionali e il sorgere di un'economia globale dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Mentre la Prima Guerra era stata sostanzialmente europea, la Seconda coinvolse tutto il pianeta e generò un nuovo ordine politico mondiale: i vincitori (USA e URSS) imposero un riassetto geopolitico dominato per un ventennio da due blocchi imperiali. In questo nuovo quadro, l'Europa ha perso il suo predominio e ha subito il processo progressivo di decolonizzazione. L'economia mondiale era intanto governata dalle multinazionali che, nel corso degli anni 1950 e 1960, acquisirono il monopolio delle materie prime, delle fonti energetiche e della produzione alimentare, egemonizzando tutta la produzione industriale. Con la crisi energetica degli anni 1970, che portò le nazioni occidentali a una radicale ristrutturazione industriale e commerciale, e con la nascita delle grandi agenzie internazionali, quali la Banca Mondiale ed il Fondo monetario internazionale, tutti i paesi furono obbligati a entrare nel mercato occidentale, presto dominato da una economia e da una finanza globalizzata. Il "nuovo ordine mondiale" determinò uno scollamento fra Nord e Sud: il "nuovo disordine mondiale", causa di nuove strategie politiche, che trovarono il loro epilogo con la caduta del muro di Berlino e il consolidarsi dell'egemonia statunitense. Tuttavia stanno sorgendo nuove superpotenze, come la Cina e l'India, mentre l'orgoglio dei paesi arabi (grazie anche agli ingentissimi capitali ricavati dalle fonti energetiche del petrolio e del gas) apriva un nuovo capitolo nella storia, definito da Samuel Huntington *lo scontro delle civiltà*.

In questo scenario, la presenza di nuove realtà giuridiche statuali, grazie alla decolonizzazione, e il consolidarsi degli Stati emergenti pongono il problema di riconoscere la dignità delle diversità etniche e culturali. L'emigrazione, all'epoca della globalizzazione, coinvolge oltre duecento milioni di persone e si presenta come fenomeno planetario, determinando la formazione ovunque di società multiculturali, multietniche e plurireligiose.

Il comunitarismo e le identità delle tribù globali

Bauman osserva che «*nella misura in cui devono essere difese per sopravvivere e devono appellarsi ai propri membri affinché garantisca tale sopravvivenza [...] tutte le comunità sono presunte; sono progetti più che realtà, qualcosa che viene dopo, non prima, della scelta individuale*»¹⁶. La comunità immaginata del vangelo comunitarista è

¹⁶ Bauman, *Modernità liquida*, pp. 197-201.

dunque prima di tutto una comunità di modello etnico: in effetti, l'etnicità ha il vantaggio di naturalizzare la storia e di presentare l'aspetto culturale come un fatto di natura. D'altronde, lo Stato-Nazione, in quanto promotore del principio dell'unità etnica, aveva portato alla consacrazione dell'etnia (della omogeneità etnica) allo *status* di comunità e, nell'attuale crisi della sovranità statale, il comunitarismo spera di capitalizzare tale tradizione, anche se storicamente lo Stato-Nazione ha avuto il proprio successo nella soppressione delle comunità autonome (basti pensare a ogni *kulturkampf* avviato e promosso dagli Stati). La visione della comunità è quella di un'isola d'intima e confortevole tranquillità in un mare di turbolenza: tenta e seduce, intimando agli ammiratori di astenersi dal guardare troppo da vicino, poiché l'eventualità di domare le onde e acquietare il mare è già stata esclusa in quanto sospetta e irrealistica. Il fatto di essere l'unico riparo offre alla visione un valore aggiunto che continua a crescere via via che la *borsa* in cui vengono scambiati altri valori di vita si fa sempre più volubile e imprevedibile: famiglia, colleghi di lavoro, classe, vicini di casa, sono troppo fluidi per immaginarli in veste di entità permanenti o accreditare loro la capacità di affidabili quadri di riferimento. Nel vuoto creato dalla modernità liquida e dalle dimissioni dello Stato-Nazione dalle sue antiche funzioni protettive, l'identificazione etnica, della quale fa parte anche come componente fondamentale la dimensione religiosa, sembra presentarsi come un sicuro rifugio¹⁷. Ma, sotto la superficie della cooperazione pacifica e amichevole, si agita un violento turbinio che va incanalato al di là dei confini, in modo da proteggere l'isola comunitaria tranquilla, dove la violenza è proibita. Così la violenza, che altrimenti svelerebbe il bluff dell'unità comunitaria, viene riciclata e trasformata nell'arma di difesa comunitaria: diventa un elemento indispensabile, da riproporre costantemente sotto forma anche di rito sacrificale¹⁸.

Nel dibattito internazionale di fine Novecento ha avuto grande successo la griglia interpretativa della storia proposta dal politologo americano Samuel Huntington¹⁹. Dopo la caduta del muro di Berlino, questi ha elaborato un teoria generale della storia futura, che sarebbe dominata dallo scontro fra sei o sette grandi aree di civiltà (occidentale, ortodossa, cinese, musulmana, indiana, africana, latino-americana). Tuttavia questa teoria non aiuta a comprendere il passato e neanche il presente. Come sottolinea Maalouf, se le nostre civiltà provano il bisogno di affermare rumorosamente la loro specificità, è proprio perché

¹⁷ *Ibidem*, pp. 202-227.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 228-235.

¹⁹ Samuel Huntington, *Lo scontro delle civiltà e in nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano 2006.

quest'ultima si sta inesorabilmente attenuando: oggi contempliamo il crepuscolo delle civiltà distinte, non la loro apoteosi. Ci sono indubbiamente traiettorie particolari delle nazioni, delle etnie, delle religioni, degli imperi, ma c'è nel contempo l'avventura umana nella quale siamo tutti imbarcati, individui e gruppi. Solo se si crede in questa avventura comune si può dare un senso e una valenza ai nostri itinerari specifici; solo se si crede all'uguale dignità delle culture si è autorizzati a valutarle in funzione dei valori che sono uniti a questo destino comune, valori che sono al di sopra di tutte le nostre tradizioni, di tutte le nostre credenze. Se vogliamo che quest'affascinante avventura prosegua, dobbiamo superare la nostra concezione tribale delle civiltà, delle religioni; liberare le une dalle loro pastoie etniche, sbarazzare le altre dal veleno identitario che le corrompe e le distoglie dalla vocazione spirituale ed etica²⁰.

Le tribù globali e il confronto Islam-Occidente

Maalouf aveva analizzato in un primo saggio la questione della *identità* personale/individuale e collettiva²¹, illustrando la molteplicità delle appartenenze di ogni persona e ogni gruppo. L'identità non è data una volta per tutte, ma si costruisce e si trasforma in base a esperienze, contatti e rapporti plurimi con le alterità cui è confrontata. La nostra è la risultanza di molteplici appartenenze, alcune legate a una storia etnica e altre no, alcune legate a una tradizione religiosa e altre no. Quando si vedono nelle proprie origini e nel proprio percorso diverse confluenze, diversi contributi, diversi meticcianti si crea un rapporto diverso con gli altri e con la propria tribù. Quando, invece, si pretende di ridurre a una sola appartenenza la propria identità ci troviamo di fronte a *identità assassine*, sorgenti di violenza²². Rivolgendosi alle migrazioni, chi migra è la prima vittima della concezione tribale dell'identità, che lo vorrebbe imprigionato in una mono-identità. Ma ne è vittima anche l'autoctono, il quale si chiude nella propria identità primaria, senza minimamente accorgersi di essere già in partenza un meticcio e precludendosi qualsiasi nuova acquisizione. Il mito della identità "nazionale o tribale", unica, chiusa, "forte" (proprio perché impermeabile e impermeabilizzata), è il pericolo e la tentazione "ideologica e ideologizzata" sia dell'emigrato, sia dell'autoctono. Maalouf illustra come ciascuno sia depositario di due retaggi: l'uno, verticale, gli viene dai suoi antenati, dalle tradizioni del suo popolo, dalla sua

²⁰ Maalouf, *Un mondo senza regole*, pp. 255-262.

²¹ Maalouf, *L'identità*.

²² Sen, *La disuguaglianza*, e *Identità e violenza*.

comunità religiosa; l'altro, orizzontale, gli viene dalla sua epoca. La dimensione orizzontale è determinante: da una parte, c'è quello che siamo nella realtà e quello che diventiamo sotto l'effetto della mondializzazione culturale; dall'altra, c'è quello che pensiamo e sosteniamo di essere (membri di una comunità e non di un'altra, adepti di una fede piuttosto che di un'altra).

Nel suo studio Maalouf affronta il tema delle "tribù planetarie" e il dibattito sul superamento delle identità chiuse e impermeabili, che rischiano di diventare assassine, con particolare riferimento alle problematiche legate all'insorgenza e all'exasperazione dello scontro tra Occidente e Islam²³. Ma è nel successivo studio del 2009 che egli torna sull'argomento con riflessioni importanti²⁴. A suo parere, mentre in Europa si stava consumando l'avventura totalitarista, il mondo musulmano e quello arabo in particolare tentavano di realizzare, nel dissolvimento dell'impero ottomano, una propria legittimazione culturale, politica e patriottica. Questo tentativo è durato e dura ancora oggi, ma con risultati insoddisfacenti e generando forti tensioni all'interno del mondo islamico e tra questo e l'Occidente. Maalouf propone dunque un excursus storico e in conclusione una serie di riflessioni su alcune componenti del dibattito-confronto-scontro tra Occidente-Islam, che oggi sembra tenere banco e preoccupare l'opinione pubblica globale.

Contrasto e non accettazione dei valori occidentali

La tesi più comune del dibattito odierno è che l'Occidente non è riuscito a trasmettere i suoi valori e che il rifiuto-contrasto del mondo islamico vada collocato in questo quadro interpretativo. Per Maalouf «l'errore secolare delle potenze europee non è stato quello di aver voluto imporre i propri valori al resto del mondo, ma esattamente l'inverso: di aver rinunciato costantemente a rispettare i propri valori nei loro rapporti con i popoli dominati»²⁵. Così il dramma della colonizzazione è stata la schizofrenia tra due esigenze inconciliabili: il desiderio di civilizzare il mondo e la volontà di dominarlo e sfruttarlo. Ciò ha comportato una diffidenza tenace nelle élite sudamericane prima, e poi asiatiche, africane, arabe: proprio coloro che credevano di più nei valori dell'Occidente e avevano adottato i principi di uguaglianza davanti alla legge, di libertà di parola e di associazione, si ritrovarono in preda alla delusione e al risentimento, mentre gli elementi tradizionalisti accettavano più facilmente l'autoritarismo coloniale. Quest'appuntamento

²³ Maalouf, *L'identità*, pp. 81-108 e 111-143.

²⁴ Maalouf, *Un mondo senza regole*.

²⁵ *Ibidem*, p. 58-59.

mancato si rivela oggi tra i più costosi per l'Occidente, che si ritrova senza i suoi intermediari naturali con i paesi del Sud; ma è costoso anche per i popoli ex-coloniali, che avrebbero potuto costruire società più evolute dal punto di vista economico e sociale e, soprattutto, per i popoli di frontiera, per le nazioni ibride, che avrebbero potuto svolgere un ruolo di intermediari tra il Nord ed il Sud²⁶.

La separazione tra religione e politica

Sia i sostenitori del radicalismo religioso che i detrattori dell'Islam sostengono unanimi che non si può separare l'Islam dalla politica, che è sempre stato così, che questa commistione teocratica è scritta nei libri sacri e che sarebbe inutile volerla cambiare. Maalouf contesta questo dogma, sottolineando come non si tratta di determinare quale interpretazione delle Scritture sia conforme agli insegnamenti della fede, quanto piuttosto di valutare l'influenza delle dottrine sul cammino del mondo e l'influenza del mondo sulle dottrine.

Il cristianesimo occidentale dall'umanesimo in poi ha superato la visione teocentrica del mondo, arrivando, non senza conflitti, alla separazione tra Chiesa e Stato. Il conflitto tra potere religioso e potere politico è stato però presente per secoli sia nel Cristianesimo che nell'Islam: al dualismo imperatori-papi del primo corrispondeva quello tra sultani-califfi nel secondo; Maalouf sostiene che, «*contrariamente all'apparenza delle cose, una delle tragedie del mondo musulmano (ieri come oggi) è che la politica ha sempre sconfinato nel campo religioso, non l'inverso*»²⁷.

La differenza fra i percorsi storici delle due "civiltà" (cristiana e islamica) non è determinata da una ingiunzione divina, ma dal comportamento degli uomini, che può modificarsi, e dal cammino storico delle istituzioni umane. Si dà troppo peso all'influenza delle religioni sui popoli e non abbastanza all'influenza dei popoli sulle religioni: a partire dal momento in cui (IV secolo) l'impero romano si è cristianizzato, il cristianesimo si è romanizzato; se il cristianesimo ha contribuito a fare dell'Europa ciò che è diventata, l'Europa ha ugualmente contribuito a fare del cristianesimo ciò che è diventato. Nel mondo musulmano, in assenza di un'autorità religiosa centrale forte e riconosciuta come legittima, le concezioni più radicali si diffondono senza che si riesca a contenerle, e ogni contestazione politica o sociale può servirsi della religione, proprio perché i dignitari religiosi sono incapaci di opporvisi, poiché sono stipendiati dai governanti.

²⁶ *Ibidem*, pp. 61-63.

²⁷ *Ibidem*, pp. 214-215.

L'attualizzazione della rivelazione divina ha portato la riflessione cristiana (soprattutto protestante e cattolica) e in parte anche quella ebraica a un duplice approfondimento: da un lato a una comprensione dell'involucro storico-culturale nel quale tale rivelazione si era espressa; dall'altro alla ricerca di ciò che risulta valido, trasformante e vitale per la vita delle donne e degli uomini nelle situazioni esistenziali, sociali e culturali che cambiano in ogni epoca della storia umana e delle collettività stesse. Si è trattato di un percorso complesso e non sempre lineare, collegato proprio ai cambiamenti culturali e sociali: cammino che anche alcuni pensatori e credenti musulmani (ancora una minoranza controllata) stanno intraprendendo, pur permanendo maggioritario un approccio puramente apologetico (difesa della propria fede, attacco-demolizione-conversione degli altri ritenuti "infedeli" da contrastare e combattere) o un linguaggio politicamente corretto (ostentare una modernità formale). Per queste ragioni, Maalouf, più che una problematica tra religione e politica, vede una problematica tra identità religiosa e identità storica²⁸. I popoli il cui presente è fatto di fallimenti, di disfatte, di frustrazione e di umiliazioni, si arroccano inevitabilmente nel loro passato per continuare a credere in se stessi: gli arabi si sentono esiliati nel mondo di oggi, stranieri ovunque, nei propri paesi appena meno che nella diaspora e la religione islamica diventa un luogo protetto per l'identità come per la dignità, in quanto la convinzione di essere i detentori della vera fede e i destinatari di un mondo migliore attenua la vergogna e il dolore di essere dei paria in questo mondo. Il campo religioso, quindi, visto e vissuto come bene di rifugio, è uno dei rari campi, forse l'unico, in cui la popolazione musulmana è ancora convinta di essere benedetta fra tutte le nazioni, anziché maledetta e reietta. La religione che essi hanno dato al mondo diventa l'ultimo territorio in cui sopravvive la stima di sé ed abbandonarla equivarrebbe a rinunciare al loro principale contributo alla storia universale, a rinunciare alla loro ragione di essere. Per questo, non si tratta del rapporto fra religione e politica, quanto piuttosto fra religione e identità e fra religione e dignità.

La questione dell'immigrazione musulmana

Come annota Maalouf, «*l'atteggiamento dei paesi occidentali nei confronti dei loro immigrati non è [...] una questione cruciale [...]. O l'Occidente riuscirà a riconquistarli, a farli aderire ai valori che proclama, facendo di loro degli intermediari eloquenti nei suoi rapporti*

²⁸ *Ibidem*, pp. 239-245.

con il resto del mondo, o essi diventeranno il suo problema più grave»²⁹. Un tempo efficace, benché lenta, la macchina dell'integrazione si è inceppata e qualche volta viene deliberatamente sabotata: si assiste a un lento degrado della coesistenza in molti paesi, anche se essi praticano politiche assai diverse in materia di immigrazione. In effetti, ciò che rende fragili i rapporti fra gli immigrati e la società di accoglienza (e, di conseguenza, fragile la coesistenza) è che una ferita c'è sempre, incominciando da quelle storiche (colonizzazione, segregazione, tratta dei neri, stermini razziali, perfino le crociate e tutto ciò che appartiene al passato) che per noi occidentali (delle quali siamo stati tuttavia protagonisti) dovrebbero essere ormai dimenticate. Inoltre, si tende troppo spesso a dimenticare che un "immigrato" è in primo luogo un "emigrato", cioè una persona "doppia", in quanto appartiene a due società differenti e non ha lo stesso status in entrambe³⁰. Perché l'emigrato possa modificare il punto di aggancio esistenziale dal paese di provenienza e diventare immigrato, cioè agganciato al paese di arrivo, bisognerebbe che egli fosse associato appieno ad esso, potendo, così, identificarsi, anche se in modo progressivo, con la società adottiva, sentendosi invitato a immergersi anima e corpo. Nessuno dei due principali approcci europei (quello inglese più multiculturalista e quello francese più integrazionista) risulta conveniente, in quanto queste due politiche partono dal presupposto che una persona non possa appartenere appieno e contemporaneamente a due culture. L'immigrato ha sete anzitutto di dignità e di dignità culturale, all'interno della quale la religione costituisce un elemento importante e fondamentale. Da qui la promozione di un pluralismo linguistico e il superamento di certi aspetti negativi del comunitarismo da parte delle attuali "tribù planetarie", che privilegiano in modo esclusivo e conflittuale l'identitarismo religioso.

Le speranze: il ruolo dell'Europa

Tra le speranze per il futuro, Amin Maalouf collocava l'esperienza dell'Europa: *«Essa rappresenta ai miei occhi un abbozzo di ciò che potrebbe significare concretamente la fine della preistoria [...]: gettarsi dietro le spalle gli odi accumulati, le dispute territoriali, le rivalità secolari; lasciare che i figli e le figlie di quelli che si sono ammazzati fra loro si tengano per mano e concepiscano il futuro insieme; preoccuparsi di organizzare una vita in comune fra sei nazioni, poi per nove, dodici, quindici, poi per una trentina; trascendere la diversità delle culture*

²⁹ *Ibidem*, pp. 233-234.

³⁰ Cfr. al riguardo Giovanni Giulio Valtolina, «La prospettiva psicologica: identità, appartenenza, cittadinanza», Studi Emigrazione, 189, 2013, pp. 66-81.

senza mai cercare di abolirla, affinché un giorno nasca, partendo da numerose patrie etniche, una patria etica [...]. L'Unione Europea ci offre l'esempio di un'utopia che si realizza: costituisce un esperimento pionieristico, una prefigurazione plausibile di quella che potrebbe essere domani un'umanità riconciliata, e prova che le visioni più ambiziose non sono obbligatoriamente ingenuie»³¹.

Zygmunt Bauman, nel tentativo di definire l'identità europea e la sua "missione" nel panorama geopolitico mondiale, dominato dall'unica superpotenza globale e dal suo impero, titolava un suo studio *L'Europa è un'avventura*³². Come egli annota, nella sua storia millenaria «l'Europa non si era mai sentita minacciata di conquista da parte di un altro continente; non era mai stata guardata dall'alto in basso e denigrata come potenza di rango inferiore, tenuta a essere fedele a un impero straniero e a ingraziarsi una forza estranea con poche speranze di poterla mitigare, placare o convertire alle proprie abitudini [...] L'Europa non si era mai trovata a vivere, con l'avvilente consapevolezza della propria inferiorità, e a provare la necessità di guardare con ammirazione modelli di vita predicati e praticati da altri, sforzandosi di correggere il proprio operato per adeguarlo a tali modelli, e di emulare forme di vita estranee e/o misurarsi con loro [...] Questa situazione ha colto l'Europa impreparata per il suo passato e per la concezione che essa aveva dell'ordine globale come pax europea e dell'umanità come prodotto finale della progressiva universalizzazione del modo di essere europeo»³³. Per secoli, infatti, l'Europa si era sentita ed era stata il sovrano del pianeta terra e aveva agito come tale: la lunga stagione della colonizzazione (dal XVI al XX secolo), nella quale essa aveva esercitato, spesso con tracotanza, la pretesa di offrire al mondo un modo di vivere migliore, meglio attrezzato, più sicuro, più ricco, più decoroso, più civile, di fornire una visione di ordine legale al cui confronto tutti gli altri disordini sembravano una giungla. Gli europei erano convinti che la conquista e la dominazione europea era un atto nobilitante, che innalzava i conquistati all'altezza della vera conoscenza, delle civiltà e di una moralità superiore. L'intero pianeta era stato, così, rifatto secondo il modello europeo e, fino al XX secolo, esso aveva accettato di buon grado o si era dovuto arrendere, anche se riluttante, all'ideale tutto europeo, proclamato da Immanuel Kant, della *perfetta unificazione civile nel genere umano*. Ma, nel corso del XX secolo, era iniziato il processo di decolonizzazione e di ridimensionamento dell'Europa nel contesto planetario: con gli anni 1950 esplodeva la decolonizzazione,

³¹ *Ibidem*, pp. 292-293.

³² Zygmunt Bauman, *L'Europa è un'avventura*, Laterza, Roma-Bari 2006.

³³ *Ibidem*, pp. 47-48.

cioè l'accesso sulla scena mondiale di nuove entità statali, giuridicamente costituite e riconosciute, derivanti dalle ex-colonie europee. L'Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata divisa in due e gli Stati-Nazione europei sono divenuti feudo delle due superpotenze dell'epoca. Con lo scemare della superiorità produttiva dell'Europa e del suo spessore politico, le idee europee impallidivano davanti ad altri sistemi-guida dettati dai nuovi imperialismi. «*Con suo grande sgomento e delusione, l'Europa scopre una possibilità, anzi una probabilità di una modernizzazione senza occidentalizzazione (leggasi: senza europeizzazione)*».³⁴

Nel dopoguerra, l'Europa, vecchio continente in un mondo giovane, se da una parte sembrava agitarsi nel suo ruolo subalterno, aggrappata ai vecchi ricordi imperiali e all'illusione di ritornare sulla scena mondiale se non con un ruolo di direttore d'orchestra, almeno con quello di primo violino, dall'altra stava cercando una nuova avventura. L'Europa, quindi, era stata costretta dalla sua storia recente a cambiare registro e a inventare nuove strade: nel corso del "secolo breve" (dalla rivoluzione bolscevica alla caduta del muro di Berlino)³⁵, era stata costretta a spogliarsi del potere imperiale e a condividere una posizione geopolitica subalterna insieme con altri attori politici; aveva vissuto gli orrori più disumani e crudeli della storia dell'umanità (bolscevismo, fascismo, nazismo...). Si trattava di ricavare una vera e propria "lezione dalla tragedia", maturando la coscienza che era giunta l'ora di smaltire la sbornia macabra di un'epoca boriosa e poco eroica, crudele e feroce. Da qui la spinta irresistibile verso la pace. Una pace non intesa alla vecchia maniera (quella pace di cui parla lo storico latino Tacito, *dove han fatto il deserto dicono che là è la pace*) e non legata alle conquiste territoriali, all'uso della forza militare, al neoimperialismo economico; ma una pace che fosse frutto della razionalità, della giustizia, della democrazia e della libertà.

L'identità europea

Alla ricerca dei valori distintamente europei (in quanto elaborati, formulati e affinati in quella parte del pianeta che si tende a descrivere come Europa propriamente detta e in quanto tale formulazione e affinamento sono inseparabili dal corso della storia europea), Bauman si ricollega alle analisi dello scrittore bulgaro Todorov³⁶.

³⁴ *Ibidem*, p. 19.

³⁵ Eric Hobsbawm, *Il secolo breve (1914-1991). L'epoca più violenta della storia dell'umanità*, BUR, Milano 2000.

³⁶ Bauman, *L'Europa è un'avventura*, pp. 125-142. Cfr. Todorov, *Il nuovo disordine mondiale*, pp. 61 ss.

La *razionalità*. Anche se il passato e il presente dell'Europa sono disseminati da azioni totalmente irrazionali, era e resta una consuetudine della cultura europea la convinzione che tutte le violazioni (e sono tante) devono giustificarsi di fronte al tribunale della ragione: ciò privilegia il dialogo e la ricerca di soluzioni mediate (anche se faticosa e con tanti errori), rispetto alla forza.

La *giustizia*. Il passato e il presente dell'Europa sono disseminati da azioni e situazioni decisamente ingiuste. Il valore della giustizia è da considerarsi come fermento: la giustizia dimostra la sua vera forza quando la società attuale viene accusata di disonestà, corruzione e parzialità; il modo per avvicinarsi il più possibile a una società giusta è quello di affermare che una società è tale soltanto se non si reputa sufficientemente giusta e, quindi, si sente determinata a esserlo di più. La giustizia è il valore alla base di qualsiasi solidarietà (salvaguarda il bene comune dagli eccessi della promozione egocentrica e individualistica) e predispose l'habitat umano alla comunanza pacifica e amichevole, per un polilogo e per negoziati ispirati alla volontà di cercare un accordo, creando, così, la possibilità stessa dell'esistere di una società.

La *democrazia*. Nella sua lunga storia l'Europa è stata continuamente alla ricerca delle modalità politiche e sociali per costruire una società autonoma: una società che ha la consapevolezza che tutti i modi e i mezzi della convivenza e della coesione sociale possono poggiare solo sulla volontà e sulla capacità di partecipazione dei suoi membri. Il principio della convivenza politica, nel corso travagliato della storia europea, è stato, appunto, il detto dell'antica *agorà* ateniese, ciò che è ritenuto buono dall'assemblea e dal popolo. Il dibattito e la partecipazione (compiti del cittadino) non finiscono mai e la democrazia esiste solo attraverso la perseverante e tenace partecipazione dei cittadini. L'autonomia della politica è strettamente collegata con la "libertà individuale": infatti, la democrazia poggia sulla libertà dei suoi cittadini, e i cittadini fondano la convinzione e il coraggio della propria libertà sulla democrazia della propria *polis*.

La "Carta dell'identità europea", tracciata dall'Associazione Europa-Union (28 ottobre 1995), parla dell'Europa come "comunità di valori" e sottolinea la tolleranza, l'umanità e la fratellanza fra i valori supremi che essa ha diffuso in tutto il mondo, diventando la madre delle rivoluzioni del mondo moderno. Se non bisogna dimenticare che l'Europa nella sua lunga storia «*ha ripetutamente posto in questione e violato questi valori*», si può anche pensare che, dopo un'epoca di nazionalismo, imperialismo e totalitarismo incontrastati, questi valori, che affondano le radici nell'antichità classica e nel cristianesimo, hanno aiutato l'Europa a designare la libertà, la giustizia e la democrazia come i principi fondamentali delle relazioni internazionali. Per questo

gli autori della Carta insistono sull'Europa come comunità di responsabilità. Nel mondo odierno, in cui siamo tutti interdipendenti, l'Unione Europea ha una responsabilità particolare verso il resto del mondo: «soltanto tramite la cooperazione, la solidarietà e l'unità l'Europa può dare un contributo efficace a risolvere i problemi mondiali». In effetti, l'Unione Europea «dovrebbe dare un esempio, specie per quanto riguarda la difesa dei diritti umani e la protezione delle minoranze».

Todorov, nel tentativo di superare e integrare i vari contributi che avevano arricchito il dibattito europeo, fornisce alcuni spunti interessanti di riflessione³⁷. Egli ricorda come il saggista e poeta francese Paul Valéry, negli anni 1920, fu uno dei primi a specificare le tre radici culturali europee (Roma-Gerusalemme-Atene)³⁸, seguito negli anni 1950 dallo svizzero Denis de Rougemont che, in *L'aventure occidentale de l'homme* (1957), precisava due concetti dell'apporto cristiano (la rottura della visione ciclica del tempo e l'incarnazione) e indicava altre fonti di influenza (quella persiana per la visione del bene e del male; quella araba per l'idea dell'amore; quella celtica per il misticismo). In questa ricerca delle radici, l'attenzione era rivolta anche a contributi più moderni, come l'illuminismo, mentre venivano messe in risalto le diversità nazionali e regionali del complesso mosaico europeo. Come acutamente osserva Todorov, «il carattere troppo parziale di questa lettura della storia, ridotta all'individuazione degli aspetti positivi che si potrebbero cogliere [...] e l'idea stessa di fondare l'identità europea esclusivamente sulla sua storia, sono messe in discussione [...]. Quelli che sostengono [una identità immutabile] vogliono [...] legittimare l'esclusione di tutti quelli che non la condividono [...]. La ricerca stessa di un nucleo irriducibile si rivela problematica»³⁹.

Senza misconoscere le radici storiche, egli sceglie di leggere l'attuale identità europea nella sua evoluzione e, quindi, indica tre caratteristiche attuali dell'identità europea:

*La pluralità come base dell'unità: «L'unità delle cultura europea consiste nella sua maniera di gestire le diverse identità che la costituiscono (a livello regionale, nazionale, religioso e culturale), accordando loro uno statuto nuovo e traendo profitto da questa stessa pluralità: l'identità spirituale dell'Europa non porta ad annullare le culture specifiche e le memorie locali, non consiste in un elenco di nomi propri o in un repertorio di idee generali, ma nell'adozione di un medesimo atteggiamento di fronte alla diversità»*⁴⁰. In effetti, non si deve dimenticare

³⁷ Todorov, *La paura dei barbari*, pp. 229-259.

³⁸ Paul Valéry, *La crise de l'esprit. Variété I*, Gallimard, Paris 1924.

³⁹ Todorov, *La paura dei barbari*, pp. 235-236.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 237.

che da secoli gli europei sono abituati a coordinare e accordare tra loro ideologie di origine differente e questa pluralità interna si accompagna a un'apertura alle influenze esterne. Quando, nel 2003, in occasione della stesura della Costituzione europea, sorse il dibattito riguardo l'esplicitazione nel preambolo delle radici cristiane e venne ripresa la discussione sull'identità, si giunse a non inserire l'argomento delle radici non perché fossero negate, ma proprio perché l'unità europea si colloca nell'accettazione della diversità.

L'istituzionalizzazione della coesistenza. L'accettazione dell'altro e del diverso sarebbe estremamente fragile senza il riconoscimento di uno stesso *status* alle differenze. Un continente, che aveva conosciuto una storia infinita e interminabile di guerre tra le diversità, dopo il trauma della Seconda Guerra Mondiale, aveva posto il principio dell'eliminazione del ricorso alla forza (bellica) in caso di conflitto. Da qui la ricerca delle diverse forme di coesistenza. I conflitti religiosi dei secoli XVII e XVIII avevano portato a elaborare il concetto di tolleranza religiosa e, successivamente, grazie alla riflessione illuministica, quello del pluralismo, affinché uno non assuma una posizione egemone ed eserciti una tirannia sugli altri. La democrazia politica, che si è venuta instaurando nel corso del XIX secolo, fu sostanzialmente fondata sul pluralismo; il principio della laicità, adottato oggi da tutti i paesi europei (anche se con modalità diverse) ha portato le religioni non solo alla reciproca tolleranza, ma ha conferito a un'istanza non-religiosa, lo Stato, il compito di assicurare una loro corretta ripartizione nello spazio pubblico e di garantire che ogni cittadino disponga di una sfera personale, esente sia dal controllo dello Stato sia da quello delle religioni. La democrazia sociale, anch'essa nata alla fine del XIX secolo, ha regolamentato e codificato, in senso pluralistico, i rapporti sociali legati all'economia, al lavoro e alle classi. L'identità europea esiste in una modalità di accettazione e di convivenza della pluralità delle entità che formano l'Europa: essa non è una "nazione", ma una forma di "coabitazione-coesistenza di nazioni".

*Il modello cosmopolita*⁴¹. Il sociologo tedesco Ulrich Beck ha definito il percorso europeo come cosmopolitismo⁴². Il concetto di cosmopolitismo, applicato all'Europa, risponde a tre caratteristiche contemporaneamente presenti: un insieme di entità che obbediscono a una norma comune; le differenze tra queste entità hanno uno statuto legale; le entità hanno uguali diritti. Il cosmopolitismo europeo è complementare a una Europa delle nazioni, in quanto promuove la pluralità culturale

⁴¹ *Ibidem*, pp. 248-259.

⁴² Ulrich Beck, *Lo sguardo cosmopolita*, Carocci, Roma 2005, e *L'Europa cosmopolita*, Carocci, Roma 2006.

sulla base di una norma universale dell'uguaglianza degli esseri umani e impone un controllo delle differenze, mettendo in atto dinamismi e strumenti di interazione tra di esse. Se il miracolo europeo di aver trasformato dei nemici in vicini ha definitivamente abbandonato i tentativi di unificazione attraverso la forza (Carlo Magno, Carlo V, Napoleone, Hitler), il riconoscimento della pluralità interna all'Europa va molto oltre l'assenza di ostilità armate. Si pone quindi, con urgenza e insistenza, la necessità di avviare il motore politico dell'Unione: se i popoli avrebbero interesse a una maggiore integrazione in seno a quest'ultima, le élite politiche preferiscono mantenere il loro potere locale, per quanto limitato. L'unione degli Stati europei aveva ricevuto un impulso e un'accelerazione a causa delle minacce ricevute e ora che l'Europa sembra non avere più nemici (la Russia è pacificata, la Cina è lontana, l'Islam sembra una minaccia poco credibile, gli Stati Uniti sono alleati...), la costruzione dell'Europa vive una stagione di stanca. Forse, la crisi sta dando una *scossa*: potrebbe essere l'occasione di un rilancio?

La "missione" dell'Europa nel mondo di oggi

Bauman nel suo studio ipotizza alcune linee del futuro della *missione* dell'Europa post coloniale⁴³:

La "missione" dell'Europa. L'identità europea si è continuamente evoluta nella storia, ma riflette una costante: uno spirito utopico sostanziale con la sua identità, per altro mai raggiunta, fastidiosamente sfuggente e sempre in contrasto con la realtà. Il posto dell'Europa è sempre stato tra il dover essere e l'essere, diventando, così, un luogo di sperimentazione continua: anche oggi, il suo posto e il suo ruolo oscilla tra il dover essere di un pianeta ospitale e vivibile per tutti i suoi abitanti, e un pianeta di disparità sempre maggiori, di ostilità tribali e di steccati e frontiere che dividono (un pianeta sempre meno idoneo ad essere abitato dagli esseri umani). La questione centrale dell'unificazione istituzionale dell'Europa è la creazione di una nuova cultura sociale e politica: o si permane nella volontà di voler mantenere a tutti i costi l'essere attuale dell'Europa, come isola e nicchia relativamente pacifica in mezzo al disordine planetario, o si imposta il futuro sul dover essere, cioè sulle responsabilità planetarie dell'Europa. Le generazioni europee odierne devono compiere un salto qualitativo, analogo a quello compiuto dall'Europa, sulla soglia dei tempi moderni, quando superò la sella della società frammentata nelle corporazioni, nei feudi, nelle numerose patrie e culture locali e inventò l'entità astratta e unitaria dello Stato-Nazione. Ora si tratta di inventare l'umanità: punta-

⁴³ Bauman, *L'Europa è un'avventura*, pp. 47-91.

re verso lo spazio in cui si combattono oggi le lotte per la sopravvivenza e in cui si decidono le sorti di ogni parte del globo; lo spazio planetario politicamente vuoto ed eticamente confuso, che manca di competenze direttive e di autorità giuridiche e politiche legittime e soffre di uno spaventoso deficit democratico.

Lo stile della missione dell'Europa. La missione di estendere l'avventura europea in campi inusitati e sostanzialmente interdetti all'Europa dell'epoca coloniale sorge in un momento in cui il suo peso specifico (politico ed economico) nelle faccende del mondo continua a diminuire. L'Europa deve interiorizzare il suo nuovo *status* nella geo-politica mondiale e accumulare, nell'immediato futuro, un capitale costantemente crescente di conoscenze salvavita che, successivamente, sarà in grado di condividere con gli altri. Per questo oggi l'Europa, che ha dovuto accettare di non essere più dominatrice, ma dominata, e ha imparato l'umiltà a proprie spese, rifiuta di considerare la forza come fonte di giustizia e ancor più di confondere le due cose. Il passato di piromane dell'Europa deve, perciò, portarla a un esame di coscienza e a smaltire parecchi sensi di colpa: essersi scottata nel passato con l'euforia della potenza e con il delirio di grandezza, potrebbe dimostrarsi un vantaggio (aver imparato a non scherzare con il fuoco della violenza e non accumulare polveriere o bombe ad orologeria). La vecchia Europa, diventata saggia, non dovrebbe stancarsi di mostrare questo discernimento ai suoi amici americani e continuare a insistere che la legge crea fiducia e sicurezza e che, al contrario, il ricorso alla violenza non comunicativa delle armi causa il declino. Come osserva il politologo americano, Robert Kagan, «è ora di smetterla di fare finta che europei e americani abbiano la stessa concezione del mondo o addirittura occupino lo stesso mondo». Gli Stati Uniti rimangono impantanati nella storia quando esercitano il potere nell'anarchico mondo hobbesiano, mentre l'Europa si sta già muovendo (anche se poco convinta e a singhiozzo, con molti dietrofront e ripensamenti) verso il mondo kantiano della pace perpetua, nel quale il diritto, la contrattazione, il dialogo e la cooperazione hanno la meglio là dove una volta regnavano la violenza e la forza bruta. L'Europa è pronta, se non a fare da guida, almeno a mostrare come si passa dal pianeta hobbesiano alla «perfetta unificazione civile nel genere umano», preconizzata da Kant. Ci è passata essa stessa, almeno per la prima parte del percorso, giungendo alla coabitazione pacifica di buon vicinato, e conosce (purtroppo) i costi umani delle deviazioni e dei ritardi che ha vissuto in questi anni. L'Europa sembra giunta a un punto in cui combinare le varie risorse per istituzionalizzare i conflitti e introdurre, progressivamente, nuovi diritti fondamentali che diventino imperativi e largamente accettati: giungere, cioè, a un modo nuovo di vivere assieme e di vivere ciascuno con le differenze degli altri, pronto a

sostituire le prove di forza violente e porre fine all'opzione della guerra. Nel mondo di oggi, è diventata questione di vita o di morte per tutti coloro che vi sono coinvolti (i diseredati come i privilegiati) il saper creare un quadro di riferimento in grado di accogliere la varietà delle forme di vita umana e far sì che esse si impegnino all'interazione pacifica, in un spirito di collaborazione e di vantaggio reciproco. Si tratta di inventare e promuovere un «*cosmopolitismo nuovo e realmente esistente*», che dichiari la sua opposizione a tutte le forme di nazionalismo etnico e di fondamentalismo religioso, nonché agli imperativi economici del capitalismo globale, e che miri a ricostruire la vita politica sulla base di una visione illuminata di relazioni pacifiche tra Stati nazionali, di diritti umani condivisi da tutti i cittadini del mondo e di un ordine giuridico globale sostenuto da una società civile globale. In questo processo, diventa importante che l'Europa, come stiamo verificando e subendo in questi tempi di crisi, dia il suo apporto deciso alla ripoliticizzazione dell'economia, condizione essenziale per la sopravvivenza della democrazia e per la prosecuzione della specie che l'ha inventata.

Il dilemma del futuro dell'Europa. I sentimenti di appartenenza condivisa e di mutua responsabilità per il futuro comune, nonché la disponibilità a prendersi cura reciproca del benessere di ciascuno e arrivare a soluzioni amichevoli e durature nei confronti dei conflitti che esplodono di volta in volta richiedono necessariamente un quadro istituzionale. L'Unione Europea aspira a dar vita a una forma embrionale di vivere istituzionalmente la convivenza (uno Stato nuovo), nella quale gli ostacoli più ingombranti risultano gli Stati-Nazione, riluttanti a cedere ciò che resta della loro sovranità, un tempo piena. L'avventura dell'Europa di oggi è percorsa da due logiche diverse: a) la logica dell'arroccamento locale, secondo la quale si dovrebbe ricostruire, a livello di Unione Europea, il tessuto legale e istituzionale che, in passato, teneva insieme l'economia nazionale nei confini della sovranità territoriale di uno Stato-Nazione. Tale logica ripropone politiche di separazione, di divisione, di sbarramento, con la ricerca e la cristallizzazione di franchigie territoriali nei confronti di regole e tendenze generali; b) la logica della responsabilità e delle aspirazioni globali che è rivolta (almeno in linea di principio) ad affrontare in modo diretto i problemi sorti a dimensione globale: soluzioni durature e realmente efficaci a problemi di dimensione planetaria (come quelli conseguenti all'economia globalizzata e alle migrazioni) possono essere individuate e dare frutti solo attraverso la rinegoziazione e la riforma del tessuto d'interdipendenze ed interazioni globali.

Siamo di fronte a qualcosa di completamente inedito: le istituzioni politiche attualmente a nostra disposizione sono state create a misura della sovranità territoriale dello Stato-Nazione e le istituzioni politiche

che serviranno all'auto-costituzione della società planetaria non possono essere le stesse, magari congegnate in maniera più grande (ad esempio federazione di Stati); siamo costretti a salire per arrivare, sospinti dal passato, alla sella per intraprendere il cammino futuro. Bauman conclude: «*La logica della responsabilità e delle aspirazioni globali, se adottata e anteposta alla logica dell'arroccamento locale, può contribuire a preparare l'Europa alla sua prossima avventura, forse ancora più grande delle precedenti*»⁴⁴.

La vocazione mediterranea

L'unificazione degli Stati-Nazione europei in un'entità sovranazionale, accanto all'allargamento del mercato comune economico con la libera circolazione dei cittadini e dei capitali, ha voluto ampliare lo spazio di coesistenza pacifica, soprattutto alla fine della Guerra Fredda e dopo la caduta del muro di Berlino, verso i paesi dell'Est che avevano fatto parte del Patto di Varsavia. Da una parte, i nuovi paesi sono stati aggregati in modo funzionale, per fare da cuscinetto e da frontiera esterna, e la loro inclusione nell'Unione obbediva, almeno in parte, all'allargamento della NATO verso le Nazioni che erano precedentemente collocate sotto l'influenza sovietica. Tuttavia, non si può negare che la loro inclusione è stata vista e pensata anche per inglobare e integrare, nel contesto e nei valori europei e nella pratica della convivenza pacifica, un'area geografica che era stata luogo e sorgente di conflitti, di divisioni e di opposizioni. E questo anche se il processo dell'unificazione politica europea procedeva in moto altalenante, oscuro e contorto.

Il banco di prova negli anni 1990 e all'inizio del XXI secolo sono stati i Balcani e in particolare la crisi della ex-Iugoslavia: era esplosa, infatti, alla caduta del regime dittatoriale comunista-maoista in Albania, l'emigrazione albanese, che coinvolgeva in pochi anni quasi metà della sua popolazione, mentre contemporaneamente, nella ex Iugoslavia, la disgregazione politica portava a uno scatenamento di rivalità assopite e latenti, che determinarono una situazione di violenza totale, con una serie a catena di guerre, di massacri, di pulizie etniche, mentre si produceva un'acutizzazione dei fondamentalismi religiosi ed entrava in gioco l'exasperazione dei nazionalismi più biechi. L'Europa si è trovata in un vero e proprio incubo culturale, sociale e politico, di fronte al quale le strategie normali del dialogo, della concertazione, della contrattazione e della cooperazione sono risultate di fatto impotenti. Lo stesso intervento militare, per controllare e gestire le situazioni di violenza etnica, culturale e religiosa, si è dimostrato inadeguato e

⁴⁴ *Ibidem*, p. 142.

totalmente contrario ai valori e alle modalità che sembravano caratterizzare l'Europa. Infatti, anche a causa dell'ingerenza americana, che determinò le scelte della NATO, invece di perseguire una politica dell'inclusione e della convivenza, si è praticata e imposta la politica della distinzione etnica e religiosa: i nuovi Stati, più che fondati sul pluralismo e sul cosmopolitismo, risultarono costruiti sul modello etnico-religioso. Insieme a un controllo del territorio per scongiurare nuove violenze e nuovi massacri (controllo che si è dimostrato non solo inconcludente, ma addirittura controproducente in Kosovo), sarebbe stato necessario mettere in atto un'inclusione politica e istituzionale dei paesi balcanici, per inserirli nella cultura e nella prassi della convivenza e della coesistenza delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose. L'Europa, che aveva messo insieme, in un unico soggetto politico e istituzionale, oltre venti Stati-Nazione, con le loro identità linguistiche, culturali e religiose diverse e diversificate, avrebbe dovuto favorire l'inserimento progressivo, nel suo progetto politico istituzionale, di alcuni Stati-Nazione, che stavano vivendo, al loro interno, una fase complessa e confusa di ri-identificazione sociale, culturale e politica. L'incapacità di progettare un futuro per questa regione avrà delle conseguenze negli anni a venire e non sarà la semplice accettazione tardiva di alcuni paesi, secondo i criteri espliciti richiesti dall'Unione Europea per la loro ammissione, che riuscirà a produrre un'inclusione ed un'integrazione nell'Unione stessa.

Sono in atto, da qualche anno, colloqui, incontri e trattative per l'inclusione dei paesi del Nord Africa, in particolare quelli che sono stati poi coinvolti nella cosiddetta Primavera araba. Già precedentemente essi sono diventati di fatto i garanti della frontiera africana dell'Unione (Stati frontiera e Stati cerniera): in questo senso sono stati stipulati accordi con relativi progetti di cooperazione e di sviluppo, a livello dell'Unione e/o a livello bilaterale tra paesi dell'Unione e i singoli paesi interessati; lo stesso programma Frontex, oltre agli aiuti e alla fornitura tecnica, sta utilizzando questi Stati come guardiani, mentre sono stati messi in atto servizi di controllo dei flussi migratori africani, con particolare riferimento ai richiedenti asilo.

Rimane comunque difficile immaginare quale strategia inventare, per superare non solo l'attuale situazione politica, sociale ed economica del Nord Africa, che sta determinando una continua emorragia migratoria di tipo economico, vista la situazione di guerra e guerriglia, e soprattutto una fuga di profughi e richiedenti asilo. Come commenta Todorov, *«la politica efficace non consiste nel scegliere il realismo contro l'idealismo o il contrario, ma nel richiamarsi a entrambi: individuare un ideale (il benessere dei popoli) e fornirsi dei mezzi per raggiungerlo»*⁴⁵.

⁴⁵ Todorov, *La paura dei barbari*, p. 264.

I migranti e la costruzione di una società europea del futuro

Parlare in modo positivo dei migranti oggi non solo non è più di moda, anzi è diventato di moda il contrario. Dimostrare e adottare nella prassi sentimenti xenofobi e razzisti fa parte del panorama culturale e politico: in Europa si sta consolidando un razzismo istituzionale in parte giustificato dal razzismo popolare e in parte fomentatore di esso. D'altronde, anche la crisi contribuisce ad alimentare le paure: in una fase di espansione economica i migranti sono visti come risorsa (anche se spesso quasi esclusivamente in un senso economico e di sfruttamento), ma in una fase di crisi e di recessione ciò che prevale è proprio la paura e i migranti rischiano di essere il capro espiatorio su cui scaricare le insicurezze dei cittadini.

Lo Stato-Nazione non è più in grado di offrire un'efficace tutela per i suoi sudditi contro i colpi imprevedibili di una concorrenza di mercato inesorabile e incontrollata, che ha causato l'attuale disordine mondiale, terribilmente violento. Come osserva Eugen Weber, quando le democrazie attraversano un periodo di crisi, *«l'insoddisfazione e la paura diffuse possono concentrarsi sugli Altri, che vengono accusati di togliere alla gente il posto di lavoro, il pane di bocca, la sicurezza delle strade e il denaro versato con le tasse. In periodi simili, i vicini diventano nemici e il nazionalismo occasionale si trasforma nella xenofobia del noi contro loro. In tempi normali gli immigrati vengono denigrati e marginalizzati, ma poi integrati ed assimilati. In tempi duri come questi, invece, l'antipatia latente diventa risentimento e odio aperto»*. Lo Stato-Nazione, inesorabilmente in crisi, visto che non può assicurare la sicurezza economica, cerca di ritagliarsi un suo ruolo specifico nel campo dell'incolumità personale. Le autorità statali hanno promosso l'operazione di fondere i temi dell'immigrazione e della criminalità in un *continuum* di sicurezza interna e collegando la tradizionale demonizzazione dell'altro (sotto forma di minaccia criminale posta all'Europa da estranei indesiderabili) alla crescente pressione dell'immigrazione verso l'Unione Europea, consentendo, così, di coniugare facilmente le apprensioni per la criminalità a quelle per l'immigrazione. L'opinione pubblica può essere facilmente indirizzata sugli sforzi del governo per separare i profughi veri da quelli falsi, oppure per individuare e separare i potenziali scrocconi del *welfare* da coloro che vengono autorizzati all'ingresso al seguito di controlli effettuati con le tecnologie più avanzate. Escludendo tutte o quasi le modalità legali d'ingresso, l'Europa ha fatto in modo che chi si trova "fuori" non abbia altra scelta che rivolgersi ai trafficanti. Così si aprono nuovi e ampi spazi per la criminalità, contro cui i governi si daranno molto da fare al fine di proteggere l'incolumità minacciata dei loro cittadini. Il *continuum*

migrazione-criminalità-sicurezza consente agli Stati europei di trovare una nuova e potente legittimazione in un'inedita miscela di politiche di ordine pubblico e d'immigrazione.

Anche se non è di moda, da scalabriniano testardo (anche se poco ortodosso), continuo a credere alla visione provvidenziale delle migrazioni anche (ed anche di più) nel mondo globalizzato. La mia pretese di essere una lettura sapienziale prospettica, che non vuole diventare ideologica (proporre una società ideale alla quale deve conformarsi la società reale), ma cogliere, pur nelle sfide cruciali, la realtà di oggi con le sue dinamiche di speranza e di evoluzione.

In quella che Maalouf chiama la *preistoria*, si è compiuta un'evoluzione accelerata, a partire dal XVIII secolo, grazie a quella che Bauman definisce la *modernità solida* (la rivoluzione industriale, lo Stato-Nazione e la rivoluzione democratica e sociale), che è sfociata nell'attuale *modernità liquida*, hanno perso la loro virulenza e forza le culture degli imperi, dei fascismi e dei totalitarismi razziali e classisti, dei patriottismi e dei nazionalismi, delle omogeneità culturali e delle identità nazionali. La sfida della liquidità globale e le degenerazioni del nuovo disordine mondiale con la prevaricazione dell'economia e della finanza, sta generando paure e incertezze micidiali (la perdita della sicurezza personale fisica, lo sconvolgimento dell'economia e dei mercati, la sindrome dell'assedio e dell'invasione dei nuovi barbari) e, di conseguenza, la ricerca ossessiva di nuove sicurezze (o pseudo-sicurezze). In questa fase si sono elaborate le teorie millenariste degli scontri di civiltà, per giustificare un'eventuale ricomposizione di probabili nuovi imperi o per puntellare la traballante egemonia mondiale della superstite e unica potenza mondiale. Nel generale bisogno di comunità, per compensare il vuoto della liquidità si è venuto elaborando-teorizzando ed organizzando il comunitarismo etnico e religioso: se a livello planetario si è concentrati sulle modalità terroristiche e violente, in particolare del fondamentalismo islamico (nell'ambito della polarizzazione dello scontro tra Islam e Occidente), non si può sottovalutare la permanenza (spesso giustificata) di una cultura razzista residua che permea capillarmente e profondamente la spiritualità, l'anima e i comportamenti quotidiani delle società e delle identità individuali e collettive; siamo ancora molto lontani da una cultura dell'alterità accettata, interiorizzata e praticata.

Tuttavia la società liquida, che ha fatto del mondo un villaggio globale e ha, nel contempo, globalizzato ogni villaggio, ci presenta il quadro realistico e reale, quale Bauman lo delineava: «*il pluralismo della società civile moderna [è] una cosa buona e una circostanza fortunata, in quanto i vantaggi che arreca superano di gran lunga i disagi e gli inconvenienti, amplia gli orizzonti per l'umanità e moltiplica le pos-*

sibilità di una vita più piacevole, rispetto alle condizioni che potrebbe offrire una qualsiasi delle sue alternative».

Ed è proprio all'interno di questa realtà, reale quadro delle nostre società liquide locali, che si inserisce la tematica delle migrazioni: di fatto sono proprio i fenomeni planetari della mobilità umana che hanno globalizzato i villaggi locali, dando un contributo non solo matematico-quantitativo al meticciamento locale, ma ne costituiscono addirittura una configurazione somatico-fisica, cioè etnica, culturale e religiosa. Gli *altri-migranti*, spesso nel passato pensati e voluti come lavoratori provvisori, temporanei-stagionali, sono diventati parte integrante del nostro tessuto demografico, lavorativo, produttivo, imprenditoriale, commerciale, scolastico, sociale della quotidianità dei nostri villaggi globalizzati. Continuare a pensarli, a vederli e a chiamarli come altri (l'antinomia noi-voi o noi-loro) non corrisponde alla realtà reale, ma significa essere ancora impegolati-debitori delle vecchie ideologie razziste-nazionaliste, oppure catturati-sedotti dalle più moderne derive comunitariste-identitarie (anche se di segno opposto a quelle che condanniamo negli altri) e comunque allineati con le xenofobie alla moda (il particolare l'islamofobia). Così, l'inclusione dei migranti tra i membri della *polis* (considerarli e farsi sentire noi) non è una opzione tra le tante e nemmeno un atto caritativo di generosità, ma è semplicemente obbedire alla *realtà reale* delle nostre concrete società. Non si tratta, quindi, di integrare gli altri nella nostra società, quanto, piuttosto, percepire che tutti gli abitanti del villaggio globalizzato locale (che ci denominiamo autoctoni o stranieri, siamo sempre dei noi locali) sono implicati, insieme, negli stessi dinamismi, quali «*il confronto, il dibattito, il negoziato e il compromesso tra valori, preferenze, modi di vita ed autoidentificazioni di molti e diversi, ma sempre dotati di libero arbitrio*».

L'Unione Europea a vocazione mediterranea, se vuole vivere a pieno la sua identità cosmopolita e giocare un ruolo che contrasti le attuali polarizzazioni e contrapposizioni, deve superare la tentazione di considerarsi una tribù globale occidentale o una specie di club cristiano, per imparare a convivere con le diversità e differenze, etniche, culturali e religiose degli abitanti di questa area complessa del pianeta nella quale siamo posti a vivere. L'Europa, d'altronde, nella sua "avventura" e per la sua identità pluralista, democratica e cosmopolita, è chiamata a proporre i dinamismi della società globalizzata a tutti gli abitanti di questa parte del globo, siano essi autoctoni o immigrati dei paesi europei, siano essi migranti dai paesi terzi, ma anche autoctoni dei paesi confinanti e migranti in essi. Diventare, cioè uno spazio di sperimentazione dove, come diceva Bauman, si cercano di capitalizzare esperienze salvavita e si costruisca un futuro.

Per accogliere le sfide odierne e inserirsi nella scia delle speranze, rimanendo realisti e al servizio delle realtà reale, diventa urgente, necessaria e indilazionabile una vera e propria triplice rivoluzione: culturale, sociale e politica. Essere partecipi e protagonisti del villaggio globale e della globalizzazione dei villaggi locali significa, prima di tutto, prendere coscienza del peso della storia delle nostre culture, dei residui acidi delle nostre ideologie e dello scontro delle civiltà ancora operante e, nel contempo, progettare (educarci ed educare) e promuovere la globalizzazione delle solidarietà e della compartecipazione. Si tratta di creare una nuova cultura del dialogo e dell'inclusione, che possa far nascere strutture e atteggiamenti-prassi in quella che Maalouf chiama l'alba di un'altra storia.

La rivoluzione culturale

Non viviamo più nel sacro confine di Patrie chiuse, nelle quali abitano persone con identità omogenee, ma in paesi e società meticciati e aperti al mondo globalizzato. Le culture individuali e collettive sono la realtà reale che (volenti o nolenti) ci portiamo dentro e hanno una valenza duale: se sono una ricchezza inalienabile possono diventare una prigione regressiva e sorgente di violenza distruttrice (di se stesse e dell'altro). Per attuare una rivoluzione culturale sono necessari due atteggiamenti preliminari:

Il passaggio da un approccio apologetico a un approccio empatico. L'approccio apologetico, se tematizza la presa di coscienza della propria identità culturale, necessaria e indispensabile per ogni dialogo, corre inesorabilmente il rischio di un ripiegamento su se stessi e della consacrazione-giustificazione della propria differenza, in funzione di un'attitudine difensivo-aggressiva nei confronti dell'altro: giustificare e rivendicare la propria verità-superiorità; trovare degenerazioni, limiti, errori e perversione dell'altro; organizzare operazioni di proselitismo nei confronti dell'altro. Si tratta di un atteggiamento normale nei rapporti di confronto con l'alterità sia individuale che collettiva, il quale non favorisce minimamente il dialogo e l'incontro e alimenta la distanza e lo scontro. L'approccio empatico produce, invece, un atteggiamento di apertura e di accoglienza, cioè curiosità-ricerca, stupore-interesse, apprezzamento-riconoscimento delle culture diverse ed altre: produce, quindi, un approccio di disponibilità e di dialogo, di incontro e di contaminazioni possibili e auspicabili.

La coscienza di una reale e positiva reciprocità di riconoscimento. La reciprocità viene quasi sempre vista nel campo dei diritti (ad esempio sui luoghi di culto), ma si tratta di riconoscere che ogni altro ha veramente qualcosa da offrire e qualcosa da ricevere: la reciprocità di

riconoscimento. Se l'altro-diverso dovrebbe accogliere e interiorizzare elementi della società nella quale è capitato a vivere, a sua volta, la società di accoglienza dovrebbe accogliere e interiorizzare il ruolo positivo di questi altri-diversi che condividono il territorio e dovrebbe accogliere, discernere e metabolizzare almeno alcuni dei loro valori, tradizioni e usanze culturali. La prima operazione è prendere coscienza degli stimoli che la presenza degli altri-diversi propone. L'immigrazione odierna, frutto del disordine mondiale della globalizzazione incontrollata, che produce in continuità esuberanti umani (le vite di scarto), fa percepire a un'Europa, che sembra aver adottato la logica dell'arrocamento, che non può tradire le sue responsabilità planetarie: l'immigrazione, proprio perché rende visibile e palpabile alle società europee le problematiche dell'intero pianeta, diventa provocazione affinché riscopra i suoi valori e riscopra e riviva la sua missione. Le nostre società europee, con la sindrome della fortezza assediata, rischiano l'implosione: in questa Europa, ora tentata a rinchiudersi in se stessa quasi fosse un'isola felice, l'immigrazione, che ha reso le nostre società multietniche e multiculturali, ripropone la dimensione della mondialità e, quindi, arricchisce le società delle diversità che compongono l'attuale pianeta. E, ancora, l'immigrazione balcanica e nordafricana ci rende coscienti che non possiamo non pensare il nostro futuro senza tessere e consolidare contatti con i nostri vicini: l'Europa è chiamata a ricostruire il *mare nostrum* come spazio di convivenza pacifica. L'immigrazione balcanica con le sue diversità culturali e religiose, ci ricorda la nostra storia di conflitti e di massacri etnici e religiosi e ci obbliga ad affrontare tali diversità e a gestirle, imparando l'arte difficile del dialogo e della convivenza.

L'approccio di empatia e di reciprocità di riconoscimento corrisponde all'adagio classico si conosce ciò che si ama, integrato da un vecchio saggio che diceva si incomincia ad amare quando si incominciano a trovare nell'altro simpatici anche i difetti. La rivoluzione-conversione culturale esige, infatti, una nuova e diversa scelta esistenziale di campo:

- in contrapposizione con la cultura nazionale e nazionalista, dobbiamo educare ed educarci alla mondialità: una visione allargata sulle grandi problematiche del mondo di oggi (che rischiamo solo di subire e non di capire), per superare il provincialismo esasperato che caratterizza e domina la nostra vita culturale, chiusa ermeticamente ad influssi altri, oltre gli stretti confini regionali, nazionali ed europei, ma arroccata anche nei confini religiosi, prigioniera magari delle esperienze negative che abbiamo ereditato dalla storia e dalle nostre storie.
- in contrapposizione al culto dell'identità locale e/o nazionale, bisogna educare ed educarci alla cultura dell'accoglienza e dell'alterità: la cultura della centralità della persona umana, della realtà reale ed

esistenziale delle nostre società meticciate, della tolleranza, dell'accettazione delle diversità, come elemento positivo e occasione di arricchimento culturale per tutti. Si tratta di operare una vera e propria decostruzione del concetto ottocentesco di identità personale e collettiva chiusa, debitore, tra l'altro, del retaggio totalitarista; ma si tratta anche di superare le deviazioni comunitariste del nuovo concetto di identità, basata principalmente sulla mono-appartenenza etnica e religiosa. Costruire, cioè, non un'identità contro, ma piuttosto un'identità per, capace di aprirsi e contaminarsi con le identità altre e di operare, quindi, nuove sintesi culturali;

- in contrapposizione al mito dello scontro delle culture, dobbiamo educare ed educarci alla prospettiva positiva dell'incontro delle culture: le nostre società di domani devono accogliere la sfida del villaggio globale e della globalizzazione dei nostri villaggi. Ciò significa sentirci tutti (autoctoni e stranieri-diversi) come identici "cittadini" capaci di convivere, e non combattenti-terroristi di una guerriglia urbana generalizzata. Ciò comporta di sostituire al vecchio concetto di integrazione dei diversi nella società maggioritaria, quello della società integrata, che riesce a dare cittadinanza e ad approntare gli strumenti necessari perché tutti possano convivere in una società compartecipata e costruita da tutti i suoi componenti;

- in contrapposizione alla visione missionaria-espansionista delle religioni, dobbiamo educarci ed educare a una visione dialogica (ecumenica e universale) dei rapporti tra le religioni. Un primo passo dovrebbe essere quello per cui, all'interno di ciascuna delle singole confessioni religiose (anche della "confessione cattolica"), si persegua la comunione delle proprie diversità di inculturazione. In questo approccio le istanze religiose di tutte le varie confessioni religiose devono molto vigilare e contrastare affinché il messaggio religioso non diventi strumentale e funzionale alle politiche o alle ideologie del potere politico. Questo, come osserva Maalouf, è molto visibile nel mondo islamico, dove il messaggio del Corano e del Profeta vengono sistematicamente strumentalizzati per la giustificazione del potere politico o, in senso comunitarista-identitario, il sostegno delle varie ideologie dei movimenti fondamentalisti islamici. Ma è presente, anche se in modo molto più subdolo e raffinato, nel mondo occidentale europeo e cristiano (la questione delle "radici cristiane"): sia quando la politica restrittivo-discriminatrice verso gli stranieri viene motivata da argomenti di tipo comunitarista-identitario (etnico-religioso) da parte delle maggioranze autoctone, sia quando si sfruttano alcuni incidenti di convivenza religiosa (crocifisso, velo per le donne, pratica del ramadan, costruzione di luoghi di culto islamico, ecc.) per campagne di criminalizzazione e ostracismo. È presente e spalmato nella pratica quotidiana: le comu-

nità cristiane locali (in particolare autoctone), che respirano il clima diffuso di xenofobia della società nella quale vivono e operano, hanno forte difficoltà a entrare nella visione dialogica della religione, per altro non aiutate dalla presenza e dalla brillantezza di movimenti cristiani e cattolici più o meno integralisti, che godono di un appoggio negli ambienti ecclesiastici e vengono addirittura additati come strumenti privilegiati della cosiddetta nuova evangelizzazione. Tra le commistioni fra politica e pratica religiosa non è da sottovalutare l'impostazione caritativo-assistenziale (vanto della spiritualità cristiana e cattolica in particolare): nei riguardi dell'emigrazione essa intende rispondere al fenomeno come emergenza da assistere, anche se la sua stabilizzazione in fase ormai avanzata comporterebbe un cambiamento di approccio. Anche nei confronti degli interventi assistenziali delle nostre comunità cristiane valgono le critiche strutturali che vengono fatte a tutti gli interventi assistenziali e umanitari operati dalla cosiddetta società civile. Risulta, comunque, difficile superare l'approccio caritativo-assistenziale, anche perché la prospettiva dello sviluppo risulta molto più complessa e richiederebbe una promozione e una autonomizzazione degli assistiti, a discapito del protagonismo gratificante degli operatori caritativi: rinunciare alla figura del samaritano benevolo e generoso verso l'altro, in funzione della sua inclusione e della gestione autonoma di se stesso, significa, in ultima analisi, perdere la propria solidità e accettare la sfida della liquidità.

La rivoluzione sociale

L'obiettivo che dobbiamo avere in mente di fronte alla polverizzazione individualistica, che caratterizza le nostre società della modernità liquida, è quello di costruire una società coesa, capace, cioè, di vivere e di promuovere, nel quotidiano e nel tessuto societario, esperienze che indichino la costruzione lenta e laboriosa di un futuro basato sull'incontro delle diversità culturali e non sul loro scontro:

- da qui una prassi sociale che combatta l'esclusione del diverso (soprattutto dello straniero-altro) e che promuova, a tutti i livelli, la sua inclusione: ogni esclusione, soprattutto a livello collettivo, significa costruire e innescare una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. In effetti, il fascino e il successo dei fenomeni e dei meccanismi comunitaristi di tipo etnico e religioso non solo delle prime generazioni, ma anche presso le seconde generazioni musulmane, sono il sintomo di una politica d'integrazione non bene riuscita: la base ideologica del sistema inglese e di quello francese (uno basato sul multiculturalismo e l'altro sull'assimilazione) risulta insoddisfacente e ha bisogno di trovare nuove strade;

- come proponeva Bauman, le nostre società per gestire la liquidità delle loro vite, hanno bisogno di riscoprire la politica, cioè la conduzione della *polis*. Da qui lo sforzo di ogni cittadino della *polis* (sia autoctono che straniero-altro) di uscire dalla *oikia* della propria individualità per promuovere e costruire sempre nuove e dinamiche *agorà*, senza delegare tutto a un areopago sempre più inconcludente, bacato dal fenomeno casta, la costruzione del proprio futuro. In questa *agorà* diventata di primaria importanza l'inclusione degli stranieri-altri che devono poter partecipare al dibattito sul futuro della società della quale essi (volenti o nolenti) sono parte strutturalmente integrante. La dimensione nuova da costruire nelle nostre società è appunto quella della partecipazione: una partecipazione aperta a tutte le parti e i componenti della società stessa, compresi gli stranieri-altri, che non possono e non devono essere ritenuti e voluti estranei;
- da qui la volontà che i gruppi e le associazioni che costituiscono la società civile più sensibile, pensosa e dinamica, abbiamo tra i loro membri attivi e partecipativi, proprio gli stranieri-altri. La nascita di gruppi, associazioni, aggregazioni all'interno dei singoli gruppi etnico-religiosi degli stranieri-altri può essere come un primo passo positivo: un apprendistato alle regole democratiche-partecipative dei paesi di accoglienza. Se la moltiplicazione delle appartenenze può costituire una ricchezza, determina anche una frantumazione e dispersione, così che rimane insito il pericolo delle derive comunitariste di tipo etnico-religioso. Continuare a impostare la cosiddetta società civile promuovendo gruppi, associazioni, aggregazioni solo parallele (distinte) non favorisce l'incontro e, a lungo andare, rischia di produrre lo scontro. Spetta, allora, proprio alle strutture della società civile autoctona, per altro già molto ricca e articolata, fare opera di inclusione-partecipazione degli stranieri-altri. In effetti, questa è la strada obbligata per la costruzione della coesione sociale, anche se essa comporta necessariamente l'immissione nelle associazioni e istituzioni autoctone consolidate di elementi di rallentamento-complicazione, e in parte anche di destabilizzazione: si tratta di sperimentare che cosa comporta in modo concreto l'inclusione-partecipazione di persone altre e diverse.

La rivoluzione politica

La legislazione europea sull'emigrazione, oltre alle norme comunitarie comuni, è regolata dai singoli paesi. In Italia, la costruzione di una legislazione apposita sulle migrazioni ha una storia abbastanza recente, visto che il nostro paese è diventato paese di immigrazione all'inizio degli anni 1980, proprio nel periodo in cui i paesi europei di immigrazione stavano praticando il blocco degli ingressi. Da qui la dif-

ficoltà di impostare una politica totalmente autonoma di immigrazione che rispondesse alla novità della situazione italiana, e le modalità abbastanza contorte e confuse con le quali è stato affrontato il fenomeno. Comunque il 6 marzo 1998 è stata promulgata la prima legge quadro sull'immigrazione, denominata, dai due proponenti, Legge Turco-Napolitano. A questa legge quadro sono state apportate, il 30 luglio 2002, importanti modifiche restrittive, che prendono il nome di Legge Bossi-Fini, che oggi sono entrate in un processo di modificazione o di abolizione (referendum in corso). Mentre la legge-quadro del 1998 tentava di dare una veste legislativa a un progetto inclusivo, i correttivi della legge Bossi-Fini si collocavano nella fase involutiva della politica generale in Europa. D'altronde, come sottolineava, in un'intervista del 2011 a *Le Monde*, Massimo d'Alema, presidente della Fondazione di studi progressisti europei, tale regressione era nata sotto l'influsso di Sarkozy e Berlusconi, da lui definiti come «*i due più grandi piromani dell'Europa*». Certamente la situazione dell'immigrazione in Europa, nella quale «*si negano diritti politici, economici e sociali a una parte sostanziale della popolazione*», indebolisce di fatto i principi democratici europei e una revisione sostanziale-sostanziosa, proprio a livello legislativo, nel senso dell'inclusione-partecipazione, va operata senza indugi e delazioni. Tuttavia, le reazioni convulse e razziste nei confronti di Cécile Kyenge, primo ministro di origine africana in un governo italiano, rivelano come questa revisione, che potrebbe essere giudicata razionale e di buon senso nel contesto europeo, non sia stata pienamente digerita da una grossa parte della popolazione, che manifesta forti resistenze culturali.

La legislazione italiana prevede la partecipazione politica (diritto di voto) solo a coloro che godono della nazionalità italiana, legata per altro allo *jus sanguinis*: solo ai nazionali è concesso il diritto di cittadinanza attiva, mentre da essa sono esclusi gli immigrati, sia quelli della prima che quelli della seconda generazione, anche se essi, di fatto, non sono più immigrati. Un primo passo potrebbe essere quello di imitare le legislazioni adottate da altri paesi (europei e non) riguardanti lo status giuridico dei figli degli immigrati (le seconde generazioni), cioè l'attribuzione della nazionalità-cittadinanza attraverso lo *jus soli*. Come si sa, anche in Italia sono in atto iniziative, ormai in fase piuttosto avanzata, che portano verso questa soluzione. Ma ancora una volta, nonostante la sua razionalità, trovano un'opposizione, più o meno viscerale, che si collega a discorsi sostanzialmente razzisti e, comunque, di stampo comunitarista etnico-religioso.

Ma, oltre questo primo aspetto, bisogna tenere presenti altre considerazioni:

- il punto di partenza è il riconoscimento politico-istituzionale dei diritti culturali: cioè, il riconoscimento delle caratteristiche culturali che contrassegnano le persone e i gruppi. Il riconoscimento dei diritti culturali non porta di per se stesso alla frantumazione della società, ma è il presupposto giuridico perché le persone e i gruppi, accettati nel loro essere, esistere e operare, diventino capaci di incontro, di apertura, fruitori di possibilità di nuove, continue e continuate sintesi culturali, acquisendo elementi che sono giuridicamente accreditati all'interno della società stessa;
- il punto centrale è il riconoscimento che ogni donna e ogni uomo, in quanto risiedono e vivono attivamente su un determinato territorio, devono essere considerati e riconosciuti giuridicamente come cittadini di quel territorio: la "cittadinanza di residenza" è una soluzione politica che di per se stessa, almeno a livello teorico, favorisce e codifica l'inclusione di tutti e di ciascuno e, nello stesso tempo, sollecita e provoca la partecipazione attiva alla costruzione della società (cittadinanza attiva);
- se il punto di arrivo di una cittadinanza attiva è la concessione e l'esercizio del diritto di voto, tuttavia, senza i due presupposti di cui sopra (un cambiamento culturale di fondo e la costruzione di una cultura dell'agorà), tale diritto rischia di risultare vuoto e non diventare l'espressione della partecipazione attiva a una democrazia, capace di gestire e mettere in comunicazione le diversità culturali. La democrazia culturale, come sottolinea Antonio Perotti, è l'ultima fase attuale della democratizzazione: solo il riconoscimento istituzionale delle diversità culturali potrà farle entrare in dialogo, in dibattito, in un confronto dialettico per contribuire, così, alla costruzione di una nuova società, nella quale tutte le diversità non solo siano riconosciute, ma diventino anche interattive e costruiscano insieme la *polis*.

Beniamino Rossi †
Presidente ASCS

Abstract

In his preface to the second edition of *Liquid Modernity* (June 2011), Bauman highlights two new problems: first, the deregulation, i.e. the separation of power (the ability to do) from politics (the ability to decide what to do); second, the growing number of migrants, refugees, exiles, and asylum seekers on a global scale. In Europe, the schizophrenia before the following two realities will determine its future: on the one hand, the structural component of migration in terms of demographic, economic, social and cultural dimensions; on the other hand, the rise of xenophobic sentiments which are fueled by politicians in order to capture votes. This essay will expand on Bauman's *Wasted lives* and his take on migration by capitalizing on the insights of other authors, and especially on the reflections of Tzvetan Todorov, Amin Maalouf and Amartya Sen.

Caporalato e immigrazione: la necessità di un approccio integrato

Lavoro nero e caporalato sono due realtà spesso correlate ma distinte. Il primo è un lavoro svolto in modo irregolare rispetto alle norme vigenti del diritto del lavoro (senza contratto, senza versamento di contributi, senza documentazione fiscale). Il secondo rappresenta una forma di reclutamento illegale e vessatoria della manodopera e oggi, per effetto della cosiddetta manovra finanziaria *bis*, corrisponde a un reato. Ad agosto 2011 è stato approvato infatti il Decreto Legge 138, convertito in legge il 14 settembre, che introduce nel Codice Penale il delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Il primo può esistere senza il secondo, ma non è dato il viceversa: il caporalato si abbina sempre al lavoro nero o, almeno, a quello grigio, intendendo con questa espressione le situazioni ibride (false partite iva, buste paga che riportano meno ore di quelle effettivamente lavorate, etc.) che ricorrono sempre più spesso e a vari livelli nei diversi comparti produttivi.

Il caporalato e i suoi corollari – lavoro nero e grigio – oggi in Italia riguardano prevalentemente gli immigrati e sono strutturali in agricoltura. Nel nostro Paese sono infatti censite circa 1 milione e 600mila aziende legate all’agricoltura. Solo 120mila (meno del dieci per cento), tra queste, fanno contratti di assunzione. Risulta inoltre che almeno il 34 per cento dei braccianti lavori in nero¹. Nel Mezzogiorno questa distorsione è particolarmente evidente, tanto da avere indotto qualcuno a parlare di una “nuova questione meridionale”². Enrico Pugliese osserva che: «è come se ci fosse un contratto collettivo dello sfruttamento che attraversa e accomuna le campagne del sud del Paese. I livelli di

¹ Flai-Cgil, a cura di, *Rapporto Agromafie e Caporalato. La mappa delle aree a rischio caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura*, http://www.flai.it/attachments/article/783/Scheda_Sintesi_Rapporto.pdf.

² Carlo Colloca e Alessandra Corrado, a cura di, *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, FrancoAngeli, Milano 2013.

retribuzione, al lordo del taglieggiamento operato dal caporale, stanno ovunque tra i 2,5-3 euro l'ora e i 20-25 euro al giorno»³.

Il caporalato, così come il lavoro nero e lo sfruttamento, non sono invenzioni del presente, né prerogative italiane. Chi ha letto John Steinbeck lo sa. E anche chi ha un po' di esperienza diretta o indiretta delle cose del sud d'Italia. Una lettura che può essere molto utile anche per comprendere come la questione non sia né temporalmente né logisticamente determinata è *Al calore di soli lontani*, della giornalista afro-americana Isabelle Wilkerson. Questo libro ricostruisce la cosiddetta grande migrazione che, dalla fine del XIX secolo fino al 1970 circa, portò almeno 6 milioni di neri americani dal sud degli Stati Uniti al nord, per sfuggire alle leggi di Jim Crow. Uno dei personaggi (tutti realmente esistiti, non invenzioni letterarie) attorno a cui si snoda la narrazione, George Swanson Starling, a un certo punto si trova a lavorare nelle piantagioni di agrumi in Florida, sperimentando condizioni di lavoro e modi di reclutamento che ricalcano in modo impressionante quelli riportati dalle cronache contemporanee. Swanson Starling tenta anche di promuovere delle forme di organizzazione sindacale, scontrandosi però con le resistenze dei suoi stessi compagni di sventura. Anche questa circostanza, come si vedrà, ha interessanti analogie con il presente⁴.

Il caporalato, così come il lavoro nero e lo sfruttamento, non si trovano più esclusivamente al sud né solo in agricoltura. Un libro di cui sono autrice, e che risale al 2011⁵, sviluppa proprio questa parte della questione e si focalizza sul nord: il Trentino (lavoro grigio nelle cave di porfido); Milano (caporalato nell'edilizia); Imola (caporalato in una cooperativa che forniva prestazioni a un'azienda semipubblica); Prato (lavoro grigio e autosfruttamento nel pronto moda). Dal 2011 la situazione è peggiorata. Molte altre vicende di sfruttamento e caporalato sono emerse e sono state denunciate dai media. Per esempio, si è molto parlato dei lavoratori stagionali assoldati per la vendemmia in Franciacorta (Brescia) e nell'Oltrepò pavese. O, delle false cooperative, dove i dipendenti figuravano come soci lavoratori. Sempre più numerose sono, però, le situazioni che rimangono insabbiate.

I caporali rappresentano ormai una presenza costante nell'edilizia, ma li troviamo anche nei servizi, nel turismo⁶, impegnati a procacciare

³ Intervista rilasciata al *Corriere delle Migrazioni* (www.corrieredellemigrazioni.it) in fase di pubblicazione. Sull'argomento è di recente pubblicazione Enrico Pugliese, a cura di, *Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati nell'agricoltura del Mezzogiorno*, Ediesse Editore, Roma 2013.

⁴ Isabelle Wilkerson, *Al calore di soli lontani. Il racconto epico della grande migrazione afroamericana*, Il Saggiatore, Milano 2012, pp. 109 e 151.

⁵ Stefania Ragusa, *Le Rosarno d'Italia. Storie di ordinaria ingiustizia*, Vallecchi, Firenze 2011.

⁶ Sul caporalato nel turismo: Andrea Cagioni, «Rosarno in Romagna», *Corriere delle Migrazioni*, www.corrieredellemigrazioni.it/2012/11/04/rosarno-in-romagna.

manodopera dall'estero nei distretti del divertimento durante la stagione estiva, talvolta mimetizzati in agenzie fasulle di lavoro interinale. Il nuovo caporalato usa strumenti tecnologici; spesso contatta la forza lavoro attraverso internet invece di andarla a cercare all'alba in luoghi convenuti; si serve di nuove coperture (le presunte società di intermediazione, spesso, sono registrate e/o localizzate all'estero). Il lavoro grigio è favorito dalle infinite tipologie di contratti oggi disponibili e dalla logica ormai consolidata del subappalto, fatta propria anche da soggetti istituzionali. Anche le aziende pubbliche o semi-pubbliche, infatti, non riescono o non vogliono sottrarsi ad essa. Il presidente di un'azienda specializzata nei servizi ambientali e controllata da capitale pubblico, dotata di un codice etico ma coinvolta in una brutta vicenda di sfruttamento, di fronte alla domanda «*non sarebbe meglio che almeno il pubblico non si uniformasse alla logica del subappalto?*», risponde: «*Ovvio che sarebbe meglio, ma non ce lo possiamo più permettere. Non è una scelta del singolo ma si tratta di un meccanismo mondiale che spinge in questa direzione*»⁷.

Il caporalato e il lavoro grigio e nero tornano a riguardare sempre più spesso anche gli italiani. Nella piana del Sele si è recentemente registrata una forte conflittualità tra immigrati e donne autoctone che aspiravano a essere ingaggiate nella raccolta degli ortaggi. «*Eboli, San Nicola Varco, Battipaglia: la crisi fa crescere la disoccupazione maschile e riporta le donne nei campi. Ma qui si "scontrano" con i braccianti stranieri [...] "Il lavoro c'è", spiega M., 42 anni, tre figli e un marito imbianchino che non riesce più a portare a casa un euro. "Però lo danno a loro. Tra me, che sono italiana e donna, e loro che sono stranieri e uomini, preferiscono loro. Perché si fanno pagare meno e sono più forti. Il lavoro c'è, ma se lo prendono loro"*»⁸.

Il caporalato e il lavoro grigio e nero frequentemente si inseriscono nel fenomeno più generale della tratta degli esseri umani, che è diventato negli ultimi anni una delle principali fonti di reddito per la criminalità organizzata, superando il traffico delle armi e ponendosi dietro solo a quello della droga⁹.

In agricoltura l'organizzazione rimane più tradizionale. La vera grande novità rispetto al passato è che a gestire l'intermediazione irregolare, il caporalato, sono ormai gli immigrati. Anselmo Botte, sindacalista-scrittore, spiega come, quando e perché si sia passati in Cam-

⁷ Ragusa, *Le Rosarno d'Italia*, p. 81.

⁸ Stefano Galieni, «La guerra tra i poveri», *Corriere delle Migrazioni*, www.corrieredellemigrazioni.it/2013/07/21/la-guerra-tra-i-poveri.

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in persons 2012*, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf.

pania, nel giro di pochi anni, dal caporalato classico a quello etnico, caratterizzato dalla figura del cosiddetto “caponero”, intermediario di secondo livello:

L'ingresso lavorativo dei migranti, nell'agricoltura campana, risale agli inizi degli anni '90 [...]. I titolari delle aziende medio piccole si affidano esclusivamente all'attività dei caporali per intercettare lavoratori stranieri e questi si rivolgono dapprima ai supposti leader delle comunità presenti sul territorio, che si trovano così a svolgere una sorta di intermediazione di secondo livello. Col tempo i leader soppiantano i caporali locali, trasformandosi a loro volta in caporali. Nasce così il caporalato etnico [...].

Quasi tutti i migranti sono in una situazione d'irregolarità e questo li rende più ricattabili [...]. La sanatoria del 2002 non fa che peggiorare le cose. Come è noto fu la prima a vincolare la regolarizzazione con l'obbligo della stipula di un contratto di lavoro. Caporali e datori di lavoro disonesti, ma anche la delinquenza comune e organizzata, imbastirono una truffa colossale fatta di falsi contratti, aziende inesistenti e laute tangenti estorte ai migranti, i quali pur di regolarizzare la propria posizione non badarono a spese [...]. Dopo quella sanatoria, tutti gli ingressi di manodopera nel settore primario attraverso i flussi per lavoro stagionale si sono caratterizzati con le stesse modalità: migranti taglieggiati, costretti a pagare fino a diecimila euro per ingressi il più delle volte a tempo, e spesso anche falsi. [...] i caporali etnici hanno assunto un ruolo fondamentale in questo colossale imbroglio, sono loro che hanno i contatti con i connazionali interessati a venire nel nostro paese, e sono sempre loro a gestire tutte le fasi degli ingressi. Si produce in questo passaggio una sottomissione incondizionata dei migranti al loro caporale, una vera e propria riduzione in schiavitù. Sta in questo l'elemento di novità caratterizzante il caporalato etnico: il ricatto esistenziale, legato alla regolarizzazione, al permesso di soggiorno, va al di là dello sfruttamento economico¹⁰.

La domanda inevitabile, di fronte a uno scenario come questo, è: perché dilagano caporalato e lavoro nero? E, quindi, come li si contrasta?

Nel dilagare, sicuramente c'entrano le leggi. In primo luogo quelle che dovrebbero combattere il fenomeno ma non ci riescono. Parliamo delle più recenti, dicendo subito che non hanno prodotto i risultati sperati. La già citata legge che istituisce il reato di caporalato sanziona l'attività del caporale (facendo riferimento in realtà a comportamenti del datore di lavoro e non del caporale, e questa è un'altra contraddizione), ma non colpisce i datori di lavoro. Non prevede inoltre tutele o strumenti di supporto (per esempio, il rilascio di un permesso di

¹⁰ Anselmo Botte, «Il trionfo dell'etnico», *Corriere delle Migrazioni*, www.corrieredellemigrazioni.it/2013/08/26/il-trionfo-dell-etnico/.

soggiorno *ad hoc*) per i lavoratori irregolari che denuncino il caporale. Questo limite non è stato superato neppure con la cosiddetta legge Rosarno (il decreto legislativo 109 del 2012), che avrebbe dovuto dare attuazione alla direttiva europea n. 52 e invece introduce sanzioni e provvedimenti minimi per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Questa legge prevede, a particolari condizioni, la concessione del permesso per sei mesi allo straniero vittima di *grave sfruttamento* che denunci il suo datore di lavoro. Ma la particolarità delle condizioni (per esempio il fatto che lo sfruttamento debba riguardare almeno tre persone) e l'impossibilità di definire in modo certo cosa sia *sfruttamento grave*, hanno reso ardua la sua applicazione. I limiti e gli aspetti contraddittori di questi strumenti erano stati, d'altra parte, evidenziati dagli addetti ai lavori (a cominciare dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ASGI) sin dalla loro approvazione. Non sorprende dunque che nel maggio 2013, a fronte di una pratica sempre più diffusa e pervasiva, risultassero appena 82 denunce contro i caporali.

In questo preoccupante dilagare c'entra anche una certa inerzia dei sindacati e di leggi che indirettamente favoriscono questa pratica: prima tra tutte quella nota come Bossi-Fini, che si innesta sulla Turco-Napolitano, ed è stata successivamente modificata dal cosiddetto Pacchetto Sicurezza. La Bossi-Fini favorisce indirettamente caporalato e lavoro nero perché aumenta la ricattabilità del migrante, legando la possibilità di avere il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, ma non prevedendo una possibilità lineare di emersione dalla irregolarità (pur in presenza di un lavoro). È da notare, inoltre, che essa è stata sostanzialmente applicata solo negli aspetti penalizzanti verso i migranti, "dimenticando" le parti che invece impegnavano e responsabilizzavano i datori di lavoro, per esempio l'obbligo di garantire un alloggio degno al lavoratore.

Sicuramente c'è un problema di controlli: abbiamo una sproporzione incredibile tra il numero di ispettori (5.000 tra Inps e Inail) e quello delle aziende da ispezionare (quattro milioni e mezzo). Le ispezioni non dovrebbero riguardare solo il lavoro nero, ma anche le frodi: i contratti fasulli fatti per consentire a parenti o amici o a persone paganti di accedere alle prestazioni della previdenza sociale, pur non lavorando. Nel triennio 2009-2011 sono state recuperate prestazioni erogate a fronte di lavoro agricolo fittizio per 700 milioni di euro. A proposito delle frodi organizzate nel settore agricolo ai danni del welfare nazionale, si calcola che per ogni euro incassato in contributi di questo tipo, l'Inps ne eroghi ben 20 in prestazioni¹¹.

¹¹ Luciano Esposito, «Armi spuntate, nemici sbagliati», *Corriere delle Migrazioni*, www.corrieredellemigrazioni.it/2013/06/09/armi-spuntate-nemici-sbagliati.

In tutto questo anche la criminalità organizzata ha un ruolo e un interesse. Lavoratori altamente ricattabili e vessati costituiscono un prezioso bacino da cui attingere manodopera. Il caporalato d'altra parte è considerato ormai un «reato spia di infiltrazioni mafiose nel settore», come dice Anna Canepa, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia. E rientra in un giro d'affari che si aggira tra i 12 e i 17 miliardi di euro l'anno, circa il 10% dei guadagni della criminalità mafiosa. L'agricoltura è uno dei settori prediletti per il riciclaggio dei soldi delle organizzazioni criminali tradizionali. Nel foggiano, per esempio, subisce forti condizionamenti dalla camorra. La 'ndrangheta controlla gran parte della filiera degli agrumi in Calabria e gestisce i più grossi mercati d'ortofrutta d'Europa¹².

Le frodi di cui sopra (finte assunzioni per ottenere contributi e prestazioni) sono spesso gestite dalla criminalità organizzata.

Nella scelta di ricorrere a manodopera ingaggiata al nero hanno un ruolo anche pressioni di tipo economico: tagliare sul costo del lavoro è uno dei modi più veloci per abbattere i costi. Nel caso dell'agricoltura, è l'escamotage che permette ai piccoli proprietari, nel breve periodo, di sostenere le condizioni d'acquisto imposte dalla grande distribuzione e da chi realizza economie di scala. Ecco, per esempio, cosa è accaduto in Calabria negli ultimi anni e il tipo di problematica che si trovano ad affrontare i produttori agrumicoli:

È così che i piccoli agricoltori rimangono strozzati dall'abbassarsi dei prezzi alla fonte, a tutto vantaggio di grandi proprietari, commercianti, intermediari (spesso legati alla criminalità organizzata) e Gdo, Grande distribuzione organizzata: questi soggetti sulle grandi quantità realizzano economia di scala, rastrellando terre e prodotto.

In Calabria negli ultimi 20 anni, hanno cessato di esistere 16.000 aziende agrumicole. Nel 1995 per ogni ettaro si producevano 300 quintali a 500 lire al Kg, per un utile di 10.000.000 di lire. Quindici anni dopo, nel 2010, per ogni ettaro si producevano 400 quintali a 0,15 €/Kg per un utile di 2.000 euro. La situazione negli ultimi due anni è sensibilmente peggiorata. Il prezzo sull'albero delle arance da tavola oscilla da un minimo di 15 centesimi al Kg a un massimo di 20, per arrivare a un prezzo di vendita che oscilla tra gli 80 centesimi e 1,45 e a volte molto oltre (e non parliamo dei prodotti bio, ma di quelli da agricoltura convenzionale). Per le arance da industria le cose vanno molto peggio. Come denuncia anche la Coldiretti, 1 litro di aranciata contenente il 12% di succo naturale "contiene" arance per il valore di appena 3 centesimi, ma

¹² Stefano Pasta, «I capineri e gli uomini illegali», *Famiglia Cristiana*, www.famigliacristiana.it/articolo/i-capineri-e-gli-uomini-illegali.aspx.

*è venduta mediamente a 1,30 € al litro. All'agricoltore le arance vengono in sostanza pagate tra i 6 e gli 8 centesimi per chilo. Ma a volte si scende a 3 centesimi*¹³.

In agricoltura, nell'edilizia, nei servizi e nella produzione (pensiamo al pronto moda, per esempio) tagliare sul costo del lavoro e sulla sicurezza è in molti casi la via più semplice per garantirsi un margine di profitto. Con gli immigrati, più ricattabili e meno propensi in genere a far valere i propri diritti, questa operazione è relativamente semplice. «*Gli immigrati sono diventati gli ammortizzatori societari del presente*», dice Domenico Tambasco, avvocato lavorista e fondatore del Tribunale dell'immigrato. «*I migranti si ammazzano di fatica e non vengono pagati. In questo modo le società scaricano i costi che non riescono a sopportare*»¹⁴.

A questi elementi, molto concreti, si aggiungono fattori culturali, storici e per così dire psicologici: più sfumati e meno misurabili, ma non per questo secondari. Non possiamo ignorare, per esempio, che in intere regioni italiane, il ricorso al lavoro nero, anche senza l'intermediazione del caporale, sia stato e rimanga una pratica normale. In Sicilia, ma la stessa cosa avveniva in altre regioni fino a poco tempo fa, i braccianti venivano ingaggiati tenendo conto del cosiddetto salario di piazza, determinato dal confronto tra domanda e offerta. In taluni casi (i raccoglitori di carciofi di Niscemi, per esempio), il salario di piazza offriva condizioni addirittura più vantaggiose del contratto di categoria. Le stesse frodi a cui si accennava poco prima, in contesti rispettabili, sono state praticate alla luce del sole per assicurare alla sorella nubile o alla moglie casalinga una piccola pensione. E, ancora adesso, praticamente ovunque, l'assunzione di una colf o di una baby sitter in nero è una pratica diffusa rispetto alla quale raramente ci si sente in imbarazzo. È evidente che tra arricchirsi trafficando esseri umani e non assumere regolarmente la governante c'è una differenza sostanziale; però, il lassismo etico diffuso favorisce la pratica sistematica dell'illegalità e dunque il caporalato e il lavoro nero. Crea l'*humus* che consente al malcostume di attecchire ed espandersi. Dietro le storie di caporalato non sempre c'è la criminalità organizzata. Talvolta c'è un datore di lavoro che, in autonomia, sceglie di agire nel modo che reputa più conveniente, persuaso di compiere un peccato veniale.

La compresenza di tutti questi fattori, quantificabili e sfumati, ci dice una cosa apparentemente banale ma forse ancora troppo sottova-

¹³ Osservatorio Africalabria, «Gdo e caporalato», *Corriere delle Migrazioni*, www.corrieredellemigrazioni.it/2013/09/02/gdo-e-caporalato.

¹⁴ Ragusa, *Le Rosarno d'Italia*, p. 80.

lutata: ci troviamo di fronte a un fenomeno complesso che non può essere affrontato agendo su un singolo fattore, ma richiede un approccio integrato, che tenga assai in conto anche le variabili culturali e psicologiche. In altre parole, le leggi contro il caporalato non hanno dato i risultati sperati non solo a causa delle loro debolezze e contraddizioni intrinseche, ma anche perché una questione così complessa non può essere risolta intervenendo solo sul piano legislativo.

Tantomeno si risolve affrontandola in modo ideologico o manicheo: i buoni di qua, i cattivi di là. L'identificazione dei primi con i migranti e dei secondi con i datori di lavoro tra l'altro non è affatto scontata, e non solo per via del caporalato etnico. Si consideri cosa, da qualche anno, sta accadendo nel vittoriese, in provincia di Ragusa. In questa zona, un tempo molto ricca grazie alla produzione in serra di ortaggi, fiori e primizie, si registra una situazione di grande conflittualità tra magrebini e immigrati dell'est Europa. Negli anni 1980, quando le cose andavano molto bene, nel vittoriese si sono trasferiti parecchi migranti tunisini, che sono riusciti a inserirsi senza particolari difficoltà: alcuni hanno acquistato anche piccoli appezzamenti di terreno e si sono messi in proprio; tutti si erano comunque sindacalizzati. Negli anni 1990, mentre già l'economia locale cominciava a perdere colpi e in Europa cadevano i muri, sono arrivati migranti dall'est che, accettando paghe più basse della media, hanno, in breve, fatto saltare il mercato.

I magrebini sono infuriati con i rumeni. In piazza Senia incontro Samir, che è in Sicilia da vent'anni e ha imparato l'italiano passando dal dialetto siciliano. "A curpa è r'idi". La colpa è di quelli. E delle "fimmine ca sunu buttane". Si dice che da quando ci sono le romene sembrano inspiegabilmente aumentate le "gelate notturne" e dunque i sopralluoghi notturni nei campi, da parte dei proprietari. Ed è certo che da quando ci sono loro sono aumentate le interruzioni volontarie di gravidanza all'ospedale di Vittoria. I responsabili del presidio ospedaliero hanno segnalato la cosa. Sindacalisti ed esperti di flussi migratori la spiegano così: è la conseguenza del sesso obbligato imposto a queste donne. Il padrone del terreno e datore di lavoro assume a patto che ci sia la disponibilità da parte loro a fare particolari "straordinari" non protetti [...].

La piazza del Popolo, più centrale e con il suo bel teatro, è rimasta proprietà dei vittoriesi. Nei dintorni sono nati dei circoli dove si riuniscono gli immigrati magrebini: si gioca a carte, si beve il tè, si fa passare il tempo. Dall'esterno non c'è niente che li renda riconoscibili, ma la gente sa che sono lì. I magrebini entrano, i vittoriesi no. Io entro e, in un secondo, come prevedibile, ho tutti gli occhi addosso. È quasi mezzogiorno. Ai tavoli (quattro o cinque, non di più) ci sono solo uomini che

giocano a carte, fumano e bevono té. A quest'ora così tanta gente? "Non c'è lavoro", mi dice Mossen, che è il titolare [...]. Mi racconta cose che in parte ho già sentito: che per tanti anni è stato bene a Vittoria ma poi sono arrivati i rumeni ed è cominciato il disastro.

Quando però si interrogano i rumeni diventa molto chiaro che hanno le loro ragioni per agire in questo modo:

Nicu e Sebastian, invece, li incontro dalle parti di Scoglitti (la marina di Vittoria). Sono fratelli e lavorano entrambi nelle serre. Non hanno affitto da pagare perché il padrone ha dato loro un piccolo casotto senza bagno in cui ripararsi. Dentro ci sono due brande e un tavolino. Ogni giorno, lavorando in media otto ore, riescono a tirar su insieme 60 euro. Non spendono quasi nulla, perché hanno ridotto al minimo gli acquisti. Hanno una bicicletta e per andare a Scoglitti usano quella. Alla fine del mese riescono a mandare a casa, alla madre e alla sorella, a volte anche 1.400 euro. Così stanno finendo di pagare la casa in Romania. Sebastian dice che tra un paio d'anni potrà tornare e sposarsi con la fidanzata. Nicu dice che tra un paio d'anni potrebbero affittare la casa che hanno comprato e far venire le loro donne a lavorare in Italia e comprare un'altra casa, tanto ormai non serve più il permesso di soggiorno. Per avere la carta sanitaria però serve una residenza, serve un contratto di lavoro e loro non ce l'hanno. Ma questo non li preoccupa granché. «Noi non ci dobbiamo ammalare»¹⁵.

Nico e Sebastian hanno un progetto migratorio molto diverso da quello di Samir. La dimensione dell'impegno sociale e del diritto non li tocca. E non sono un'eccezione. Non stiamo dicendo che facciano bene. Ma solo che rimuovere questi aspetti, e perseguire lo schema semplicistico binario di cui sopra, non aiuta ad affrontare la questione in termini efficaci. Le diverse tipologie dei progetti migratori vanno considerate.

Un altro esempio interessante riguarda il cosiddetto sciopero di Nardò, determinante per l'approvazione della legge contro il caporalato. L'ispiratore di questo sciopero è stato Yvan Sagnet, un giovane di origine camerunese che oggi lavora per la Cgil. Sagnet è uno studente ed è persona di indubbio valore, molto stimata negli ambienti sindacali e non solo. Era andato a raccogliere angurie a Nardò per guadagnare qualcosa con cui mantenersi agli studi e si è trovato inserito suo malgrado in un circuito di sfruttamento e illegalità contro il quale si è coraggiosamente battuto, diventando un simbolo.

¹⁵ Ragusa, *Le Rosarno d'Italia*, pp. 145 ss.

Se, però, ci si avventura per le campagne pugliesi e ci si intrattiene con i braccianti africani, si scopre che Sagnet non è propriamente un loro beniamino. È accusato in buona sostanza di avere portato avanti una battaglia personale che ha giovato a lui, facendogli trovare un buon posto di lavoro e poi un editore con cui pubblicare un libro, ma ha reso a tutti gli altri molto più difficile lavorare. Non condividiamo questa lettura, e abbiamo molta stima di Sagnet. Ma non possiamo fare finta che questa contraddizione non esista.

Questa contraddizione ci riporta, curiosamente, al libro della Wilkerson, citato all'inizio. Anche George Swanson Starling, nella Florida degli anni 1940, ebbe una sorte simile. Il suo impegno sindacale non fu apprezzato dai compagni di raccolta e di sventura e lui dovette precipitosamente fuggire.

Soluzioni garantite al cento per cento non ce ne sono, ovviamente. La premessa, però, per guadagnare qualcosa in efficacia, è capire che si deve necessariamente lavorare su tutti i fronti e contemporaneamente. Non si può pensare che una legge, per quanto ben studiata e congegnata, possa da sola aver ragione di una questione così complessa. E ciascuno deve fare la propria parte. Nel caso di cittadini per così dire comuni (non politici, non giornalisti, non ispettori dell'Inps o dell'Inail: perché questi hanno responsabilità e doveri ancora maggiori, legati ai diversi profili professionali) questa parte può forse essere articolata su tre punti: praticare anche nel proprio piccolo la legalità, senza concedersi digressioni di comodo; sforzarsi di capire cosa succede nel mondo circostante, e non fermarsi alla superficie delle cose o agli slogan; esercitare in modo consapevole il proprio potere d'acquisto. Quest'ultimo è un punto molto importante. Non esiste ancora una certificazione che garantisca che certi prodotti sono stati ottenuti nel rispetto della persona umana e della legalità oltre che degli standard ambientali. Si sta lavorando per ottenerla. Nel frattempo è possibile sostenere quelle iniziative, circoscritte, che provano a valorizzare un altro modo di fare agricoltura. La più nota è sicuramente quella delle arance etiche di Rosarno, realizzata dal consorzio Equosud, che riunisce piccoli proprietari, singoli o associati in cooperative, che assumono regolarmente la manodopera impiegata nella raccolta, per oltre il 50% immigrata, e sono interni al circuito della solidarietà con gli africani di Rosarno. Ed è possibile e doveroso (anche verso se stessi) interrogarsi in maniera critica sui propri consumi e riflettere su cosa ci sia dietro la magia di certi prezzi. Come si spiega, per esempio, una passata di pomodoro in vendita a pochi centesimi? Anche questo è un discorso complesso, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando. Ma la crisi non può diventare un alibi per sottrarsi al dovere almeno della consapevolezza. La responsabilità si esercita an-

che aumentando la consapevolezza. E questa opzione riguarda pure i migranti che, *ius soli* o meno, sono nei fatti parte di questa società, anche se a qualcuno questo dà fastidio e se spesso, loro stessi, faticano a rendersene conto.

Stefania RAGUSA
stefaniaragusa@gmail.com
Corriere delle Migrazioni

Abstract

In this article the author explains why the unreported employment (the working under the table) and the gang master system are so rampant in Italy, even in presence of specific laws to eradicate them. This is because we are in presence of a complex phenomenon that demands an integrated approach. There are numerous factors involved. Too often the cultural and the psychological ones are overlooked. She goes into detail expounding the way this practise has changed over time and the link between the unreported employment and the gang master system.

Grave sfruttamento lavorativo, caporalato, riduzione in schiavitù: la tutela della vittima alla luce del quadro normativo

Il tema del grave sfruttamento lavorativo nelle sue varie forme, che possono arrivare ad una vera e propria riduzione in schiavitù con perdita di qualsiasi capacità di autodeterminazione del soggetto, costituisce, nella sua complessità, uno dei più grandi problemi che la società civile si trova ad affrontare e, conseguentemente, una delle sfide più difficili nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone. Da un punto di vista giuridico generale, il tema può sicuramente essere ricondotto al fenomeno della tratta degli esseri umani nelle sue differenti modalità, e nella realtà si presenta come assai articolato, toccando anche ambiti estranei a forme di criminalità organizzata, ma che stanno permeando settori del sistema produttivo, in particolare nel comparto agricolo.

La vastità del fenomeno può essere intuita allorché solo si pensi che nella ipotetica scala dei proventi di attività illecita, il traffico di esseri umani nelle sue varie forme sta superando quello degli stupefacenti e incalzando il traffico di armi.

Nelle note che seguono cercheremo di analizzare gli strumenti giuridici che tentano di contrastare questo fenomeno, sia a livello nazionale, sia europeo e internazionale, con una particolare attenzione al ruolo della vittima e alle tutele che vengono predisposte nei suoi confronti.

Con ragione si può affermare che forse l'unica vera ricchezza che può vantare l'Europa è la cultura dei diritti umani, elaborata nel secolo scorso, in quanto non rappresenta una costruzione da parte di giuristi che approntano algide norme basate su astratti principi, ma è il frutto del dolore, della sofferenza, del patimento di esseri umani che hanno spesso pagato con la loro stessa vita la violazione dei più elementari diritti. A fronte di questo quadro, bisogna, però, rimarcare come nella fase storica che stiamo attraversando gli elementi basilari di questa

cultura appaiono in serio pericolo, in quanto un consistente numero di persone, e la categoria dei migranti si pone in primo piano, viene escluso di fatto dal godimento dei diritti fondamentali: ci si scontra cioè con una paradossale contraddizione tra l'affermazione di forti principi e l'insufficiente applicazione pratica dei medesimi, ponendo così in rilievo il problema centrale della effettività dei diritti a fronte della loro formale enucleazione.

E proprio nella fase così complessa e di difficile lettura della globalizzazione, che il fenomeno della tratta degli esseri umani, ivi compreso lo sfruttamento lavorativo, enfatizza e pone in luce i limiti e gli aspetti più pregnanti della condizione giuridica dei soggetti deboli.

L'incredibile vastità del fenomeno, nei confronti del quale il periodo di crisi economica che stiamo attraversando ne allarga ancor più i confini, assume le forme più diverse e svariate, ma si basa essenzialmente su due elementi centrali: la grande debolezza della vittima da un lato, e dall'altro il quadro di illegalità in cui si svolge non solo lo sfruttamento nei suoi caratteri decisivi, ma soprattutto l'esistenza stessa della vittima. Gli strumenti giuridici si rivelano di certo insufficienti per una effettiva tutela, ma rimangono comunque un presupposto essenziale, e molto spesso costituiscono il primo supporto per tentare di spezzare quel vincolo innaturale che lega la vittima al suo sfruttatore, il quale sovente rappresenta l'unico elemento di riferimento per la vittima stessa. Si pone pertanto come obiettivo primario porre in primo piano gli interessi e la tutela della vittima, che deve poter usufruire di un percorso possibile e "conveniente" per poter uscire dalla propria condizione, assai frequentemente rappresentata da una situazione di illegalità. Le acque in cui nuotano agilmente gli squali dello sfruttamento sono infatti rappresentate, in molti casi, proprio dalla condizione di illegalità della vittima sul territorio, che la rendono particolarmente debole e doppiamente vittima: in tale prospettiva appare evidente come il legame tra le normative sull'immigrazione e sulla protezione internazionale da un lato, e lo sfruttamento dall'altro, sia inscindibile.

Il quadro normativo internazionale

Il perseguimento del fenomeno della tratta degli esseri umani ha radici risalenti indietro nel tempo e per lo più legate allo sfruttamento sessuale, posto che già nel 1926 veniva approvata a Ginevra una *Convenzione sulla schiavitù*, come risposta alla c.d. "tratta delle bianche", mentre nel 1949 veniva firmata a New York la *Convenzione per la soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui*, in cui veniva usata per la prima volta in un atto internazionale,

l'espressione di "traffic in persons", in cui gli Stati firmatari si impegnavano a proteggere in particolare donne e bambini migranti nel loro percorso migratorio, mettendo in luce i rischi e i pericoli connessi con il fenomeno della tratta di esseri umani.

Se nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del giugno 1990 ci si limita in sostanza a prevedere delle sanzioni nei confronti di colui che aiuti o tenti di aiutare a scopo di lucro dei soggetti stranieri ad entrare o soggiornare nel territorio di uno Stato contraente in violazione della sua normativa concernente il soggiorno degli stranieri, un deciso passo in avanti avviene con la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del dicembre 1994. In tale Convenzione vengono allargati gli orizzonti della precedente Convenzione del 1949, che si limitava al traffico delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, per introdurre un concetto ben più ampio di traffico di esseri umani. Si evidenzia così, per la prima volta a livello internazionale, una definizione articolata del fenomeno, che prende in considerazione le sue varie forme e articolazioni. Si considera, infatti, come tale movimento illecito di persone attraverso confini nazionali e internazionali, effettuato allo specifico scopo finale di «*obbligare donne e bambini in situazioni sessualmente o economicamente oppressive e di sfruttamento*» per il profitto dei vari trafficanti, ponendo in rilievo la sussistenza di altre attività legate al traffico, come il «*lavoro domestico forzato, i falsi matrimoni, l'impiego clandestino e le false adozioni*».

È comunque indiscutibile come la vera svolta verso una legislazione più conferente sia avvenuta nel dicembre dell'anno 2000 con la Conferenza di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale, ove è stata aperta alla firma la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, corredata da due Protocolli aggiuntivi. Uno di essi si riferisce alla specifica categoria del "traffic of human beings", concernente la tratta di esseri umani con condotte finalizzate allo spostamento a fine di sfruttamento, in particolare donne e bambini; il secondo relativo allo "smuggling of migrants", concernente il traffico di migranti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa distinzione correntemente usata tra "trafficking in persons" – tratta di persone in stato di assoggettamento e con finalità di sfruttamento – e "smuggling of migrants" – letteralmente contrabbando di migranti –, e caratterizzante a tutti gli effetti il fenomeno nel suo insieme è nella realtà piuttosto superata, poiché l'articolata varietà della casistica porta molto spesso le due situazioni a confondersi e intersecarsi tra loro: nonostante questo, il valore delle due definizioni ha assunto un significato, anche da un punto di vista storico, indiscutibile.

Come riflesso nell'ordinamento nazionale, la Convenzione di Palermo è stata ratificata nel sistema italiano con la L.146/06, e la conseguenza più rilevante è stata l'approvazione della L. 228/03, che ha introdotto nuove misure contro la tratta di persone, come meglio si specificherà in seguito, modificando o prevedendo nuove ipotesi di reato nel nostro codice penale: in particolare la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Il quadro normativo a livello europeo

Anche l'Europa ha dimostrato a vari livelli la volontà e l'impegno nel cercare di contrastare il fenomeno nei suoi vari aspetti. Sintetizzando il complesso quadro normativo che ne è derivato, si può evidenziare come, al di là dell'Allegato alla Convenzione istitutiva di Europol (l'Ufficio Europeo di Polizia) del luglio 1995, ove si collegava in modo specifico il fenomeno della tratta di esseri umani con la sottoposizione nelle forme più diverse di una persona al potere di altre, la Risoluzione del Parlamento Europeo del gennaio 1996 individui la definizione di tratta in «*qualsiasi atto illegale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un paese terzo ai fini del suo sfruttamento, utilizzando l'inganno o qualunque altra forma di costrizione o abusando di una situazione di vulnerabilità o di incertezza amministrativa*».

Dopo le conclusioni del vertice del Consiglio europeo di Tampere del 1999, il successivo piano di azione del 2000 ne ribadiva i contenuti e gli intenti e si giungeva così alla Decisione quadro del luglio 2002 (2002/629/GAI), in cui il Consiglio dell'Unione Europea ribadiva in modo netto come la tratta degli esseri umani costituisca una grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo.

In ultimo, e come diretta conseguenza della citata Decisione Quadro, è intervenuta l'approvazione della Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011: l'importanza decisiva di questa direttiva risiede anche nel fatto che, oltre a meglio specificare i concetti di tratta e sfruttamento, pone altresì in grande rilievo la posizione della vittima, definendola come "posizione di vulnerabilità", che consiste proprio in quella situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva se non cedere all'abuso di cui è vittima. Notevole importanza rivestono le nozioni di sfruttamento sessuale e soprattutto lavorativo, con la specificazione del basilare concetto relativo all'irrelevanza del consenso della vittima; parimenti importante è la statuizione dell'obbligo degli Stati membri di predisporre

adeguate misure di assistenza e sostegno alle vittime nelle varie fasi, sia antecedenti sia successive, con specifica e precipua assistenza nei confronti dei minorenni, e con la previsione, altresì, di un effettivo accesso delle vittime a sistemi risarcitori.

Occorre infine citare anche la decisione adottata in sede di Consiglio d'Europa, che nel 2005 ha adottato a Varsavia la *Convenzione per la lotta contro la tratta di esseri umani*, aperta alla firma nel maggio di quell'anno, che ricollegandosi sia alla Convenzione di Palermo sul crimine transnazionale e agli allegati protocolli, nonché ai successivi strumenti della UE, ribadisce in modo fermo l'assoluta necessità del riconoscimento dei diritti delle vittime, evidenziando la possibilità dell'ottenimento di un titolo di soggiorno rinnovabile nei loro confronti.

L'Italia ha ratificato la citata Convenzione con la L. 108/2010, con conseguenze peraltro di poco rilievo pratico nel quadro normativo nazionale, se non in modifiche di stretto ordine tecnico giuridico concernenti determinate circostanze aggravanti relative ai reati di riduzione in schiavitù e fattispecie correlate.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno infine adottato, nel giugno del 2009, la rilevante Direttiva 2009/52/CE, relativa a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano alle loro dipendenze lavoratori irregolari. Questa direttiva prevede anche che gli Stati membri adottino specifiche misure affinché la vittima irregolarmente soggiornante possa usufruire, a determinate condizioni, di un titolo di soggiorno onde uscire dall'illegalità; si stabilisce, altresì, un importante e specifico obbligo informativo dei diritti e delle varie possibilità previste dalla norma nei confronti delle vittime e non solo. Tale Direttiva è stata attuata nel nostro ordinamento dal D.lgs. 109/12, seppure in maniera parziale e piuttosto insoddisfacente, come meglio si specificherà nel prosieguo.

La normativa nazionale

La L.223/03, emanata in attuazione della Convenzione di Palermo e dei due Protocolli citati, ha introdotto importanti novità in tema di reati concernenti la riduzione in schiavitù: il reato previsto dall'art.600 c.p., denominato sin dalla rubrica "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù" si basa infatti su di un nuovo concetto di servitù. La fattispecie consiste in sostanza nel ridurre o mantenere una persona in uno "stato di soggezione continuativa" che si verifica quando la vittima viene costretta a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio ovvero ad altre prestazioni che ne comportino lo

sfruttamento: la norma stessa indica una serie molto articolata e varie modalità in cui tale stato di soggezione può concretarsi. Si specifica infatti che può avvenire mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità psichica o fisica, o di una situazione di necessità, come anche mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a colui che ha autorità sulla persona.

Come si può notare la gamma di indicazioni ed elementi contenuti nella norma si presenta molto ampia e tesa a ricomprendere le svariate modalità in cui può presentarsi il fenomeno, e il concetto base si trasferisce anche ai correlati reati della tratta e alienazione di schiavi di cui ai successivi articoli 601, 602 c.p.

La giurisprudenza della Cassazione, nelle limitate pronunce intervenute in merito, ha ribadito il principio per cui, in particolare laddove si versi in situazioni di sfruttamento lavorativo, l'elemento qualificante è costituito dalla libertà o meno del soggetto di determinarsi nelle proprie scelte, e dunque spostarsi nel territorio dello Stato o allontanarsi dal luogo di lavoro (v. tra le altre, ad es. Cass. Pen. n. 251 del 10.1.2012).

Trattasi in ogni caso di situazioni di particolare gravità in cui, al fine dell'integrazione del reato, occorre che l'assoggettamento incida in maniera del tutto rilevante sulla possibilità di autodeterminazione dell'individuo e non a caso l'entità della pena (che parte da un minimo di otto anni di reclusione) è particolarmente significativa.

Un'importante novità, particolarmente attinente alle fattispecie del fenomeno del c.d. caporalato, è costituita dall'art. 603 *bis* c.p.. La fattispecie, che in rubrica porta la dizione *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, è stata introdotta nel nostro sistema proprio a seguito delle proteste, manifestazioni e varie forme di ribellione verificatisi in Puglia nel territorio di Nardò, ove le situazioni di caporalato avevano assunto connotazioni di estrema gravità, che purtroppo si sarebbero riprodotte anche in altri territori nazionali, collegate con i lavori in agricoltura e in particolare con la raccolta nel settore ortofrutticolo.

L'articolo 603 *bis* c.p. viene in tal modo a coprire una fattispecie sino ad allora scoperta, ma purtroppo, come spesso avviene, lo fa in maniera incompleta. Si prevede infatti una severa sanzione (da cinque a otto anni di reclusione) per colui che svolga «attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento» che può avvenire con diverse modalità (violenza, minaccia, intimidazione) approfittando dello

«*stato di bisogno o di necessità*» dei lavoratori. La caratteristica peculiare della norma è costituita dalla previsione di una serie di indici di sfruttamento, che vengono raggruppati in quattro grandi categorie: la retribuzione (palesamente difforme dai parametri dei contratti collettivi e comunque sproporzionate rispetto all'attività svolta), gli orari lavorativi (sistematica violazione della normativa in materia, attinente anche a ferie, riposo settimanale etc.), la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro (violazioni tali da esporre il lavoratore a pericolo per la sua salute e incolumità), e infine le generali condizioni di lavoro (comprese sorveglianza e situazioni alloggiative particolarmente degradanti).

È di tutta evidenza l'importanza dell'enucleazione dei predetti parametri, che determinano la condizione di sfruttamento anche se singolarmente presenti, poiché in sostanza per la prima volta si cerca di approfondire il fenomeno, evidenziandone gli aspetti più significativi. Vi è tuttavia un grave problema ermeneutico, che ne sta condizionando la concreta applicazione, assai ridotta, sino ad ora: questi indici si riferiscono palesamente al datore di lavoro, mentre la norma, al di là della dizione della rubrica, intende punire l'intermediatore, il c.d. caporale, il quale il più delle volte non è responsabile delle condizioni lavorative generali. Stante la tassatività della norma penale, ne risulta molto problematica l'applicazione nei confronti del datore di lavoro.

La direttiva 2009/52/UE, concernente sanzioni in relazione ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno, è stata attuata (anche in questo caso parzialmente), dal D.Lgs. 109/2012, che ha introdotto alcune modifiche nel T.U. 286/98 sull'Immigrazione. In particolare, è stato modificato l'art. 22 che già prevedeva l'ipotesi di reato relativa al datore di lavoro che occupa dipendenti irregolari, introducendo una specifica circostanza di aggravamento della pena (da un terzo alla metà) allorché tale situazione si verifici qualora i lavoratori occupati siano superiori a tre oppure minori o sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo, richiamando l'art.603 *bis* 3c. del codice penale. I problemi applicativi sono in questo caso piuttosto evidenti, sia perché la norma si riferisce a situazioni riguardanti un numero superiore a tre, lasciando scoperte le altre situazioni, e sia soprattutto perché il richiamo all'art. 603 *bis* c.p., è limitato al solo terzo comma, il quale non riguarda quei parametri specificamente espressi sopra citati, ma si limita a prevedere un'ulteriore aggravante, che richiede peraltro anche una situazione di grave pericolo per il lavoratore. Insomma una dizione lessicale particolarmente infelice che si riannoda su se stessa e rischia di vanificare l'effettività della sanzione.

In conclusione, il sistema sanzionatorio penale, pur articolato sinteticamente in tre diversi livelli di gravità, in quanto si passa dalla più grave ipotesi della riduzione in servitù, alla intermediazione e alle ipotesi del grave sfruttamento lavorativo, risente sicuramente della mancanza di un quadro organico e presenta incompletezze palesi. Peraltro, come l'esperienza ben insegna, è l'effettiva volontà di perseguire un fenomeno che ne può determinare il suo abbattimento o comunque il contenimento, e dunque un sistema normativo, per quanto insufficiente, non può di certo costituire una sorta di alibi per non agire con efficacia.

Gli strumenti giuridici a tutela della vittima

Le misure previste a livello normativo per supportare la vittima dello sfruttamento assumono un primario rilievo.

A questo proposito l'ordinamento italiano, con un'anomalia "positiva", fornisce uno strumento di livello avanzato, costituito dall'art. 18 del T.U. 286/98 sull'Immigrazione, che consente alla vittima l'ottenimento di un permesso di "protezione sociale" a seguito di un determinato percorso. In estrema sintesi, la caratteristica saliente è costituita dal fatto che la vittima può arrivare ad un titolo di soggiorno che le consenta di restare sul territorio e di svolgere attività lavorativa, dimostrando di avere tagliato definitivamente i rapporti con l'organizzazione che ne ha determinato lo sfruttamento. Entrando maggiormente nel dettaglio, la norma prevede innanzitutto che sussista una situazione di "violenza o grave sfruttamento": le due condizioni sono dunque alternative, mentre il generico termine di sfruttamento permette di applicare la norma anche nei casi di sfruttamento lavorativo e non solo sessuale. Altro elemento richiesto è il pericolo, che non deve peraltro essere ristretto alla vittima personalmente, ma può riguardare anche i suoi familiari, che, come spesso avviene, sono rimasti nel paese di origine. Per poter giungere all'ottenimento del permesso di protezione sociale sono previsti due differenti percorsi. La prima ipotesi, quella che si può considerare più tradizionale, prevede che la vittima faccia una denuncia all'autorità di polizia, cui seguirà l'apertura di un procedimento penale. Nell'ambito di tale procedimento, il Pubblico Ministero, che conduce le indagini, deve obbligatoriamente esprimere un parere in relazione al rilascio del titolo di soggiorno, che sarà poi erogato successivamente, proprio sulla base di tale parere, dalla competente Questura. Quello che occorre sottolineare è che ai fini del rilascio di un parere positivo non è richiesto che la vittima tenga un atteggiamento collaborativo in senso stretto (e cioè indichi esattamente gli sfruttatori

e che ne consenta ad esempio la relativa cattura), ma è necessario che dimostri la propria attendibilità e la certezza di avere definitivamente interrotto ogni rapporto con i propri sfruttatori.

La norma richiede inoltre che la situazione di grave sfruttamento o violenza avvenga in un quadro di commissione di reati, che in sostanza riguardano lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione nonché i reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, che concerne quei crimini per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; a questi vanno aggiunti, naturalmente, quelli previsti dal codice penale (art. 600, 601, 602) riguardanti la riduzione in condizione di schiavitù o servitù.

La vera novità dell'art. 18 consiste, peraltro, soprattutto nel secondo percorso volto all'ottenimento del particolare permesso di soggiorno e cioè il c.d. percorso sociale. La caratteristica principale di tale percorso consiste nel fatto che non è necessario che la vittima presenti una vera e propria denuncia, ma sarà la stessa associazione che l'assiste a rappresentare alla competente Questura la particolare situazione della persona offesa. È ovvio che si tratta di situazioni particolarmente delicate ove la vittima si trova in condizioni tali di debolezza da non avere la forza di presentare una denuncia: basti pensare ad esempio a soggetti minorenni o a situazioni di particolare pericolo. Spesso accade anche che la denuncia venga successivamente presentata, magari quando la situazione ha assunto una maggiore stabilità e la vittima acquista maggiore consapevolezza ed autonomia. D'altra parte può succedere che la stessa autorità di polizia, che in tal modo viene comunque a conoscenza di una situazione di sfruttamento, inizi le indagini e permetta di aprire un formale procedimento a carico degli sfruttatori.

In entrambi i percorsi è previsto che la vittima aderisca ad un programma specifico volto al suo inserimento, che impone il rispetto di determinati obblighi di comportamento, pena l'interruzione del percorso. A tal fine è previsto un apposito Registro ove obbligatoriamente devono iscriversi quelle associazioni che si occupano dell'assistenza delle vittime di tratta e sfruttamento.

Il carattere centrale del permesso di protezione sociale non riveste dunque natura premiale, come sostenuto chiaramente anche a livello giurisprudenziale in sede di Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. VI n. 6023/ 2006).

D'altra parte è proprio questa la vera natura dell'istituto, che intende porsi nell'ottica primaria di protezione della vittima, assumendo la sua posizione in primo piano e non legandola all'ottenimento di determinati obiettivi processuali.

È importante sottolineare anche una modifica normativa intervenuta, molto recentemente, con la L. 15.10.2013 n.119, concernente disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere. È stato infatti inserito nel T.U. 286/98 il nuovo articolo 18 *bis*, relativo al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di “violenza domestica”, intendendo con tale termine uno o più atti «*gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica*», avvenuti non solo all’interno del nucleo familiare, ma anche tra persone genericamente legate da una relazione affettiva. Questo permesso di soggiorno presuppone il parere o la proposta del Pubblico Ministero, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo, e si riporta in tal modo alla modalità classica del c.d. percorso giudiziario dell’istituto base dell’art. 18. Pur se attinente all’ambito della violenza domestica, la rilevanza del nuovo articolo 18 *bis* potrebbe essere notevole, soprattutto se collegata al delicatissimo ambito del lavoro domestico, spesso privo di ogni tutela e forma di controllo.

Un altro importante strumento di tutela della vittima è stato introdotto dalle modifiche disposte dal Dlgs. 109/12 in sede di attuazione della Direttiva 2009/52/CE citata, concernente sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori privi del titolo di soggiorno. La nuova formulazione dell’art. 22, comma 12 *quater* del T.U. 286/98 sull’Immigrazione, prevede infatti la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno nei casi di «*particolare sfruttamento lavorativo*»: a tal fine la norma richiede che la vittima «*abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro*», e occorre necessariamente la proposta o comunque il parere favorevole del Procuratore della Repubblica che agisce nel procedimento stesso.

Come si può vedere, si tratta in sostanza del solo percorso giudiziario, occorre cioè una specifica denuncia fatta dalla parte offesa, ed anche che questa “cooperi” e dunque abbia un atteggiamento di sostanziale collaborazione nei confronti degli inquirenti. Il titolo di soggiorno, rilasciato per motivi umanitari, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per la durata necessaria ai fini processuali e, secondo la normativa generale, consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile, sussistendone i presupposti, in un normale permesso di tipo lavorativo.

Occorre inoltre rilevare come l’importante Direttiva europea sulla tratta (2011/36/UE) già in vigore, sia attualmente (dicembre 2013) in fase di recepimento nel sistema normativo nazionale. Lo schema di decreto legislativo di attuazione presentato in Parlamento presenta

aspetti interessanti, in particolare rispetto al recepimento del concetto di persone vulnerabili che la Direttiva considera in modo ampio, in riferimento a vari elementi, quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità anche mentali nonché la condizione di vittima di atti di violenza in genere. Da un differente angolo di visuale, lo schema di decreto appare invece carente, in particolare laddove non dispone direttamente in merito al delicato problema delle modalità di accertamento dell'età minorile nei riguardi delle vittime, rinviandone la disciplina a un successivo decreto ministeriale, né è prevista una specifica disposizione normativa che, in aggiunta ai principi generali, preveda una clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta degli atti criminali dello sfruttatore. Parimenti carente appare il testo rispetto al tema decisivo del risarcimento alle vittime, con un approccio che non sembra portare significativi passi in avanti nell'effettività. È però evidente che occorrerà attendere la stesura definitiva del decreto legislativo, con l'auspicio che gli interventi del mondo associativo impegnato su questi temi, nonché una maggiore sensibilità politica, possano portare a un testo migliore.

Le problematiche applicative con particolare riferimento alla tutela della persona offesa

L'effettività nell'applicazione della norma e in particolare per quanto concerne la tutela della vittima, si pone sempre più come centrale nella valutazione complessiva del fenomeno.

Per quanto riguarda in particolare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 18 del T.U., che rimane comunque lo strumento principale di tutela della vittima di sfruttamento, si constata che questa avviene sempre più "a macchia di leopardo" sul territorio nazionale, con differenti livelli di applicazione a seconda delle diverse aree geografiche. Questo è in parte determinato dal fatto che l'art. 18 in tanto può funzionare in quanto nel determinato territorio vi sia un tessuto associativo consistente, in collaborazione con gli enti locali territoriali, preparato ed efficiente nel dare effettivo sostegno alle vittime, in mancanza del quale le possibilità che un soggetto possa chiedere protezione si assottigliano notevolmente; e ovviamente rilievo decisivo assumono gli investimenti progettuali ed economici in tale materia, la cui intensità nell'attuale periodo, anche in relazione alla crisi economica generale, è andata particolarmente affievolendosi.

Si rileva inoltre una scarsissima applicazione del c.d. percorso sociale, che alcune Questure continuano a considerare pressoché inesistente. Se è palese che la delicatezza di questo percorso ne confina l'applicabilità in margini più ristretti rispetto al c.d. percorso giudiziario, è altrettanto importante rilevare come varie volte sia stato lo stesso Ministero a dover intervenire con apposite circolari per sottolineare la previsione da parte della norma di tale percorso, che prescinde da una formale denuncia. I problemi applicativi vengono inoltre enfatizzati allorché l'applicazione del permesso di protezione sociale si riferisca allo sfruttamento lavorativo, nei cui confronti si rimane in numero del tutto esiguo. D'altra parte anche le modifiche introdotte a seguito del recepimento della Direttiva 2009/52/CE, con la possibilità di permesso di soggiorno nelle situazioni di grave sfruttamento lavorativo, non hanno condotto, almeno allo stato, a significative applicazioni. E questo appare paradossale se si considera come le situazioni di grave sfruttamento, in particolar modo nel campo agricolo, abbiano e continuino purtroppo a determinare situazioni di violazione lacerante dei più elementari diritti umani. Le note e drammatiche vicende di Rosarno ne sono la dimostrazione.

Ma vi è un ulteriore elemento di considerazione che occorre evidenziare nell'attuale situazione italiana, con particolare riguardo alle attività svolte in agricoltura: quegli aspetti intollerabili di violazione dei diritti umani fondamentali sia in relazione alle condizioni di lavoro, sia di retribuzione e sia di condizioni alloggiative, che parevano in qualche modo confinate in aree geografiche particolarmente devastate anche da fenomeni di criminalità organizzata, si stanno invece allargando in altre aree del paese, e in assenza di tali contesti criminali, unicamente legati a un'impreditoria "normale". Le situazioni verificatesi ad esempio lo scorso anno nel basso Piemonte, in relazione al settore ortofrutticolo, con i lavoratori costretti ad orari massacranti e con retribuzioni ridicole, dimostrano in maniera inquietante la vastità del problema, sicuramente enfatizzato anche dalla crisi economica e dalle spietate regole della concorrenza. E si deve ancora sottolineare come anche in questo caso è stato la precisa volontà dei lavoratori, adeguatamente supportati dalle associazioni, anche sindacali, che ha permesso che venisse alla luce questa situazione. Bisogna infatti considerare che un ulteriore ostacolo nell'affrontare tali fenomeni è rappresentato dalla dispersione fisica dei soggetti nei campi agricoli, in relazione alle specifiche attività svolta e molto spesso dalla totale mancanza di informazione e coscienza dei propri diritti da parte delle persone offese.

D'altra parte la terribile recentissima tragedia di Prato riguardante lavoratori cinesi ha aperto in modo drammatico lo sguardo su uno scenario spesso immaginato, ma ancor più sovente tollerato e taciuto, di violazione dei diritti primari anche in altri settori lavorativi.

Sussiste dunque innanzitutto un problema culturale e di volontà effettiva di contrastare questi fenomeni di sfruttamento, in cui l'elemento del supporto normativo adeguato risulta imprescindibile, ma che non può non passare attraverso un approccio integrato dei vari soggetti, autorità di polizia giudiziaria, ispettorati del lavoro, enti territoriali, mondo associativo e sindacale, affinché ciascuno, con le proprie specifiche competenze, contribuisca a un serio avanzamento nella tutela effettiva. A questo proposito potrebbero essere utili alcune iniziative che, seppure faticosamente, stanno iniziando su varie parti del territorio nazionale, quali la sottoscrizione di protocolli specifici tra le varie parti sociali e istituzionali proprio al fine di una presa di conoscenza e assunzione di precisi impegni su tali tematiche. Infine – ma in realtà si tratta di un elemento portante – il contributo delle associazioni di migranti risulta imprescindibile, e può veramente assumere un ruolo decisivo di svolta qualitativa.

Lorenzo TRUCCO
ltrucco@tin.it
Presidente ASGI
Associazione per gli Studi
Giuridici sull'Immigrazione

Abstract

The paper summarizes the general legal framework relating to the phenomenon of trafficking in human beings for labour exploitation, at international level, European level, and particularly at Italian level. The crucial point is the condition of the victim, very often in such a vulnerable position, without permit to stay, legal information and assistance: the situation regarding labour exploitation in agriculture is extremely serious in various places in Italy. In this perspective, great importance have all the legal measures that can strengthen the effective social inclusion of the victim, with the necessary contribution of government and social actors.

Strumenti normativi per il contrasto della tratta di esseri umani e dello sfruttamento di minori online

Questo articolo si propone di affrontare il tema del contrasto della tratta di esseri umani e dello sfruttamento dei minori con particolare riferimento ai nuovi strumenti giuridici ed informatici che sono stati adottati nello scenario delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT). Si è a buon titolo parlato di “pervasività” di queste ultime, intendendo con tale termine il radicamento delle ICT non solo nella vita quotidiana di ciascuno di noi, ma il loro coinvolgere, in una sorta di globalizzazione virtuale, tutte le nostre attività sociali, economiche e culturali, dando vita ai grandi trend dei social network, dell'*e-commerce*, dell'*e-banking*, dell'*e-democracy*, fino alla domotica e all'AI.

Questo, e non solo, è ciò che viene definito “era digitale”, la cui caratteristica principale, che permette anche la sua pervasività, è la struttura a rete, costituita da nodi di comunicazione sempre più articolati, dislocati e spesso poco individuabili (*cloud computing*). Ma l'era digitale non è solo rete, è anche e soprattutto informazione. Infatti dà vita alla cosiddetta “società dell'informazione” dove il dato veicolato informaticamente e telematicamente diventa il bene primario di scambio e di interesse sia pubblico (agenzie governative e politiche), sia privato (imprese, organizzazioni), permettendo la trasmissione e lo stoccaggio di ingenti moli di dati (*database*), che riguardano in gran parte informazioni considerate “sensibili”, ossia riguardanti la privacy, la sicurezza o la segretezza.

Parimenti l'avvento delle ICT e della società dell'informazione ha prodotto non solo nuove modalità di reato che vedono l'utilizzo degli strumenti info-telematici per la commissione di fattispecie delittuose (frode informatica, estorsione, pedopornografia online, *phishing*), ma anche nuove forme di reato che nascono e si consumano sulla rete (*hacking*), definendo un nuovo ambito disciplinare e di intervento operativo, il *cybercrime*, cui il legislatore e le forze di polizia hanno dovuto rispondere con adeguati ed efficaci mezzi di prevenzione e di contrasto.

Il *cybercrime*, quindi, si avvale della complessità della rete e di alcune sue specifiche possibilità, come l'anonimato e la transnazionalità, per porre in essere azioni illecite e delittuose che utilizzano metodologie e tecnologie sempre più sofisticate al fine di garantirsi l'impunità.

Per fronteggiare tale scenario, che rende la rete un luogo tanto affascinante quanto pericoloso, si è reso necessario approntare idonei strumenti tecnici e giuridici incentrati sui principi della cooperazione internazionale e della legislazione condivisa tra più Stati e *stakeholders* pubblici e privati, attraverso convenzioni, protocolli di assistenza reciproca e *task force* internazionali, che permettano di rispondere efficacemente alle sfide del *cybercrime*. Tale strada è ovviamente appena iniziata e necessita di continuo aggiornamento e spirito di solidarietà, tenendo presente che le sfide della criminalità informatica sono pressoché all'ordine del giorno.

La cooperazione internazionale interviene a più livelli: giuridico, tecnico-operativo e formativo, permettendo di coordinare e porre in essere indagini e operazioni di polizia a sfondo internazionale e di creare gli spazi di approfondimento scientifico, in un orizzonte di armonizzazione delle legislazioni e dei protocolli di intervento.

Due fattori sono da considerare all'interno di questo aspetto: da un lato, i paesi in cui vi è ancora una scarsa attitudine alla legalità, nonché una scarsa diffusione delle ICT, e che per questo si candidano ad essere luoghi di impunità, potremmo definirli "paradisi virtuali" che necessitano di una maggiore inclusione nei percorsi cooperativi; dall'altro, la necessità di superare le questioni legate a un concetto di sovranità di tipo territoriale, che viene meno inevitabilmente nel caso del *cybercrime* compiuto in un cyberspazio altamente cangiante, senza confini fisici, con la possibilità di cambiare continuamente località. Dal punto di vista più strettamente giuridico, viene messa in discussione la categoria di "locus commissi delicti", in quanto nei reati informatici una certa prassi delittuosa può essere ideata in un luogo, posta in essere in un altro e produrre effetti in una terza località, riguardando un unico o più agenti criminali concorrenti.

L'art. 6 del nostro codice penale recita: «*Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione*». Questo significa che il reato informatico presenta una complessità tale dove è richiesta la concorrenza di più autorità giurisdizionali e la capacità di identificare la filiera della commissione e della consumazione del reato (ISP coinvolti, *housing*, attori intervenuti).

Per permettere proprio una sinergia all'interno della prevenzione e del contrasto del *cybercrime*, il primo passo in questa direzione è stato attuato con la Convenzione sul *cybercrime* del Consiglio d'Europa firmata a Budapest nel 2001, entrata in vigore nel 2004 e ratificata in Italia con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (attualmente ratificata da 41 paesi). La convenzione di Budapest permette di porre le basi per azioni di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia attraverso la previsione di specifici reati informatici, procedure penali e probatorie, e l'armonizzazione delle legislazioni interne degli Stati coinvolti al fine di prevedere fattispecie di reato di tipo informatico (come, ad esempio, la frode e la falsificazione informatica, l'accesso abusivo a sistema informatico, la pornografia infantile e la proprietà intellettuale). Di notevole interesse l'art. 22 sulla competenza, in cui si recita: «1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per stabilire la propria competenza per tutti i reati previsti in conformità agli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione, quando i reati siano commessi: a. nel proprio territorio; b. a bordo di una nave battente bandiera della Parte; c. a bordo di un aeromobile immatricolato presso quella Parte; d. da un proprio cittadino, se l'infrazione è penalmente punibile là dove è stata commessa o se l'infrazione non rientra nella competenza territoriale di alcuno Stato. 2. Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in condizioni o casi specifici le regole di competenza definite ai paragrafi 1.b - 1.d del presente articolo o in una parte qualunque di essi. 3. Ogni Parte deve adottare le misure che dovessero essere necessarie per stabilire la propria competenza in ordine alle infrazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della presente Convenzione, nel caso in cui l'autore presunto dell'infrazione si trovi nel proprio territorio e non è estradabile verso un'altra Parte solo in virtù della sua nazionalità, dopo una richiesta di estradizione. 4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una Parte in base al proprio diritto interno. 5. Quando più di una Parte rivendica la propria competenza per una presunta infrazione prevista dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte si consultano, laddove sia opportuno, al fine di stabilire la competenza più appropriata per esercitare l'azione penale».

Inoltre, all'art. 23 si legge: «Le parti devono cooperare tra loro nella misura più ampia possibile nelle indagini o nei procedimenti riguardanti i reati collegati a sistemi e dati informatici, o per raccogliere le prove, in forma elettronica, di un reato, in conformità alle disposizioni di questo capitolo e in applicazione degli strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in materia penale, degli accordi stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocità e del loro diritto nazionale». Pertanto, si introduce la possibilità di convenire su

chi abbia la competenza più appropriata al fine di esercitare l'azione penale, in un'ottica di collaborazione reciproca, includendo nella responsabilità penale anche quella societaria e non solo quella personale.

In Italia, l'organo principale deputato al contrasto alla criminalità informatica è rappresentato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, con venti Compartimenti regionali e ottantuno Sezioni provinciali, coordinati da un Servizio centrale con sede a Roma. Il nostro ordinamento si era già occupato di dotarsi di strumenti giuridici al fine di contrastare la criminalità informatica, come con la Legge n. 547 del 23 dicembre 1993 "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica", che ha introdotto nel codice penale specifiche ipotesi delittuose, ampliando i poteri degli inquirenti in materia di intercettazioni telefoniche e telematiche. In tale contesto sono stati introdotti e/o integrati i reati di: attentato a impianti di pubblica utilità in riferimento a sistemi informatici e telematici (art. 420 c.p.), falso in documento informatico (art. 491*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature o programmi volti a danneggiare un sistema informatico (art. 615*quinqües*), intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni tra sistemi informatici (art. 617*quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quinqües*), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*sexies*), danneggiamento di dati o programmi informatici (art. 635*bis* c.p.), frode informatica (art. 640*ter* c.p.).

Sul versante della pedopornografia online è stata emanata la Legge n. 269 del 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", seguita dalla Legge n. 38/06 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che ha comportato un inasprimento delle pene per chi coinvolge minori in produzioni pornografiche e per chi detiene materiale pornografico anche virtuale, elevando da sedici a diciotto anni la soglia di età del minore con il quale è fatto divieto compiere un atto sessuale in cambio di denaro o di altra utilità economica. La legge ha inoltre previsto un aumento di pena se il minore ha meno di sedici anni e ha eliminato l'alternativa tra pene detentive e pene pecuniarie. La legge istituisce, inoltre, il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla rete internet e l'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, introducendo ob-

blighi di legge nei confronti dei fornitori di servizi di rete e di altri enti in caso di coinvolgimento di materiale pedopornografico.

Un ulteriore importante passo nel contrasto dello sfruttamento dei minori sulla rete, viene dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote con Legge n. 172 del 01.10.2012 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, che introduce finalmente nel nostro codice penale il termine “pedofilia” all’articolo 414bis “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600quater.1, 600quinquies, 609bis, 609quater e 609quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.*».

La legge estende, inoltre, la fattispecie dell’associazione a delinquere (art. 416 c.p.) per i reati di: prostituzione minorile (art. 600bis c.p.); pornografia minorile (art. 600ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.); turismo sessuale (art. 600quinquies c.p.); violenza sessuale (art. 609bis c.p.) in danno di minorenni; atti sessuali con minorenni (art. 609quater c.p.); corruzione di minorenni (art. 609quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609octies c.p.) in danno di minorenni; adescamento di minorenni (art. 609undecies c.p.), definito, quest’ultimo, come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», prevedendo la reclusione da uno a tre anni.

La stessa legge designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell’Interno.

La legislazione sopra menzionata offre importanti strumenti giuridici ed operativi anche riguardo il contrasto informatico del traffico di esseri umani, perché si basa su principi generali di cooperazione e di mutua assistenza in caso di reati commessi per mezzo della rete internet. Tralasciando l’ambito dell’immigrazione, ex Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), aggiornato alla Legge n. 92/2012, al D.Lgs. n. 108/2012, del D.Lgs. n. 109/12, attuativi delle Direttive

2009/50/CE e 2009/52/CE, bisogna, però, distinguere i fenomeni del traffico o tratta di esseri umani, dell'immigrazione clandestina e dell'immigrazione illegale, benché siano spesso intersecati, riferendosi tuttavia a questioni differenti.

La tratta di esseri umani può essere o a sfondo sessuale, coinvolgendo a prestazioni sessuali con la forza, la frode o la coercizione, in particolare a danno di minori degli anni 18; oppure riguardare la riduzione in schiavitù, attraverso il reclutamento, l'alloggio, il trasporto, il procurarsi di persone per ottenere servizi attraverso l'uso della forza e della coercizione, ai fini di ottenere soggezione a schiavitù involontaria. Il contrasto alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani affonda le sue radici in importanti riferimenti normativi:

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000), in particolare l'art. 5, "Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato": «1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani»;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (2000) e successivi Protocolli addizionali "contro il traffico di migranti via terra, aria e mare", "per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone e in particolare di donne e bambini" e "contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, di loro pezzi, elementi e munizioni", ratificata in Italia con la Legge n. 146 del 16.03.2006. I primi due protocolli, in particolare, permettono di contrastare le organizzazioni criminali che favoriscono l'immigrazione illegale ponendo in essere il traffico di migranti (*smuggling*), la tratta di persone (*trafficking*) e il loro sfruttamento (*exploitation*) a fini sessuali, di sfruttamento fisico e lavorativo;
- Decisione Quadro 2002/629/GA del Consiglio dell'Unione Europea del 19.07.2002 "sulla lotta alla tratta di esseri umani", sostituita dalla Direttiva 2011/36/UE sulla "prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e delle vittime";
- Direttiva 2004/81/CE del Consiglio dell'Unione Europea, "riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti";
- Convenzione del Consiglio d'Europa, siglata a Varsavia il 16.05.2005 "sulla lotta contro la tratta degli esseri umani", ratificata in Italia con la legge n.108 del 02.07.2010, che definisce la nozione di "vittima" come ogni persona oggetto di tratta e stabilisce gli obblighi di assistenza ed ha introdotto circostanze aggravanti nel nostro codice penale, in riferimento agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);

- Risoluzione del Parlamento europeo (10.02.2010) “sulla prevenzione della tratta degli esseri umani”;
- Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 5 aprile 2011, “sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GA;
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, “relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”.

La normativa italiana presenta un importante contributo nel contrasto di questi fenomeni. In particolare, si possono citare:

- Legge n. 269 del 3 agosto 1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 “Misure contro la tratta di persone”, dove è stato introdotto il reato di tratta ed istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per le misure anti-tratta” al fine di finanziare programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 19 settembre 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone”;
- Circolare del Ministero dell’Interno n.11050 del 28 maggio 2007, sull’attuazione dell’Art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione, circa il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
- Circolare del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2007, avente per oggetto lo “Sfruttamento dei lavoratori immigrati”.

A fianco al fenomeno della tratta degli esseri umani, va considerato anche il più triste fenomeno del turismo sessuale minorile, che necessita di specifici strumenti giuridici e metodi investigativi:

- Legge n. 66 del 15/02/1996 “Norme contro la violenza sessuale”, che introduce nuove e specifiche fattispecie di reato (violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni) unitamente a circostanze aggravanti nel caso di autori del reato di violenza sessuale a danno di minori (art. 609^{ter} c.p.);
- L. 269/98 “Sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” ha introdotto molte novità riguardanti il turismo sessuale, la tratta di minori, la punibilità in patria dei cittadini italiani che commettano crimini sessuali contro i minori all’estero.

Altri documenti di rilevanza internazionale sono la Dichiarazione di Stoccolma contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini per fini commerciali (1996) e il Codice Mondiale di Etica del Turismo (1999).

In conclusione, alcune riflessioni generali possono essere condotte, al fine di poter offrire una panoramica complessiva delle questioni affrontate. Si è visto come le ICT e la società dell'informazione hanno introdotto una complessità a più livelli nella fattispecie dei crimini commessi con mezzi informatici e telematici, che da un lato rendono più facile individuare alcuni elementi caratteristici degli stessi, come la possibilità di identificare le località meta di turismo sessuale, ma dall'altro hanno reso più facile l'organizzazione di azioni criminose a danno dei minori, approfittando dell'eventuale anonimato che la rete offre e della estrema delocalizzazione delle diverse fasi del reato stesso.

La rete permette, grazie a dispositivi alla portata di tutti, di trasmettere immagini e creare piattaforme virtuali anche non convenzionali, come del caso del *deep web*, ossia l'accesso a tutti quei dati che non sono rilevabili con i consueti motori di ricerca, la cui mole è paragonata alla parte sommersa di un iceberg.

La rete, quindi, è sia un sistema di infinite connessioni, sia un'immensa riserva di informazioni che, nel caso del cyberspazio, necessitano non solo di essere individuate e analizzate, ma soprattutto interpretate affinché diventino conoscenze utili alle azioni preventive e repressive delle condotte criminose.

Questo può avvenire anzitutto grazie alla cooperazione internazionale e ai protocolli di collaborazione e, a livello più operativo, con il monitoraggio della rete, la raccolta dei dati, la classificazione e la valutazione. Tutto ciò sempre che sia possibile accedere ai dati oggetto di interesse. In tale senso, occorre tenere presente che, allo stato attuale, la legislazione consente ai gestori di rete di conservare il traffico dei dati informatici per un periodo massimo di un anno e i dati telefonici per un periodo di due anni.

Il monitoraggio della rete consente, ad esempio, di poter individuare siti di natura pedo-pornografica che vanno ad alimentare la cosiddetta *blacklist*, ossia un elenco continuamente aggiornato di siti illegali che viene fornito agli ISP affinché ne sia inibita la navigazione, previsto dalla Legge 38/2006.

Come si può notare, lo sforzo comune di contrasto a fenomeni delittuosi sempre più invasivi e abietti permette allo stato attuale di poter disporre di strumenti importanti di azione, che certamente sono da migliorare e nuovi bisogna implementarne, tenendo presente che tali fattispecie criminali, essendo strettamente connesse all'evoluzione tecnologica, non permettono di adattarsi sui risultati conseguiti.

A ciò si aggiunge che una base non secondaria di prevenzione è la promozione della cultura della legalità e della responsabilità, che permetta di operare tutti per il bene comune e la costruzione di una civiltà incentrata sui diritti umani, il rispetto della vita e della persona.

Salvatore Antonio MADARO

sezioneseconda@libero.it

Polizia di Stato

Abstract

The aim of this article is to offer a brief view about the contrast of cybercrime, referring particularly to online pedopornography and human exploitation, including trafficking in human beings. It takes into consideration some important aspects of the Italian and international legislation and some operative protocols which permit to face the cybercrime challenges, in a perspective of international cooperation between police and judicial bodies. Indeed, cybercrime needs to be dealt with a common effort of prevention and repression, because of its particular modality of implementation and expression, which requires specific technological approaches and special technical devices, together to an individual training and personal capabilities in order to effectively operate. The contrast to cybercrime is fundamental in a society where the human rights, the respect of life and human being are the core for cohabitation and the future generations.

L'evoluzione del fenomeno della prostituzione e della tratta

Svilupperemo l'analisi del fenomeno della prostituzione e della tratta a partire da due parole chiave – cambiamento e complessità – e secondo tre livelli: storico, culturale-sociale, statistico, soffermandoci in particolare ad analizzare, a questi livelli, la situazione italiana. Concluderemo con l'attualità della risposta sociale.

Analisi storica: la prostituzione e la tratta nell'Italia unita (1860-2008)

Sul piano storico l'analisi si ferma a indicare alcune date importanti che corrispondono a cambiamenti del fenomeno della prostituzione e della tratta nell'Otto-Novecento, con un'attenzione al contesto italiano ed europeo.

1. Un primo periodo storico della prostituzione può essere qualificato come *l'età della reclusione-esclusione*. È l'età che va dal 1860 alla fine della seconda guerra mondiale, dove, secondo una concezione borghese, la prostituta serve alla società, purché sia sana, pulita e separata.

1860. Il *Regolamento sulla prostituzione* di Cavour istituisce le “case chiuse”, sull'onda dell'esperienza francese inaugurata da Napoleone nel 1802.

1888. Il ministro Crispi, valutando i problemi di ordine pubblico e di ordine sanitario della prostituzione, rivede i regolamenti, poi ulteriormente revisionati alla luce della legge sulla pubblica sicurezza (1889) e della legge sulla pubblica sanità (1891).

1900. L'onorevole Luzzati fonda a Roma il Comitato nazionale della *Federation abolitioniste internazionale*. Inizia anche in Italia la battaglia per l'abolizione della tratta delle bianche. Mentre nel 1902 nasce a Torino la sede italiana dell'*Association catholique pour la protection de la jeune fille*, che mirava invece al recupero sociale delle donne nelle case chiuse: nascono case di fuga e prima accoglienza, case famiglia, segretariati sociali, anche un ufficio legale per denunciare i fatti delittuosi legati alla tratta e allo sfruttamento.

1931. Il governo fascista nella legge sulla pubblica sicurezza passa da un concetto di regolamentazione della prostituzione a un concetto di tolleranza della prostituzione, forse sull'onda degli studi della Società delle nazioni (1923-1928) che avevano dimostrato un legame stretto tra tratta delle donne e case chiuse. Nel 1940, nel pubblicare i regolamenti si ritorna invece a parlare di autorizzazioni delle case di meretricio, inserendo per la prima volta – sull'onda dei primi esperimenti francesi iniziati nel 1932 con il *Prophilatorium* – la tutela delle donne che esercitano il meretricio e che manifestano l'intenzione di redimersi (art. 356 e segg.). Era il via al superamento della “fatalità congenita”, tesi di Lombroso e Ferrero nella loro opera *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, ripubblicata ancora nel 1927, oppure delle tesi del penalista Enrico Ferri.

2. La seconda fase della prostituzione e della tratta possiamo chiamarla – prendendo in prestito il titolo di un noto volume di Norberto Bobbio – *l'età dei diritti*. È l'epoca del dopoguerra, del boom economico, ma anche del riconoscimento della dignità della donna, del riconoscimento delle libertà, che porta alla fine in Europa delle case chiuse.

1947. L'ONU, nella prima seduta della commissione per gli affari sociali (5 febbraio 1947), analizzando le cause della prostituzione, sancisce che «una delle misure più importanti da prendere contro la prostituzione consisterebbe nel chiudere le case di tolleranza e punire severamente i mezzani». Al tempo stesso, veniva condannata la tratta delle bianche, fenomeno che, tra il 1944 e il 1948, aveva fortemente interessato anche donne italiane destinate a città portuali americane (Stati Uniti, Brasile, Argentina...), indiane, della Turchia e dell'Asia minore.

1948. La Costituzione italiana sancisce i diritti alla salute e i diritti alle donne. Il 6 agosto del 1948 inizia il percorso decennale del disegno di legge Merlin, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”. A quella data avevano già abolito le case di tolleranza in Europa vari Stati: Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Lussemburgo, Malta e Gibilterra, Olanda, Polonia, URSS, Svezia, Svizzera, Ungheria. Le donne autorizzate allora erano 5.540, di cui 3.200 in 632 locali di meretricio. 20.000 erano considerate le prostitute vaganti e fuori dal controllo dello Stato. Circa 700.000 erano ogni anno le visite mediche. 15 miliardi di lire il ricavo dello Stato. Nello stesso anno l'ONU, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, all'art. 4, afferma che «nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma». Al tempo stesso l'ONU inviterà gli Stati membri a porre in atto “la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione”.

1953-1958. Grazie a un finanziamento di 100milioni di lire iniziano a Milano, Torino, Genova, Brescia, Cremona, Cagliari le prime esperienze di case di accoglienza per le donne che desiderano lasciare la prostituzione: non un collegio, né un carcere, ma una casa dove le ospiti entrano ed escono con libertà, domina il rispetto, sono accompagnate da educatrici, per lo più donne consacrate. Abbiamo, ad esempio i dati di Cagliari: su 200 ragazze accolte, 85 si sono sposate e sono diventate madri di famiglia, 40 sono rientrate in famiglia, altre sono state accolte in altre famiglie, 22 sono diventate operatrici nelle case di accoglienza. Solo 2 su 200 (ovvero l'1%) hanno lasciato la casa per ritornare a prostituirsi.

1958. Dopo dieci anni discussione, la Camera approva la legge Merlin (385 favorevoli e 115 contrari), grazie al contributo di parlamentari come Scalfaro, Boggiano Pico, Terracini, Merzagora, Lombardi. La legge Merlin, la parlamentare socialista e cattolica che condusse una lunga battaglia per la dignità delle donne prostitute, segna la fine delle "case chiuse" gestite dallo Stato e inaugura un percorso di accompagnamento sociale e di integrazione che, dal 1958 ai primi anni 1980, interesserà 40.000 donne. La legge Merlin è interessante anche nel suo iter, che ha visto anzitutto l'analisi, la condivisione a partire da diverse prospettive ideologiche e politiche di alcuni valori, la sintesi condivisa di un percorso di inclusione sociale. In questo senso può essere considerata la prima legge sociale della Repubblica italiana.

1965-1968. La stagione di rinnovamento del Concilio Vaticano II (1963-1965) segna un'attenzione nuova della Chiesa in Italia e nel mondo contro ogni forma di tratta e prostituzione che coinvolga in particolare donne e giovani (Costituzione *Gaudium et spes* n. 27). Al tempo stesso, il movimento del '68 segna una stagione nuova del femminismo e dei diritti che coinvolge anche la libertà sessuale. Sono anni in cui cresce la pornografia come via alla prostituzione (dalla Danimarca, agli Stati Uniti, alla Svezia).

1970. Gli anni Settanta vedono coniugarsi il binomio droga e prostituzione. Protagoniste sono le giovani italiane, soprattutto studenti.

3. La terza età che possiamo considerare è *l'età della globalizzazione della prostituzione*: alla mobilità crescente (200 milioni di persone che ogni anno lasciano la propria terra e casa, di cui 130 milioni attraverso le vie del traffico degli esseri umani) corrisponde una consapevolezza europea e sempre più globale della prostituzione come un fenomeno di tratta che si accompagna ad altre nuove esperienze di sfruttamento e tratta degli esseri umani (per lavoro, turismo, adozioni illegali, accattonaggio, trapianti illeciti...).

1980-1990. L'immigrazione e la povertà africana e albanese alimentano anche un volto nuovo della prostituzione. Al tempo stesso inizia la stagione pornografica italiana che accompagna una nuova prostituzione d'élite.

1992. La nuova ondata migratoria dei Paesi dell'Est (Romania, Moldavia, Ucraina) porta molte donne ad affiancarsi alle prostitute africane e albanesi, aumentandone il numero e, talora, sostituendole soprattutto nel Nord Italia. La prostituzione viene alimentata dal traffico e dalla tratta degli esseri umani: sono le "nuove rotte degli schiavi".

1996. Grazie alla sensibilità e all'impegno dei rappresentanti del Belgio e dell'Italia in Parlamento europeo si approva il primo 'Libro bianco sulla tratta'.

1998. In Italia si approva la Legge sull'immigrazione e il Testo unico che comprende il noto art. 18: l'offerta della protezione sociale alle vittime della prostituzione e della tratta. Nello stesso anno iniziano anche i programmi europei per la lotta alla tratta, con adeguati finanziamenti (programmi STOP, DAFNI) e l'impegno sul versante del contrasto alla criminalità, che vedrà una prima tappa significativa con il Consiglio d'Europa a Tampere (Finlandia).

2000. Viene presentato il protocollo ONU di Palermo contro la tratta, che allarga il concetto dalla prostituzione alla tratta e distingue il traffico degli esseri umani dalla tratta. Il protocollo oggi è stato ratificato da 116 paesi del mondo. Nello stesso anno a Nizza il Consiglio d'Europa approva la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove si afferma la condanna di ogni forma di schiavitù, impegnandosi successivamente (2002) a Bruxelles in misure concrete di prevenzione e contrasto alla tratta.

2003. Viene approvata in Italia la legge contro la tratta degli esseri umani, con l'art. 13 che allarga la possibilità di protezione sociale dalle vittime di tratta per sfruttamento sessuale alle altre vittime di tratta (il regolamento d'attuazione sarà approvato solo nel 2005). Cresce la consapevolezza non solo della globalizzazione del fenomeno della tratta, ma anche della sua complessità.

2004. È l'anno dell'immigrazione cinese, ma anche di fenomeni nuovi di tratta e prostituzione etnica. Emerge anche il fenomeno rom e della prostituzione maschile.

2007. È ormai evidente, sul piano socio-statistico, la globalizzazione della prostituzione: oltre 50 paesi del mondo nella prostituzione italiana. Dalla prostituzione si passa alla tratta: nuove forme di sfruttamento (traffico e sfruttamento dei lavoratori, accattonaggio, traffico di minori, traffico di organi). Aumenta il peso della mobilità del cliente sul piano internazionale: reale (turismo sessuale) e virtuale (sesso e internet).

2008. Il forum dell'ONU a Vienna in febbraio dichiara il fenomeno della tratta degli esseri umani uno dei più gravi in ordine alla tutela dei diritti umani del nostro tempo e che è alimentato dal traffico degli esseri umani che interessa 130 milioni di persone al mondo, 10 volte di più del numero di persone coinvolte nella tratta degli schiavi negri dal 1519 al 1867¹. Il 1° febbraio entra anche in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli esseri umani – approvata nel maggio 2005 – aperta alla firma degli Stati membri, che prevede tra l'altro la costituzione di un Gruppo d'esperti (da un minimo di 10 a un massimo di 15) in azioni contro il traffico di esseri umani (GRETA). Le prime dieci nazioni che l'hanno ratificata sono: Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Georgia, Moldavia, Romania e Slovacchia. Per Bosnia ed Erzegovina, Francia e Norvegia è entrata in vigore dal 1° maggio 2008. L'Italia, ieri tra le prime nazioni a sostenere la lotta alla tratta, oggi attende a ratificare la Convenzione.

2013. Dopo alcune direttive europee nel 2011 e 2012, e dopo la presentazione del primo Rapporto europeo sulla tratta, nel maggio viene istituita la piattaforma europea della società civile per la lotta contro la tratta di essere umani.

Analisi sociale-culturale: dieci indicatori di lettura del fenomeno della prostituzione e della tratta

L'analisi storica può essere accompagnata, per dare una più chiara rilevanza al fenomeno, da un'analisi sociale che identifica alcuni indicatori attorno ai quali leggere la prostituzione e la tratta:

a) *Prostituzione e violenza.* La prostituzione nasce e cresce nella violenza indicata non solo dalle percosse, che arrivano fino alla mutilazione, alle limitazioni e alla morte, ma anche dagli stupri. È una forma pesante di collegamento e condizionamento che cresce anche in Italia, che ha registrato in questi ultimi anni 700.000 casi di violenze con protagonisti soprattutto donne e bambini.

b) *Prostituzione chiusa e prostituzione mobile.* Anche dalle visite pastorali della fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento in Italia si ricava che spesso, oltre alle case chiuse presenti soprattutto nelle città, in quartieri precisi, il sabato e la domenica o in alcuni periodi dell'anno nei paesi di provincia sostavano prostitute che si muovevano con i carri o affittavano alcune stanze. La doppia forma di prostituzione permane anche in questi decenni.

¹ Olivier P. Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale*, il Mulino, Bologna 2006, pp. 164-166.

c) *Prostituzione e lavoro femminile dislocato*. La dislocazione di donne in particolare da alcune zone del paese ad altre soprattutto sul piano agricolo (mondine) o agroalimentare (raccolta frutti e confezionamento prodotti), come anche lo spostamento nel dopoguerra dalle campagne alla città e dal Sud al Nord, hanno portato nei primi decenni del 1900 al verificarsi di fenomeni gravi di violenza alle donne, di sfruttamento sul lavoro e anche di sfruttamento sessuale.

d) *Prostituzione e guerra*. Nei periodi delle due guerre del 1900 (1915-1918 e 1940-1945), la prostituzione viene organizzata nei luoghi di concentrazione dei militari². Un fenomeno cui assistiamo anche in epoca moderna laddove esistono forti contingenti militari (Vietnam e Cambogia negli anni 1970; alcuni Paesi del Centro-Africa negli anni 1980; in Israele negli anni 1990; in Iraq nel 2000). Ancor oggi le 29 guerre registrate nel mondo sono segnate profondamente da stupri di massa, violenze e sfruttamento sessuale di donne e minori.

e) *Prostituzione e immigrazione*. Le migrazioni hanno portato con sé anche uno sfruttamento del mondo femminile, in particolare nell'ambito della prostituzione, oltre che nuovi fenomeni di sfruttamento sul lavoro, in casa, per strada, con il commercio di organi, la vendita di neonati, i matrimoni costruiti... che possono qualificarsi come una nuova tratta che ambigualmente coniuga illegalità e sfruttamento, forzature e consenso.

f) *Prostituzione e grandi eventi*. Anche alcuni grandi fenomeni di massa (pensiamo alle Olimpiadi), ma anche eventi emergenziali (pensiamo allo tsunami del 2005) possono generare una specifica particolare organizzazione della prostituzione (come è stato denunciato da Caritas Europa alle ultime Olimpiadi e dalle ONG per la Thailandia e l'Indonesia dopo lo tsunami).

g) *Prostituzione e denaro*. La prostituzione va letta anche nelle pieghe tra povertà, debito e nuove dipendenze. Sul piano sociologico merita anche attenzione che la povertà (mancanza di denaro per la vita) e il debito dei paesi in via di sviluppo, le dipendenze (bisogno di denaro per droga, gioco, alcol, lusso ...), le risorse (disponibilità economica con la quale comprare anche il sesso) hanno legato strettamente prostituzione, tratta e denaro e aumentato gravemente fenomeni quali il turismo sessuale o la pornografia di massa, incrementata dal sesso virtuale. I governi di alcuni paesi trovano in queste nuove forme un grande introito (per l'Olanda è stimato il 5% del PIL, per il Giappone tra il 2 e il 3% del PIL, per la Thailandia si arriva al 12% del PIL).

h) *Prostituzione, cultura e sessualità*. La prostituzione segue alcu-

² Emilio Franzina, *Casini di guerra. Il tempo libero dalla trincea e i postriboli militari nel primo conflitto mondiale*, Gaspari, Udine 1999.

ne dinamiche legate alla visione del corpo: il dualismo (corpo e anima), lo spiritualismo, l'utilitarismo, il personalismo, la nuova sessualità di genere (omosessualità e Lgbt – lesbiche, gay, bisessuali, transgender e transessuali).

i) Prostituzione e comunicazione. Non possiamo negare che i nuovi strumenti di comunicazione di massa e in particolare Internet favoriscono una nuova forma di prostituzione che passa attraverso nuove industrie del sesso dislocato in paradisi fiscali e attraverso forme nuove, anche violente, di sesso che vedono protagonisti molte volte i minori.

l) Prostituzione e feticismo. Alcuni fenomeni rituali e magici (come il *voodoo*), ma anche fenomeni di condizionamenti di massa legati alle nuove sette possono generare forme di dipendenza che avviano a percorsi di sfruttamento anche sessuale.

È evidente la connessione tra il fenomeno della prostituzione con la tratta, con la violenza, la povertà, lo sfruttamento.

Analisi statistica

a) I numeri. Le vittime di tratta per scopi sessuali giunte sul territorio italiano tra il 2000 e il 2012 sono stimate in circa 100.000. Oltre 65.000 hanno raggiunto in qualche modo i servizi sociali, legali e sanitari presenti sul territorio. Attualmente (luglio 2013) presenti sul territorio sono stimate circa 30-35.000 donne prostitute secondo alcuni, 20-40.000 secondo altri. Metà di queste è ancora sulla strada, l'altra metà ormai ha scelto come luoghi di incontro la casa, il pub, il giardino, il night club, i centri massaggi, e come strumenti di appuntamento il telefono, internet.

b) Le nazionalità. Sessantuno sono i paesi di origine delle persone vittime di tratta, nel 99,9% donne, che hanno beneficiato dei permessi di soggiorno per protezione sociale. La stragrande maggioranza delle donne, però, pari all' 80%, proviene da cinque nazioni: Nigeria, 23,3%; Romania, 18,7%; Moldavia, 15,1%; Albania, 12,2% e Ucraina, 10,2%.

Guardando i dati delle procure, vediamo che le vittime riconosciute, oltre che italiane, sono donne provenienti da 25 paesi del mondo, con una priorità statistica tra il 2004 e il 2012 di donne provenienti dalla Romania, dall'Albania, dalla Nigeria. Dal 2005 sono apparsi sulla scena delle vittime di tratta al terzo posto donne e minori provenienti dalla Cina. Nel 2006 e 2007 è forte la presenza di vittime dalla Macedonia e dalla Serbia-Montenegro³.

³ Cfr. *Primo Rapporto di ricerca sulla tratta e il grave sfruttamento*, realizzato da Caritas Italiana e dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), in collaborazione con il Gruppo Abele e l'Associazione On the Road (in www.caritasitaliana.it).

La risposta sociale

La “scelta sociale” è alla base della lettura del fenomeno della prostituzione e della tratta nella legge Turco-Napolitano del 1998, rispondendo al volto globale della prostituzione e dentro una tradizione giuridica e di sicurezza sociale che mette al centro la dignità della persona e la tutela dei diritti. I programmi finanziati in base all’art. 18 del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs 286/98) rispondono a questa cultura sociale, allargata a un discorso di partecipazione e di rete sociale sostenuto anche dalla legge 328/2000 sui servizi alla persona.

I permessi di soggiorno concessi per protezione sociale (art. 18 T.U.) dal 2000 al 2012 sono stati 13.000 circa: il 70% in forma premiale e il 30% per tutela sociale. Le persone che hanno usufruito dei progetti finanziati dal Ministero delle Pari opportunità sono state 21.795 dal 2000 ad oggi. Inoltre, 9.663 vittime sono state avviate a corsi di formazione e 6.435 inserite nel mercato del lavoro. Tutto questo nonostante le poche risorse messe a disposizione dalla Finanziaria e grazie invece alla rete di solidarietà sociale (Chiesa, cooperazione, volontariato...) attivata in questi anni. Le persone che hanno usufruito dei progetti provenivano in particolare dalla Nigeria, dalla Romania, dalla Moldavia, dall’Ucraina, dalla Russia e dalla Bulgaria.

La Regione che ha usufruito del maggior numero di permessi per protezione sociale è stata l’Emilia Romagna, seguita dal Piemonte, dalla Puglia e dalla Lombardia.

Debolezza della riproposta della regolamentazione

Dopo l’applicazione nelle diverse città e comuni d’Italia del “pacchetto sicurezza” tra il 2009 e il 2013 in riferimento al tema della prostituzione e il ritorno di fatto alle retate e alle espulsioni delle donne prostitute sulle strade – uno specchietto per le allodole che sposta altrove o dissimula i veri problemi sociali legati al fenomeno (la tratta, lo sfruttamento, la violenza, la salute fisica e psichica, la mancata educazione alla sessualità e all’affettività, il disagio in famiglia, la povertà...) – lo scenario politico non ha saputo dare altre risposte alla prostituzione in Italia. A oltre cinquant’anni dalla legge Merlin, i divieti e le multe derivati dal pacchetto sicurezza, che arrivano anche alla pena del carcere in alcuni disegni di legge, rappresentano un grave pericolo sul piano politico e sociale: *l’abbandono della protezione sociale e il ritorno alla regolamentazione della prostituzione.*

Il ritorno alla regolamentazione nasce dalla necessità di liberare le strade dalla prostituzione e porterà, con multe e pene fino alla detenzione, alla nascita di case e appartamenti, club privé interamente dedi-

cati alla prostituzione, distinti – e lontani? – da ogni condominio; una regolamentazione che successivamente porterà, naturalmente, alla schedatura, ai controlli sanitari periodici, alla tassazione sul reddito... Dalla casa chiusa di Stato si passa alla casa chiusa privata. La nuova prospettiva regolamentativa e gestionale, se approvata, porterà con sé la dimenticanza dei volti e delle storie delle vittime, il rientro in patria dei minori senza alcun accompagnamento sociale, oltre che in pratica alla conclusione di una tutela sociale che, al massimo, sarà riservata a una piccola nicchia di possibili vittime di organizzazioni criminali che avranno la fortuna di essere considerate “utili alle indagini” (ritorno alla concezione premiale).

È la fine di una centralità di azione e protezione sociale riconosciuta come un diritto per le vittime, che ha visto – nonostante le pochissime risorse pubbliche in questi anni e i continui sgambetti nell’applicazione del percorso sociale dell’art. 18 del Testo unico sull’immigrazione – oltre 13.000 donne uscire dal percorso di prostituzione e sfruttamento sulla strada per il ritorno a casa, in famiglia, dentro un percorso di libertà e di integrazione sociale: un successo riconosciuto a livello europeo e internazionale come una “buona prassi” da imitare (e in tal senso si stanno muovendo, ad esempio, gli Stati Uniti e la Svizzera). È la fine anche di una lotta congiunta tra le forze dell’ordine e le organizzazioni della società civile contro lo sfruttamento sessuale delle donne che, per ammissione della stessa commissione antimafia, ha avuto nella protezione sociale il punto di forza (l’80% delle organizzazioni colpite lo è stato grazie alle donne inserite in programmi di protezione sociale). È la fine di una già debole e iniziale azione di cooperazione internazionale e decentrata tra l’Italia e i paesi – almeno 60 – da cui provenivano le vittime della tratta per sfruttamento sessuale: cooperazione da oggi significherà solo espulsione e allontanamento e non accompagnamento e protezione sociale, progetti di cooperazione decentrata, accordi e progetti di sviluppo. In pericolo, anziché tutelati, saranno soprattutto i minori – comunitari ed extracomunitari senza differenza – che saranno allontanati e rimpatriati: “senza risorse aggiuntive” – recita il disegno di legge – e perciò senza programmi di rientro e di sostegno alle famiglie, senza assicurarsi una protezione sociale, tanto più per quei minori – e sono oltre l’80% – provenienti da paesi (come la Nigeria, la Cina, la Moldavia, l’Ucraina, la Romania) dove è difficile la tutela sociale e dove il rischio è l’abbandono o la reclusione in orfanotrofi.

Il ritorno della regolamentazione della prostituzione segna la sconfitta di una lunga battaglia di cinquant’anni, con protagonisti di diversa cultura sociale e politica – dalla socialista Lina Merlin ai democristiani Antonio Pico Boggiano, Oscar Luigi Scalfaro, Ida D’Este – che avevano portato la lotta della prostituzione da una parte dentro i percorsi del

femminismo, dell'educazione agli affetti, della protezione sociale, della responsabilità personale e della cittadinanza responsabile, abrogando ogni regolamentazione, per concentrarsi poi in una lotta comune – forze dell'ordine, scuola, associazionismo, cooperazione – contro ogni forma di sfruttamento della donna e dei minori, sul piano nazionale e internazionale, con una sensibilità anche nella modifica delle strutture di polizia, con la nascita del corpo di polizia femminile. Un'azione sociale di lotta alla povertà e allo sfruttamento e di tutela della dignità della donna – anche di minore età – che ha portato dal 1958 al 1978 al reinserimento familiare e sociale di oltre 40.000 donne.

Oggi, quando la politica cerca di colmare in maniera sbrigativa vuoti culturali, deprime gli sforzi di azione sociale e annulla i percorsi educativi, rischiando di leggere una realtà che richiama la dignità della persona dentro squallidi meccanismi di ordine pubblico o di mercato, non promuove né sicurezza né pari opportunità, ma solo abbandono, violenze, discriminazione.

Una politica che governi la prostituzione oggi non può che ripartire dalla protezione sociale, dalla lotta a ogni forma di sfruttamento oggi aperto a molti canali (strada, casa, luoghi di spettacolo, luoghi di turismo, televisione, Internet...), dal rafforzamento di progetti di cooperazione internazionale e decentrata, con nuovi operatori sociali, investendo in percorsi di educazione e di informazione, di tutela della salute, guardando sia alla vittima che al cliente più con un'ottica di promozione della persona – come vuole la Costituzione Italiana e la Dichiarazione dei diritti umani a 60 anni dalla loro promulgazione – e dell'accompagnamento sociale.

La strada da percorrere in Italia e in Europa: estendere la tutela dei diritti e la protezione sociale

L'analisi storica, sociale e culturale ci ha riportato in un mondo della prostituzione e della tratta nuovo, complesso, multidimensionale, delocalizzato e globalizzato. A questo fenomeno i paesi europei stanno reagendo attraverso una sorta di "revisionismo" dell'età dei diritti che porta le politiche sulla prostituzione ormai in tre direzioni: chi verso l'abolizionismo, chi verso la regolamentazione, chi verso il proibizionismo. Sembra importante, invece, riaffermare il valore di una politica e di una cultura sociale orientate ad alcune priorità:

- rimettere al centro la tutela e la promozione delle donne e dei minori, l'attenzione maggiore ai poveri (cfr. la Campagna per gli obiettivi del Millennio), sposando fortemente una cultura della solidarietà e della cooperazione in senso "glocal". In questo senso la prostituzione è luogo di cura, di protezione per un numero di donne vittime, fragili,

certamente trafficate: un tassello importante di cooperazione internazionale e decentrata. Ogni espulsione, penalizzazione, abbandono diventa, pertanto, uno schiaffo a un tassello femminile del mondo attuale più debole;

- ripensare la città e la sicurezza sociale a partire da una nuova rete di relazioni educative piuttosto che a partire dalla lottizzazione di spazi intesi in senso corporativo dalla creazione di “zone franche” o di non accesso (strade, piazze....). Ogni presidio della città finalizzato a punire, penalizzare, abbandonare non aiuta la costruzione di una “città dell’uomo”;
- allargare la protezione sociale e umanitaria guardando non solo alla prostituzione, ma anche ai nuovi fenomeni di tratta, valorizzando nuovi luoghi di tutela e di protezione: la casa, la scuola, l’ospedale, il centro di accoglienza, il consultorio, il carcere, il CPT, il turismo sociale... La strada è un luogo di vita per le ragazze prostitute; loro stesse possono e vogliono lasciarla – come hanno dimostrato in questi anni quasi 13.000 donne – se esiste un nuovo progetto di accompagnamento sociale.

Giancarlo PEREGO

perego@migrantes.it

Direttore generale Fondazione Migrantes

Abstract

The essay focuses on the phenomenon of prostitution and trafficking mainly in Italy by considering two key terms, namely changing and complexity, and three level of analysis, namely its historic, cultural-social, and demographic aspects.

Lo sfruttamento sessuale commerciale di minori. Contorni di un fenomeno sommerso

Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali è «*Una violazione fondamentale dei diritti dei bambini. Comprende la violenza sessuale da parte di un adulto e una retribuzione in natura e/o in denaro corrisposta al bambino da terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale sia come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e violenza esercitata nei loro confronti ed equivalente ai lavori forzati ed a una forma di schiavitù contemporanea*» (Dichiarazione di Stoccolma, 1996). Per SSCM si deve dunque intendere ogni violenza sessuale da parte di un adulto o di un coetaneo su un soggetto di età inferiore ai 18 anni dietro compenso (in denaro o in altre utilità) che viene corrisposto al minore o ad una terza persona. Costituisce una forma di coercizione e violenza nei confronti di un minore che viene considerato come oggetto sessuale e bene commerciale. Sono da considerarsi forme di SSCM la prostituzione minorile e l'“impiego” di minori per la produzione di immagini e filmati pornografici.

Pertanto, lo SSCM, non deve essere confuso con l'*abuso sessuale* e con la *pedofilia*. Termini con i quali indistintamente si indicano violazioni di tipo sessuale nei confronti dei minori in generale. L'etimologia del termine *ab-uso* indica il superamento del limite di un uso lecito (per es. medicinali, alcoolici etc., ma anche comportamenti come per es. abuso di potere, di mezzi di correzione etc.). Tuttavia, non esiste un uso lecito del corpo di un minore da parte di un adulto al fine di trarne piacere, pertanto non può esistere una soglia consentita oltre la quale si configura il reato: è reato sempre!

L'uso di questo termine deriva da una errata traduzione dall'inglese *child abuse*, formula con la quale si intendono tutte le forme di violenza e maltrattamento nei confronti dei minori, sia sul piano fisico – compreso quello sessuale – che sul piano psicologico. La pedofilia comporta pulsioni sessuali nei confronti di minori in età pre-puberale

(da 0 a 13 anni ca.). Il soggetto con pedofilia deve avere almeno 16 o più anni, e deve essere di almeno 5 anni maggiore della vittima. Il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Revised Text* inserisce la pedofilia tra le *parafilie*, vale a dire comportamenti sessuali devianti che non si ripetono con continuità¹. Tuttavia, sebbene in ambito giuridico queste specificità siano riconosciute e quindi differenziate nell'erogazione della pena, faticano ad essere accettate dai media ed in alcuni casi anche in ambito psicologico-forense. In particolare sulla stampa, anche per ragioni di sintesi, è possibile leggere titoli quali "Sgominata banda di pedofili". Qualora tuttavia l'episodio di cronaca faccia riferimento ad una organizzazione che gestisce sedicenni prostitute, il titolo è errato.

Una ulteriore precisazione merita l'uso del termine *prostituto* o *prostituta* quando si riferisce ad un soggetto minore di anni 18. Se un adulto può decidere autonomamente di prostituirsi, ciò in nessun caso può valere per un minore; pertanto gli esperti del settore, per sottolineare che non può esistere consenso da parte della vittima, preferiscono utilizzare i neologismi *prostituito* e *prostituita* a riprova del fatto che si tratta in ogni caso di induzione o costrizione.

Contorni del fenomeno

È possibile distinguere due principali aspetti dello SSCM: la prostituzione e la pornografia. Tuttavia nello SSCM vanno incluse anche le modalità di reclutamento: coercizione (familiare/extrafamiliare; diretta/indiretta) e tratta. E le modalità di intercettazione del minore: spaparola; pubblicità; turismo; *grooming* (off-line/on-line).

Giova precisare che queste distinzioni hanno valore unicamente per comprendere le differenti dinamiche che possono caratterizzare varie fasi del fenomeno SSCM. Nella filiera criminogena si mescolano tra di loro e sono di difficile rilevazione i sottili confini tra un reato e l'altro, in particolar modo quando il fenomeno viene gestito dalla criminalità organizzata; prova ne sia che, essendo previsti dal nostro ordinamento diversi articoli che configurano ognuno una fattispecie di reato a sé, è raro che vengano erogate condanne per uno solo di tali reati.

Il Turismo Sessuale è un fenomeno sociologico che, trascendendo dalla tipologia di viaggio, attiene prettamente alla sfera comportamentale dell'essere umano quando veste i panni del viaggiatore. L'United Nation Tourism World Organization definisce "turista" «[...] *chiunque*

¹ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Revised Text*, quinta edizione, American Psychiatric Publishing, Arlington, 2013.

*viaggi in paesi diversi da quello in cui ha la residenza abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano [...] il cui scopo abituale sia diverso dall'esercizio di ogni attività remunerata all'interno del paese visitato. In questo termine sono inclusi coloro che viaggiano per svago, riposo e vacanza, per visitare amici e parenti, per motivi di affari e professionali, per motivi di salute, religiosi/pellegrinaggio e altro»². All'inizio del XXI secolo, in coincidenza con la massificazione del turismo, il Codice Mondiale di Etica del Turismo conia la definizione di "turismo sessuale", ovvero «*viaggi organizzati dagli operatori del settore turistico, o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di far intraprendere al turista una relazione sessuale a sfondo commerciale con i residenti del luogo di destinazione*».*

Tali definizioni, tuttavia, potrebbero prestarsi ad una interpretazione strumentale. Non si tratta esclusivamente di offerte più o meno esplicite dell'industria turistica, infatti ogni viaggiatore può rivolgersi al mercato della prostituzione nel paese che lo ospita, in totale autonomia senza la mediazione di una agenzia. La casistica registra diverse tipologie propedeutiche al turismo sessuale come esperienza: programmata prima della partenza (oggi il *fai-da-te* è molto diffuso); un'inattesa attrazione scoperta una volta giunto a destinazione; la soddisfazione di una curiosità convenzionalmente associata al malcostume, quindi realizzabile solo se lontano dal proprio contesto abituale, dal controllo sociale, dalla rete di relazioni.

In generale, per ragioni che appartengono al pudore ed all'etica e non al codice penale, con turismo sessuale si connota un malcostume dell'odierna società. In pochi, con il solo obiettivo dell'accettazione da parte del gruppo di appartenenza, si vantano di praticarlo, la gran parte lo occultata. Non è un caso che le indagini statistiche, tese a conoscere la quantità/qualità di questi viaggi, se non garantissero la riservatezza delle informazioni e l'anonimato di chi risponde, non rilevarebbero che ogni anno nel mondo sono coinvolti circa tre milioni di utenti, ambo sessi.

Chi si rivolge all'offerta di prostituzione locale può correre dei rischi sotto il profilo giudiziario, a seconda delle leggi vigenti nel paese di destinazione; non è escluso infatti che altrove la prostituzione possa essere considerata illegale sempre, illegale solo in certe condizioni, legalizzata e regolamentata, solo tollerata.

Chi sceglie la prostituzione minorile, invece, commette un reato ovunque e comunque. Il turismo sessuale esiste da quando l'uomo ha iniziato a spostarsi con flussi regolari. Interi quartieri, sorti allo scopo di soddisfare i desideri dei viaggiatori, compresa compagnia a pagamento, erano diffusi in prossimità di ogni agglomerato umano,

² United Nation Tourism World Organization, vedi in unwto.org/.

anche non stanziale. Prostitute e mercanti seguivano infatti sia gli accampamenti militari che le piste battute dalle carovane commerciali. I quartieri di prostitute erano diffusi nei dintorni dei principali centri religiosi e commerciali ove confluivano viaggiatori; ancora oggi tale realtà trova riscontro tra le rovine che circondano antiche città come Babilonia, Alessandria d'Egitto, Costantinopoli, Efeso, Pompei, Zanzibar. Si è poi consolidata attraverso i secoli sviluppandosi nei porti e nelle maggiori città di transito per mercanti e truppe militari.

Nella sua forma “moderna”, se così può essere definita, il turismo sessuale ha radici relativamente recenti; la fase embrionale coincide con la guerra del Vietnam (1964-1975), durante la quale il Congresso americano stanziò dei fondi per allestire un centro ricreativo ad uso delle truppe al fronte. I governi di Thailandia e Stati Uniti stipularono quindi l'accordo *Repose and Relax* (meglio noto come *R&R*, 1967), che permetteva ai soldati americani dislocati in Vietnam di accedere in Thailandia per trascorrere i giorni di licenza nei *Rest and Recreation Centers*.

Nella zona, strategicamente individuata a metà strada fra l'aeroporto di Udon Thani e la base militare di U-Tapao, si trovava il villaggio fluviale di Pattaya, che nelle intenzioni del Pentagono avrebbe dovuto accogliere i soldati con licenze troppo brevi per consentire il rientro in patria. In breve Pattaya si trasformò in un luogo ove trovare qualsiasi forma di trasgressione: ogni tipo di alcool, ogni tipo di sostanza stupefacente, ogni tipo di sesso mercenario, ogni tipo di gioco d'azzardo. Nacque un flusso continuo, alimentato da giovani soldati con valuta pregiata da spendere: un richiamo irresistibile per la popolazione locale disagiata. L'accentramento dalle campagne verso Pattaya comprese ogni attività, lecita ed illecita; quindi anche molte ragazze della provincia si spostarono volontariamente o vennero portate con l'inganno a lavorare nel *Rest and Recreation Center*. L'accordo *R&R* riscosse un enorme successo, tanto che già nel 1970 le spese dei militari statunitensi in Thailandia risultarono quadruplicate; a metà degli anni Settanta nel paese ospite si potevano contare circa 20.000 case di tolleranza, limitrofe non solo a Pattaya ma a tutti gli agglomerati urbani.

Ai fini statistici, quindi, nel 1967 si ebbero i primi casi documentati di adulti occidentali che consumavano sesso a pagamento con minorenni asiatiche. In concreto il fenomeno nato dal trattato *R&R* non è sovrapponibile al concetto di turismo sessuale così come oggi viene inteso: i militari statunitensi non viaggiavano allo scopo di consumare sesso con minori, ma erano costretti nel sud-est asiatico in quanto impegnati in zone di guerra; veniva meno quindi l'iniziativa spontanea dello spostamento, la permanenza all'estero era generata da motivi diversi dalla mera ricerca di baby prostitute; l'età dei consumatori ha generato un'offerta mirata sui bisogni: i militari, ragazzi attorno ai vent'anni, lo

gicamente preferivano la compagnia di ragazze minorenni, più o meno coetanee delle fidanzate rimaste in Virginia, Michigan, Arizona.

Oggi il turismo sessuale non si alimenta di truppe al fronte: il problema nasce e prolifica nell'humus di miseria, disagio sociale e bisogno estremo che accomuna diversi paesi del Sud del mondo. Attualmente, analizzando il fenomeno, forze di polizia, autorità diplomatiche, ricercatori pubblici e privati devono confrontarsi da sempre con il medesimo problema: sono irreperibili dati statistici scientificamente dimostrabili. Non esistono fatture per certificare i movimenti di denaro, non esistono biglietti aerei che indichino le intenzioni del turista, non esistono censimenti ufficiali dei minori prostituiti, non esistono contabilità ufficiali nei bordelli, nei siti pedopornografici, nelle dogane corrotte. Ogni volume d'affari clandestino – dalle estorsioni al gioco d'azzardo, passando per il controllo dei mercati di stupefacenti, armi, appalti di varia natura ed ovviamente prostituzione, sia con adulti che con minori – non ha contorni definiti. Una valutazione di massima può essere fatta solo attraverso l'analisi approfondita delle dinamiche che generano ed alimentano il crimine.

Dovendo analizzare un fenomeno sommerso, quindi, è corretto da parte di chi studia il fenomeno stesso, parlare di stime. Quali sono le principali cause della diffusione di questo fenomeno? Per rispondere a questa domanda è doveroso operare una distinzione tra motivazioni oggettive e soggettive.

Tra le motivazioni *oggettive* figurano l'accresciuta facilità di raggiungere mete lontane; l'aumento delle compagnie aeree private *low cost*, l'ampia offerta che crea una concorrenza impensabile nel secolo scorso e genera un abbassamento delle tariffe; la connivenza dei governi di alcuni paesi, disposti a tollerare il fenomeno pur di favorire l'afflusso di valuta pregiata; la corruzione di chi dovrebbe esercitare il controllo: autorità giudiziarie, forze di polizia, autorità diplomatiche; da ultimo, ma non per rilevanza, va sottolineato l'aspetto degli enormi interessi della criminalità organizzata.

Le motivazioni *soggettive* comportano, da parte del turista, la scarsa o nulla percezione di compiere un reato; la sensazione di impunità che deriva dal trovarsi in un contesto diverso da quello abituale, in totale assenza di controllo sociale; un atteggiamento discriminante, spinto oltre la soglia del razzismo: «*non sono bambini come i nostri*»; l'errata convinzione che il sesso con bambini elimini il rischio di contrarre l'AIDS e/o altre patologie sessualmente trasmissibili.

Il traffico di esseri umani è tra le prime voci in attivo nel business illegale, alternandosi ai primi tre posti col traffico di armi e traffico di stupefacenti. Si stima che ogni anno prostituzione minorile, turismo sessuale con minori, produzione e commercio di materiale pedoporno-

grafico rendano alla criminalità organizzata tra gli 80 ed i 100 miliardi di dollari USA³. Tuttavia, questo enorme flusso di denaro non giova alla riqualificazione delle zone depresse, la maggior parte non entra in circolo nell'economia locale e serve a finanziare ulteriori attività criminali. Tra la vittima e l'offender a volte possono esserci contatti e trattative dirette, ma più spesso vi è una serie di intermediari che lucrano sul fenomeno. La filiera della prostituzione minorile viene rappresentata graficamente come una piramide (Fig. 1) che ha alla base una vasta offerta di minori prostituiti e al suo vertice il soggetto che consuma sesso con bambini. Risalendo la piramide compaiono varie figure che ricavano un utile per fare da tramite, per lo più soggetti che a vario titolo entrano in contatto col turista. La filiera della pedopornografia viene rappresentata graficamente come una piramide rovesciata (Fig. 2): al vertice basso vi è il minore ritratto e/o filmato in atteggiamenti erotici, mentre alla base alta vi è un vasto numero di fruitori del materiale in quanto, ovviamente, la stessa foto può essere riprodotta e scambiata più volte e quindi essere in possesso di più persone anche in continenti diversi. Discendendo la piramide, tra i fruitori e la vittima nasce il sistema di diffusione che provvede a scambiare e/o vendere il materiale prodotto. Giova ricordare che, in ogni caso, al vertice basso della piramide c'è sempre un minore abusato sessualmente.

Figura 1 - Filiera della prostituzione minorile



Figura 2 - Filiera della pedopornografia



³ Stime del Centro Studi ECPAT Italia.

I paesi di provenienza dei turisti sessuali sono prevalentemente concentrati tra Europa e Stati Uniti; tuttavia da alcuni paesi asiatici ed africani si registra un aumento di presenze (Tab. 1). Tra i paesi di destinazione, oltre al flusso consolidato verso il sudest asiatico, emergono alcune mete dell'est Europa, del Sudamerica e dell'Africa (Tab. 2). Giova ricordare che la prostituzione minorile non è un fenomeno alimentato esclusivamente dal turismo; esiste una considerevole domanda interna, che in alcuni paesi (es. Taiwan e Kenia) arriva fino a quote del 38%⁴.

In Europa il fenomeno assume contorni particolari, la forbice dei costi è determinata da numerose variabili che la rendono difficilmente catalogabile e, soprattutto, non confrontabile con quelle esistenti altrove.

Sex offender e vittima

In tutto il mondo si registra un costante aumento di turisti che per patologia attinente alla sfera psico-sessuale, per devianza o per casualità compiono degli atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità economica.

È necessario operare delle distinzioni fra le diverse tipologie di sex offender:

Abituale: viene convenzionalmente definito *sex offender abituale* chi ha già sperimentato l'esperienza ed intende ripeterla. Organizza viaggi con cadenze regolari e parte con programmi stabiliti, con obiettivi certi ed indirizzi di locali "sicuri". Può accadere che il turista abituale costituisca un punto di riferimento ed una fonte di informazioni logistiche per i connazionali che intendano provare le medesime esperienze. Sovente il sex offender abituale ama filmare le proprie performance con bambine e bambini, quindi diviene anche produttore di materiale pedopornografico che può detenere per uso personale e/o immettere nel mercato della pornografia minorile.

Occasionale: viene convenzionalmente definito *sex offender occasionale* chi, contando sulla mancanza di controllo sociale e sulla garanzia dell'anonimato, prova esperienze che non sperimenterebbe nel proprio luogo di residenza. Non parte programmando ciò che farà una volta arrivato a destinazione; spesso la perdita dei freni inibitori e le pulsioni sessuali verso i minori sono attivate dalla diffusione esplicita dell'offerta che ha l'effetto di far apparire normale ciò che normale non è, dalla facilità di nascondere l'accaduto al contesto sociale abituale (amici, colleghi, familiari), dalla curiosità, dall'indotto locale che gravita attorno al business della prostituzione minorile. Una volta prova-

⁴ Dati del Centro Studi ECPAT Italia.

ta l'esperienza può avere due atteggiamenti distinti: ne è disgustato, prova vergogna verso se stesso e *pietas* verso la vittima, non proverà più esperienze simili e rimarrà un sex offender occasionale; si sente gratificato dall'esperienza, intende ripeterla e si organizza a tal fine, quindi diviene un sex offender abituale. Non tutti i turisti occasionali diventano abituali: solo una parte (c.a. 20%) ripete l'esperienza e compie viaggi con cadenza regolare.

Pedofilo: la pedofilia comporta attrazione fisica nei confronti di bambini o bambine in età pre-puberale. Il pedofilo quindi cerca soggetti non ancora sessualmente sviluppati; non è possibile identificare una fascia d'età prestabilita, ma è essenziale che l'aspetto fisico della vittima denoti caratteristiche tipicamente infantili, il pedofilo in senso stretto non è attratto da soggetti di 12/13 anni ed oltre. Dal punto di vista percentuale, quindi, i pedofili rappresentano non oltre il 5% di coloro che abusano di minori nei viaggi e nel turismo, mentre la percentuale maggiore (65%) è costituita dai *sex offenders* occasionali e il 30% da *sex offenders* abituali⁵.

È in corso un sostanziale abbassamento dell'età media dei *sex offenders*. Per i motivi descritti nel primo paragrafo, i viaggi verso mete esotiche sono divenuti accessibili a tutti, non è più indispensabile avere una posizione economica particolarmente agiata poco compatibile con soggetti di 25-30 anni. Nelle Tab. 3-4 è interessante notare come si concentri nelle fasce d'età più basse, fino a 40 anni, oltre il 60% dei turisti sessuali. Sebbene il turista-tipo non abbia particolari difficoltà economiche, è raro che appartenga alla fascia di reddito più alta. In merito al profilo del sex offender bisogna quindi sfatare diverse convinzioni radicate: non si tratta più esclusivamente dell'anziano facoltoso, ma la rosa si allarga alle fasce d'età più basse ed alle fasce di reddito non particolarmente privilegiate. Le più frequenti giustificazioni addotte dai fruitori di prostituzione minorile: «tanto è una bambina in vendita, se non ci vado io ci andrà qualcun altro»; «in fondo sto aiutando sia lei che la sua famiglia, per me sono pochi dollari ma per loro sono una fortuna»; «non l'ho costretta, non le ho fatto del male, non le ho usato violenza, non l'ho stordita con alcol o droghe: era consenziente»; «sono io la vittima, è lei che mi ha adescato»; «non potevo sapere che fosse minorenn»; «è un fatto culturale, nel loro paese è normale». Motivazioni che, ovviamente, non costituiscono una *diminutio* della gravità insita nel consumare un atto sessuale con minori. Ignorare l'età della vittima non è un'attenuante, il fatto che si offra a più clienti non è un'attenuante, sentirsi adescato non è un'attenuante, la condizione di bisogno della vittima è, semmai, un'aggravante, in nessun caso si può invocare

⁵ Stime del Centro Studi ECPAT Italia.

a propria discolpa il presunto consenso della vittima. La più frequente giustificazione fornita dai fruitori di pedopornografia è «*la mia è una perversione da voyeur, mi accontento dell'autoerotismo ma in vita mia non ho mai toccato un bambino*». Probabilmente può essere vero, ma il fatto di non aver mai avuto un approccio fisico con la vittima non elimina le responsabilità del reo.

Tornando alla rappresentazione grafica della pedopornografia (Fig. 2), risulta evidente come al vertice basso della piramide vi sia sempre un minore abusato. Quindi, per la legge più antica dell'economia, se non vi fosse un mercato di immagini e filmati non vi sarebbe la necessità di produrli. È la domanda che crea l'offerta, se non vi fosse domanda sarebbe inutile ed antieconomico, oltre che rischioso, produrre materiale che nessuno richiede.

Uno studio del Segretariato Generale delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori (2006)⁶, stima che oltre 220 milioni di bambine e bambini abbiano avuto rapporti sessuali forzati o subito altre forme di violenza sessuale e/o sfruttamento. In particolare 150.000.000 di bambine e 73.000.000 di bambini. Circa 3.000.000 di minori inseriti nel circuito della prostituzione, dei quali oltre 1.500.000 nella sola Asia, con una ripartizione per genere distribuita all'incirca su un 30% di bambini e 70% di bambine⁷.

L'età dei minori prostituiti (Tab. 5) non riserva sorprese, è un dato abbastanza scontato in quanto riguarda prevalentemente soggetti della fascia 13-17 (60%), mentre la fascia più bassa (0-6 anni) è circoscritta al 10%, non viene inserita nelle case di tolleranza ma è utilizzata per produrre immagini e filmati da introdurre nel mercato della pedopornografia.

I costi di un minore costituiscono la maggiore attrattiva per il sex offender. Sempre contenuti, possono oscillare da un minimo di 5 dollari USA ad un massimo di 90/100 a seconda del paese in cui bambine e bambini vengono prostituiti (Tab. 6).

Come già evidenziato il sex offender può filmare i propri rapporti con i minori, quindi ha bisogno del materiale apposito. Mentre è normale per qualsiasi turista avere al seguito macchine fotografiche e telecamere, potrebbe risultare più insolita – e difficile da giustificare in dogana – la presenza di cavalletti, illuminazione da interni, ecc. Per non suscitare domande scomode, si sta quindi sviluppando la tendenza a fornire materiale in loco, di modo che il sex offender possa passare le frontiere portando con sé solo una anonima chiavetta USB.

⁶ Vedi http://www.onuitalia.it/events/un_childrenkitstampa.php.

⁷ Vedi Tab. 4 ed anche Peter A. Jakson e Gerard Sullivan, «A Panoply of Roles, Sexual and Gender diversities in Thailand: Introduction», in Idd., a cura di, *Lady Boys, Tom Boys, Rent Boys. Male and Female Homosexualities in Thailand*, Routledge, London-New York, 1999, pp. 1-28.

Altra tendenza emergente è lo spostamento progressivo del fenomeno verso i confini dell'Unione Europea. Non più quindi solo mete esotiche quali Sudamerica e Sudest asiatico, ma l'humus di disperazione e miseria estrema nel quale prolifera la prostituzione minorile si allarga a Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca.

Ultimo aspetto dei fenomeni emergenti è la presenza di *sex offenders* di genere femminile per le quali attualmente i flussi di provenienza sono circoscritti agli Stati Uniti ed all'Unione Europea⁸. La donna che abusa di minori presenta tuttavia caratteristiche diverse dal proprio omologo maschile: differisce prevalentemente per la tipologia di richiesta. Il principale discrimine è l'orientamento sessuale: in caso di orientamento lesbo cerca anche vittime giovanissime, mentre in caso di orientamento etero si rivolge esclusivamente a minori compresi in età 15-17⁹. Ulteriore differenza rispetto al *sex offender* maschile è nella pluralità di rapporti: mentre l'uomo tende a cercare partner diverse ogni giorno, la donna tende ad "avere una storia", nel senso che predilige un unico partner nel corso della propria permanenza all'estero.

Conclusioni

È possibile tracciare in sintesi un profilo del *sex offender*: prevalentemente di sesso maschile; prevalentemente eterosessuale, ma con percentuali di omosessuali e bisessuali più alte di quella presente nel normale spaccato sociale; è piuttosto giovane, mediamente circa 30 anni; ha spesso un buon titolo di studio, ma non appartiene a specifiche classi sociali; ha mediamente discrete possibilità economiche, pur senza appartenere alle fasce più alte di reddito; entra in contatto volontario con persone con le quali condivide i gusti sessuali: di per sé non sarebbe un crimine, ma diventa un crimine nella misura in cui da tale rete di contatti nascono e si alimentano mercati illegali.

Le stime sulla ripartizione per genere delle vittime rilevano una ovvia prevalenza femminile; tuttavia l'utilizzo di minori di sesso maschile non è un dato trascurabile in quanto riguarda oltre il 30% dei soggetti coinvolti. I minori prostituiti sono prevalentemente bambine e bambini in età adolescenziale, mentre la produzione di materiale pedopornografico si espande anche verso le fasce d'età più basse.

È possibile debellare questo fenomeno? In teoria sì, in pratica sembrerebbero esserci scarse possibilità. In quasi tutti gli Stati esistono oramai leggi e piani di azione tesi a proteggere i minori dallo sfruttamento sessuale, ma trattandosi di un fenomeno transnazione-

⁸ Dati del Centro Studi ECPAT Italia.

⁹ Dati del Centro Studi ECPAT Italia.

le, divengono di fondamentale importanza la cooperazione giudiziaria ed investigativa. Non si può pensare, però, che tutto dipenda solo ed esclusivamente dall'azione di contrasto; la protezione dei minori si realizza anche attraverso la prevenzione. Tuttavia è quasi impossibile una prevenzione capillare, per diverse concause: profonde differenze culturali, scarsa scolarizzazione, scarsa considerazione dei diritti umani in generale e dei diritti dei minori in particolare, scarse risorse economiche investite per i programmi di contrasto alla criminalità organizzata e recupero delle vittime.

Yasmin ABO LOHA
yasmin.ecpat@gmail.com
ECPAT-Italia

Tabella 1 - Luoghi di provenienza

Europa	Germania, Olanda, Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna, Italia
Americhe	Stati Uniti, Canada, Brasile
Asia	Cina, Giappone, Taiwan
Africa	Repubblica Sudafricana
Oceania	Australia

Tabella 2 - Destinazioni prevalenti

Asia	Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia, Filippine, Nepal, Pakistan, Russia, Taiwan, Cina, Sri Lanka, India, Indonesia
America Latina	Brasile, Repubblica Dominicana, Cuba, Colombia, Messico, Venezuela

Tabella 3 - Fascia d'età

da 18 a 30 anni	24%
da 31 a 40 anni	37%
da 41 a 50 anni	20%
da 51 a 60 anni	8%
oltre	11%

Tabella 4 - Fascia di reddito

medio-basso	45%
medio-alto	50%
alto	5%

Tabella 5 - Fascia d'età

0 - 6	10%
7 - 12	30%
13 - 17	60%

Tabella 6 - Costi di un minore

Paese	numero baby prostitute/i	costo in dollari USA
Thailandia	250.000	10 - 40
Brasile	500.000	5 - 30
Filippine	150.000	5 - 40
Nepal	150.000	10 - 40
Cina	600.000	10 - 30
Messico	80.000	10 - 40
Venezuela	40.000	10 - 40
Repubblica Dominicana	30.000	10 - 30
Cuba	20.000	10 - 20
Pakistan	40.000	10 - 20
Russia	50.000	5 - 10
Sri Lanka	30.000	10 - 50
Taiwan	60.000	50 - 90
Vietnam	40.000	5 - 20
Laos	20.000	10 - 30
Colombia	35.000	10 - 40
Cambogia	50.000	15 - 40
Africa	200.000	10 - 50
Europa	150.000	¹⁰

¹⁰ In Europa il fenomeno assume contorni particolari, la forbice dei costi è determinata da numerose variabili che la rendono difficilmente catalogabile e, soprattutto, non confrontabile con quelle esistenti altrove.

Abstract

The Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) is a fundamental violation of children's rights. Such exploitation has existed throughout history, yet it is only in recent decades that the scale of these crimes has been brought to the attention of governments and the public. CSEC comprises sexual abuse where remuneration in cash or kind is made to the child or a third person(s). The child is treated as a sexual and commercial object. In order to analyze the phenomenon of commercial sexual exploitation of children the police, the diplomatic authorities, public and private researchers have always faced the same problem: it is impossible to obtain scientifically demonstrable data. Illegal business – from extortion to homicide, control of drug market, weapons, gambling, various contracts, and obviously prostitution with adults as well as with minors – does not have definite outline. A broad evaluation can only be achieved through an exhaustive analysis of the dynamics, which produce and feed the crime. In order to analyze an hidden phenomenon it is therefore correct to speak of estimates.

Matrimoni internazionali in Estremo Oriente: amore o convenienza?

Nel vasto e complesso panorama della mobilità umana contemporanea in Estremo Oriente, una modalità migratoria peculiare si è venuta affermando negli ultimi due decenni in modo così tangibile da diventare oggetto di studio approfondito da parte di molti ricercatori. Si tratta del fenomeno dei cosiddetti “matrimoni internazionali” (*international marriages* o *cross-border marriages*), da intendersi come quelle unioni coniugali che vincolano persone di nazionalità diversa o che prevedono uno spostamento all'estero di uno dei contraenti. Per questo secondo caso, in cui lo spostamento fisico internazionale di uno dei coniugi è elemento discriminante, non così la distanza culturale tra i contraenti, viene più spesso applicato il termine “migrazione per matrimonio” (*marriage migration*). Va comunque sottolineato che dall'analisi della vasta bibliografia sull'argomento risulta evidente la sussistenza di problemi di definizione terminologica per un fenomeno emergente e in continua evoluzione¹.

La medesima bibliografia rivela un interesse particolare dei ricercatori per i matrimoni internazionali nella cui realizzazione intervengono agenzie specializzate. Tale processo viene generalmente chiamato *mail order brides* (spose per corrispondenza), una perifrasi coniata in Nord America nel XIX secolo, allorquando molti coloni celibi corteggiavano ed eventualmente sposavano per corrispondenza donne residenti in luoghi distanti per poi ricongiungerle. La definizione inglese palesa la forte caratterizzazione di genere che è solita contraddistinguere tali unioni coniugali, anche nel caso dell'Estremo Oriente. La portata numerica e l'estensione geografica di questo fenomeno, assieme agli enormi interessi economici a esso legati, hanno portato gli studiosi a

¹ Cfr. Gavin W. Jones, *International Marriage in Asia: What Do We Know, and What Do We Need to Know?*, Working Paper Series No. 174, Asian Research Institute, Singapore 2012, p. 1. Cfr. anche le precisazioni terminologiche, riguardo alla distinzione tra matrimoni forzati e matrimoni combinati, contenuti nel saggio di Giovanni Giulio Valtolina, «Processi di acculturazione e matrimoni combinati nelle seconde generazioni», *infra*.

parlare di “industria” delle *mail order brides*², evidenziandone i lati più oscuri e drammatici.

Le inconsuete modalità celebrative, le frequenti problematiche relazionali e le numerose dissoluzioni dei matrimoni internazionali hanno sollevato profonde questioni sulla loro natura e veridicità. Amore e convenienza appaiono spesso confusi tanto da portare diversi paesi a un inasprimento delle normative che si propongono di regolamentare il fenomeno, particolarmente nel caso in cui a tali matrimoni è legata la concessione di visti, permessi di soggiorno e cittadinanza. Allo stesso tempo, però, evidenti squilibri demografici e proiezioni ancor più allarmanti hanno condotto altri paesi a semplificare quando non promuovere l’arrivo massiccio di spose dall’estero.

In questo contributo mi propongo di presentare i risultati delle recenti ricerche sui matrimoni internazionali in Estremo Oriente, soffermandomi in particolare sul caso delle donne filippine emigrate nella Repubblica Democratica della Corea (RDC) per ragioni matrimoniali, caso che ho avuto modo di studiare personalmente dal 2007 al 2010.

Matrimoni internazionali in Estremo Oriente

La portata del fenomeno

Prima di addentrarmi nell’analisi di cause ed effetti, ritengo opportuno descrivere a grandi tratti la portata del fenomeno nel contesto geografico che ho preso in considerazione per questo contributo. Nel 2008 due ricercatori dell’Asian Research Institute (ARI) della National Singapore University, Gavin Jones e Hsiu-hua Shen, pubblicarono i risultati di uno studio sui matrimoni internazionali nella RDC, a Taiwan, in Giappone e a Singapore³. Nel 2004 nella RDC si contavano circa 200.000 coniugi stranieri, di cui il 65% erano donne. La percentuale dei matrimoni internazionali sul totale dei matrimoni si era quasi triplicata in appena quattro anni: dal 4,8% registrato nel 2001 era passata al 13,6% del 2004. A Taiwan nel 2003 i matrimoni internazionali erano stati 55.116, ossia il 32% del totale dei matrimoni celebrati nell’isola. Per Singapore i dati proposti da Jones e Shen sono scarsi e

² Cfr. Christine S. Y. Chun, «The Mail-Order Bride Industry: The Perpetuation of Transnational Economic Inequalities and Stereotypes», *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, (IV), 17, 1996, pp. 1155-1208, April Thompson, «Love for Sale. The Mail-Order Bride Industry», *Asian Geographic*, 6, 2008, pp. 68-77, e Kathryn A. Lloyd, «Wives for Sale: The Modern International Mail-Order Bride Industry», *Northwestern Journal of International Law & Business*, (XX), 2, 2000, pp. 341-367.

³ Cfr. Gavin W. Jones e Hsiu-hua Shen, «International Marriage in East and South Asia: Trends and Research Emphases», *Citizenship Studies*, (XII), 1, 2008, pp. 9-12.

distinguono per genere: nel 2005, il 27,2% dei maschi singaporiani aveva sposato una donna straniera, mentre solo il 6,8% delle singaporiane aveva scelto un coniuge di altra nazionalità. Nel caso del Giappone, nel 2003 i matrimoni tra autoctoni e stranieri erano stati circa 36.260, costituendo il 4,9% del totale dei matrimoni celebrati in quell'anno. Le donne rappresentavano oltre il 77% dei coniugi stranieri.

Un nuovo studio di Jones pubblicato nel 2012 estende l'ambito geografico di analisi e attualizza i dati numerici e percentuali. Pur evidenziando le difficoltà incontrate nella raccolta dei dati e le molteplici variabili da considerare in sede comparativa, Jones riesce a tracciare la tavola riassuntiva che proponiamo sotto.

Tabella 1 - Vari paesi asiatici: percentuale di matrimoni internazionali sul totale dei matrimoni

Paese	Anno approssimativo	Tutti i matrimoni internazionali	Matrimoni internazionali che coinvolgono un diverso gruppo etnico**
Singapore (o)	2008	39	13(*)
Taiwan	2003 2010	32 13	10 4
RDC	2005 2010	14 11	7 9
Giappone	2005 2010	5 5	5 5
Filippine	2009	4(+)	4(*)
Vietnam*	2005	3	3
Indonesia*	2005	1	1
Cina*	2005	0,7	0,4
India*	2005	0,5	0,3

Note

(o) Matrimoni di cittadini con non cittadini, inclusi i residenti permanenti a Singapore.

(+) I numeri delle Filippine sono stati aumentati del 30% per includere i matrimoni dei filippini all'estero che non sono stati registrati presso la *Commission for Filipinos Overseas*.

** I coniugi stranieri dello stesso gruppo etnico sono cinesi nel caso di Taiwan; cinesi, malay o indiani nel caso di Singapore; coreani nel caso della RDC.

* Stime molto approssimative.

Fonte: Jones, *International Marriage in Asia*, p. 2. La traduzione è opera dell'autore.

A Singapore i matrimoni internazionali rispetto al totale delle unioni coniugali sono cresciuti di quasi dieci punti percentuali tra il 2000 e il 2005, raggiungendo il 41%. Tra il 2005 e il 2008 sono stati celebrati mediamente 8.000 matrimoni internazionali all'anno. Oltre $\frac{3}{4}$ di tali unioni coniugali sono state realizzate tra maschi singaporiani e donne straniere, 95% delle quali provenivano da paesi asiatici (in particolare Malesia, Cina, Indonesia, Vietnam e Birmania)⁴.

In Giappone i dati ufficiali mostrano che i matrimoni internazionali sono aumentati in modo costante da metà degli anni 1970 fino al 2000 per poi stabilizzarsi, con poche eccezioni, intorno al 5% di tutti i matrimoni a livello nazionale. Nel 1970, il Ministero della Salute, Lavoro e Welfare giapponese registrava la celebrazione di 5.546 matrimoni internazionali (chiamati *kokusaikekkon* in lingua locale). Durante il 2009 lo stesso Ministero contava 34.393 unioni coniugali tra cittadini e stranieri e di tali stranieri il 77,5% erano donne, le quali provenivano principalmente da tre paesi: Cina (47,6%), Filippine (21,5%) e RDC/Repubblica Popolare della Corea (15,4%)⁵.

I dati per i matrimoni internazionali a Taiwan riguardano solo le unioni coniugali di cittadini maschi con donne straniere. Dal 1998 al 2003 tali unioni raddoppiarono, passando da poco più di 20.500 (14,1% di tutti i matrimoni) a oltre 48.000 (28,4% di tutti i matrimoni). Dal 2004 in poi i dati ufficiali mostrano una forte diminuzione dei matrimoni internazionali, i quali nel 2010 scendevano a 17.000 (12,8% di tutti i matrimoni). Tale calo è il risultato di un intervento legislativo *ad hoc* attuato dal governo taiwanese nel 2004 al fine di limitare i matrimoni internazionali ed eliminare le frodi. Nel 2010 le spose straniere provenivano principalmente dalla Cina continentale (70,7%) e da altri paesi del sudest asiatico (26,3%)⁶.

Nella RDC i matrimoni internazionali aumentano sensibilmente nei primi cinque anni del terzo millennio, passando dagli 11.600 circa (3,5% di tutti i matrimoni) registrati nel 2000 agli oltre 42.300 del 2005 (13,5% di tutti i matrimoni). Dal 2006, però, le unioni coniugali tra cittadini e stranieri cominciano a diminuire progressivamente fino a segnare poco più di 34.200 celebrazioni (10,5% di tutti i matrimoni)

⁴ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 4 e Cheng Yi'En, «Transnational masculinities in situ: Singaporean husbands and their international marriage experiences», *Area*, (XLIV), 1, 2012, p. 77.

⁵ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, pp. 5-6 e Beverley Anne Yamamoto, «International Marriage in Japan: An Exploration of Intimacy, Family and Parenthood», contributo presentato alla 18ª Biennial Conference of *Asian Studies Association of Australia*, Adelaide, 5-8 luglio 2010, p. 1, http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Yamamoto-Beverley.pdf, visitato il 25 gennaio 2014.

⁶ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 3.

nel 2010. Dal 2005 al 2010 i principali paesi di provenienza delle spose straniere sono stati Cina e Vietnam, con un rapido aumento del secondo a discapito del primo col passare degli anni⁷.

I dati possono essere letti anche nella prospettiva dei paesi d'origine dei coniugi internazionali, che nella regione presa in esame sono principalmente tre: Filippine, Cina e Vietnam. Purtroppo i dati ufficiali disponibili sono scarsi e spesso confusi, almeno nel caso di Cina e Vietnam. Nelle Filippine la Commission for Filipinos Overseas (CFO), agenzia statale incaricata di curare le pratiche riguardanti l'espatrio di cittadini per ragioni di matrimonio con stranieri, ha registrato nel periodo 1990-2009 un numero annuale di matrimoni internazionali oscillante tra 14.000 e 25.000, corrispondente al 3% dei tutti i matrimoni nelle Filippine. Tali dati, secondo Jones, andrebbero però aumentati del 30% al fine di contabilizzare anche quei matrimoni celebrati tra filippini e stranieri all'estero e non registrati presso le ambasciate⁸.

Caratteristiche salienti del fenomeno

I numerosi studi analizzati per la stesura di questo contributo coincidono sensibilmente nell'identificazione delle caratteristiche salienti dei matrimoni internazionali in Estremo Oriente. Si tratta, innanzitutto, di un fenomeno con una forte valenza di genere. Nei paesi di forte immigrazione la proporzione tra mogli e mariti stranieri è di 3 o addirittura 4 a 1 a favore delle prime. Nel caso di Taiwan la proporzione risulta ben più chiaramente a favore delle mogli straniere, il cui numero è dieci volte superiore a quello dei mariti stranieri⁹. L'evidenza di questo dato ha portato diversi governi dei paesi d'immigrazione ad aggiungere la categoria "mogli straniere" (*foreign brides*) nel computo dei cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale¹⁰. Tale caratterizzazione di genere trova conferma nei dati registrati in uscita dai paesi d'emigrazione. Nel caso delle Filippine durante il 2012 la CFO ha registrato 21.409 filippini espatriati per ragioni di matrimonio con persone di nazionalità diversa; di questi 1.940 erano uomini e 19.469 erano donne¹¹.

⁷ Cfr. *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*, p. 2.

⁹ Cfr. Jones e Shen «International Marriage in East and South Asia: Trends and Research Emphases», p. 10.

¹⁰ Cfr. Danièle Bélanger, «Marriages with foreign women in East Asia: bride trafficking or voluntary migration?», *Population & Societies*, 469, 2010, p. 1.

¹¹ Cfr. CFO, *Number of Filipino Spouses and Other Partners of Foreign Nationals by Gender: 1989 – 2012*, <http://www.cfo.gov.ph/images/stories/pdf/gender8912.pdf>, visitato il 9 dicembre 2013.

Una seconda caratteristica evidenziata dagli studi è l'età più avanzata degli uomini che sposano donne straniere rispetto a quelli che sposano donne autoctone. Uno studio realizzato da Doo-Sub Kim evidenzia come nella RDC i coreani che sposarono donne straniere nel 2004 avevano in media 41,4 anni, ossia 10,8 anni in più rispetto ai loro connazionali che nello stesso anno sposarono donne coreane¹². A Singapore, secondo i dati ufficiali del National Population Secretariat, nel 2008 il 35% dei cittadini maschi che avevano contratto matrimonio con una straniera avevano oltre 40 anni, contro il 10% di quelli che avevano sposato una singaporiana¹³.

Dai vari studi analizzati emerge chiaramente un marcato divario di età tra i coniugi che contraggono matrimoni internazionali nei paesi selezionati. Nel 2001 a Taiwan, sebbene si notasse una sensibile differenza di età media al momento del matrimonio tra spose di origine cinese (31,3 anni) e quelle di origine sud-est asiatica (23,6 anni), in entrambi i casi la maggior parte dei mariti autoctoni avevano almeno 10 anni in più delle mogli¹⁴. Per quanto concerne la RDC, lo studio di Doo-Sub Kim fa notare che nel 2004 gli autoctoni che si sposavano con donne vietnamite, filippine e mongole erano mediamente più vecchi di oltre 10 anni delle loro mogli. E nel caso di coreani sposati con vietnamite la differenza media di età superava i 17 anni¹⁵. Nel 2008 il National Population Secretariat di Singapore calcolava che quasi il 30% dei singaporiani che avevano sposato donne straniere con meno di 40 anni avevano oltre 40 anni, contro il 4,4% rilevato nel caso di matrimoni tra autoctoni¹⁶.

Una quarta caratteristica si riferisce alla – per lo meno presunta – differenza di condizioni economiche tra coniugi coinvolti in matrimoni internazionali. Da quanto esposto sopra si può facilmente notare come nei contesti geografici selezionati generalmente uomini dei paesi economicamente più “ricchi” tendono a sposare donne straniere provenienti da paesi economicamente più “poveri”. Per le donne autoctone che sposano stranieri si manifesta invece la tendenza inversa. Nel caso

¹² Cfr. Doo-Sub Kim, «The Rise of Cross-Border Marriage and Divorce in Contemporary Korea», in Wen-Shan Yang e Melody Chia-Wen Lu, a cura di, *Asian Cross-border Marriage Migration: Demographic Patterns and Social Issues*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, p. 137.

¹³ Cfr. National Population Secretariat, *Marriages between Singapore Citizens and Non-Singapore Citizens, 1998-2008*, Occasional Paper, Government of Singapore, Singapore 2009, p. 3.

¹⁴ Cfr. Jones e Shen «International Marriage in East and South Asia: Trends and Research Emphases», p. 10.

¹⁵ Cfr. Kim, «The Rise of Cross-Border Marriage and Divorce in Contemporary Korea», pp. 137-138.

¹⁶ Cfr. National Population Secretariat, *Marriages between Singapore Citizens and Non-Singapore Citizens, 1998-2008*, p. 4.

della RDC tra il 1990 e il 2005 la grande maggioranza dei mariti stranieri proveniva da paesi più economicamente avanzati, come Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Germania¹⁷. Nel 2009 il Ministero della Salute, Lavoro e Welfare del Giappone calcolava che l'89% dei matrimoni tra autoctoni e statunitensi registrati sul suolo nazionale erano stati contratti da mogli giapponesi e marito straniero¹⁸. Nel 2008 a Singapore oltre il 25% dei matrimoni tra donne autoctone e uomini stranieri sono stati contratti con cittadini europei, americani e australiani, contro l'1% dei matrimoni tra singaporiani e donne provenienti dai medesimi paesi¹⁹. Le statistiche elaborate dal Ministero degli Interni di Taiwan per il periodo compreso tra il 2008 e il 2010 rivelano che nel 21,4% dei matrimoni internazionali tra donna autoctona e maschio straniero il marito era giapponese, nel 18,8% era cinese (incluso Hong Kong e Macao) e nel 17,1% era statunitense²⁰.

Tutti gli studi concordano sul fatto che le differenze in termini di istruzione tra coniugi che hanno contratto matrimonio internazionale non presentano delle tendenze generali ben definite. Nel caso della RDC i dati relativi al 2004 mostrano chiaramente che le spose di origine filippina e mongola tendono a essere più istruite del loro consorte coreano, mentre si verifica il contrario quando le mogli sono vietnamite o cinesi. Più uniformi sono le statistiche riguardanti i coniugi stranieri di donne coreane, i quali appaiono mediamente più istruiti indipendentemente dalla loro origine²¹. Incrociando i dati di diversi studi si può dedurre con una certa fondatezza che a Taiwan si riscontrano tendenze molto simili a quella della RDC²². Per quanto riguarda il Giappone, uno studio a cura di Kao-Lee Liaw, Emiko Ochiai e Yoshitaka Ishika-

¹⁷ Cfr. Kim, «The Rise of Cross-Border Marriage and Divorce in Contemporary Korea», p. 137.

¹⁸ Cfr. Yamamoto, *International Marriage in Japan: An Exploration of Intimacy, Family and Parenthood*.

¹⁹ Cfr. National Population Secretariat, *Marriages between Singapore Citizens and Non-Singapore Citizens, 1998-2008*, p. 6.

²⁰ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 10.

²¹ Cfr. Kim, «The Rise of Cross-Border Marriage and Divorce in Contemporary Korea», pp. 139-140.

²² Cfr. Wehn-Jyuan Tsai, Jin-Tan Liu e Jason Hockenberry, *Do Foreign Brides Crowd Out Domestic Unwed Women? A Study of Nonmarital Fertility in Taiwan*, <http://econ.ndhu.edu.tw/files/tea/2009/2D/46.pdf>, visitato il 17 gennaio 2014; Golda Myra R. Roma, «Marriage Migration in the Philippines: Legal and Policy Provisions, Options and Limitations», *International Symposium on Legal Systems for International Marriage in Asia*, pp. 31-56, www.iom-mrtc.org/eng/business/business04.php?admin_mode=read&no=14599&page=&make=&search=, visitato il 18 gennaio 2014; Danièle Bélanger e Hong-zen Wang, «Transnationalism from Below: Evidence from Vietnam-Taiwan Cross-Border Marriages», *APMJ*, 3, 2012, pp. 291-316.

wa, pubblicato nel 2010, evidenzia come le donne filippine e brasiliane sposate con giapponesi fossero in media meno istruite delle “colleghe” coreane e cinesi. In questo caso, però, giocava un ruolo essenziale l’istruzione che le spose potevano avere acquisito in terra giapponese²³. A Singapore le differenze appaiono meno significative. Nel 2008, nella maggior parte dei matrimoni internazionali tra maschio singaporiano e donna straniera, si sono congiunti coniugi con livelli d’istruzione molto simili, in conformità con quanto rilevato nel caso di matrimoni tra connazionali. I maschi stranieri sposati con singaporiane nello stesso anno erano mediamente più istruiti delle loro consorti²⁴.

Per quanto riguarda la tipologia (rurale/urbana) dell’area di residenza dei matrimoni internazionali per due dei paesi considerati, ossia Taiwan e Singapore, il dato è fortemente condizionato dalla realtà quasi esclusivamente urbana del loro territorio. In Giappone i dati evidenziati nel sopracitato studio del 2010 rispecchiano essenzialmente le percentuali riscontrate per i matrimoni autoctoni, anche se è evidente una concentrazione di mogli straniere nella prefettura di Tokyo e nella regione di Kanto²⁵. La situazione per la RDC si presenta, invece, più complessa. Nel 2011 uno studio di Kim, Kim e Jun²⁶ sottolineava la sproporzione tra mogli straniere e autoctone nelle zone rurali, con un 24% delle prime contro un modesto 8% delle seconde. Non deve passare inosservato, però, che nello stesso periodo il 73% degli sposi internazionali risiedeva nelle aree metropolitane delle cinque città coreane più grandi. È molto interessante notare che la nazionalità delle coniugi straniere incideva fortemente sulla loro ubicazione geografica: mentre le mogli filippine e vietnamite erano concentrate in zone rurali, quelle cinesi risiedono preminentemente in aree urbane²⁷.

Un’ultima caratteristica evidenziata dagli studi analizzati si riferisce all’importanza attribuita all’affinità etnica nella scelta del coniuge straniero da parte degli uomini autoctoni. A Taiwan il 62,7% delle circa 400.000 mogli straniere arrivate nell’isola tra il 1990 e il 2007

²³ Cfr. Kao-Lee Liaw, Emiko Ochiai e Yoshitaka Ishikawa, «Feminization of Immigration in Japan: Marital and Job Opportunities», in Wen-Shan Yang e Melody Chia-Wen Lu, a cura di, *Asian Cross-border Marriage Migration: Demographic Patterns and Social Issues*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, pp. 63-64.

²⁴ Cfr. National Population Secretariat, *Marriages between Singapore Citizens and Non-Singapore Citizens, 1998-2008*, pp. 6.

²⁵ Cfr. Liaw, Ochiai e Ishikawa, «Feminization of Immigration in Japan: Marital and Job Opportunities», pp. 74-76.

²⁶ Cfr. Hyung-Seog Kim, Kyunghye Kim e Kwang-Hee Jun, «Mate Selection Pattern and Fertility Differentials among Married Immigrants in Korea», in Doo-Sub Kim, a cura di, *Cross-Border Marriage: Global Trends and Diversity*, Korea Institute for Health and Social Affairs, Seoul 2012.

²⁷ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 10.

provenivano dalla Cina²⁸. Nella RDC dagli anni 1990 fino al 2002 la grande maggioranza delle donne straniere che si sposavano con un coreano erano *Chonsunjok*, ossia donne di origine coreana residenti in Cina. Solo dopo il 2002 i matrimoni internazionali nella RDC hanno cominciato a evidenziare una maggiore varietà di provenienza etnica nazionale delle spose straniere²⁹. In Giappone appare chiara la preferenza attribuita a mogli di origine coreana con un tempo più o meno prolungato di immigrazione, per le quali si presume un'affinità etnica più accentuata rispetto a donne provenienti da altri paesi asiatici³⁰. A Singapore questo discorso si presenta molto più complicato a causa della variegata conformazione etnica della popolazione autoctona. E quando l'affinità etnica non può essere criterio di scelta, prevale comunque la preferenza per i tratti somatici più simili a quelli autoctoni, come nel caso della predilezione dei coreani per le mogli vietnamite³¹. Nei medesimi studi si sottolinea una tendenza opposta per le donne autoctone, le quali preferiscono mariti stranieri di origine etnica distinta dalla propria.

Le ragioni dei matrimoni internazionali

Considerando la peculiarità del fenomeno trattato in questo contributo, ritengo sarebbe improprio usare le categorie di fattori di espulsione (*push factors*) e fattori di attrazione (*pull factors*), comunemente utilizzate dagli studi sulle migrazioni, per descrivere le ragioni dei matrimoni internazionali in Estremo Oriente. Credo invece sia più opportuno distinguere tra cause nei paesi d'origine e cause nei paesi d'immigrazione.

²⁸ Cfr. Eva Chian-Hui Chen, *Taiwanese-Vietnamese Transnational Marriage Families in Taiwan: Perspectives from Vietnamese Immigrant Mothers and Taiwanese Teachers*, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana IL 2011, p. 5.

²⁹ Cfr. Fadhila Hasby, *Marital Satisfaction and Cultural Integration of Cross-cultural Couples: A Casa Study of Indonesian Women Married to Korean Men*, Masteral Thesis at the Graduate School of Chulalongkorn University, Bangkok, 2011, Capitolo I, p. 2.

³⁰ Cfr. Yeong-Hae Jung, «Can Japan Become “A Society Attractive for Immigrants?” Identity, Gender and Nation-States under Globalization in East Asia», *International Journal of Japanese Sociology*, 13, 2004, p. 60.

³¹ Cfr. Young Jeong Kim, «Daughters-in-law of Korea?»: *Policies and Discourse on Migration in South Korea*, Working Paper No. 92, Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, Oxford 2011, p. 12.

Nei paesi d'origine

Per quanto riguarda le motivazioni dei matrimoni internazionali nei paesi di origine, gli studi analizzati si concentrano quasi esclusivamente sui casi delle mogli che lasciano la propria patria per risiedere all'estero.

La scelta del coniuge nell'ambito di un gruppo di posizione sociale ritenuta superiore alla propria, detta "iperгамia", è ritenuta una delle principali ragioni dei matrimoni internazionali. La disparità di condizioni socio-economiche tra paesi d'origine e paesi d'immigrazione in Estremo Oriente conduce molte donne dei primi a sognare il matrimonio con uomini dei secondi, credendo così di acquistare un livello sociale più elevato³². Le statistiche più recenti sollevano comunque dubbi sulla rilevanza attuale di questa motivazione, almeno considerando il divario tra supposte aspettative e risultati di fatto³³.

Alcuni studi suggeriscono che la ragione principale che induce donne vietnamite, filippine, indonesiane e mongole a sposarsi con coreani, giapponesi, taiwanesi e singaporiani sia il desiderio di provvedere, attraverso la loro migrazione, ai bisogni economici delle loro famiglie e di assicurare un futuro migliore per se stesse e per i loro figli³⁴. In tal senso il matrimonio costituirebbe un elemento importante di una strategia di sopravvivenza o di sviluppo personale e familiare ben più ampia del matrimonio stesso, come dimostrato da uno studio di Danièle Bélanger condotto nel 2007 sulle comunità di origine delle spose internazionali vietnamite³⁵.

In molti casi il matrimonio con uno straniero è visto come una reale possibilità di sfuggire alle stigmatizzazioni negative che precludono l'unione con un connazionale nel proprio paese, come il fatto di essere in età troppo avanzata per gli standard locali o di essere ragazze madri³⁶. Sono molti i casi in cui le donne cercano una via di fuga da situazioni di degrado e abuso in ambito familiare, come ho avuto modo di costatare personalmente nella RDC.

³² Cfr. Dong-Hoon Seol, «Women, Marriage Immigrants in Korea: Immigration Process and Adaptation», *Asia-Pacific Forum*, 33, 2006, p. 35.

³³ Cfr. Gavin W. Jones, «Marriage Migration in Asia: An Introduction», *APMJ*, 3, 2012, pp. 287-288.

³⁴ Cfr. Bélanger, «Marriages with foreign women in East Asia: bride trafficking or voluntary migration?», p. 4.

³⁵ Cfr. Danièle Bélanger, «The impact of transnational migration on gender and marriage in sending communities of Vietnam», *Current Sociology*, 59, 2011, pp. 59-77.

³⁶ Cfr. Gwenola Ricordeau, *Bringing home exotic women: the "mail-order brides" industry and Southeast Asian Women*, contributo presentato al Southeast Asian Studies Symposium, 10-11 marzo 2012, University of Oxford, p. 4, http://projectsoutheastasia.com/wp-content/uploads/2012/04/SEAS2012_Marginalised-Communities-Papers.pdf, visitato il 15 gennaio 2014.

Si potrebbero aggiungere altre motivazioni riscontrate nei diversi studi analizzati, quali il desiderio di trovare mariti più laboriosi e attraenti, il sogno di “schiarire” il colore della pelle dei propri figli e figlie, l’illusione di ottenere una maggiore libertà ed emancipazione nei paesi d’immigrazione ed altre ancora. Si tratta però di ragioni che giocano un ruolo secondario nel contesto globale del fenomeno.

La maggior parte dei paesi d’origine hanno adottato una politica alquanto liberale riguardo ai matrimoni internazionali, considerandoli uno dei canali più semplici per l’incremento del flusso emigratorio che garantisce alle casse nazionali ingenti rimesse di valuta pregiata³⁷. Fa eccezione il Vietnam, il cui governo considera i matrimoni internazionali come una forma camuffata di tratta e di sfruttamento ed etichetta le stesse spose migranti come “vergogna della nazione” e figlie insolventi i loro doveri verso la patria e le proprie famiglie³⁸.

Nei paesi d’immigrazione

Per quanto riguarda le motivazioni dei matrimoni internazionali nei paesi d’immigrazione, tutti gli studi analizzati differenziano le ragioni dei mariti autoctoni da quelle delle mogli autoctone. Riguardo ai primi, gli autori concordano sostanzialmente nell’attribuire una buona dose di responsabilità alle conseguenze delle politiche demografiche applicate – più o meno esplicitamente – nei paesi presi in considerazione.

La promozione di famiglie poco numerose ai fini di un maggiore controllo demografico, congiuntamente alla diminuzione della fertilità che caratterizza le società più economicamente sviluppate, ha portato le coppie autoctone ad optare per un solo figlio, maschio, il quale per tradizione assicura l’accudimento dei genitori una volta anziani. La crescente sproporzione numerica tra donne e uomini obbliga quindi molti maschi autoctoni a cercare moglie all’estero.

Non meno importanti come causa dei matrimoni internazionali sono le profonde trasformazioni nelle aspettative femminili e nelle dinamiche di genere che hanno caratterizzato la storia recente delle società prese in considerazione in questo contributo. Nel caso di Taiwan, la progressiva emancipazione e ascesa socio-economica delle donne taiwanesi da una parte e la costituzione di gruppi di uomini meno “attraenti” in termini di impiego e reddito dall’altra ha causato un crescente interesse verso

³⁷ Cfr. Seol, «Women, Marriage Immigrants in Korea: Immigration Process and Adaptation», p. 35.

³⁸ Cfr. Bélanger, «The impact of transnational migration on gender and marriage in sending communities of Vietnam», p. 63.

mogli straniere³⁹. In Giappone gli uomini autoctoni trovano sempre più difficoltà a sposarsi con una connazionale sia perché le giapponesi tendono a procrastinare il matrimonio a un'età più avanzata, sia perché molte di loro preferiscono rimanere *single*. Di conseguenza, i maschi giapponesi si vedono costretti a considerare il matrimonio con straniere come una valida alternativa⁴⁰. Nel caso di Singapore, Cheng Yi'En nel 2011 identificava come causa principale della riduzione dei matrimoni tra autoctoni (*marriage squeeze*) il crescente divario tra le aspettative delle singaporiane e quelle dei singaporiani. La soluzione più semplice per i maschi desiderosi di sposarsi è la scelta di una moglie straniera⁴¹.

Tra le ragioni che rendono attrattiva una consorte straniera c'è anche il desiderio dei maschi autoctoni di trovare una donna che meglio risponda al modello di moglie tradizionale, secondo gli stereotipi marcatamente maschilisti delle società asiatiche. Grazie a una più lenta rinegoziazione dei ruoli di genere nei paesi meno economicamente sviluppati dell'Estremo Oriente, si ritiene più facile trovare una moglie tradizionale nelle Filippine, in Indonesia, in Vietnam o in Mongolia⁴².

Nel caso della RDC il governo generalmente favorisce il matrimonio internazionale tra autoctoni e straniere al fine di assicurare la riproduzione di nazionali coreani, sulla base dell'idea della purezza etnica garantita, secondo la tradizione coreana, esclusivamente dalla linea paterna⁴³.

Per quanto riguarda le donne autoctone nei paesi più economicamente sviluppati, la ragione più frequente della scelta di un coniuge straniero risiede nella possibilità di migliorare il proprio status socio-economico, secondo i canoni della ipergamia. Le ragioni opportunistiche si mescolano a quelle più tipicamente sentimentali, tenendo conto che le donne dei paesi asiatici economicamente più ricchi hanno maggiori opportunità di incontrare uomini stranieri sul posto di lavoro e durante i loro viaggi all'estero⁴⁴.

³⁹ Cfr. Yu-Ying Kuo e Yi Thun Hsu, «Implementation Evaluation on Foreign Brides' Literacy Education in Taipei», *OMNES: The Journal of Migration & Society*, 1, 2010, pp. 69-70.

⁴⁰ Cfr. Jung, «Can Japan Become "A Society Attractive for Immigrants?"», p. 60.

⁴¹ Cfr. Cheng Yi'En, «Transnational masculinities in situ: Singaporean husbands and their international marriage experiences», *Area*, 44,1, 2012, p. 77.

⁴² Cfr. Daiji Kawaguchi e Soohyung Lee, *Brides for Sale: Cross-Border Marriages and Female Immigration*, Working Paper Series No. 311, Center on Japanese Economy and business, Columbia University, New York 2012, p. 24.

⁴³ Cfr. Kim, «Daughters-in-law of Korea?»: *Policies and Discourse on Migration in South Korea*, p. 9.

⁴⁴ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 13.

Il ruolo delle agenzie matrimoniali

Pur riconoscendo l'importanza delle reti sociali anche in questo tipo di migrazione, in Estremo Oriente il ruolo di protagonista spetta alle agenzie matrimoniali che operano commercialmente tanto nei paesi d'immigrazione quanto in quelli di origine. Tali agenzie si sono specializzate nell'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per sposare e ricongiungere una moglie straniera. Esse sono solite pubblicizzare i loro servizi sui mezzi di comunicazione di massa e per le strade. Molte agenzie organizzano pacchetti-viaggio di 7 o 10 giorni nei paesi d'origine delle future spose, durante i quali i candidati mariti possono conoscere diverse donne, sceglierne una e realizzare il matrimonio⁴⁵.

Nella maggior parte dei casi, il lavoro delle agenzie si limita a collegare domanda e offerta in paesi selezionati, con agenzie partner dall'altra parte. Una volta formata la coppia, gli operatori si prendono cura dei documenti necessari per la registrazione del matrimonio e per il ricongiungimento della moglie. Non sono rari, purtroppo, i casi di truffa realizzata attraverso la fornitura di informazioni false sul consorte, come non lo sono i casi di corruzione e di fabbricazione di documenti fasulli⁴⁶.

Le agenzie matrimoniali, inoltre, tendono a proporre quegli stereotipi di moglie straniera corrispondenti ai desideri dei mariti autoctoni. A Taiwan, per esempio, la pubblicità delle agenzie presenta le candidate vietnamite come giovani, belle, vergini, lavoratrici, sottomesse e obbedienti, secondo il modello di donna taiwanese degli anni 1950⁴⁷.

Nel 2005 il giornale singaporiano *Straits Times* riportava l'esistenza di 3.100 agenzie matrimoniali in Giappone, le quali gestivano un giro di affari di circa 280 milioni di dollari USA⁴⁸. Nella RDC nei primi anni del terzo millennio si è verificata un'esplosione di agenzie matrimoniali, il cui numero è passato dalle 77 registrate nel 1998 alle oltre 2.000 legalmente operanti nel 2005⁴⁹. A Singapore esistono diverse agenzie di incontri (*dating agencies*) che si sono specializzate in spose straniere, particolarmente di origine vietnamita⁵⁰.

L'industria dei matrimoni internazionali genera altissimi profitti. Nel 2010, Danièle Bélanger calcolava che il costo di una moglie vie-

⁴⁵ Cfr. Bélanger, «Marriages with foreign women in East Asia: bride trafficking or voluntary migration?», p. 3.

⁴⁶ Cfr. Seol, «Women, Marriage Immigrants in Korea: Immigration Process and Adaptation», p. 37.

⁴⁷ Cfr. Bélanger e Wang, «Transnationalism from Below: Evidence from Vietnam-Taiwan Cross-Border Marriages», p. 296.

⁴⁸ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 13.

⁴⁹ Cfr. Kim, «Daughters-in-law of Korea?»: Policies and Discourse on Migration in South Korea, p. 7.

⁵⁰ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 13.

tnamita, per un giapponese, un coreano o un taiwanese si aggirasse tra i 6.000 e i 12.000 dollari USA, a carico della famiglia del marito. In Vietnam, d'altro canto, la candidata moglie doveva pagare la sua parte alla controparte locale, una somma compresa tra i 1.000 e i 3.000 dollari USA⁵¹.

Problematiche inerenti i matrimoni internazionali

Gli autori degli studi analizzati concordano sostanzialmente nel sottolineare la maggiore problematicità dei matrimoni internazionali rispetto a quelli tra autoctoni. I problemi vengono segnalati in ambiti molto diversi, ma sono tutti degni di menzione.

Nella RDC, Giappone e Taiwan, paesi caratterizzati da società culturalmente monolitiche e sostanzialmente indisposte verso dinamiche interculturali, non deve sorprendere il fatto che i coniugi stranieri denunciino problemi di acculturazione e soffrano discriminazione da parte della popolazione autoctona. Nella RDC il contesto societario spinge le mogli straniere verso una rapida assimilazione con conseguente abbandono della cultura e delle tradizioni originarie. Tale processo si è dimostrato alquanto complesso e problematico e dal 2000 il governo coreano si è impegnato a varare una serie di misure di supporto al fine di facilitare l'inclusione sociale dei coniugi stranieri puntando particolarmente sull'apprendimento della lingua coreana e sull'educazione culturale⁵². A Taiwan gli studiosi sottolineano una simile situazione di disagio denunciata dalle mogli straniere e attribuiscono grande importanza alla conoscenza della lingua (mandarino o taiwanese) per la costruzione di relazioni interpersonali⁵³. Già nel 1996 Yuka Ishii segnalava che le spose immigrate in Giappone dovevano affrontare seri problemi di adattamento culturale e linguistico soprattutto nei primi cinque anni di residenza⁵⁴. Le cose non sono migliorate con il passa-

⁵¹ Cfr. Bélanger, «Marriages with foreign women in East Asia: bride trafficking or voluntary migration?», p. 3.

⁵² *Ibidem*, p. 4; Kim, «Daughters-in-law of Korea?»: Policies and Discourse on Migration in South Korea, pp. 8 e 54.

⁵³ Cfr. Yu-Ying Kuo e Yi Thun Hsu, «Implementation Evaluation on Foreign Brides' Literacy Education in Taipei», *OMNES: The Journal of Migration & Society*, 1, 2010, pp. 71; Hsiao-Feng Su, Shu-Yao Hsu e Chun-Hao Li, *The Academic Performance of the Children of International Couples in Taiwan*, <http://www.ldm.ukn.edu.tw/student/achievement/Conference/2004/TheAcademicPerformance.of.the.Children.of.International.Couples.in.Taiwan.pdf>.

⁵⁴ Cfr. Yuka Ishii, «Forward to a Better life: The Situation of Asian Women Married to Japanese Men in Japan in the 1990s», in Graziano Battistella e Antonio Paganoni, a cura di, *Asian Women in Migration*, Scalabrini Migration Center, Quezon City 1996, pp. 158-159.

re del tempo; anzi, l'aumento dei matrimoni internazionali nel terzo millennio ha evidenziato l'isolamento in cui si trovano spesso le mogli straniere anche dopo molti anni di residenza in Giappone⁵⁵. In tutti e tre i paesi vengono denunciate forme più o meno evidenti di discriminazione nei confronti delle spose vietnamite, filippine e indonesiane⁵⁶.

Anche a Singapore, pur trovandosi in un contesto multi-etnico e multiculturalmente avanzato, le mogli straniere provenienti dai paesi asiatici meno economicamente sviluppati sperimentano notevoli difficoltà di adattamento per rispondere alle esigenze di una società sostanzialmente elitista, che si è costruita uno stile di vita ideale da "primo mondo". La politica governativa riguardante i matrimoni internazionali è diventata recentemente più restrittiva, con l'esplicito intento di favorire la scelta di coniugi stranieri che si integrino più facilmente nella società singapورية e che contribuiscano attivamente alla sua crescita economica⁵⁷.

Nei quattro paesi che sono oggetto di questo contributo si denotano problemi legali legati da una parte ai permessi di residenza (visti) dei coniugi stranieri e dall'altra alla cittadinanza (e *potestas*) dei figli. Le leggi vigenti chiaramente privilegiano la parte autoctona legando il permesso di residenza o la cittadinanza della parte straniera al mantenimento del vincolo matrimoniale. Per quanto riguarda i figli di madri straniere, la loro *potestas* è affidata al padre, il quale determina anche la cittadinanza che prevale in caso di conflitto con la consorte quando si riconosca la doppia cittadinanza⁵⁸.

Sempre riguardo ai figli e alle figlie di matrimoni internazionali, alcuni autori esprimono una fondata preoccupazione concernente il loro

⁵⁵ Cfr. Tokyo English Life Line, *Problems Faced by Foreign Women Living in Japan*, Asian Women's Fund, Tokyo 2003.

⁵⁶ Cfr. Doo-Sub Kim e Yoo-Jean Song, *Does the Ethnic Composition Environment Matter? Peer Effects on Fertility among Foreign Wives in Korea*, contributo presentato alla 27ª IUSSP International Population Conference, Busan, Korea, 26-31 agosto 2013, <http://www.iussp.org/en/event/17/programme/paper/2242>, visitato il 15 gennaio 2014; Jones e Shen «International Marriage in East and South Asia: Trends and Research Emphases», p. 21; Chen, *Taiwanese-Vietnamese Transnational Marriage Families in Taiwan*, pp. 94-101.

⁵⁷ Cfr. National Population Secretariat, *Marriages between Singapore Citizens and Non-Singapore Citizens, 1998-2008*, p. 8; Tingting Chen, *Marrying from "Asia" to Singapore: Gendered and Ethnicized Citizenship*, Master's Thesis, Lund University, Lund 2010, p. 7.

⁵⁸ Cfr. Seol, «Women, Marriage Immigrants in Korea: Immigration Process and Adaptation», p. 54-55; Yoko Yoshida, «The Present Situation and Issues from the Legal Perspective on International Marriage in Japan», in *International Symposium on Legal Systems for International Marriage in Asia*, pp. 106-108; Lucy Williams e Mei-Kwei Yu, «Domestic Violence in Cross-border Marriage: A Case Study from Taiwan», *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 3/4, 2006, p. 63; Jung, «Can Japan Become "A Society Attractive for Immigrants?"», p. 63; Chen, *Marrying from "Asia" to Singapore: Gendered and Ethnicized Citizenship*, pp. 5-7.

rendimento scolastico e la discriminazione di cui sono sovente vittime. A Taiwan i figli e le figlie di madre straniera presentano mediamente risultati scolastici peggiori rispetto ai loro compagni e compagne con madre autoctona; le variabili determinate dalla nazionalità delle madri e dallo status economico-sociale delle famiglie rendono assai complessa la valutazione del nesso. Ad ogni modo, il governo taiwanese ha già attivato programmi di supporto scolastico per questi alunni “svantaggiati”⁵⁹. Nella RDC negli ultimi anni è aumentata la preoccupazione del governo per un 30% dei figli e delle figlie di madre straniera che non frequentano regolarmente le scuole coreane. Il bullismo esercitato nei loro confronti dai compagni di scuola è uno dei fattori principali del loro assenteismo⁶⁰. Anche in Giappone sono frequenti i casi di bullismo di cui sono vittime i figli e le figlie di madre straniera in ambiente scolastico⁶¹. A Singapore un maggiore impegno a scuola da parte dei figli e delle figlie di madre straniera è considerato un valido mezzo per prevenire o ridurre la marginalizzazione di cui sono oggetto⁶².

I matrimoni internazionali sono sovente teatro di violenza domestica perpetrata dai mariti autoctoni. Nella RDC si registra una percentuale molto alta di mogli straniere che denunciano abusi verbali o fisici commessi dai loro consorti. Il governo coreano ha previsto dei fondi speciali per assistere le vittime in strutture *ad hoc*⁶³. A Taiwan, i casi di violenza domestica riportati dalle mogli straniere sono stati oggetto di studi approfonditi, i quali hanno sottolineato la maggiore vulnerabilità delle spose provenienti da altri paesi asiatici⁶⁴.

Gli studi analizzati evidenziano anche altri problemi importanti, quali la frequente dissoluzione dei matrimoni internazionali, con gravi complicazioni per il coniuge straniero e per i figli e le figlie, e la fastidiosa fluttuazione delle politiche statali riguardanti le unioni matrimoniali con cittadini e cittadine di altri paesi, fluttuazioni che rispondono generalmente a interessi socio-economici nazionali.

⁵⁹ Cfr. Su, Hsu e Li, *The Academic Performance of the Children of International Couples in Taiwan*; Chen, *Taiwanese-Vietnamese Transnational Marriage Families in Taiwan*, p. 21.

⁶⁰ «In culturally homogenous South Korea, tentative steps toward multiculturalism», *PRI's The World*, 12 marzo 2012, <http://www.pri.org/stories/2012-03-21/culturally-homogenous-south-korea-tentative-steps-toward-multiculturalism>, visitato il 23 gennaio 2014.

⁶¹ Cfr. Tokyo English Life Line, *Problems Faced by Foreign Women Living in Japan*.

⁶² Cfr. Chen, *Marrying from “Asia” to Singapore: Gendered and Ethnicized Citizenship*, p. 45.

⁶³ Cfr. Seol, «Women, Marriage Immigrants in Korea: Immigration Process and Adaptation», p. 45; Kim, «Daughters-in-law of Korea?», p. 8.

⁶⁴ Cfr. Williams e Yu, «Domestic Violence in Cross-border Marriage».

Il caso delle spose filippine nella RDC

Molte delle considerazioni riportate sopra si possono applicare al caso delle donne filippine che emigrano per ragioni di matrimonio nei paesi considerati in questo studio e specificamente nella RDC. Esistono però delle peculiarità che, a mio parere, vale la pena sottolineare per una migliore comprensione del fenomeno e delle sue conseguenze.

Alcuni dati

Negli ultimi due decenni il flusso di sposi e spose filippini emigrati per ragioni di matrimonio con uno straniero ha assunto proporzioni notevoli. Secondo i dati elaborati dalla CFO, tra il 1989 e il 2012 oltre 434.000 coniugi internazionali filippini hanno lasciato il paese. Nel periodo compreso tra il 1990 e il 2009 sono espatriati tra i 14.000 e i 25.000 sposi e spose internazionali all'anno⁶⁵. Nello stesso lasso di tempo, il numero totale dei matrimoni internazionali con conseguente espatrio della parte filippina ha rappresentato il 3% dei matrimoni celebrati a livello nazionale, ma la percentuale sarebbe indubbiamente maggiore se si includessero i matrimoni che non sono stati registrati nelle Filippine⁶⁶.

Per quanto riguarda il genere dei coniugi internazionali, la sproporzione è evidente. Nel 1989-1990 sono emigrati dalle Filippine per ragioni di matrimonio 165 uomini contro 21.675 donne. Ma già dal 1991 i numeri cambiano a favore dei maschi per poi stabilizzarsi nella prima decade del terzo millennio con 10 espatri di spose internazionali filippine a fronte di 1 sposo internazionale⁶⁷.

Se si prendono in considerazione solo le spose internazionali filippine, nel periodo compreso tra il 1989 e il 2011, le principali destinazioni della loro emigrazione sono tre: USA (42%), Giappone (27,4%) e Australia (7,8%). Seguono il Canada (4,2%), la Germania (3,2%), la RDC (2,7%) e la Gran Bretagna (2,1%).

⁶⁵ Cfr. CFO, *Number of Filipino Spouses and Other Partners of Foreign Nationals by Gender: 1989-2012*.

⁶⁶ Cfr. International Organization for Migration (IOM), *Country Migration Report. The Philippines 2013*, IOM-SMC, Makati City 2013, p. 57.

⁶⁷ Cfr. CFO, *Number of Filipino Spouses and Other Partners of Foreign Nationals by Gender: 1989-2012*.

Tabella 2 - Principali destinazioni delle spose internazionali filippine tra il 1989 and 2011

Paese	Numero	%	Paese	Numero	%
1. USA	173.724	42,09	7. Gran Bretagna	8.874	2,15
2. Giappone	113.265	27,44	8. Taiwan	8.152	1,98
3. Australia	32.432	7,86	9. Norvegia	3.692	0,89
4. Canada	17.500	4,24	10. Svezia	3.683	0,89
5. Germania	13.699	3,32	11. Altre	26.364	6,39
6. RDC	11.343	2,75	Totale	412.728	100

Fonte: IOM, *Country Migration Report. The Philippines 2013*, p. 57.

Background storico

Il fenomeno dei matrimoni internazionali assunse una certa consistenza nelle Filippine verso la metà degli anni 1970, allorché i rinvigoriti legami commerciali e turistici con il Giappone favorirono le unioni matrimoniali tra giapponesi e filippine⁶⁸. Allo stesso tempo, le agenzie matrimoniali internazionali cominciarono a inserire, con tanto di foto e dati personali, migliaia di donne filippine nelle liste delle *mail-order brides* per i paesi occidentali. Le frequenti notizie riguardanti inganni e abusi perpetrati ai danni delle mogli filippine sposate con europei e americani pubblicate dai giornali filippini fecero gridare allo scandalo e il governo filippino si sentì in dovere di intervenire. Nel 1988 fu varata la legge Anti-Mail Order Bride Law (R.A. 6955), la quale bandiva le agenzie matrimoniali dal territorio nazionale assieme ad ogni pubblicità tesa a promuovere il matrimonio con una donna filippina. La medesima legge istituiva dei servizi di consulenza obbligatori, affidati alla CFO, per tutti i filippini e le filippine intenzionati a emigrare all'estero per ragioni di matrimonio⁶⁹.

Verso la metà degli anni 1990 il caso delle donne filippine che emigravano nella RDC al fine di contrarre matrimonio con uomini coreani all'interno di una setta religiosa detta Unification Church fece nuovamente suonare un campanello d'allarme e furono sollevate serie questioni sulla protezione effettiva offerta dallo Stato alle cittadine sposate all'estero⁷⁰.

Nel 2003, l'entrata in vigore della legge filippina contro la tratta (*Anti-Trafficking Act* o R.A. 9208) riportò all'attenzione pubblica la questione

⁶⁸ Cfr. Roma, «Marriage Migration in the Philippines », p. 34.

⁶⁹ Cfr. IOM, *Country Migration Report. The Philippines 2013*, p. 57.

⁷⁰ Cfr. *Ibidem*.

dei matrimoni internazionali. Notando come persistessero agenzie matrimoniali camuffate che operavano illegalmente sul territorio nazionale, producendo sovente situazioni di abuso, sfruttamento e servitù di cui erano vittime le donne filippine, la nuova legge prevedeva norme *ad hoc*⁷¹.

Negli anni successivi, in risposta agli appelli pubblici di alcune organizzazioni della società civile riguardo alle condizioni deplorevoli di molte donne filippine sposate con coreani, il governo filippino decise di avviare una ricerca bi-nazionale per verificare la realtà dei fatti. Ho avuto modo di partecipare direttamente alla raccolta dei dati e delle interviste, che sono poi confluite in un rapporto che è rimasto confidenziale, ma che ha dato vita a un dialogo tra i due paesi interessati alla ricerca di una soluzione dei problemi incontrati. In seguito a una raccomandazione esplicita frutto della ricerca di cui sopra, la CFO decise di riformare i servizi di consulenza obbligatori e di affidare, almeno in parte, la loro implementazione a organizzazioni della società civile di provata integrità.

Il dialogo con il governo della RDC produsse un *Memorandum of Understanding* (accordo bi-nazionale) sottoscritto il 13 marzo 2012 dalla CFO, da una parte, e dal Ministry of Gender Equality and the Family (Ministero per la parità di genere e per la famiglia) dall'altra. Attraverso tale accordo i due governi si impegnano a collaborare affinché le donne filippine sposate con coreani e residenti nella RDC sviluppino le capacità necessarie per un positivo adattamento e per una piena realizzazione personale⁷².

Caratteristiche delle spose filippine nella RDC

Secondo i dati messi a disposizione dalla CFO, tra il 1989 e il 2011 sono emigrate in RDC oltre 11.300 spose internazionali filippine. Gli stessi dati rivelano che gli espatri di donne filippine sposate con coreani dal 2007 al 2012 hanno registrato un aumento totale del 118%, con un incremento medio annuo del 21%⁷³. Secondo i dati ufficiali del governo coreano, nel 2000 le spose filippine costituivano il 18,6% di tutte le spose straniere. Tale percentuale, però, diminuì al 6,5% nel 2009 a favore delle spose provenienti dal Vietnam che arrivarono a costituire il 34% di tutte le mogli immigrate nel 2006⁷⁴.

L'interesse dei coreani verso una moglie filippina ha a che vedere con un immaginario collettivo alla cui creazione hanno altamente con-

⁷¹ Cfr. Republic of the Philippines, *Republic Act No. 9208*, 26 maggio 2003, Section 4b-c, http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2003/ra_9208_2003.html, visitato il 21 gennaio 2014.

⁷² Cfr. IOM, *Country Migration Report. The Philippines 2013*, p. 57.

⁷³ Cfr. Roma, «Marriage Migration in the Philippines», p. 32.

⁷⁴ Cfr. Jones, *International Marriage in Asia*, p. 3.

tribuito le agenzie matrimoniali nella RDC. Una buona sintesi di tale immaginario può essere desunta, come nota Young Jeong Kim, da uno dei tanti website delle agenzie coreane:

Le donne filippine sono intrinsecamente affettuose e gentili e sorridono sempre. Siccome l'inglese è una lingua ufficiale nelle Filippine, i bambini nati da queste donne possono facilmente imparare l'inglese. Pensano che far crescere i loro bambini sia la cosa più importante da fare, siccome crescono in una cultura centrata sulla famiglia. Dato che molte donne si fanno carico della vita della loro propria famiglia esse sono molto diligenti riguardo alla conservazione dei loro mezzi di sussistenza. Combinano lo stile di bellezza orientale con quello occidentale. Siccome il divorzio non è cosa frequente nella loro patria, pare che esse servano un solo marito per tutta la loro vita⁷⁵.

La maggior parte delle spose filippine affermano di aver conosciuto i loro mariti coreani o attraverso amici e conoscenti (31%), o sul posto di lavoro (22%), oppure attraverso internet (20%), mentre solo l'1% dichiara di aver usufruito dei servizi di agenzie matrimoniali. Solo il 32% di esse rivela di aver avuto una conoscenza sufficiente della vita e della cultura nel paese di destinazione prima dell'emigrazione. Il 73% di esse ha un'età compresa tra i 20 e i 34 anni. Più della metà di esse (55%) ha per lo meno iniziato l'università nel proprio paese (il 31% ha ottenuto una laurea e il 6% ha un livello d'istruzione post-laurea). Le spose filippine sono generalmente molto più istruite dei loro consorti coreani e il 42% di esse era regolarmente impiegata prima di sposarsi ed emigrare nella RDC⁷⁶.

Come evidenziato dagli studi sopra analizzati, le donne filippine sono sposate per lo più con uomini coreani molto più adulti di loro. Secondo i dati raccolti nella ricerca in cui mi sono trovato coinvolto, non sono rari i casi in cui le mogli filippine si trovano congiunte a mariti coreani fisicamente o mentalmente disabili, spesso a loro insaputa quando le pratiche di matrimonio si sono svolte a distanza senza una conoscenza diretta del coniuge. Molte spose filippine risiedono in aree rurali e abbastanza isolate. La grande maggioranza di esse ha figli con il marito coreano.

Secondo i dati ufficiali, nel 2009 si sono registrati nella RDC 11.692 casi di divorzio di matrimoni internazionali⁷⁷, segnando una decisa impennata dal 2005, anno in cui i divorzi tra marito coreano e spose stra-

⁷⁵ Kim, "Daughters-in-law of Korea?": Policies and Discourse on Migration in South Korea, p. 12. La traduzione è opera dell'autore.

⁷⁶ Cfr. Roma, «Marriage Migration in the Philippines», pp. 36-37.

⁷⁷ Cfr. Hasby, *Marital Satisfaction and Cultural Integration of Cross-cultural Couples*, capitolo I, p. 3.

niere erano stati 2.444. Di questi ultimi, 142 avevano visto coinvolte mogli filippine⁷⁸. Ma non sempre le rotture delle unioni arrivano di fatto al divorzio. Tra il 2005 e il 2006 ho avuto modo di visitare quattro rifugi per donne filippine vittime di abusi e violenze familiari e ho avuto modo di accertare quanto siano frequenti casi di fuga dal tetto coniugale o di separazione più o meno consensuale.

Le agenzie matrimoniali nella RDC

Si è già sottolineato l'aumento spropositato delle agenzie matrimoniali nella RDC, fino a raggiungere le 2.000 licenze registrate nel 2005. La maggior parte di esse si avvalgono di siti web per pubblicizzare i loro "prodotti". Nel corso della mia ricerca, nel 2005, ho avuto modo di censire oltre 125 siti web coreani che senza troppo ritegno offrivano spose filippine per uomini coreani interessati al "prodotto". Le offerte erano corredate spesso da foto e descrizioni personali delle candidate. Alcune agenzie offrivano viaggi organizzati nelle Filippine, generalmente in località periferiche, al fine di incontrare un gruppo di candidate, scegliere quella che sarebbe stata la moglie e procedere al matrimonio civile o religioso, a seconda delle esigenze.

Molte di queste agenzie potevano contare su validi supporti in terra filippina, dove a dispetto delle leggi operavano mediatori matrimoniali (*marriage brokers*) sotto l'egida di fondazioni e associazioni di assistenza e consulenza per le spose internazionali filippine intenzionate a emigrare. Tali organizzazioni sono state spesso denunciate alle autorità per la richiesta di pagamenti assurdi per i loro servizi, per frode e per falsificazione di documenti⁷⁹.

A causa della reticenza – o reale ignoranza – dei coniugi intervistati, è risultato impossibile determinare i costi esatti dei servizi offerti dalle agenzie matrimoniali. Le scarse informazioni hanno però permesso di ipotizzare prezzi non dissimili da quelli sopra riportati riguardo alle spose vietnamite. Per una filippina si poteva arrivare fino a 15.000 dollari USA, i quali venivano generalmente pagati dalla famiglia dello sposo, la quale considerava l'affare come un vero e proprio investimento. Non erano rari i casi in cui i membri della famiglia pretendevano dalle spose "acquistate" servizi domestici presso le loro case in qualità di ritorno del loro investimento.

⁷⁸ Cfr. Doo-Sub Kim, «The Rise of Cross-Border Marriage and Divorce in Contemporary Korea», in Wen-Shan Yang e Melody Chia-Wen Lu, a cura di, *Asian Cross-border Marriage Migration: Demographic Patterns and Social Issues*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, p. 143.

⁷⁹ Cfr. Roma, «Marriage Migration in the Philippines», p. 51.

In diversi casi di matrimoni internazionali si è riscontrato il coinvolgimento diretto di donne filippine già sposate da tempo con coreani e residenti nelle Filippine. La loro funzione era quella di organizzare incontri privati tra potenziali mogli locali e potenziali mariti che, sulla base di un previo accordo, giungevano apposta dalla RDC. Oltre alla già menzionata Unification Church, altre sette religiose camuffavano le attività di mediazione matrimoniale come apostolato caritativo o proselitismo.

I problemi delle spose filippine nella RDC

I problemi riscontrati nel caso delle spose internazionali filippine nella RDC rispecchiano sostanzialmente le difficoltà sopra elencate a proposito di tutte le mogli straniere. I problemi di adattamento culturale, di comunicazione (lingua) e di discriminazione, quasi giustificata da una società fortemente monoetnica, tendono ad aggravarsi quando ad essi si aggiunge un notevole divario di età tra i coniugi⁸⁰.

La situazione diventa ancor più grave quando le aspettative delle mogli e dei mariti sono fortemente dissonanti. Da una parte ci si aspetta di sposare uno straniero che possa assicurare una vita agiata all'estero e permetta pure di risolvere i problemi economici della famiglia di origine⁸¹. Dall'altra si crede di avere "acquistato" più che una moglie una collaboratrice familiare, che deve dimenticare la famiglia d'origine per concentrarsi esclusivamente sul benessere del marito ed eventualmente sulla cura dei suoceri. Questa dicotomia non può che comportare una serie di malintesi e di conflitti, soprattutto in ambito economico, che non di rado degenerano in violenza e rottura del matrimonio.

La vita in zone rurali e spesso isolate è sovente sinonimo di esclusione sociale per le mogli straniere⁸². Ma questo stile di vita non giova affatto all'indole filippina, spigliatamente propensa verso una vita familiare e sociale densa di relazioni e di celebrazioni comunitarie. Non giova neppure all'espressione della religiosità cattolica propria della maggior parte delle spose filippine nella RDC. La scarsità e la lontananza dei luoghi di culto, cui si aggiunge l'incomprensibilità della lingua, fa venir loro meno un elemento importantissimo dell'identità

⁸⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 39.

⁸¹ Cfr. *Ibidem*.

⁸² Cfr. Soon-yang Kim, Yeong-gyun Shin e Hye-Kyung Lee, *Multicultural families in Korean rural farming communities: Social exclusion and policy response*, contributo presentato alla Fourth Annual East Asian Social Policy Research Network (EASP) International Conference, 20-21 ottobre 2007, The University of Tokyo, Japan, http://www.welfareasia.org/4thconference/papers/Kim_Multicultural%20families%20in%20Korean%20rural%20farming%20communities.pdf, visitato il 21 gennaio 2014.

filippina. Tra le mogli filippine si sono registrati diversi casi di depressione e alcuni tentativi di suicidio.

Gli studi analizzati non riportano problemi particolari per i figli e le figlie dei matrimoni internazionali tra una filippina e un coreano nella RDC. Non può però passare inosservato un insistente interesse da parte delle autorità verso tutti i figli e le figlie dei matrimoni internazionali, con una serie di iniziative tese a offrire loro gratuitamente appoggio scolastico ed extrascolastico⁸³. In molti di questi programmi statali vengono coinvolte anche le madri, anche se si ha la netta impressione che lo siano solo a beneficio dei loro figli e delle loro figlie. Ma i figli e le figlie possono essere il nucleo del problema allorché si arrivi alla dissoluzione del matrimonio, in quanto la legislazione filippina sulla *potestas* differisce alquanto da quella coreana e in terra coreana ovviamente prevale la seconda⁸⁴.

Iniziativa di sostegno

Di fronte alle sfide sociali, le organizzazioni della società civile sono solite muoversi più velocemente delle istituzioni, attivando una serie di iniziative in risposta alle emergenze. Anche in questo caso, si sono mosse prima dei governi e, nella piena coscienza di trovarsi di fronte a un fenomeno transnazionale, le attività promosse si sono realizzate sia nelle Filippine sia nella RDC.

Nelle Filippine le organizzazioni non governative hanno lanciato campagne di sensibilizzazione e di informazione contro gli inganni e le lusinghe delle agenzie matrimoniali coreane in tutto il territorio nazionale. Grazie all'appoggio del mass media, si sono denunciate le attività illegali di reclutamento e di intermediazione. Assieme alla CFO, le ONG filippine hanno lavorato assiduamente per migliorare i servizi di consulenza e il percorso di preparazione delle spose filippine intenzionate a espatriare.

Nella RDC la prima a muoversi fu la Chiesa cattolica che, grazie alla disponibilità di parrocchie e case religiose, creò una serie di rifugi temporanei e case famiglia per l'accoglienza delle spose e dei loro figli e figlie in fuga da situazioni di abuso e violenza. Fu sempre la Chiesa cattolica, poi seguita da altri, la prima ad avviare nelle parrocchie percorsi di formazione interculturale per mogli straniere e per mariti coreani e servizi di consulenza matrimoniale gratuita con esperti.

⁸³ Cfr. Hye-Kyung Lee, *International Marriage and the State in South Korea*, pp. 16-18, http://www.cct.go.kr/data/acf2006/multi/multi_0303_Hye%20Kyung%20Lee.pdf, visitato il 21 gennaio 2014.

⁸⁴ Cfr. Roma, «Marriage Migration in the Philippines: Legal and Policy Provisions, Options and Limitations», pp. 43-44; Lee, *International Marriage and the State in South Korea*, pp. 10-11.

Va sottolineato il fatto che il governo filippino si è dimostrato più attento e reattivo di quello coreano, avviando subito uno studio meticoloso sulle condizioni delle spose filippine nella RDC, con indagini a tappeto senza ostacoli “politici”. I risultati di tale studio, pur restando confidenziali, hanno largamente contribuito a un cambiamento di rotta e un maggiore impegno istituzionale da parte delle Filippine. Il governo della RDC ha impiegato più tempo a riconoscere i problemi, ma si è poi messo in moto in modo massiccio, dapprima finanziando le buone iniziative delle organizzazioni della società civile, e poi attivando programmi istituzionali di assistenza e promozione.

L’impegno siglato dai due governi nel citato *Memorandum of Understanding* lascia ben sperare per il futuro, anche perché il crescente interesse della comunità scientifica nazionale e internazionale sul fenomeno dei matrimoni internazionali assicura un’azione continua di monitoraggio.

Conclusioni


Alla fine di questa trattazione mi pare opportuno rispondere alla domanda posta nel titolo di questo contributo. Alla luce di quanto esposto si può con fondatezza avanzare l’ipotesi che la maggior parte dei matrimoni internazionali celebrati in Estremo Oriente negli ultimi due decenni sono stati motivati più da una mutua convenienza che dall’amore tra i coniugi. Alla convenienza degli sposi giapponesi, coreani, taiwanesi e singaporiani – i quali incontravano serie difficoltà a sposarsi e a generare figli con un’autoctona per ragioni diverse – è corrisposta la convenienza delle spose vietnamite, indonesiane e filippine – le quali speravano dal matrimonio con uno straniero del “primo mondo” una vita migliore per se stesse ed eventualmente per le loro famiglie d’origine.

Meriterebbe qui approfondire il concetto di “amore” legato al matrimonio che, a mio giudizio, in molte analisi pecca di occidentalismo. In Oriente l’accordo matrimoniale, pur essendo fondato sul rispetto e sull’affetto, generalmente non si abbandona a troppi sentimentalismi. Esso è infatti inteso come un mezzo per raggiungere un maggiore benessere da parte dei contraenti e per generare discendenza che è l’unica garanzia per una vecchiaia tranquilla e felice. Da questa prospettiva il binomio proposto nel titolo non rappresenta tanto un *aut aut*, quanto piuttosto una pacifica convergenza di intenzioni.

Fabio BAGGIO
fabio baggio@scalabrini.net
*Preside Scalabrini International
Migration Institute*

Abstract

Within the vast and complex landscape of contemporary human mobility in East and Southeast Asia, the phenomenon of international marriages – or cross-border marriages – has been catching the attention of several scholars for the last two decades. In the first part of this paper the author collected and compared the results of recent researches on international marriages in Japan, Republic of Korea (DRC), Taiwan and Singapore. In the second part the author focused on the case of Filipino women migrating to DRC for marriage with Korean men, adding to the recent available studies relevant information the author personally gathered during a research whose results were kept confidential.



MIGRATIONS SOCIÉTÉ

La revue bimestrielle d'analyse et de débat
sur les migrations en France et en Europe

Novembre-décembre 2013 – vol. 25 – n° 150 - 160 p.

SOMMAIRE

Hommage à Beniamino Rossi

ÉDITORIAL

Carton rouge au "black-blanc-beur" : en finir avec les fantasmes intégrationnistes et
racialistes des chroniqueurs sportifs et de quelques autres Vincent Geisser

ARTICLE

La construction sociologique de la carrière migratoire : le cas des migrants iraniens
en Europe Nader Vahabi

DOSSIER – Mariages et migrations : l'amour et ses frontières

(coordonné par Maïté Maskens)

- L'amour et ses frontières : régulations étatiques et migrations de mariage
(Belgique, France, Suisse et Italie) Maïté Maskens
- L'amour aux services de l'état civil : régulations institutionnelles de l'intimité et
fabrique de la ressemblance nationale en Suisse Anne Lavanchy
- Gouverner les frontières ou appliquer des droits ? Le contrôle des mariages aux
consulats de Belgique, d'Italie et de France à Casablanca Federica Infantino
- Couples binationaux de même sexe : politique de soupçon, normalisation et
rapports de pouvoir Manuela Salcedo Robledo
- La politique migratoire belge et ses conséquences sur les couples transnationaux :
un regard des acteurs sociaux bruxellois Nawal Bensaïd
- Le projet de mariage sous l'angle des démarches administratives en Belgique : un
parcours du combattant ? Bruno Langhendries
- Mariage et migration : les chiffres et les droits en Belgique Julie Lejeune
- Bibliographie sélective Christine Pelloquin

NOTES DE LECTURE

Estrangeiros, extracomunitários e trans-nacionais : paradoxos da alteridade nas
migrações internacionais. Brasileiros na Itália (de João Carlos Tedesco) Luca Marin

France plurielle : le défi de l'égalité réelle (de Laetitia Van Eeckhout) Pedro Vianna

DOCUMENTATION Christine Pelloquin

Abonnements - diffusion : CIEMI : 46, rue de Montreuil - 75011 Paris

Tél. : 01 43 72 01 40 ou 01 43 72 49 34 / Fax : 01 43 72 06 42

E-mail : contact@ciemi.org / Siteweb : www.ciemi.org

France : 55 € Étranger : 65 € Soutien : 80 € Ce numéro : 15 €

Processi di acculturazione e matrimoni combinati nelle seconde generazioni

Matrimoni “combinati” e matrimoni “forzati”

Il fenomeno dei matrimoni “combinati” esige innanzitutto un chiarimento rispetto alle sue specifiche caratteristiche, e cioè rispetto al significato da attribuire alle nozioni di “consenso” e di “costrizione”, soprattutto in riferimento alla sua distinzione da quello che viene invece definito come matrimonio “forzato”. In diversi documenti internazionali, infatti, queste due diverse forme di matrimonio vengono considerate sostanzialmente equivalenti. Ad esempio, in un rapporto del Consiglio d'Europa del 2005 si considera il matrimonio combinato una forma di matrimonio forzato¹. Lo stesso avviene nell'art. 11 della Risoluzione del Parlamento Europeo sull'immigrazione femminile², in un passaggio che mette sullo stesso piano i “matrimoni forzati o combinati”. Ma, come fanno osservare diversi studiosi, ragioni giuridiche e pratiche contrastano con tale identificazione³. Il consenso di un/una maggiorenne al matrimonio, infatti, rimane tale anche se frutto di una pressione psicologica che si colloca tra il ricatto emotivo e la richiesta di adesione alla propria tradizione culturale, e che può rendere accettabile una scelta fatta dagli altri familiari. Un'imposizione violenta, sia fisica, sia psicologica, può essere definibile, invece, come un'azione soggettivamente percepita come violenta, altrimenti – come ben dimostra-

¹ Council of Europe, *Forced Marriages in Council of Europe Member States. A comparative study of legislation and political initiatives*, Strasbourg 2005, [www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/CDEG\(2005\)1_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/CDEG(2005)1_en.pdf).

² European Parliament, *Women's immigration: the role and place of immigrant women in the European Union, 2006/2010(INI)*, Bruxelles 2006, www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=530381.

³ Daniela Danna, *Matrimoni forzati e combinati*, 22 giugno 2011, <http://www.rivistailmulino.it/News:8/numPage/13>.

no le metodologie d'intervento sviluppate dai centri antiviolenza per le donne maltrattate – qualsiasi intervento risulta inefficace. Il confine tra matrimonio combinato – cioè accettato – e matrimonio forzato deve essere quindi tracciato dalla stessa persona che sente di dover subire un'imposizione o, viceversa, accetta la proposta di matrimonio fatta dai propri genitori. Il concetto di matrimonio forzato, infatti, si sostanzia nell'obbligo per una o entrambe le persone coinvolte di sposarsi contro la propria volontà. Secondo l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, è innanzitutto una violazione dei diritti delle persone, in quanto «*il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi*». Tale convinzione è stata ribadita, sempre nei documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche nella più recente *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW)⁴ e nella *Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni* (CCM)⁵. Quest'ultima, al punto 1, afferma: «*Non verrà contratto legalmente alcun matrimonio senza il pieno e libero consenso dei partner*». La distinzione fra matrimonio forzato e matrimonio combinato dipende, quindi, in gran parte, dal modo in cui viene vissuta la scelta compiuta dalla famiglia – se è vissuta come un'imposizione o come una pratica culturale condivisa del gruppo etnico cui si appartiene – e da come si configura l'azione dei genitori. In termini generali, il matrimonio combinato è tale se i genitori si limitano solo a un ruolo guida, lasciando liberi i figli e le figlie di compiere scelte autonome, senza reagire all'eventuale ribellione con atti di violenza anche estremi. In altre parole: se il matrimonio combinato è vissuto soggettivamente come una decisione dei genitori di cui si riconosce la legittimità o la cui azione non è percepita come violenza, esso non si configura come imposto, forzato. In ogni caso, il confine tra i due resta piuttosto labile.

Può essere utile ricordare qui la classificazione di A. Hense e M. Schorch⁶, i quali, passando in rassegna diversi studi su questo tema, propongono di considerare i matrimoni forzati come un sottogruppo dei matrimoni combinati, per cui si possono avere due tipologie di matrimonio combinato: i matrimoni combinati “consensuali” e i matrimoni combinati “forzati”. I due studiosi suggeriscono quindi di ritenere queste le caratteristiche idealtipiche del matrimonio combinato:

⁴ <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>.

⁵ <http://www.un.org/womenwatch/cay/ccm/ccm.htm>.

⁶ Andrea Hense e Marén Schorch, «Arranged marriages as support for intra-ethnic matchmaking? A case study on Muslims migrants in Germany», *International Migration*, 51 (2), 2013, pp. 104-122.

1. *il contatto tra i partner avviene esclusivamente con finalità matrimoniale*; ciò è decisamente differente dalla situazione comune nei paesi d'emigrazione, appartenenti principalmente al mondo occidentale, dove cioè la coppia decide di sposarsi dopo una più o meno lunga relazione affettiva o addirittura dopo un periodo più o meno lungo di convivenza. Poiché, invece, nelle culture tradizionali, la finalità dell'incontro è unicamente il matrimonio, è lo stesso matrimonio a costituirsi come elemento fondamentale sia per gli individui, sia per le famiglie d'origine. Anche i giovani che sono autorizzati a scegliere il partner in relativa autonomia, ma sempre con il consenso della famiglia, sanno che la scelta è esclusivamente in funzione del matrimonio, e non finalizzata a convivere o ad avere rapporti affettivi – e sessuali – prima che sia sancito il patto matrimoniale. Ottemperare a questa regola significa testimoniare la propria adesione alla norma sociale del gruppo d'appartenenza, contravvenendo alla quale si correrebbe il rischio di subire pesanti sanzioni di diversa natura. Non accettare questa norma, come avviene per molti ragazzi e ragazze figli di migranti, significa implicitamente un'auto-collocazione fuori dal gruppo tradizionale d'appartenenza dei propri genitori, con tutto ciò che questo comporta;

2. *la relazione tra i partner si fonda su una concezione del matrimonio non caratterizzato da intimità, affetto e amore*; conseguentemente, i divieti relativi alla convivenza, allo stabilire relazioni affettive e intime, tra i due futuri sposi, si giustificano per il fatto che non c'è la necessità di testare la qualità della loro relazione. Per cui, gli individui, e soprattutto le famiglie, selezionano altri criteri come indicatori per una vita matrimoniale stabile e duratura: la sintonia emotivo-affettiva è considerata tra gli indicatori meno importanti in assoluto;

3. *i matrimoni combinati sono una pratica che riguarda sempre le famiglie d'origine degli sposi e si caratterizzano quindi per una relazionalità "bifocale", anziché diadica, tra gli sposi*⁷; il matrimonio è visto come un legame indissolubile tra due gruppi famigliari che si legano tra loro attraverso l'unione coniugale di due loro membri, ed è per questo, che in tale forma matrimoniale, l'influenza familiare nella selezione e nella scelta del partner è diretta, legittima e incontestabile, e sono previsti passaggi tradizionalmente istituzionalizzati per giungere alla definizione del matrimonio.

⁷ Charles Hirschman e Bussarawan Teerawitchitchainan, «Cultural and Socioeconomic Influences on Divorce During Modernization: Southeast Asia, 1940s to 1970s», *Population and Development Review*, 29, 2, 2003, pp. 215-53; Aziz Talbani e Parveen Hasanali, «Adolescent females between tradition and modernity», *Journal of Adolescence*, 23, 5, pp. 615-627.

Acculturazione, identità etnica e migrazione

Solitamente, i diversi passaggi previsti dalla tradizione culturale d'appartenenza per giungere al matrimonio combinato tentano di bilanciare gli interessi dei singoli con gli interessi dell'intera famiglia e sono i modelli familiari della propria tradizione a stabilire fino a che punto il singolo sposo può partecipare ai processi decisionali. Ed è esattamente a questo livello che si può parlare di matrimonio forzato, come sottogruppo di matrimonio combinato. Come già sottolineato, è molto difficile identificare un matrimonio forzato da una prospettiva "esterna" a quella degli sposi; da una prospettiva, cioè, che non tiene conto del vissuto soggettivo e del fatto che gli strumenti di coercizione e le norme possono essere implicite e interiorizzate dal soggetto nel corso della sua educazione. Tuttavia, diversi studiosi sono d'accordo nel proporre alcuni indicatori per identificare un matrimonio forzato⁸. Il più importante riguarda l'utilizzo di pressioni psicologiche e/o della forza fisica per costringere una persona – solitamente una giovane donna – a sposarsi. Questo può significare sia che il processo di preparazione del matrimonio continua nonostante uno degli sposi abbia dichiarato il suo rifiuto a sposarsi, sia – nei casi in cui un rifiuto a un ordine della famiglia non è neppure pensabile – che la sposa non possa nemmeno esprimere il suo dissenso nei riguardi della decisione genitoriale.

Nei migranti, le tradizioni culturali e i processi di acculturazione nel contesto d'immigrazione causano spesso un irrigidimento delle pratiche culturali di tipo patriarcale, irrigidimento che nasce dal timore di perdere la propria originaria identità culturale. Una tale chiusura, di natura difensiva, spesso sfocia nel tentativo di controllare i figli e le mogli, imponendo loro pratiche e comportamenti sovente in contrasto con le pratiche in uso nella società d'accoglienza. Il concetto di padronanza del proprio corpo, ad esempio, di autodeterminazione, sia maschile, sia e soprattutto femminile, è grandemente diffuso nei paesi d'immigrazione, a differenza di ciò che, invece, accade in molti paesi a forte pressione migratoria. Il dibattito intorno alla possibilità di essere realmente consapevoli delle conseguenze di una scelta – come quella di sposarsi – a un'età in cui nei paesi d'immigrazione i figli e le figlie vivo-

⁸ Si vedano, ad esempio, Yasemin Karakasoglu e Sakine Subasi, «Ausmaß und Ursache von Zwangsverheiratung in europäischer Perspektive. Ein Blick auf Forschungsergebnisse aus Deutschland, Österreich, England und der Türkei», in BMFSJ, a cura di, *Zwangsverheiratung in Deutschland*, Nomos, Baden-Baden 2007, pp. 99-126, e Thomas Mirbach, Simone Müller e Kathrin Triebel, «Findings of a survey of the Lawaetz-foundation about the issue of forced marriage in Hamburg», *Administration for Social Issues, Family, Health and Considerism*, Hamburg 2006. Gli autori sottolineano comunque di considerare ogni caso di matrimonio come unico, per evitare così improprie generalizzazioni.

no ancora sotto la piena tutela dei genitori, è particolarmente intenso, anche perché alcune indagini sottolineano che non vi sono necessariamente conseguenze negative sulla vita delle persone che si sposano con un matrimonio combinato nel loro paese d'origine. Anzi, molti abitanti dei paesi dove il matrimonio combinato è una pratica diffusa, primariamente quelli che vivono in aree rurali e coloro che appartengono agli strati socio-culturali più bassi, vi attribuiscono addirittura qualità superiori rispetto ai matrimoni per amore⁹.

Il problema dei matrimoni combinati “forzati” per i figli dei migranti ha raggiunto ormai dimensioni quantitativamente rilevanti, soprattutto in alcuni paesi europei¹⁰, e la prospettiva è quella di un suo continuo aumento nel tempo per la sempre più considerevole presenza di minori che non accettano più le imposizioni familiari, soprattutto tra le cosiddette seconde generazioni, nate cioè nel paese d'accoglienza e quindi senza riferimenti culturali diretti dei paesi d'origine dei genitori. Se il matrimonio combinato acquisiva un senso e un significato specifico e pregnante all'interno della cultura d'origine dei genitori, divenendo così consensuale, i processi di acculturazione a cui i figli dei migranti sono sottoposti li portano a rifiutare tale pratica, in nome di un matrimonio “per amore”, che comporta la scelta autonoma di un partner, e si fonda sostanzialmente su un'armonia affettiva che garantisca un soddisfacente stato di benessere soggettivo.

Come già rilevato più sopra, il nostro punto di partenza nella presentazione dell'intreccio tra processi di acculturazione e pratiche matrimoniali tradizionali è il ruolo particolarmente incisivo che hanno alcune comunità etniche nel sostenere un diritto dei genitori a decidere sui matrimoni dei figli, situazione che si configura come problematica nel momento in cui questo diritto – figlio della tradizione – è messo apertamente in discussione dai processi di acculturazione che caratterizzano lo sviluppo dei loro figli e – soprattutto – delle loro figlie. Il processo di acculturazione viene definito da J. Berry *et al.* come il cambiamento culturale che avviene quando individui, provenienti da differenti contesti culturali, entrano direttamente in contatto tra

⁹ Roger Penn, «Arranged marriages in Western Europe: media representations and social reality», *Journal of Comparative Family Studies*, 45, 5, 2011, pp. 637-650.

¹⁰ A questo riguardo, alcuni paesi, come Gran Bretagna e Svizzera, hanno deciso di introdurre leggi di contrasto e hanno precisi programmi di intervento e prevenzione. In Gran Bretagna, ad esempio, è stata creata dal governo un'unità speciale (*Forced Marriage Unit*) che riceve mediamente circa 400 segnalazioni nel periodo di chiusura estiva delle scuole, il più rischioso, in cui le ragazze vengono portate all'estero per essere sposate, mentre all'anno i casi sono 1500. In Danimarca, invece, il Ministero per l'integrazione organizza, all'interno delle scuole, specifici percorsi per ragazzi e ragazze immigrati finalizzati ad esplicitare i contrasti con le famiglie e a discutere di amore, sessualità e onore.

loro in modo prolungato e continuo, causando cambiamenti nei modelli dell'una o dell'altra cultura o di entrambe¹¹. Nell'ambito della letteratura psicologica, le principali teorie di riferimento prefiguravano, in maniera pressoché omogenea, modelli lineari e unidirezionali, che – come è stato rilevato da molti¹² – non prendevano in considerazione gli effetti di sistema nel rapporto d'interazione tra culture e, implicitamente, accettavano e definivano la prevalenza di una cultura sull'altra. Più recentemente, altri autori hanno proposto una classificazione dei modelli di acculturazione che tiene conto sia di diversi ambiti, sia di differenti dimensioni¹³. Questi approcci ristrutturano in modo radicale la modalità di analisi del vissuto migratorio e dei comportamenti agiti dal migrante; sono, infatti, la complessità e la conflittualità dei vissuti dei migranti a costituire il *framework* da cui non si può prescindere. E se ciò vale per i genitori migranti, a maggior ragione vale per i loro figli, impegnati a definire la propria identità etnica a partire da un background spesso non vissuto in prima persona, ma solo percepito attraverso le abitudini e le tradizioni della casa familiare. Poiché lo stress accompagna sempre i nuovi eventi della vita, gli studiosi hanno proposto il concetto di *stress da acculturazione*, che indica quegli elementi stressanti identificabili quali prodotti del processo di acculturazione, in particolare quando le risposte adattive di una persona sono insufficienti per supportare l'adeguamento nei confronti del nuovo ambiente culturale.

L'identità etnica di un giovane immigrato rappresenta un concetto nodale nell'analisi del percorso di acculturazione, in quanto essa può uscire rafforzata dall'interazione con una cultura differente dalla propria o, al contrario, esserne minacciata e distrutta¹⁴. Poiché molto spesso, nel percorso di acculturazione soprattutto delle figlie, il nuovo contesto sociale propone visioni e modelli familiari in antitesi a quelli della tradizione culturale dei genitori, una pratica come quella del matrimonio combinato, fuori dalla cultura d'origine che l'ha generata, da matrimonio “consenziente” si trasforma, agli occhi di chi se lo vede imposto, in “forzato”, privo di quel significato sociale che lo rendeva in qualche modo legittimo. Naturalmente, ciò avviene con modalità e tra-

¹¹ John W. Berry, Ype H. Poortings, Marshall H. Segall e Pierre R. Dasen, *Cross Cultural Psychology*, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

¹² Lawrence Palinkas e Sara Pickwell, «Acculturation as a risk factor for chronic disease», *Social Science medicine*, 57, 1995, pp. 71-90.

¹³ Si veda, ad esempio, il modello IAM di Richard Y. Bourhis, Léna Céline Moise, Stéphane Perreault e Sacha Sénécal, «Toward an interactive acculturation model: a social psychological approach», *International Journal of Psychology*, 32, 1997, pp. 369-386.

¹⁴ Si intende per “identità etnica” quella parte del concetto di sé che deriva dalla consapevolezza di essere membro di un particolare gruppo etnico e che costituisce, soprattutto per chi emigra, una fondamentale componente dell'identità sociale.

iettorie differenti a seconda della tradizione culturale d'origine della famiglia. Se, per esempio, a fronte del rifiuto di una proposta matrimoniale, più marcate e radicali sono le reazioni dei genitori appartenenti a culture dei paesi del Nord Africa, è pur vero che se anche in Africa subsahariana il matrimonio combinato è diffuso, chi emigra e vive in Europa "fa quello che vuole", come dicono le intervistate, in una ricerca sui matrimoni forzati condotta in Emilia Romagna dall'associazione Trama di Terre¹⁵.

Le conseguenze psicologiche dei matrimoni "forzati"

La maggior parte della letteratura scientifica europea sui matrimoni forzati si è concentrata primariamente sulle misure di contrasto al fenomeno, tralasciando di approfondirne gli aspetti più rilevanti a livello clinico e psicologico, soprattutto quando in un matrimonio è coinvolto un minore, quasi sempre una bambina. Mentre questo sarebbe un ambito che necessita di particolare attenzione. Le ricerche condotte dall'UNICEF, infatti, documentano in modo molto preciso problemi come la violenza domestica su mogli ancora bambine, le gravidanze premature, con gravi rischi per la vita della madre, la particolare vulnerabilità alle malattie trasmissibili sessualmente, come l'AIDS¹⁶. A riguardo dei matrimoni combinati, occorre segnalare che, anche se esistono diverse ricerche che sembrerebbero mettere in luce un nesso tra violenza domestica e salute mentale nel caso dei matrimoni forzati, ancora molto deve essere fatto in termini di approfondimento di ricerca, soprattutto a causa del potenziale impatto negativo che può avere un matrimonio forzato sulla salute mentale, soprattutto di bambine nate e vissute nel paese d'immigrazione dei genitori.

Lo studio condotto da Natcen, ad esempio, segnala come sia statisticamente rilevante la presenza di disturbi del comportamento alimentare e di atti di automutilazione nei casi di adolescenti che sono vittime di un matrimonio forzato¹⁷. Anche gli studi di K. Chantler sul fenomeno dei tentati suicidi in giovani donne immigrate del Sud Asiatico forniscono dati a conferma del fatto che il matrimonio forzato è uno dei precursori di tali forme di sofferenza psichica¹⁸. Anche M.

¹⁵ Trama di Terre, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia-Romagna*, www.tramaditerre.org/tdt/docs/2002.pdf.

¹⁶ UNICEF, *Child marriage*, 2011, www.unicef.org/protection/index_early_marriage.html.

¹⁷ Natcen Social Researches, *Forced marriage: Prevalence and service responses in United Kingdom*, 2009, www.natcen.ac.uk/659806/c0ff6680f-c723-4955-bf08-e64073fad61b.pdf.

¹⁸ Khatidja Chantler, «Recognition of and intervention in Forced Marriage as a form of violence and abuse», *Trauma Violence & Abuse*, 13, 3, 2012, pp. 176-183.

Hester *et al.* presentano casi di ideazione suicidaria e tentati suicidi in giovanissime donne costrette al matrimonio forzato¹⁹. Sempre per quanto riguarda giovani donne del Sud Asiatico, K. Bhui, K. McKenzie e F. Rasul compiono un'approfondita analisi della letteratura, i cui risultati suggeriscono, ancora una volta, un legame tra comportamenti auto-aggressivi e matrimonio forzato²⁰.

Un ulteriore aspetto legato alle conseguenze psicologiche del matrimonio forzato riguarda il tipo di comportamento che lo specialista – sia esso medico, psicologo o psichiatra – deve adottare nel momento in cui, incontrando una paziente, viene a conoscenza di una situazione di abuso, determinata dall'imposizione del matrimonio forzato²¹. Dalle indagini emerge chiaramente che molti specialisti dell'ambito sanitario incontrano grandi difficoltà quando devono decidere come intervenire nel caso di un matrimonio forzato: se denunciare il fatto come abuso e attivare i vari dispositivi previsti dalla legge in questi casi, mettendo a rischio relazioni comunitarie pacifiche e rischiando di innescare reazioni sociali difficilmente controllabili, oppure considerare la situazione come una semplice “pratica culturale” e non procedere quindi ad alcuna segnalazione. In Gran Bretagna²², ad esempio, la tipologia d'intervento dei servizi nell'ambito dei matrimoni forzati è molto variabile, in quanto talvolta i professionisti sono condizionati dall'errata concezione che tale fenomeno sia da considerare semplicemente come una pratica culturale, simile a molte altre, o dalla paura di essere considerati dalla propria comunità di riferimento come professionisti “culturalmente insensibili” ed etnocentrici²³. Da questo punto di vista, molto deve essere ancora fatto, in termini di coscientizzazione degli

¹⁹ Marianne Hester, Khatidja Chantler, Geetanjali Gangoli, Jasvinder Devgon, Sandhya Sharma e Ann Singleton, *Forced marriage: The risk factors and the effect of raising the minimum age for a sponsor, and of leave to enter the UK as a spouse or fiancé*, 2007, www.bristol.ac.uk/sps/research/projects/completed/2007/rk6612/rk6612finalreport.pdf.

²⁰ Kamaldeep Bhui, Kwame McKenzie e Farhat Rasul, «Rates, risk factors & methods of self-harm among minority ethnic groups in the UK: A systematic review», *BMC Public Health*, 7, 2007, pp. 336-349.

²¹ Questa questione è stata oggetto di approfondimento particolarmente nel Regno Unito, dove diverse indagini hanno messo in luce l'*impasse* in cui si trovano molti specialisti: Janet Batsleer, Erica Burman, Khatidja Chantler, Kamal Pantling, Hindene Shirley McIntosh, Sophie Smailes e Sam Warner, *Culture as a barrier to service provision and delivery: domestic violence services for minoritized women*, Manchester Metropolitan University Press, Manchester 2002; Geetanjali Gangoli e Khatidja Chantler, «Protecting victims of forced marriage: is age a protective factor?», *Feminist Legal Studies*, 17, 2009, pp. 267-288.

²² Ministry of Justice, *One year on: the initial impact of the Forced Marriage Act 2007 in its first year of operation*, 2009, www.justice.gov.uk/docs/one-year-on-forced-marriage-act.pdf.

²³ Batsleer, Burman, Chantler, Pantling, McIntosh, Smailes e Warner, *Culture as a barrier*.

operatori e degli specialisti, per giungere alla consapevolezza che tale pratica non può non essere considerata una forma di abuso, soprattutto per tutti quei casi – e sono la maggior parte – che riguardano bambine o adolescenti.

Osservazioni conclusive

In conclusione, occorre sottolineare come, innanzitutto, sono ancora molto pochi i dati a disposizione sul fenomeno dei matrimoni combinati in contesti migratori, dove la pratica del matrimonio combinato “consensuale” – considerata legittima e accettata nel paese d’origine dei genitori – si trasforma in matrimonio combinato “forzato”, con conseguenze anche molto gravi per le condizioni di benessere psichico e fisico delle giovani spose, come abbiamo visto. Uno dei punti focali da tenere in considerazione è certamente il fatto che esiste una marcata differenziazione tra i modelli culturali che, in differenti contesti geografici, portano alla costruzione sociale dell’*infanzia* e alla definizione dell’età in cui è possibile ritenere che un individuo sia sufficientemente maturo per dare il suo pieno e libero consenso al matrimonio. La transazione da un contesto culturale a un altro, con la migrazione, implica passaggi che assumono pregnanza diversa a seconda dell’età e della condizione in cui viene compiuto il trasferimento. Da una maggiore conoscenza del fenomeno si potrà ricavare anche una migliore capacità di progettare interventi efficaci nel contrastare gli effetti dannosi di tale pratica sulla salute mentale soprattutto delle minori, anello indubbiamente più debole di questa tradizione culturale. Ad oggi, non esistono, infatti, nemmeno studi e analisi approfonditi sull’efficacia degli interventi e su quali siano le migliori forme di supporto alle vittime. In Danimarca, esistono servizi specialistici dedicati alle giovani donne che subiscono il matrimonio forzato e nel Regno Unito operano, ormai da diversi decenni, diverse organizzazioni non governative che supportano giovani spose soprattutto del Sud asiatico²⁴. Queste esperienze, tra le diverse presenti soprattutto nel Nord Europa, potrebbero fornire modelli di intervento e buone pratiche ai diversi paesi, soprattutto dell’Europa meridionale, come Italia e Spagna, dove il fenomeno dei matrimoni combinati comincia solo oggi ad essere preso in considerazione.

Giovanni Giulio VALTOLINA

giovanni.valtolina@unicatt.it

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Fondazione ISMU

²⁴ Khatidja Chantler, «Recognition of and intervention in Forced Marriage as a form of violence and abuse», *Trauma Violence & Abuse*, 13 (3), 2012, pp. 176-183.

Abstract

This article discusses the matchmaking process of arranged marriages in the migration context. The focus is on general features of arranged marriages rather than differences among different ethnic groups. It is highlighted the importance of recognising the shift from the “consensually” arranged marriages – as from the home country of the parents – to the “forced” arranged marriage, as from the Western migration country. The paper draws attention to the issue of considering all marriages involving children as forced marriage. Some mental health and clinical issues related to forced arranged marriages are also depicted and the paper calls for further research.

Diritti nascosti, disuguaglianze crescenti, politiche incerte. Il diritto alla salute della donna immigrata e il caso dell'IVG

Le donne sono da sempre le protagoniste dell'immigrazione in Italia: i primi flussi nelle grandi città (pensiamo alle filippine e alle caverdiane a Roma); tutto il fenomeno dell'accudimento alla persona negli anni recenti; il significativo apporto alla natalità del nostro paese con indici di fecondità quasi doppi rispetto alle italiane; una piccola ma significativa presenza nella nuova imprenditoria "etnica"; purtroppo anche un protagonismo subito nelle forme di tratta e sfruttamento... Ma pochi forse sanno del loro ruolo, drammatico e indiretto, nel definire le politiche e le norme di tutela sanitaria per gli immigrati nel nostro paese¹.

Felix Omolodo, filippina di 42 anni, in Italia per lavorare e poter sostenere il marito e i due figlioletti nel proprio paese, muore nel 1985 per un'ulcera complicata non curata, dice la cronaca; per paura di perdere il lavoro ed esser rimandata a casa da "sconfitta", dicono gli amici. Giorgina Yaboah, ragazza ghanese, muore per gestosi all'inizio del 1995. Era venuta in Italia per raggiungere il marito, falegname, regolarmente residente nell'opulento Nord-est, ma lei non aveva il permesso di soggiorno; per paura di essere denunciata e di esporre anche il marito all'espulsione, pur sentendosi male, non va in ospedale, non chiama il medico, non dice nulla nemmeno al coniuge. Muore per una patologia di cui in Occidente non si muore più.

Partendo anche da questi fatti drammatici di donne delle quali abbiamo voluto esplicitare il nome per riconoscerne la dignità, l'Italia nel tempo si è dotata di politiche e leggi che hanno cercato di non escludere

¹ Salvatore Geraci e Manila Bonciani, «Normativa sull'assistenza in gravidanza e nel puerperio per le straniere», in Laura Lauria e Silvia Andreozzi, a cura di, *Percorso nascita e immigrazione in Italia: le indagini del 2009*, Rapporti Istituzionali 11/12, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2011, pp. 48-62.

re nessuno dal diritto alla salute. Non è casuale che meno di un anno dopo la morte della signora Omolido, nel 1986, viene approvata, su proposta di un medico neuropsichiatra, l'on. Franco Foschi, la prima legge sull'immigrazione; pur non entrando nel merito delle questioni sanitarie, colmava un gap nei diritti dei lavoratori stranieri rispetto agli italiani, garantendo percorsi di emersione dal lavoro nero e tutele previdenziali e sindacali. Un primo passo.

Non è altrettanto casuale che alla fine del 1995, anche sulla spinta emotiva di quel drammatico fatto di cronaca, ma con l'azione consapevole di una parte della società civile che nel frattempo aveva maturato esperienza e competenza, per la prima volta, grazie all'opera di un altro medico, il prof. Elio Guzzanti, ministro della Sanità, viene "sdoganato" il diritto alla tutela sanitaria per gli immigrati in condizione di maggiore fragilità, quelli senza permesso di soggiorno e irregolari².

Da quel momento, come vedremo, il diritto all'assistenza sanitaria per gli immigrati si consolida e viene confermato anche con governi di diversi orientamenti politici fino alla seconda metà del 2008, quando irrompe sulla scena nazionale il dibattito sulla sicurezza. E proprio in quel periodo, era l'inizio del mese di marzo 2009, un'altra donna, Joy Johnson, giovane nigeriana irregolare di 24 anni, sognando una vita migliore, ma calata in una quotidianità di sfruttamento (era costretta a prostituirsi), muore in Italia di tubercolosi perché, probabilmente per paura, si tiene lontano da una sanità "nascosta" da polemiche e notizie contrastanti.

È questa una storia più recente, all'indomani dell'approvazione in Senato del Disegno di legge sulla sicurezza (febbraio 2009) che prevedeva l'abrogazione del divieto di segnalazione per gli immigrati irregolari e "clandestini" soccorsi in ospedale o negli ambulatori e quindi avrebbe costretto medici, infermieri e operatori socio assistenziali a un'azione di denuncia. Una vasta mobilitazione nazionale, anche sull'onda dell'indignazione per quel drammatico fatto di cronaca, fa ritirare quell'articolo di legge: mai il mondo sanitario è stato così compatto nel prendere una posizione chiara non per rivendicare condizioni salariali o di lavoro, ma per affermare un diritto nei confronti di persone in condizione di estrema fragilità sociale. Gli ordini professionali dei medici, degli assistenti sociali, degli psicologi, i collegi degli infermieri e delle ostetriche, le società scientifiche e le facoltà universitarie, i sindacati tutti unitariamente, le organizzazioni non governative, le organizzazioni religiose e laiche, le singole aziende sanitarie, le Regioni di cui 10 con atti formali, e perfino 101 parlamentari appartenenti alla

² Salvatore Geraci, «Salute e immigrazione in Italia: il percorso del diritto all'assistenza sanitaria», in *Trattato italiano di psichiatria culturale e delle migrazioni*, Società Editrice Universo, Roma 2010, parte seconda, cap. 39, pp. 453-462.

stessa maggioranza che aveva approvato il testo, hanno chiesto il ritiro di queste proposte che palesemente avrebbero ostacolato la tutela del diritto alla salute degli immigrati. Da segnalare, in particolare, l'azione della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), che fin dall'inizio ha definito il provvedimento in esame «*inutile, dannoso e pericoloso*»³. Il 27 aprile 2009 l'articolo del disegno di legge contenente le suddette proposte viene stralciato⁴, ma ormai l'accessibilità ai servizi sanitari era stata resa incerta ed insicura, non sul piano del diritto, bensì su quello della percezione di un pericolo⁵, situazione che perdura ancora oggi a distanza di alcuni anni⁶.

La storia del diritto alla tutela sanitaria degli immigrati è segnata quindi da vicende di donne come quelle citate, ricordate dalla cronaca in maniera più o meno scarna, e che in alcuni casi risultano vittime di politiche distorte, in altre protagoniste del riscatto sociale di una società civile e di un mondo professionale che non ha accettato di subire approcci ideologici ad un tema di grande valore etico come è quello della tutela sanitaria universalistica⁷.

Parlare di salute oggi, anche e soprattutto per la componente femminile, è inquadrare il tema in un nuovo paradigma della sanità pubblica che va declinato in almeno tre ambiti: i determinanti sociali di malattia, le disuguaglianze nella salute e nell'accesso di interi gruppi di popolazione e le specifiche politiche sanitarie.

I determinanti di salute e le disuguaglianze sociali

Nell'ultimo secolo la medicina ha fatto scoperte che hanno cambiato la vita a milioni di malati, sconfitto malattie, allungato significativamente la vita e contribuito al miglioramento della qualità della stessa. Eppure già a metà dell'Ottocento un patologo tedesco, Rudolf Virchow (1821-1902), chiamato a disegnare la sanità pubblica germanica in un periodo di enormi difficoltà, affermava che «[i]l miglioramento della medicina potrà alla fine prolungare la vita umana, ma il miglioramen-

³ Salvatore Geraci, *Immigrati. La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa*, post su Saluteinternazionale.info, luglio 2009.

⁴ Vedi dossier "pacchetto sicurezza" in www.simmweb.it.


⁵ Salvatore Geraci, «Politiche sanitarie e immigrazione: crisi ed opportunità», in Caritas-Migrantes, *Immigrazione Dossier Statistico 2009*, Idos, Roma 2009, pp. 223-228.

⁶ Salvatore Geraci, «Migrazioni, salute e crisi», in Caritas-Migrantes, *Immigrazione Dossier Statistico 2012*, Idos, Roma, 2012, pp. 211-212.

⁷ Salvatore Geraci, «Etica medica interculturale», in Maria Teresa Camurri, a cura di, *Dignità del malato e dignità del medico*, Atti dell'omonimo Convegno di Bioetica, Modena 6-7 maggio 2005, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena 2007, pp. 43-50.

to delle condizioni sociali può raggiungere questo risultato più in fretta e con un maggiore successo». È la base della medicina sociale ma ancor più di un approccio globale alla salute⁸, che solo da pochi anni ha assunto ufficialità nelle politiche sanitarie. Dal 2008, con la pubblicazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del Rapporto dal titolo *Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health*, l'attenzione della comunità scientifica internazionale si è spostata su quello che può essere definito un nuovo *paradigma* della sanità pubblica e cioè la ricerca delle "cause delle cause" che inducono disuguaglianze sanitarie e producono malattie: sono i determinanti sociali, lontani rispetto alla specifica *noxa* patogena; sono ad esempio la povertà, la discriminazione nell'accesso ai servizi, l'isolamento comunitario, etc., sui quali è necessario agire per migliorare la salute in ogni Paese o in una popolazione. Questa teoria dei determinanti sociali di salute pone l'individuo con le sue caratteristiche biologiche immodificabili in rapporto più o meno ravvicinato a cause dirette ed indirette di malattia.

Figura 1



⁸ Salvatore Geraci, «Salute», in Graziano Battistella, a cura di, *Migrazioni, dizionario socio-pastorale*, Edizioni San Paolo, Torino 2010; pp. 937-942.

Nel 1991 Göran Dahlgren e Margareth Whitehead⁹ hanno rappresentato con efficacia queste relazioni (vedi Figura 1): la persona si trova al centro di una serie di strati concentrici che vanno, dall'interno verso l'esterno, dai determinanti che hanno un nesso di causalità diretto con la malattia (determinanti prossimali), a quelli per i quali non è possibile stabilire un rapporto di causalità diretta con la patologia (determinanti distali). Gli strati successivi a quello centrale riguardano: lo stile di vita degli individui (ad es. i comportamenti alimentari e sessuali e l'attività fisica); le relazioni sociali (la famiglia, gli amici, la comunità); l'ambiente di vita e di lavoro (il reddito, l'occupazione, l'istruzione, l'abitazione, le condizioni igieniche, i trasporti, i servizi sanitari e sociali) e, infine, nello strato più esterno sono presenti le condizioni generali: politiche, sociali, culturali, economiche, ambientali in cui gli individui e le comunità vivono.

Questa impostazione non è altro che l'evoluzione "illuminata" di quanto emerso durante la Conferenza mondiale di Alma Ata sulla *Primary Health Care* organizzata dall'OMS nel 1978. In quella occasione venne espressa la volontà di coniugare la salute ai diritti umani e alla giustizia sociale per rendere universalmente accessibili i servizi sanitari essenziali, di riconoscere l'importanza dei fattori socioeconomici per la salute e di dare spazio a soluzioni a livello locale coinvolgendo le comunità. Proprio in quegli anni in Italia venne istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN), esempio fulgido di universalismo ed equità in sanità. Nonostante ciò, sia a livello mondiale per vari motivi di ordine economico e politico, sia a livello nazionale, sono aumentate le *disuguaglianze sociali nella salute* che sono ingiuste, gravi, sistematiche ed evitabili disparità nella salute o nell'assistenza tra differenti gruppi socio-economici di popolazione. Il nostro SSN ha ridotto progressivamente il proprio ambito universalistico per problemi di organizzazione, sprechi e corruzione, e, di conseguenza, di bilancio, anche se ha mantenuto un approccio inclusivo; ma, soprattutto, il percorso di salute, così come lo abbiamo inteso, non è stato accompagnato da politiche sociali adeguate con particolare riferimento a determinati gruppi umani.

Le politiche e le norme per la tutela sanitaria delle donne immigrate

L'assistenza sanitaria al cittadino straniero è regolata da alcune norme nazionali e condizionata, come vedremo, da politiche locali. Se è vero che le norme sono frutto di politiche attente e lungimiranti,

⁹ Göran Dahlgren e Margareth Whitehead, *Policies and strategies to promote social equity in health*, Institute of Futures Studies, Stockholm 1991.

sull'immigrazione si è creata una frattura tra politiche incerte e poco attente all'accoglienza, inserimento ed integrazione degli immigrati e norme sanitarie altamente inclusive. Il riferimento alla "salute in tutte le politiche" come espressione concreta della nuova impostazione di salute globale precedentemente esaminata, per gli immigrati non si realizza se non sul piano delle norme che garantiscono la tutela della salute e l'accessibilità ai servizi sanitari. La Legge n. 40 del marzo 1998, poi confluita nel D.Lgs. n. 286 del luglio 1998, dal titolo di *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, d'ora in poi indicato come TU, ha gettato le basi per il diritto assistenziale degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, attraverso tre articoli che sanciscono tale diritto. L'articolo n. 34, dal titolo *Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*, contiene le norme per gli immigrati "regolarmente soggiornanti" sul nostro territorio, cioè con una titolarità giuridica di presenza testimoniata da un regolare permesso o carta di soggiorno; l'articolo 35, dal titolo *Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*, affronta il tema della tutela sanitaria «a salvaguardia della salute individuale e collettiva» anche nei confronti di coloro «non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno», i cosiddetti irregolari; infine l'articolo 36, dal titolo *Ingresso e soggiorno per cure mediche*, definisce le condizioni necessarie perché un cittadino straniero possa venire in Italia per sottoporsi a cure mediche e chirurgiche.

Disposizioni sanitarie e dettagli operativi sono contemplati anche negli articoli 42, 43 e 44 del Regolamento d'attuazione (il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) e ulteriori chiarimenti al riguardo sono stati inoltre forniti dal Ministero della Sanità con la Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 (*Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria, Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1.6.2000 - Serie generale*).

Obiettivo dichiarato di questa impostazione politico-normativa è quello di includere a pieno titolo gli immigrati in condizione di regolarità giuridica nel sistema di diritti e doveri per quanto attiene all'assistenza sanitaria, a parità di condizioni e con uguali opportunità con il cittadino italiano: sono stati così rimossi dei requisiti che nel passato erano ostativi (la residenza, il limite temporale, le aliquote diversificate per l'iscrizione al SSN, ...) ed introdotti principi di equità (obbligatorietà estesa all'iscrizione al di là del perfezionamento formale delle pratiche, esenzione per situazioni di maggior disagio - richiedenti asilo, detenuti, ...). Il diritto all'assistenza è stato esteso anche a coloro presenti in Italia in condizione di irregolarità giuridica, garantendo loro

oltre alle cure urgenti anche quelle essenziali, continuative e l'accesso ai programmi di medicina preventiva. Per non ostacolare l'accesso alle cure, è stata inoltre vietata, da parte delle strutture sanitarie, la segnalazione all'autorità di polizia della presenza di immigrati senza permesso di soggiorno che richiedono aiuto medico¹⁰.

A supporto di questa impostazione avanzata e lungimirante, quasi tutte le regioni hanno diramato delibere, circolari e note per facilitare l'applicazione diffusa della normativa in vigore, sebbene con tempi e modalità diverse. Ciò ha prodotto, soprattutto sul piano organizzativo, delle diversità ed alcune volte delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi in ambiti territoriali diversi.

Quanto detto vale chiaramente anche per le donne straniere provenienti da paesi non dell'Unione Europea, ma vorremmo sottolineare due situazioni specifiche che, a partire da una condizione di irregolarità giuridica, permettono di acquistare un permesso di soggiorno che garantisce loro il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN:

- donne irregolari che decidono di uscire dalla tratta per prostituzione possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs n. 286/98, che, pur essendo temporaneo, può essere convertito in seguito in uno di più lunga durata se, ad esempio, studiano o se trovano lavoro;
- donne senza permesso di soggiorno in stato di gravidanza e di puerperio possono ottenere un permesso di soggiorno fino ad un massimo di sei mesi dopo il parto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 286/98.

Tutte le donne in gravidanza, regolarmente iscritte al SSN e al STP, hanno l'esenzione dal pagamento ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le altre prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità di cui al Decreto Ministero della Sanità del 10 settembre 1998 *Aggiornamento del Decreto ministeriale del 14.4.84 recante: Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità*. Le prestazioni in esenzione sono suddivise in tre allegati: a) per quelle in funzione preconcezionale; b) per quelle di controllo e monitoraggio della gravidanza; c) per quelle di diagnosi prenatale. Il legislatore ha voluto indicare le settimane di gestazione alle quali sono correlati i singoli accertamenti.

¹⁰ Salvatore Geraci e Maurizio Marceca, «La promozione della salute per gli stranieri: normativa nazionale sull'accesso ai servizi e politiche locali», in *Atti della Conferenza nazionale "Migrazioni e salute"*, Bari, 3-4 maggio 2002, supplemento a *OER Puglia*, IV, 3, 2002, pp. 36-51.

È evidente che alla donna straniera, che si presenta al primo controllo in fase avanzata di gravidanza, verranno prescritti anche gli esami, ritenuti necessari dal medico, che erano previsti per le settimane precedenti e che non sono stati eseguiti. In questi casi, quindi, tali esami sono da considerarsi in esenzione (si dovrà indicare nella ricetta le settimane di gestazione e che si tratta di un primo controllo). Le prestazioni specialistiche correlate all'Interruzione Volontaria di Gravidanza sono in esenzione, così come avviene per le cittadine italiane¹¹.

Nel 2011 la Legge costituzionale n. 3 dal titolo *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione* cambia le carte in tavola: per effetto dell'art. 117, viene dato alle Regioni e alle Province Autonome (P.A.) il potere di definire delle norme sul tema della salute di tutti i residenti e quindi anche degli immigrati, mentre l'immigrazione è tra le materie in cui lo Stato mantiene la piena potestà legislativa. La tematica "salute e immigrazione" appare ambigualmente sospesa tra la legislazione "esclusiva" (quella dello Stato) e la legislazione "concorrente" (quella delle Regioni e delle Province Autonome) in ciò che abbiamo chiamato "pendolo delle competenze e delle responsabilità". L'effetto di quella che viene definita *devolution* nell'ambito del complesso processo del federalismo, con l'articolazione tra i diversi livelli istituzionali che animano il sistema salute, è la produzione di incerti passaggi di responsabilità che possono mettere in crisi l'effettiva applicazione degli orientamenti sanitari, eludendo a volte lo stesso mandato istituzionale (come d'altronde può accadere verso gli stessi cittadini italiani). Lo Stato in materia di sanità assume il ruolo di garante dell'equità ma, nella pratica, le numerose indicazioni normative sull'assistenza sanitaria agli immigrati da parte di vari ministeri – a cui si aggiungono indicazioni regionali ed europee (queste ultime recepite spesso con lentezza e in modo farraginoso) – hanno ingenerato confusione e difficoltà interpretative a livello dei settori amministrativi delle Regioni e delle Aziende Sanitarie. Gli stessi Sistemi Sanitari Regionali (SSR) operano in modo molto disomogeneo, configurandosi una progressiva divaricazione dei 21 sistemi sanitari, spesso derogando, specie per i gruppi più vulnerabili, quali gli immigrati, e in particolare le donne straniere, dai Livelli Essenziali di Assistenza e dal principio di equità, ispiratore del Sistema Sanitario Italiano e dei SSR.

Evidenza di questa divaricazione applicativa la possiamo trovare nel febbraio 2007, quando l'Italia, con il Decreto Legislativo n. 30 del 2007, recepisce la direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare libe-

¹¹ Salvatore Geraci, *Immigrazione femminile: quale assistenza sanitaria?*, Carocci, Roma 2001.

ramente sul territorio degli Stati membri. L'intempestività del provvedimento, ben tre anni dopo l'emanazione europea, e il concomitante ingresso nell'Unione Europea di Romania e Bulgaria (1° gennaio 2007) hanno creato notevole confusione e discrezionalità proprio in ambito sanitario. Non solo nell'immediato sono state escluse dalla tutela decine di migliaia di cittadini "neo comunitari" che non potevano assolvere alle condizioni richieste per ottenere l'assistenza sanitaria (possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM o lavoro regolare e/o residenza anagrafica), ma le indicazioni date centralmente in seguito sono state poco chiare e in alcuni casi contraddittorie (circolari del Ministero della Salute del 3 agosto 2007, del 19 febbraio 2008, del 24 luglio 2009 e altre 11 in poco più di un anno). Per tale motivo le Regioni, in modo non coordinato, hanno predisposto risposte molto diverse non solo nelle procedure ma anche nel merito di possibili livelli assistenziali con particolare riferimento a coloro in condizione di fragilità sociale ed economica.

Le politiche sanitarie locali e il rischio di disuguaglianze

Il "pendolo di competenze e delle responsabilità" citato in precedenza, e vissuto in particolare nell'assistenza ai comunitari, è ad alto rischio nel determinare disuguaglianze sia in ambito di accesso ai servizi, sia in ambito di profilo di salute della popolazione immigrata su base territoriale. Per questo, già dal 1995 e più strutturalmente dal 1998, l'Area sanitaria della Caritas romana ha istituito un "Osservatorio sulle politiche locali per l'assistenza sanitaria agli stranieri" che ha prodotto specifiche ricerche e periodici rapporti¹², l'ultimo alla fine del 2010 nell'ambito di un progetto coordinato dell'Istituto Superiore della Sanità. Quest'ultima ricerca ha cercato di descrivere l'eventuale variabilità territoriale, raccogliendo ed esaminando complessivamente oltre 700 atti emanati dal 1995 a metà del 2010¹³. Questi sono stati analizzati con una specifica metodologia attraverso l'identificazione e la combinazione di indicatori chiave che caratterizzano le politiche sanitarie (emanazione di linee guida; presenza di osservatori per una costante analisi del bisogno; interventi orientati di prevenzione e promozione della salute; offerte di formazione dedicata; percorsi di mediazione linguistica e di aumento delle competenze culturali del sistema; assistenza agli immigrati irregolari; pianificazione di interventi ai cittadini comunita-

¹² <http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09/salute-di-carta-1996.pdf>;
<http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09/politiche-regionali-02.pdf>.

¹³ http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09/DIRITTO_ALLA_SALUTE.pdf.

ri in condizione di fragilità sociale). Ciò ha permesso di comporre due indici sintetici che rappresentano il livello di avanzamento e di impatto delle politiche sulla popolazione di riferimento, evidenziando un'oggettiva difformità ed evidenti disuguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni¹⁴. Nell'analisi delle politiche sanitarie locali, uno sguardo particolare è rivolto a quanto viene sancito per l'assistenza alle donne immigrate, poiché è possibile considerare la salute della donna e dell'età evolutiva come la cartina di tornasole della qualità dell'assistenza e dei sistemi socio-sanitari stessi. Il rilievo attribuito alle indicazioni su come tutelare la salute delle donne immigrate presenti nei documenti di programmazione sanitaria, innanzitutto nel piano sanitario locale, può essere quindi significativamente utilizzato per segnalare quale sia il modello di assistenza per gli immigrati che la politica locale assume e promuove. Si osserva che le Regioni e le Province Autonome riservano un'attenzione differenziata rispetto a questa tematica e spesso di carattere limitato: la metà delle realtà locali, infatti, non presenta nessun focus specifico nei propri atti normativi o si limita a pochi cenni in riferimento ai temi della prevenzione, promozione e tutela della salute materno-infantile. Dall'altra parte, l'Emilia-Romagna, le Marche, la Puglia, la Sardegna, la Toscana e la Provincia autonoma di Trento attribuiscono una particolare rilevanza a quest'ambito e l'affrontano in maniera approfondita attraverso sezioni dedicate all'interno dei documenti di programmazione sanitaria o progettualità specifiche. Solitamente vengono promossi interventi volti alla tutela della maternità, con l'indicazione di espedienti organizzativi che facilitino l'accesso delle donne straniere al percorso nascita, quali la produzione di materiale multilingue sui temi legati alla gravidanza, al parto ed al puerperio, l'utilizzo di mediatrici culturali che permettano una migliore fruizione da parte delle donne migranti in particolare dei servizi consultoriali e la sensibilizzazione degli operatori sugli aspetti culturali relativi alla nascita e alla cura dei figli. Le politiche sanitarie locali riconoscono inoltre le problematiche relative alla prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza tra le donne immigrate come un ulteriore aspetto centrale su cui intervenire.

Per affrontare tale preoccupante differenziazione delle politiche locali di tutela, è stato necessario mettersi in rete, creare collegamenti tra le varie realtà regionali e relativi SSR. Pertanto, nel 2008, su iniziativa della Regione Marche viene istituito, in sede di Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, il Tavolo tecnico interregionale *Immigrati e servizi sanitari*. Il Tavolo ha voluto costituire una forma

¹⁴ <http://www.saluteinternazionale.info/2011/04/la-salute-degli-immigrati-nelle-politiche-sanitarie-regionali/>.

stabile di confronto e collaborazione tra le Regioni e P.A. e di concertazione tra le stesse e il livello nazionale sui temi della salute degli immigrati e dell'assistenza sanitaria¹⁵. Frutto di questo lavoro, durato oltre due anni, è stato un documento dal titolo *Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane* che ha prodotto, dopo un altro anno di confronto e approfondimento, un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome siglato il 20 dicembre 2012 (prot. n. 255/CSR) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 del 7 febbraio 2013. Il ministro della Salute in un suo comunicato afferma che è stato «necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza ed è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari»¹⁶.

Rimandiamo a contributi tecnici l'analisi dettagliata dei contenuti del documento¹⁷, ma vogliamo qui ricordare come tale Accordo, pur non essendo una nuova legge, è cogente sul piano interpretativo delle norme esistenti e in questo senso taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A.; se recepito operativamente da tutti gli enti locali – a distanza di un anno dalla sua approvazione ci sono ancora diffuse resistenze applicative¹⁸ –, potrebbe risolvere diversi problemi d'accessibilità ai servizi, in particolare per le donne e i bambini immigrati.

¹⁵ Patrizia Carletti e Salvatore Geraci, «Una rete istituzionale nella rete per la salute degli immigrati», in *Migrazioni, salute e crisi. Coesione sociale, partecipazione e reti per una salute senza esclusioni*, Atti dell'XII Congresso Nazionale SIMM, Pendragon, Bologna 2012, pp.142-146.

¹⁶ http://www.salastampa.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3814.

¹⁷ Non possiamo dimenticare come alcune linee interpretative del documento proposto siano state ridimensionate nei vari “passaggi istituzionali”, anche se ciò nulla toglie all'importanza dell'Accordo ed alla metodologia che l'ha prodotto.

¹⁸ Salvatore Geraci, *Politica, migrazioni e salute. A farne le spese sono i più piccoli*, post su Saluteinternazionale.info, luglio 2013.

Il caso dell'IVG tra le donne immigrate

In questo articolato e complesso scenario di politiche sull'immigrazione incerte e di politiche sanitarie, nonostante i recenti sforzi, con una debole *governance* centrale, si innesta un tema dalle implicazioni etiche, politiche e organizzative particolarmente delicate come quello del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza da parte delle donne straniere. Un tema che gli addetti ai lavori hanno da sempre evidenziato come una criticità e da qualche tempo è anch'esso specificatamente monitorato dal Sistema di Sorveglianza Epidemiologica delle IVG, che vede impegnati l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Ministero della Salute e l'Istat da una parte, le Regioni e le Province Autonome dall'altra. Riportiamo i dati presentati in parlamento dal ministro della Salute il 13 settembre 2013¹⁹: *«l'analisi delle caratteristiche delle donne che hanno effettuato un'IVG, riferita ai dati definitivi dell'anno 2011, mostra che ormai un terzo del fenomeno è costituito da donne con cittadinanza estera (34,3% del totale delle IVG). Tale contributo è andato crescendo negli anni, in particolare dagli anni '90 (nel 1995 tale percentuale era pari al 7%). Ultimamente si è osservata una stabilizzazione di tale percentuale [...]. A fine 2011 l'Istat ha terminato il calcolo delle stime ufficiali della popolazione straniera residente in Italia per sesso, età e cittadinanza dal 2003 al 2009. Ciò ha permesso di calcolare i tassi di abortività per le sole cittadine italiane e per le straniere. Considerando tre raggruppamenti delle cittadinanze, donne provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria²⁰, da Paesi a Sviluppo Avanzato e donne con cittadinanza italiana, si conferma la decrescita dei tassi di abortività volontaria tra le italiane ma anche un forte decremento tra le straniere, specie quelle provenienti da aree più povere del mondo (PFPM). Nel 2009 il tasso per le italiane è risultato pari a 6,7 per 1.000 per le cittadine italiane di età 15-49 anni, a 11,5 per 1.000 nelle cittadine di Paesi a Sviluppo Avanzato e a 23,8 per 1.000 in quelle di Paesi a Forte Pressione Migratoria (valore pari a 40,7 nel 2003), indicando che, nonostante la diminuzione negli anni, ancora quest'ultimo*

¹⁹ Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della Legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78) - dati preliminari 2012 e dati definitivi 2011. 13 settembre 2013.

²⁰ I PFPM includono tutti i Paesi africani, quelli dell'America centro-meridionale, l'Asia (ad eccezione del Giappone e di Israele), l'Oceania (ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda), i paesi entrati nell'UE a partire da maggio 2004 e gennaio 2007 (ad esclusione di Malta e Cipro) e quindi Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria e Romania; tutti i restanti Paesi dell'Europa orientale non inclusi nei paesi di nuova adesione UE. Gli apolidi non sono stati inclusi.

gruppo di donne ha livelli di abortività molto più elevati delle italiane [...]. In generale nel corso degli anni le più rapide riduzioni del ricorso all'aborto sono state osservate tra le donne più istruite, tra le occupate e tra le coniugate. La maggiore incidenza dell'IVG tra le donne con cittadinanza estera impone, inoltre, una particolare attenzione rispetto all'analisi del fenomeno, in quanto le cittadine straniere, oltre a presentare un tasso di abortività, peraltro diverso per nazionalità, stimato 3-4 volte maggiore di quanto attualmente risulta tra le italiane, hanno una diversa composizione socio-demografica, che muta nel tempo a seconda del peso delle diverse nazionalità, dei diversi comportamenti riproduttivi e della diversa utilizzazione dei servizi.

A fronte della continua riduzione del ricorso all'aborto tra le donne italiane (riduzione più lenta nelle condizioni di maggiore svantaggio sociale), l'aumento degli aborti effettuati da donne straniere, dovuto al costante incremento della loro presenza nel Paese, rappresenta una criticità importante. Va però segnalato che negli ultimi 5 anni si è osservata una tendenza alla stabilizzazione con valori assoluti intorno ai 40.000 casi».

Pur da questi minimi dati, appare evidente come l'IVG nelle donne immigrate possa essere correlata al tema dei determinanti sociali di cui abbiamo parlato prima. Da un'indagine multicentrica del 2004 sul ricorso all'IVG tra le donne straniere, coordinata dall'ISS in collaborazione con l'ASP Lazio²¹, è emerso infatti che le motivazioni maggiormente riportate nella scelta dell'IVG sono l'aver raggiunto il numero di figli desiderato e i problemi economici. Il ministro nella sua relazione insiste su «*la promozione delle competenze e delle consapevolezza delle donne e delle coppie come l'obiettivo più importante da raggiungere per l'ulteriore contenimento del fenomeno. L'attività di informazione e counselling necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sono più difficili e impegnative in donne in condizioni di maggiore svantaggio sociale, e la condizione di immigrata è particolarmente rilevante in tal senso*». A noi pare evidente che non possano mancare politiche di inclusione sociale anche con scelte che permettano la stabilizzazione della presenza di queste donne e delle loro famiglie nel nostro paese. In questo senso è da leggere una proposta della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che da anni chiede che il permesso per gravidanza, citato in precedenza, possa durare più a lungo (dai 6 mesi attuali ad almeno un anno del bambino) e che possa essere convertito in permes-

²¹ Angela Spinelli, Emanuela Forcella, Samantha Di Rollo e Michele E. Grandolfo, a cura di, *L'interruzione volontaria di gravidanza tra le donne straniere in Italia*, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2006.

Tabella 1 - 2011. IVG e cittadinanza

REGIONE	CITTADINANZA ITALIANA										CITTADINANZA STRANIERA					NON RILEVATO	TOTALE
	ITALIA SETTENTRIONALE	Europa dell'Est	Altri Paesi dell'Europa	Africa	America del Nord	America Centro Sud	Asia	Oceania	TOTALE N	IVG %*							
ITALIA SETTENTRIONALE	28822	9740	292	4972	30	3693	3421	6	22154	43.5	117	51093					
Piemonte	5347	2038	48	1004	8	576	237	0	3911	42.2	9	9267					
Valle d'Aosta	195	27	3	22	0	10	3	0	65	25.0	1	261					
Lombardia	10317	2823	117	1539	10	1864	1527	4	7884	43.3	63	18264					
Bolzano	342	129	10	40	0	33	32	0	244	41.6	0	586					
Trento	579	211	1	56	4	37	28	0	337	36.8	0	916					
Veneto	3393	1434	19	683	1	208	614	0	2959	46.6	42	6394					
Friuli Venezia Giulia	1160	379	12	158	2	55	86	0	692	37.4	2	1854					
Liguria	1925	514	12	230	2	553	101	0	1412	42.3	0	3337					
Emilia Romagna	5564	2185	70	1240	3	357	793	2	4650	45.5	0	10214					
ITALIA CENTRALE	14003	5406	141	1199	21	1129	1583	5	9484	40.4	187	23674					
Toscana	4076	1570	51	410	7	398	791	0	3227	44.2	176	7479					
Umbria	1014	492	6	136	0	95	52	0	781	43.5	8	1803					
Marche	1355	493	10	171	0	101	179	2	956	41.4	2	2313					
Molise	7558	2851	74	482	14	535	561	3	4520	37.4	1	12079					
ITALIA MERIDIONALE	20987	3199	72	476	8	194	360	2	4311	17.0	1148	26446					
Abruzzo	1723	466	9	71	0	42	61	0	649	27.4	109	2481					
Molise	384	47	6	1	0	2	17	0	73	16.0	0	457					
Campania	8245	1175	41	179	7	94	136	2	1634	16.5	713	10592					
Puglia	7992	831	9	157	1	39	80	0	1117	12.3	300	9409					
Basilicata	468	85	2	7	0	2	17	0	113	19.4	0	581					
Calabria	2175	595	5	61	0	15	49	0	725	25.0	26	2926					
ITALIA INSULARE	7861	970	27	299	2	47	195	0	1540	16.4	801	10202					
Sicilia	6160	762	22	236	0	26	155	0	1201	16.3	551	7912					
Sardegna	1701	208	5	63	2	21	40	0	339	16.6	250	2290					
ITALIA	71673	19315	532	6946	61	5063	5559	13	37489	34.3	2253	111415					

* Calcolata sul totale dei rilevati.

Fonte Ministero della Salute

so di lavoro e quindi non far andare la donna incontro a una sicura espulsione. Tuttavia, alcuni interventi sul versante sanitario si stanno mostrando efficaci nel tentativo di far diminuire il ricorso delle donne straniere all'IVG: nel 2010 il Ministero della Salute/CCM ha promosso e finanziato un progetto, coordinato dalla Regione Toscana, in collaborazione con l'ISS e l'Università degli Studi di Roma "Sapienza", e a cui hanno aderito 10 regioni, per sperimentare un percorso formativo a cascata per i professionisti coinvolti nella prevenzione dell'IVG, un tipo di approccio e di organizzazione dei servizi che favorisca l'accesso e il coinvolgimento delle donne (in particolar modo quelle straniere) secondo le indicazioni del Progetto Obiettivo Materno Infantile e la promozione di una diffusa e capillare informazione per la popolazione immigrata anche attraverso il coinvolgimento delle comunità di donne immigrate. Il progetto ha prodotto risultati incoraggianti, ad esempio miglioramenti nelle conoscenze delle donne straniere relative alla contraccezione e alla procreazione responsabile, e incrementi di circa il 15-20% delle donne che tornano ai consultori per il controllo post-IVG.

Accanto agli enti locali e all'organizzazione sanitaria, ci sono alcuni gruppi, associazioni con diversi approcci in base a valori e convinzioni etiche, che in Italia si impegnano per un'effettiva alternativa alla scelta del ricorso all'IVG da parte delle donne straniere.

Oltre a garantire un sostegno sociale, spesso difficile al di là dell'aspetto economico, l'impegno è quello di coinvolgere direttamente le donne e le comunità migranti per favorire una rete non solo di aiuti materiali ma anche di condivisioni valoriali e culturali con progetti e azioni che hanno i seguenti obiettivi: favorire il contatto con le associazioni di immigrati, in modo che si sviluppino progressivamente la loro capacità di interazione con le strutture sanitarie e di partecipazione alla vita pubblica; valorizzare le risorse interne alle comunità straniere per la diffusione di conoscenze e l'appropriazione di abilità di orientamento e ricerca di soluzioni ed opportunità di salute; promuovere l'offerta attiva dei servizi che vanno verso l'utente sia in senso fisico, uscendo dalle strutture per incontrare le comunità, sia in senso metaforico predisponendosi all'ascolto e cogliendo i bisogni anche non esplicitati, e saper attivare l'interesse e le capacità delle persone; creare reti tra servizi, comunità, associazionismo dove ognuno può sostenere, per quanto di propria competenza, consapevoli scelte alternative all'aborto.

Conclusioni

Non sappiamo fino a che punto l'interruzione volontaria di gravidanza nelle donne straniere possa essere considerata un indicatore di fragilità sociale, certo è che le politiche per l'immigrazione e di sostegno alla maternità sono ancora troppo deboli e frammentarie.

L'analisi che abbiamo riferito disegna un paese con forti luci e ombre riguardo al tema della tutela sanitaria degli immigrati, con particolare riferimento alla componente femminile. Uno scenario normativo specifico certamente avanzato, ma con incertezze locali a volte anche molto pronunciate, e con una visione politica offuscata da particolarismi ideologici sull'immigrazione che sembrano contraddire un fenomeno ormai strutturato e necessario.

Nello specifico ambito della tutela sanitaria, la certezza del diritto all'accesso alle strutture sanitarie, la formazione degli operatori, un riorientamento dei servizi in un'ottica sensibile alla diversità culturale, un'azione per garantire fruizione (ambito della comunicazione) delle prestazioni anche preventive, la promozione di percorsi di aumento delle competenze specifiche tra le donne e le comunità ma soprattutto dare reale opportunità di scegliere di non abortire alle donne con un adeguato sostegno sociale e culturale, sembrano essere passaggi non più eludibili.

Per creare salute servono politiche attente che producono buone leggi e non solo in ambito sanitario. Nel 2007, l'Ottava Conferenza dei Ministri Europei si concludeva con un'affermazione che sottoscriviamo: «[...] *le misure sanitarie per i migranti che siano ben gestite, inclusa la salute pubblica, promuovono il benessere di tutti e possono facilitare l'integrazione e la partecipazione dei migranti all'interno dei Paesi ospitanti promuovendo l'inclusione e la comprensione, contribuendo alla coesione, aumentando lo sviluppo*» (Dichiarazione di Bratislava). È questo il passaggio che dobbiamo fare: considerare la promozione della salute come veicolo di sviluppo sociale e umano.

Salvatore GERACI

s.geraci@simmweb.it

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Abstract

Since 1995, and more completely since 1998, Italy has adopted a health legislation that guarantees for the whole migrant people, for whatever reason they are staying in the country, health protection, including not only medical treatment but also access to prevention programs. Nevertheless the access to the National Health System is still problematic for migrants and a social fragility impairs their health and prevention pathways. An indicator of such critical issue is the recourse to abortion: the percentage of abortions among foreign women is five time higher than among Italian women. Weak social policies regarding migrants, a common opposition to choices that can promote migrants' integration, organization of the health care system very diversified at regional/local level, not only influence health profile but make difficult all the actions that may prevent abortion among foreign women.

2013 VOL.
29 N°3

**RE
Mi**

Revue Européenne des Migrations Internationales

••••• **Migrations de retour
et de rapatriement**

Coordination : **Yann Scioldo-Zürcher et
Marie-Antoinette Hily**

→ **Yann Scioldo-Zürcher**
Éditorial

→ **Caroline Douki**
Compter les « retours » d'émigrants dans l'Italie du début du XXe siècle :
conventions statistiques, libéralisme économique et politique publique

→ **Giulia Bonacci**
La fabrique du retour en Afrique. Politiques et pratiques de l'appartenance
en Jamaïque (1920-1968)

→ **Bénédicte Michalon**
Les expériences migratoires des *Aussiedler* : regroupement familial et réseaux

→ **Yann Scioldo-Zürcher**
L'indemnisation des biens perdus des rapatriés d'Algérie : politique de retour
ou innovation post-coloniale ?

→ **Marie-Paule Couto**
L'intégration socio-économique des pieds-noirs en France métropolitaine :
le lien de citoyenneté à l'épreuve

→ **Claire Eldridge**
Returning to the "Return": *pied-noir* Memories of 1962

Varia

→ **Étienne Piguet**
Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision individuelle



••••• **Pour commander
ce numéro**

Revue Européenne des
Migrations Internationales
MSHS – Bâtiment A5
5, rue Théodore Lefebvre
86000 POITIERS - France
Tél. : 05.49.45.46.56
Fax : 05.49.45.46.68
Courriel : remi@mshs.univ-poitiers.fr

••••• **Disponible en
librairies**

Diffusion par les Presses
Universitaires de Rennes
Courriel : pur@univ-rennes2.fr

Site Internet : <http://remi.revues.org/>

Université de Poitiers
ISSN 0765-0752 – ISBN 979-10-90426-09-2
PRIX : 22 €

Luoghi della migrazione e corpi della tradizione. Aggravanti e attenuanti culturali in materia di modificazioni dei genitali femminili

Il fatto non costituisce reato

Nel novembre del 2012, con la formula di rito «*il fatto non costituisce reato*», la Corte d'appello di Venezia ha deciso di assolvere i genitori di due bambine di origine nigeriana che erano stati condannati, nel 2006, rispettivamente a otto e quattro mesi di carcere per il reato di «*mutilazioni genitali femminili*»¹. La condanna era seguita all'arresto avvenuto in ottemperanza alla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 dal titolo *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF)* (GU n.14 del 18 gennaio 2006). Questa norma, sulla quale da molto tempo esprimiamo le nostre perplessità e contrarietà², aveva inserito nuovi articoli al codice penale e, in particolare, all'art. 583 *bis* in tema di lesioni gravi e gravissime. Essa aveva innanzitutto definito che cosa si debba intendere per pratiche di MGF, ovvero la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo, stabilendo poi che

chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di denominare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili [...], da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche [...] sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

¹ È bene ricordare che le piccole non avevano vincoli di parentela fra loro.

² Già dal suo iter parlamentare, cfr. Michela Fusaschi, *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, e *Quando il corpo è delle Altre. Retoriche della pietà e umanesimo-spettacolo*, Bollati Boringhieri, Torino 2011.

Sinteticamente la normativa aveva introdotto nel nostro codice due nuove figure di reato: quello di “mutilazioni genitali” e quello di “lesioni genitali” con l’aggiunta del dolo specifico, ravvisabile nell’espressione “al fine di menomare” ovvero l’intento a ledere, di cui avremo modo di dire in seguito.

L’assoluzione di questi genitori, ci consente di ritornare su un percorso di critica antropologica riguardo ad una vicenda della quale ci eravamo già occupate prima che ci fosse questa assoluzione, per aggiornare e ribadire il nostro pensiero³. Forse allora non apparirà inutile ricordare che il caso di queste bambine, così come l’iter processuale, aveva conosciuto a quell’epoca una certa eco di stampa, ma, come sottolinea anche il giurista Fabio Basile, la sentenza della Corte di Appello di Venezia merita di per sé una duplice attenzione. Primariamente essa fa riferimento non solo al «*primo – e, per quanto ci è noto, finora unico – caso in relazione al quale i giudici italiani si sono dovuti confrontare con l’applicazione del “nuovo” art. 583 bis (“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”)*». In secondo luogo, con questa sentenza la Corte di appello ha nei fatti ribaltato «*l’esito processuale al quale, su tale caso, era pervenuta la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Verona del 14 aprile del 2010*»⁴.

Dal nostro punto di vista il disamine sotto la lente dell’antropologia critica circa i motivi per cui la corte è giunta a questa assoluzione è oltremodo interessante soprattutto in riferimento all’idea che lo Stato italiano si fa circa il corpo della e nella migrazione. Del resto la migrazione, o più precisamente la presenza dell’immigrato o dell’immigrata oscilla, non senza ambiguità e contraddizioni, fra lo stato di provvisorietà che la definisce in/nel diritto e una situazione sempre più stabile e duratura che invece lo/la caratterizza di fatto e nei fatti. Sayad sosteneva che «*l’immigrato non esiste, per la società che lo nomina come tale, se non a partire dal momento in cui costui varca le frontiere e cammina sul territorio; l’immigrato “nasce” infatti per la società, proprio il giorno in cui la stessa lo designa come tale*»⁵.

³ Michela Fusaschi, «Noi protagoniste, voi vittime e carnefici... O dell’uso strumentale del corpo delle Altre», in Anna Simone, a cura di, *Sessismo democratico. L’uso strumentale delle donne nel neo-liberismo*, Mimesis, Milano 2012, pp. 80-99.

⁴ Fabio Basile, «Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583bis c.p.», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica), 24, 2013, www.statoechiese.it, e «Assolti in appello i primi (e finora) unici imputati per il reato di cui all’art. 583bis c.p.: un commento alla sentenza della Corte d’appello di Venezia del 23 novembre 2012», *Diritto, migrazione e cittadinanza*, (XV), 2, 2013, pp. 61-82.

⁵ Abdelmalek Sayad, *L’immigration ou le paradoxes de l’altérité. 1. L’illusion du provisoire*, Raisons d’Agir, Paris 2006, p. 18.

Questa nascita, spesso, lungi dal configurarsi come un fatto positivo, rivela tutte le sue criticità soprattutto quando è in gioco il corpo, la sua costruzione sociale e, non ultima, la sua integrità, concetti questi che l'antropologia ci ha insegnato da tempo essere relativi e sui quali occorre tutta la cautela del caso. L'intera storia delle bambine veronesi e dei loro genitori ha proprio a che vedere con il confronto dei migranti con le norme dello stato di accoglienza, norme che contrastano sino a diventare incomprensibili rispetto a quelle che potremmo chiamare le consuetudini Altre.

Tutto ebbe inizio verso la fine di marzo del 2006, quando una donna sulla quarantina di nome G. O. e appartenente al gruppo etnico degli edo-bini (Niger), di professione ostetrica nel suo paese, fu arrestata con l'accusa di aver commesso il reato di «*mutilazione genitale femminile*». Il fermo era seguito dopo una serie di indagini e di intercettazioni condotte su un'attività di prostituzione di giovani nigeriane che avevano affermato di conoscere la connazionale dedita alla pratica dell'infibulazione. La Mobile di Verona era giunta così a identificare proprio G. O. la persona da incriminare: un'immigrata in possesso di regolare permesso di soggiorno e che, a pagamento, praticava le MGF su richiesta di connazionali. Stando ai resoconti, proprio il giorno del suo arresto G. O. si era recata a casa dei genitori di una delle due bambine che l'avevano all'uopo interpellata per far operare la loro piccola, nata solo due settimane prima. La donna venne fermata dalla polizia sulla porta della casa di costoro con in mano una borsa il cui contenuto sembrava non lasciare dubbi: forbici chirurgiche, antibiotici, anestetici, garze, oli emollienti. Probabilmente se non fosse stata colta in flagrante avrebbe praticato un'infibulazione o un'escissione visto che, solo qualche giorno prima, si era accertato che aveva realizzato una pratica rientrante nelle MGF su un'altra neonata di tre mesi, fatto questo che le veniva immediatamente contestato. Per entrambe le operazioni si era anche accertato un compenso di circa trecento euro.

Qualche tempo dopo aveva avuto inizio il processo, nel quale il giudice aveva chiesto di accertare primariamente due fatti: se la donna avesse o meno infibulato la prima bambina; se era ravvisabile nel suo comportamento e in quello dei genitori, in particolare, il dolo specifico così come previsto dalla legge, traducibile nell'intenzione di menomare gli organi genitali delle neonate. Queste ultime ovviamente, in quanto minori, sarebbero state sottoposte ad alterazioni definitive dei loro genitali (una lo era stata, occorreva stabilire quale entità), indipendentemente dal loro consenso. Ricordiamo inoltre che si trattava di figlie di genitori immigrati regolari, appartenenti allo stesso gruppo etnico degli edo-bini del Niger là dove le operazioni sui genitali si effettuano sia sui bambini che sulle bambine. Si tratta quindi di pratiche che ri-

guardano entrambi i generi e che, tanto nell'uno come nell'altro caso, si definiscono emicamente, ovvero dal punto di vista degli attori sociali, con lo stesso nome senza alcuna distinzione, ovvero *auré*. La loro realizzazione riposa su motivazioni socioculturali di una certa rilevanza che qui vogliamo riassumere e interpretare.

Diventa ciò che sei: o dell'interpretazione antropologica

Se nel linguaggio internazionale gli interventi irreversibili sui genitali sono definiti con l'acronimo MGF, per significare Mutilazioni Genitali Femminili⁶, per il sapere antropologico queste rientrano nella vasta gamma di pratiche di modificazione del corpo che non sono agevolmente inquadrabili se non per categorie legate al grado di permanenza, di reversibilità o irreversibilità. Così le modificazioni, cosiddette tradizionali, a carico dei genitali femminili comprendono interventi che producono un'alterazione degli organi medesimi e che sono attuati per motivazioni molto diverse fra loro anche in riferimento al contesto nel quale essi vengono messi in atto. Sinteticamente per l'interpretazione antropologica queste pratiche si configurano come veri e propri *riti di istituzione*⁷, per mezzo dei quali si attribuiscono determinate prerogative sociali che hanno a che vedere con il ciclo della vita, in particolare il matrimonio, la maternità e la famiglia nel suo complesso.

I riti di consacrazione, di legittimazione o anche *di istituzione*, espressione mutuata da Pierre Bourdieu, tendono a consacrare o a legittimare, «cioè a far disconoscere in quanto arbitrario e riconoscere in quanto legittimo, naturale un limite arbitrario, o, il che equivale a dire la stessa cosa, a operare solennemente, cioè in maniera lecita e fuori dall'ordinario, una trasgressione dei limiti costitutivi dell'ordine sociale e dell'ordine mentale che bisogna salvaguardare a ogni costo»⁸. Non si tratta semplicemente di riti di passaggio all'età adulta, come spesso vengono analizzati, perché il segno finale si configura non solo come un cambiamento di status, bensì come simbolo di una demarcazione che instaura una divisione imprescindibile dell'ordine sociale. Ad esempio, il rituale di circoncisione – consapevoli che le conseguenze sul piano

⁶ Da anni ho proposto un cambiamento di prospettiva per stabilire le condizioni di un dialogo con le donne interessate a questo fenomeno e con la loro soggettività. Ritengo necessario spostare il tema sul terreno dell'uso del termine modificazione e non mutilazione per tessere con le attrici sociali uno spazio neutro, relativamente libero da pregiudizi, dentro cui elaborare un percorso di mediazione e non certo come forma di giustificazionismo. Cfr. Fusaschi, *I segni sul corpo*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Pierre Bourdieu, «I riti come atti di istituzione», *Problemi del Socialismo*, 6, 1990, pp.145-154, la citazione è alle pp. 145-146, corsivo dell'autore.

fisico sono diverse, se non opposte –, più che separare i bambini circoncisi da quelli non circoncisi, separa il ragazzo dal mondo femminile, cioè dalla donna e in particolare dalla madre e da tutto quello che è associato alla figura femminile. In questo senso il rito «*consacra la differenza, la istituisce, istituendo nello stesso momento l'uomo in quanto uomo*»⁹. Allo stesso modo l'escissione, l'infibulazione, la puntura rituale e anche gli allungamenti e stiramenti¹⁰, non vengono messi in atto per menomare le funzioni sessuali, come recita la normativa italiana, caso mai quella può esserne una drammatica conseguenza, quanto piuttosto al fine di creare la donna in quanto tale. Già negli anni 1940 Denise Paulme riguardo all'escissione in Guinea affermava che «*quale che sia la forma osservata, il fine dell'iniziazione è dappertutto lo stesso: fare delle donne a partire dalle ragazze, degli adulti sociali pienamente coscienti del ruolo che appartiene loro e che esse non potevano comunque occupare in precedenza*»¹¹. Le varie forme di modifica hanno lo scopo quindi di istituire socialmente la differenza, ovvero *istituire il genere femminile*, venendo ad assegnare «*proprietà di natura sociale destinate ad apparire come proprietà di natura naturale*»¹² assegnando alla donna un «*posto sociale giudicato conforme al suo sesso*»¹³. Così, ad esempio, attraverso la circoncisione da un lato e l'escissione dall'altro, si rimetterebbero in qualche modo a posto le cose e l'ablazione del “di troppo” eliminando definitivamente l'indecisione (togliere ciò che di femminile appare nell'organo maschile e viceversa), determinerebbe l'immediata incorporazione di ciascuno nella categoria di genere socialmente appropriata. In questo senso va letta anche la doppia circoncisione dei giovani dii del Camerun che, secondo Muller, ha come primo obiettivo «*quello di separare gli uomini dalle donne*» e non marcare il passaggio all'età adulta¹⁴. Consacrare la differenza, istituire i generi, maschile e femminile, significa far sapere a qualcuno quello che è, e fargli sapere che si deve comportare come la società ci si aspetta da un uomo e da una donna. Questa interpretazione antropologica dell'istituzione del genere

⁹ *Ibidem*, p. 146, corsivo dell'autore.

¹⁰ E il caso del *gukuna* rwandese; cfr. Fusaschi, *Quando il corpo è delle Altre*, pp. 100-118, e «Plaisirs croisés: *gukuna-kunyaza*. Missions, corps et sexualités dans le Rwanda contemporain», *Genre, sexualité & société*, 8, 2012, [www.http://gss.revues.org/1284](http://gss.revues.org/1284).

¹¹ Denise Paulme, «L'initiation des filles en pays kissi (Haute-Guinée)», in *Actas da 2a Conferencia internacional dos africanistas ocidentais em Bissau, 1947*, Lisboa, Junta de investigações Coloniais, 1952, pp. 301-331, citazione alla p. 312.

¹² Bourdieu, «I riti come atti di istituzione», p. 146.

¹³ Sylvie Fainzang, «Circoncision, excision et rapports de domination» *Anthropologie et Société*, (9), 1, 1985, pp. 118-127.

¹⁴ Jean-Claude Muller, «Les deux fois circoncis et les presque excisées. Les cas des Dii de l'Adamaoua (Nord Cameroun)», *Cahiers d'Etudes Africaines*, 132, 1993, p. 534.

ci consente di comprendere come mai, ben lo dimostra il caso delle due bambine di Verona, l'età per effettuare l'operazione fosse molto bassa, poche settimane di vita, fatto questo che non avrebbe consentito certo alle piccole alcun ricordo.

Il segno non è ricercato di per sé, ma per l'effetto sociale che produce: non serve che le bambine abbiano memoria dell'atto in sé, tanto meno di un dolore di un'operazione che sarebbe comunque indicibile, perché i processi incorporativi attraverso i quali avrebbero naturalizzato (una naturalizzerà) quel segno faranno sì che proprio di quel "marchio" perderanno memoria "fisica" ma non certo sociale, per come essa verrà appresa, sotto forma di *habitus* nel contesto familiare e socio-culturale¹⁵. Ciò significa che gli atti di istituzione hanno per gli attori sociali coinvolti un'efficacia simbolica avendo il potere di agire sul reale e sulla sua rappresentazione: primariamente trasformano la rappresentazione che se ne fanno gli altri attori sociali, per cui prima era ragazza ora è donna, e poi trasformano i comportamenti che vengono adottati nei loro confronti. Se dopo la circoncisione il giovane è considerato come uomo e trattato di conseguenza, dopo l'escissione la donna è ritenuta "più pulita", nel duplice senso di "pulizia di un corpo liscio" ma, soprattutto di "pulizia morale", ovvero della sua condotta e, pertanto, pronta per il matrimonio¹⁶. Come si può ben capire gli atti di istituzione rivestono per tutti gli attori e le attrici coinvolti e per l'intera comunità un grande potere per cui attraverso l'operazione «*giungono a far vedere agli individui consacrati che sono legittimati ad esistere, che la loro esistenza serve a qualcosa*»¹⁷. Il che equivale a dire che si tratta a tutti gli effetti di atti identitari. Il segno sul corpo non ha infatti solamente «*il valore del messaggio ma è uno strumento di azione che agisce sul corpo medesimo*»¹⁸ e sulla percezione che gli attori sociali vengono ad attribuirgli. In estrema sintesi: «*diventa ciò che sei*»¹⁹!

L'immigrata non è che il suo corpo

Fatta questa doverosa, seppur davvero sintetica, parentesi, si potrà forse intuire che una normativa penale, come quella italiana, che punta il dito sul dolo specifico (l'intenzione a danneggiare l'organo) può risultare letteralmente inconcepibile agli occhi di chi pratica le MGF e proprio su questo punto la vicenda veronese è interessante.

¹⁵ Pierre Bourdieu, «La croyance et le corps», in Id., *Le sens pratique*, 1980, Éditions de Minuit, Paris 1980, pp. 111-134.

¹⁶ Fusaschi, *I segni sul corpo*.

¹⁷ Bourdieu, «I riti come atti di istituzione», p. 154.

¹⁸ Michel Cartry, «La calebasse de l'excision en pays gourmantche», *Journal de la Société des Africanistes*, 38, 1968, p. 224.

¹⁹ Bourdieu, «I riti come atti di istituzione», p. 149.

Lo diventa ancora di più quando ci fermiamo ad analizzare i messaggi che possiamo definire di “morale umanitaria” o “economia morale”, secondo l’espressione ripresa in ambito antropologico da Didier Fassin quale tratto che caratterizza la nostra epoca e, in particolare, il nostro paese in materia di immigrazione²⁰. Fassin intende l’economia morale come la «*produzione, la ripartizione, la circolazione e l’utilizzazione dei sentimenti morali, delle emozioni e dei valori, delle norme e delle obbligazioni nello spazio sociale*»²¹, che fa infine riferimento a come sono “trattati” gli attori e attrici sociali in un determinato luogo. L’umanitario è divenuto una tendenza e un linguaggio, che mobilita intrinsecamente valori e affetti, e che serve a definire, ma anche a giustificare, pratiche di governo sulle donne e i loro corpi che passano spesso per la loro normalizzazione in senso giuridico. Il governo umanitario ha spesso assicurato, e vorrebbe continuare ad assicurare, una sorta di funzione regolatrice, assumendo su di sé il significato del presunto progresso che solo *noi*, da questa parte di mondo, saremmo in grado di garantire, proprio nella sua accezione più umana e, al contempo, re-dentrica (o civilizzatrice). Per questo motivo esso si sposa perfettamente con il clima di diffuso populismo penale, e di regressione sociale, che caratterizza l’Europa dello “scontro di civiltà” nel suo rapporto con le migrazioni, senza pensare alle battaglie condotte dalle “donne del sud del mondo” e ai risultati da loro ottenuti.

I risvolti giuridici della vicenda veronese, almeno in una sua prima parte che portò alla condanna, hanno quindi costituito un precedente rilevante soprattutto se letto, in un’ottica di genere, che fa luce su quella forma di *neosessismo differenzialista*, carico di paradossi, che sottintende la percezione della corporeità Altra nella cosiddetta società di accoglienza. La Legge 7/2006, in ottemperanza della quale i genitori delle bambine e l’operatrice rituale furono arrestati, è ormai lo strumento normativo *ad hoc* riguardo le pratiche di MGF in Italia a tutela delle vittime. La sola aggettivazione al femminile, innovando fra l’altro rispetto al disegno di legge che non distingueva tra gli organi genitali femminili e maschili, significa che qualsiasi pratica al maschile non è in questa norma contemplata. In ambito giuridico la circoncisione – come abbiamo evidenziato altrove analizzando il caso della morte di un bambino dello stesso gruppo etnico Edo Bini come conseguenza di una circoncisione mal riuscita²² –, rientra in quei margini di “disponibilità” che vengono riconosciuti anche ai genitori dall’art. 30 della nostra Costituzione in

²⁰ Didier Fassin, *La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent*, Seuil/Gallimard, Paris 2010, p. 283.

²¹ Didier Fassin, « Les économies morales revisitées. Étude critique suivie de quelques propositions », *Annales. Histoire, sciences sociales*, (64), 6, 2009, 1237-1266.

²² Fusaschi, «Noi protagonista, voi vittime e carnefici », pp. 80 e seg.

ambito educativo. Essa costituisce il dovere-diritto di educare ovvero la possibilità per i genitori «*di seguire e conseguentemente di tramandare una linea educativa di natura religiosa, avviando i propri figli verso una determinata credenza religiosa e alle connesse pratiche*»²³. In questo senso, il combinato disposto degli articoli 19 e 30 della nostra Costituzione porta ad escludere che la pratica della circoncisione possa essere considerata penalmente illecita. Mentre invece le pratiche di MGF sono tutte illecite per la Legge 7/2006 che introducendo i preannunciati reati di “mutilazioni genitali” e di “lesioni genitali”, ha di fatto inaugurato un nuovo percorso riservato alle immigrate e al loro corpo caratterizzato da un “rigore sanzionatorio”²⁴ che, a detta di alcuni giuristi e di chi scrive, non ha precedenti nella storia del nostro paese.

Quest’ultimo elemento è ravvisabile proprio nel modo in cui si è proceduto nel caso veronese nella prima parte del processo perché, qualche tempo dopo il fermo di G. O., due consulenti tecnici del pubblico ministero furono inviati a casa della prima bambina,²⁵ ossia quella che si supponeva fosse stata infibulata, la quale fu sottoposta a visita medica. I medici rilevarono che a livello macroscopico non erano evidenti lesioni agli organi genitali ma che, non potendole escludere del tutto, si rendeva opportuno procedere con approfondimenti da eseguirsi in una struttura sanitaria adeguata. Su richiesta della Procura un altro consulente visitò la bambina proprio per accertare l’eventuale “malattia”, così come prevista dalla legge, ovvero le lesioni permanenti derivanti dall’operazione di “mutilazione”. Solo dotandosi di un sistema ottico a ingrandimento e attraverso l’uso di reagenti chimici il medico rilevò che, in corrispondenza della clitoride, era percepibile una cicatrice lineare minuta: un’incisione assolutamente superficiale sulla faccia antero-superiore della clitoride, della lunghezza di circa 4 mm a decorso pressoché longitudinale, e della profondità di non più di 2 mm, impossibile da vedersi ad occhio nudo. Quella ferita di pochi millimetri, così accertata, si era rimarginata completamente in pochi giorni, pertanto il consulente non era stato in grado di asserire se vi fosse stata una conseguenza traumatica sulla clitoride, né tanto meno era stato in grado di valutarne l’entità. Riguardo al danno fisico, inteso come

²³ Alberto Randazzo, «Ruolo genitoriale e società interculturale», Gruppo di Pisa, *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale*, www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/05/RANDAZZO.pdf.

²⁴ Giuditta Brunelli, «Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge», *Quaderni costituzionali*, (XXVII), 3, 2007, pp. 567-588.

²⁵ Lorenzo Miazzi, «Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali», *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, (XII), 3, 2010, pp. 103-114.

malattia del corpo, riportato dalla bambina e/o alle sue conseguenze, dirette o indirette, si prendeva atto che non era possibile un accertamento in quel momento, considerata la giovane età della bambina. Eventualmente si sarebbe potuto verificarlo solo al raggiungimento della maturità sessuale. La difesa, attraverso i suoi consulenti, aveva invece ritenuto di leggere al contrario questa possibilità di accertamento reputando che proprio la dimensione ridotta della ferita, riscontrata solo attraverso un reagente chimico, di fatto, aveva causato una lesione superficiale che non aveva arrecato danni funzionali alla sensibilità della clitoride. Questa sarebbe rimasta assolutamente intatta, escludendo quindi conseguenze future sulla stessa sensibilità dell'organo e ribadendo quanto la sessualità, noi diremmo anche la costruzione sociale del corpo, dipenda dal contesto socio culturale e dal vissuto affettivo degli individui.

In un primo tempo il tribunale del riesame evidenziò che l'intervento sulla bambina non poteva essere qualificato come infibulazione né tanto meno come escissione o clitoridectomia. Non erano poi state riscontrate conseguenze decostruttive e definitive sugli organi genitali; pertanto non era stato possibile qualificare quell'intervento come MGF, prova ne era stato l'accertamento visivo attraverso l'uso di reagenti e non a occhio nudo. L'operatrice rituale era stata così assolta dal reato di MGF ma non da quello di lesione che, secondo i giudici, era invece riconducibile «*sia pure in forma simbolica alla sfera della sessualità*»²⁶. Se da un lato l'operatrice veniva scarcerata, ma con l'obbligo di dimora, dall'altra il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio per lei e per i genitori di entrambe le bambine, quella già operata e quella no, contestando la tentata MGF e l'aggravante del danno cagionato, senza finalità terapeutiche, ad una minore per fine di lucro. Si era così fatto emergere il dolo specifico facendo riferimento all'intenzione da parte dei genitori di ledere la figlia, o meglio i suoi organi: a detta dei giudici, essi erano consapevoli del senso dell'*auré*, ovvero sapevano cosa fosse e quindi erano colpevoli non dell'aver provocato realmente un danno, ma dell'intenzione di provocarne uno. I giudici del tribunale di Verona in questo modo avevano confermato che, anche una puntura sulla clitoride, l'*auré* riconosciuta anche come puntura rituale²⁷, benché lesione lieve, dai segni e dalle conseguenze

²⁶ Miazzi, «Il diverso trattamento giuridico», p. 110.

²⁷ Nel 2004, il ginecologo Omar Abdul-Kadir la propose come possibile soluzione "simbolica" all'infibulazione suscitando sconcerto in una parte del mondo femminista che ne diede un'interpretazione in chiave morale creando schieramenti e profonde lacerazioni. Cfr. Fusaschi, *Quando il corpo*; Lucia Re, «I dibattiti sulla sunna rituale», *Jura Gentium*, 1, 2005, <http://www.juragentium.unifi.it/forum/mg/sunna/it/re.htm>; Carla Pasquinelli, *Infibulazione. Il corpo violato*, Meltemi, Roma 2007.

non evidenti e soprattutto permanenti, era da ritenersi a tutti gli effetti un atto illecito. Esso, infatti, non comprometteva la funzionalità e sessualità sul piano fisico bensì su quello simbolico. Quella operazione quindi, nemmeno paragonabile alla puntura di un *piercing* che fora entrambi i lembi, era venuta, nel giudizio di primo grado, ad assumere rilevanza penale perché, nonostante le motivazioni culturali secondo le quali consente di accedere a determinate prerogative sociali, viene intenzionalmente messa in atto – anche se conoscere la pratica, come si dice in sentenza, non si traduce immediatamente nella consapevolezza lesiva – per danneggiare l’organo e minare la futura sessualità «*sia pure a livello simbolico*».

In questo senso il piano simbolico entrava così per la prima volta in questa materia pesantemente nella sfera penale. La giurista Giuditta Brunelli, già critica rispetto alla legge e alla tutela delle vittime, aveva da tempo sostenuto che questo tipo di misure sanzionatorie non mirano tanto ad una integrale protezione dei diritti delle bambine, quanto piuttosto alla «*condanna*» e la *stigmatizzazione delle pratiche tradizionali da parte della società di accoglienza*»²⁸. Potremmo dire che in questo caso la Cultura, non a caso africana, nella sua stessa essenza, era divenuto lo stigma che si iscrive sui corpi delle donne.

Sanzionare la cultura quando è delle Altre

La sentenza di primo grado aveva quindi dimostrato una chiara impronta culturalista, traducibile antropologicamente nel ritenere l’universo culturale di provenienza della bambina barbaro ed arretrato. Un vero e proprio “disvalore aggiunto” che risiedeva nella motivazione culturale del fatto e non nella gravità lesiva e nel considerare il corpo delle Altre come un *minor*, quale sinonimo di atavico e primitivo travestito, ancora una volta, dalla formula umanitaria della “tutela delle vittime” da proteggere.

La corporeità della bambina costruita socialmente, quindi accettata, nel contesto di origine, seppure con modalità che intervengono fisicamente sul corpo che da un’altra parte del mondo sono ritenute inaccettabili, è stata quindi ritenuta inadeguata in quella di migrazione. In quel caso quello che viene conosciuto come «*reato culturalmente*

²⁸ Giuditta Brunelli, *La disciplina dell’uso del burqa e delle mutilazioni genitali femminili*, in Ead. e Baldassarre Pastore, a cura di, *La diversità culturale nel processo di integrazione europea*, working paper de *I quaderni europei*, 3, 2009, http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/serie_speciale/diversita_culturale.asp, p. 19.

motivato»²⁹, invece di alleggerire la pena, ovvero riconoscere in questo senso la Cultura come attenuante, l'aveva inasprita perché essa era diventata agli occhi del giudice di primo grado un'aggravante e quindi l'operazione, anche a livello simbolico, si configurava come reato. La bambina era a tutti gli effetti una vittima da tutelare, l'operatrice una carnefice da condannare per esercizio abusivo della professione anche in assenza di danno al corpo e nonostante fosse infermiera nel suo paese, fatto questo che non fu considerato come attenuante.

Così il giudice di primo grado aveva in qualche modo affermato che se a Verona la *puntura rituale* fosse stata messa in atto con i medesimi intenti riservati alla circoncisione maschile, comunque era da non ritenersi lecita perché «*in caso di cosiddetti reati culturali [...] il fatto di realizzare la condotta obbedendo ad una propria tradizione culturale, non accettabile alla luce dei valori e dei principi del nostro ordinamento, lungi dal costituire una discriminante costituisce proprio la ragione della incriminazione e della punizione*»³⁰.

Benché dunque nel gruppo sociale di origine le operazioni maschili e femminili si chiamino nello stesso modo, abbiano motivazioni emiche analoghe e in riferimento ai modelli corporei dei generi producano effetti sociali simili, l'ordinamento italiano, come forma di tutela delle vittime/bambine, aveva discriminato su un duplice piano: quello del corpo (maschile e femminile, perché nel primo caso sarebbe stata lecita ed esclusa dal penale) e, quindi, quello delle condotte, intese nei termini della sessualità. Infatti, in questi casi la “messa a norma” del corpo secondo la condotta della propria tradizione socioculturale può rendere lecito un fatto illecito³¹. Lo dimostrò, in questo senso, il caso di Bari in cui a seguito di una circoncisione mal riuscita un bambino morì e i genitori non furono incriminati proprio perché l'operazione è legittima in Italia³², là dove in altri, a Verona, ha costituito la ragione principe dell'incriminazione. Il giudizio di primo grado aveva pressoché

²⁹ Secondo una definizione ampiamente condivisa dalla dottrina penalistica europea si intende «*un comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale dell'agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni*». Cfr. Fabio Basile, «Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica), 2007, pp. 1-58, http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=40.

³⁰ Miazzi, *Il diverso trattamento giuridico*, p. 111.

³¹ Cfr. Michela Fusaschi, *Corporalmente corretto. Note di antropologia*, Meltemi, Roma 2008, pp. 63-73.

³² Fusaschi, «Noi protagoniste, voi vittime e carnefici...».

“avvalorato” ciò che in questa materia è un discorso comune secondo cui per superare queste pratiche occorre dichiarare una vera battaglia culturale in senso discriminatorio. La legge intende davvero punire le intenzioni, o supposte tali, per “tutelare le vittime”, anche quando non lasciano segni sul corpo, attribuendo un disvalore, tipico non tanto dell’etnocentrismo quanto piuttosto del razzismo di matrice coloniale.

La Corte d’Appello ha però deciso differentemente partendo proprio dalla motivazione simbolica e rileggendo la storia in un senso diverso e inverso. Come ricorda nella sua ricostruzione sul piano giuridico Fabio Basile, i motivi di appello alla difesa degli imputati erano sostanzialmente due: l’assenza del dolo specifico e il richiamo ad un’*ignorantia legis*. Questi erano, agli occhi del giurista, quelli che più da vicino coinvolgevano la natura della fattispecie di cui all’art. 583 *bis* quale reato culturalmente motivato così come si ritrovano, infine, nelle motivazioni alla sentenza di assoluzione:

nella interpretazione fornita dal giudice di primo grado egli ha accertato il momento rappresentativo del dolo specifico attribuendo funzioni “simboliche” ad elementi costitutivi dell’azione, quale la zona del corpo attinta e il tempo di esecuzione della condotta – obbligatoria prima del matrimonio – cui non poteva ricondursi il significato loro attribuito in sentenza, né alla luce delle dichiarazioni dei testi, che hanno chiaramente e diversamente indicato le ragioni del coinvolgimento degli organi sessuali e delle interferenze del rito con il matrimonio, né alla luce delle dichiarazioni degli imputati, allorché hanno palesato lo scopo personale della loro azione³³.

La Corte d’Appello, riprendendo integralmente le dichiarazioni degli imputati che avevano portato il giudice di primo grado ad accertare il dolo specifico, ha ritenuto che i genitori non abbiano certo agito allo scopo di menomare le funzioni sessuali delle figlie. Fatto questo che emergerebbe anche dalle deposizioni di alcuni testi reputati qualificati come, ad esempio, due docenti universitari i quali avevano spiegato chiaramente le motivazioni per cui gli edo-bini sottopongono le bambine e i bambini all’*auré*, venendo a confermare i significati emici per cui le operazioni si effettuano precisandone le funzioni identitarie e di purificazione, così come si è illustrato in precedenza. Il giudice di primo grado era quindi incorso in errore accertando il dolo specifico là dove aveva attribuito «*valori simbolici allo scopo dell’azione che sono propri della rappresentazione dell’interprete, e non dell’agente*»³⁴. Inoltre la sentenza d’appello precisava che non era altresì riscontrabile il dolo

³³ Basile, «Il reato di pratiche di mutilazione», p. 12.

³⁴ *Ibidem*, p. 13.

specifico giacché nessun riferimento all'aver agito allo scopo di menomare le funzioni sessuali era «*desumibile [...] dalla natura dell'intervento richiesto e concordato, assolutamente inidoneo, per la sua consistenza, a palesare una intenzione in tal senso*»³⁵.

Ancora più sinteticamente, anche nell'ipotesi di un'intenzione di menomare le funzioni sessuali delle minori a *livello simbolico*, accertata da una puntura rituale, altresì essa non si era certo accompagnata a una lesione degli organi genitali *concretamente idonea* a ledere le funzioni sessuali perché essa era comunque priva di un qualsiasi effetto permanente e, diremmo noi, era quindi del tutto reversibile.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Corte d'Appello escludeva il dolo specifico richiesto dalla norma ponendo fine alla vicenda e assolvendo gli imputati proprio perché il fatto non costituiva reato.

Corporeità in-comprensibili?

Se da un lato questa storia racconta che le norme si interpretano, dall'altro queste differenti interpretazioni dicono qualche cosa in merito al difficile binomio migrante/paese di accoglienza. Così potremmo constatare che arrivando nel nuovo paese, il/la migrante accede per lo più o per i più alla nuova condizione di "straniero/a" o peggio di "extracomunitario/a". Uomo o donna senza più nome, né storia che appartiene a tale o tal'altra Cultura predefinita, talvolta, secondo quella visione ideologica per cui persone in carne ed ossa che convivono in un ambito pluralistico, sono portatrici di identità culturali chiuse, che non mutano e che se non gestite, anche attraverso lo strumentario penale come dimostra questo caso in particolare, rappresenterebbero un ostacolo alla realizzazione della convivenza. La prima parte dell'iter processuale di Verona non ha fatto che evidenziare questa visione incriminando proprio il piano simbolico. Eppure le Culture non possono, davvero più, essere viste come isole, tanto meno gli individui che le vivono, così come i corpi che si abita, tant'è che si richiede un "de-etichettamento" ed una profonda revisione della nozione di identità culturale, denunciando a gran voce i rischi di interpretazioni troppo rigide e di operazioni reificanti riguardo alle identità. Non a caso la riflessione antropologica da tempo ha abbandonato l'immagine dell'identità come oggetto concreto e statico per concentrare l'attenzione sui meccanismi complessi attraverso cui si costruiscono le appartenenze e s'instaurano i principi della differenziazione sociale.

A queste valutazioni si deve aggiungere la consapevolezza del fatto che l'immigrazione si caratterizza, per l'appunto, nei termini di per-

³⁵ *Ibidem*, p. 13.

manenza stabile piuttosto che di emergenza. In questo senso la presenza costante di persone di origine differente, pone necessariamente e da molto tempo oramai il tema della risposta ad una pluralità di esigenze. In quest'ottica, come la vicenda qui presa in esame fa emergere, una delle maggiori contraddizioni dell'emigrazione e della relativa immigrazione, risiede nella relazione della persona con il proprio corpo. La relazione che, infatti, esiste fra l'immigrata, in questo caso, il suo corpo e la società di accoglienza, rivela tutte le sue contraddizioni di percezione al punto che non è possibile non rilevare quanto questo corpo della migrazione si faccia, in certe circostanze, non solamente "estraneo" ma assolutamente "incomprensibile". Questo perché entrano in conflitto, da un lato, i processi di incorporazione connessi all'esperienza socio-culturale nel contesto di provenienza e, dall'altro, un modello proposto dalla società "di accoglienza" la quale, a sua volta, si aspetta che l'immigrata stessa incorporasse. Allo stesso modo la caduta sociale e l'annullamento dell'identità si manifesta attraverso una regressione al corpo, che diviene una datità dell'immigrata senza nome e *nomos*. Questa dinamica prende, spesso, il nome di integrazione, termine oramai onnipresente che per lo più semplicemente traduce forme di acculturazione forzata: disegni per una vera e propria ri-educazione di un *corporalmente (s)corretto*, travestita sotto le mentite e celate spoglie di un'interculturalità di superficie che non incide certo sui caratteri fondativi della disuguaglianza e sulla quale tanto lavoro resta da fare.

Michela FUSASCHI
michela.fusaschi@uniroma3.it
Università Roma Tre

Abstract

The law prohibiting the female genital mutilation was passed by the Italian Parliament in 2006 (Law 7/2006). This article presents an anthropological review about Law 7/2006 and its application. First of all, the author reviews the ambiguous use of the term "mutilation". Then, she reconstructs the case of a Nigerian woman, G.O., arrested in Verona for allegedly having performed the "mutilation" of a three-month-old girl. Police tracked down G.O. near Verona, apparently en route to carry out the same surgery on a two-week old baby. In the first instance, the process led to the condemnation of G.O and of the parents, guilty of mutilating their daughters. On appeal, this ruling was overturned because of the non-existence of specific intent to injure the body of the child.

LIBRI RICEVUTI*

- ALICINO, Francesco; BOTTI, Federica (a cura di), *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*. Torino, Giappichelli Editore, 2012. vii, 426 p.
- ANDREANI, Monia; VINCENTI, Alessandra, *Coltivare la differenza. La socializzazione di genere e il contesto multiculturale*. Milano, Edizioni Unicopli, 2012. 211 p.
- BAGGIO, Fabio; PASHKJA, Aldo Skoda (a cura di), *Mediterraneo crocevia dei popoli*. Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2012. 124 p.
- BALBONI, Paolo E., *Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse*. Novara, De Agostini Scuola, 2012. 271 p.
- BARCELLA, Paolo, *Emigrati italiani e missioni cattoliche in Svizzera (1945-1975)*. Genova, Edizioni Culturali Internazionali Genova, 2012. 178 p.
- BELLOMI, Laura, *Gente di Presolana. Castione, Bratto e Dorga fra emigrazione e turismo 1875-2012*. Melegnano, Gemini Grafica, 2012. 102 p.
- BERTUCCELLI, Lorenzo (a cura di), *L'Emilia nel cuore dell'Europa. Emigrazione in Belgio: storia e memorie di molte partenze e di qualche ritorno*. Milano, Edizioni UNICOPLI, 2012. 378 p.
- BESOZZI, Elena; COLOMBO, Maddalena (a cura di), *Immigrazione e contesti locali*. Milano, Vita e Pensiero, 2012. 270 p.
- BIANCHI, Claudio, *Il Drago e il Biscione. Cent'anni di convivenza: i cinesi a Milano*. Como, Ibis Edizioni, 2012. 280 p.
- BICHI, Rita; BRACALENTI, Raffaele (a cura di), *Il lavoro che ferisce. Esperienze di riabilitazione degli immigrati in Lombardia*. Milano, Fondazione ISMU, 2012. 199 p.
- CARITAS DI ROMA; CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA; PROVINCIA DI ROMA; CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS (a cura di), *Osservatorio romano sulle migrazioni. Nono rapporto*. Roma, Caritas di Roma, 2012. 399 p.
- CARITAS ITALIANA; FONDAZIONE MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier statistico 2012. XXII rapporto*. Roma, Edizioni IDOS, 2012. 512 p.
- CASACCHIA, Oliviero; NATALE, Luisa; MARTINO, Giordana, *La presenza straniera all'interno della città. Roma e Parigi a confronto*. Roma, CISU, 2012. 94 p.
- CINOTTO, Simone, *Soft soil, black grapes. The birth of Italian winemaking in California*. New York, New York University Press, 2012. ix, 267 p.
- COLONNELLO, Pio; SANTASILIA, Stefano (a cura di), *Intercultura democrazia società. Per una società educante*. Milano, Mimesis Edizioni, 2012. 252 p.
- COLUCCI, Michele, *L'Umbria e l'emigrazione. Lavoro, territorio e politiche dal 1945 a oggi*. Foligno, Editoriale Umbra, 2012. 176 p.
- COMINCINI, David, *Epistemologia dell'intercultura. La costruzione culturale della realtà*. Roma, Carocci Editore, 2012. 117 p.
- COMUNICAZIONE POLSKA, *Annuario delle aziende italiane in Polonia 2012*. Varsavia, 2012. 69 p.
- DEGANI, Paola; DONADEL, Claudio, *Movimenti migratori e nuove vulnerabilità. Scenari di politiche pubbliche*. Padova, Cleup, 2012. 185 p.

* Non è possibile dar conto delle molte opere che ci pervengono. Ne diamo intanto un annuncio sommario, che non comporta alcun giudizio, e ci riserviamo di tornarvi sopra secondo le possibilità e lo spazio disponibile.

- DI VITTORIO, Giuseppe, *Le strade del lavoro. Scritti sulle migrazioni. A cura di Michele Colucci*. Roma, Donzelli Editore, 2012. xxxix, 196 p.
- DUMITRU, Elena, *L'emigrazione intellettuale dall'Europa centro-orientale. Il caso di Panait Istrati*. Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012. 155 p.
- EUROPEAN MIGRATION NETWORK; COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), *Glossario 2.0 EMN sull'asilo e la migrazione. Uno strumento utile per un approccio comparato*. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2012. 233 p.
- FALCONE, Maria (a cura di), *Nel bosco della vita incontri inaspettati. Fiabe e racconti interculturali*. Roma, 2012. 133 p.
- FERRARIS, Valeria, *Immigrazione e criminalità*. Roma, Carocci Editore, 2012. 107 p.
- FORTE, Alessandro, *La Londra degli italiani. Dai penny ice alla City: due secoli di emigrazione*. Reggio Emilia, Aliberti Editore, 2012. 263 p.
- GHILARDI, Fabrizio, *Identità, interculturalità, universalismi. Gli occidentali e gli altri*. Pisa, Edizioni ETS, 2012. 74 p.
- GHILARDI, Marcello, *Filosofia dell'interculturalità*. Brescia, Morcelliana, 2012. 194 p.
- LANNA, Michele, *L'immigrazione in Campania. Dinamiche culturali e prospettive d'integrazione*. Benevento, Edizioni Labrys, 2012. 218 p.
- MARFÉ, Luca; SCHIBOTTO, Emanuele, *Il divario. Globalizzazione, emigrazione e Sud*. Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012. 91 p.
- MARINI, Francesco (a cura di), *Il co-sviluppo: teoria, attori e pratiche a confronto*. Milano, Fondazione ISMU, 2012. 67 p.
- MONACI, Massimiliano, *Culture nella diversità, cultura della diversità. Una ricognizione nel mondo d'impresa*. Milano, Fondazione ISMU, 2012. 209 p.
- NANNI, Maria Paola; PITTAU, Franco (a cura di), *Asia - Italia. Scenari migratori*. Roma, Edizioni IDOS, 2012. 431 p.
- NEGRO, Giusy; RIZZO, Raffaele, *La musica nella società interculturale*. Menedugno, Il Salentino Editore, 2012. 120 p.
- PANARELLO, Patrizia, *L'educazione all'intercultura e alla sostenibilità. Le politiche dell'Unione Europea e dell'UNESCO*. Roma, Carocci Editore, 2012. 102 p.
- PASTORE, Ferruccio; PONZO, Irene (a cura di), *Concordia Discors. Convivenza e conflitto nei quartieri di immigrazione*. Roma, Carocci Editore, 2012. 322 p.
- PEROCCO, Fabio, *Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano*. Milano, Franco Angeli Editore, 2012. 169 p.
- PISA, Beatrice; BOSCATO, Stefania (a cura di), *Donne negli anni settanta. Voci, esperienze, lotte*. Milano, FrancoAngeli, 2012. 185 p.
- PRETELLI, Matteo, *La via fascista alla democrazia americana. Cultura e propaganda nelle comunità italo-americane*. Viterbo, Sette Città, 2012. 118 p.
- SALONNA, Maria Grazia, *Lettere dall'America. Una storia d'amore e d'emigrazione*. Ancona, Affinità Elettive, 2012. 195 p.
- SIANI, Cosma, *Un luogo in cui vivere. Letture e scritture italoamericane*. Castelluccio dei Sauri, Edizioni Lampyrus, 2012. 198 p.
- VALTOLINA, Giovanni Giulio (a cura di), *Figli migranti. I minori romeni e le loro famiglie in Italia*. Milano, FrancoAngeli, 2012. 159 p.

Finito di stampare nel mese di marzo 2014